



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 659

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 31 luglio 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 446

Plenaria » 448

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 455

Plenaria » 456

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 486

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54) » 492

Sottocommissione per i pareri » 492

Plenaria » 493

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 498

Plenaria (pomeridiana) » 500

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 503

7^a - Istruzione:

Plenaria (antimeridiana) » 514

Plenaria (pomeridiana) » 524

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	542
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	544
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	552
11 ^a - Lavoro:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i>	»	554
<i>Plenaria</i>	»	554
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	563
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	572
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	581

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	<i>Pag.</i>	586
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>XI Comitato (Riunione n. 29)</i>	»	587
<i>Plenaria</i>	»	587
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	589
<i>Plenaria</i>	»	589
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	614
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	615

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

CURSI

indi del Presidente della 8^a Commissione

GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CURSI comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SANGALLI (PD), pur esprimendo apprezzamento per il complesso delle norme varate dal Governo, lamenta l'impossibilità di svolgere un adeguato confronto a causa della ristrettezza dei tempi e del sostanziale orientamento a confermare il lavoro svolto in prima lettura alla Camera dei deputati. Plaude nondimeno alle misure riguardanti le pic-

cole e medie imprese, nella certezza che ne favoriranno il rapporto anche con il sistema creditizio. Segnali utili registra anche in direzione della *green economy*, dell'apertura del mercato del gas, delle infrastrutture nel settore dell'energia e infine del settore edile con particolare riguardo alla messa in sicurezza del territorio.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) dichiara di ritirare l'emendamento 64.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3426/78/8e10.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) sottolinea i profili positivi del provvedimento in esame, e, in particolare, le misure per l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture, evidenziando che esse sono frutto di un dialogo che si è sviluppato nel corso del tempo tra il Governo ed il Parlamento e in cui un ruolo importante hanno svolto le riflessioni sul punto della 8^a Commissione del Senato. Il quadro normativo è ora completo, ed esso dovrà trovare la più ampia applicazione pratica.

Ritiene inoltre che debbano essere presto avviate le gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali in scadenza, al fine di permettere agli operatori italiani di affacciarsi su questo importante mercato. Dopo essersi soffermato sulla disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, di cui all'articolo 37 del provvedimento, annuncia il ritiro degli emendamenti 2.3 e 2.4 e la trasformazione nell'ordine del giorno G/3426/79/8e10. Dichiara inoltre di ritirare l'emendamento 37.16 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3426/80/8e10.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), con riferimento a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio in merito al fatto che la crisi finanziaria potrebbe essere giunta al termine, afferma che i dati economici in realtà dicono ben altro, testimoniando una riduzione significativa del prodotto interno lordo, un aumento del debito e della disoccupazione e una volatilità dello *spread*, il quale appare ora evidente, non dipende dalle misure introdotte a livello nazionale, bensì dalle decisioni della Banca centrale europea. Tutto ciò lo porta, come cittadino ancor prima che come uomo politico, ad essere profondamente preoccupato per la situazione italiana.

Pur condividendo alcune delle misure contenute nel decreto-legge in esame, ed in particolar modo la parte relativa alle infrastrutture, la cui gestazione ha avuto inizio durante il precedente Governo, ritiene che esse potrebbero avere effetti pratici limitati. Per quanto riguarda la finanza di progetto, ad esempio, se è vero che essa ha avuto in alcuni casi un'applicazione più che soddisfacente, è altresì vero che i capitali privati italiani scarseggiano e che gli stranieri non vengono ad investire in Italia, dove non c'è un adeguato ritorno finanziario. Critica poi il fatto che non sia stato ancora adottato il decreto che introduce il pedaggiamento su mille-trecento chilometri di strade che ancora si percorrono gratis.

Bisogna prendere coscienza del fatto che anche questo provvedimento non sortirà effetti e che le aziende continueranno a chiudere una dopo l'altra perché il sistema del credito è bloccato, lo Stato non paga i

creditori e le nostre aziende non sono più competitive. Gli imprenditori italiani creano posti di lavoro, ma li creano all'estero. Occorre trovare una soluzione che non può essere solo italiana ma europea. Tale soluzione già esiste ed è rappresentata dalle misure adottate dall'amministrazione Obama negli Stati Uniti.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) valuta positivamente gli articoli del decreto-legge che istituiscono l'Agenzia per l'Italia digitale, che testimoniano la volontà del Governo di puntare sull'innovazione digitale per la crescita del Paese. È importante che venga individuato un soggetto incaricato di guidare tale processo, ma questo dovrà essere raccordato con il lavoro svolto dalla cabina di regia per l'Agenda digitale, istituita presso il Ministero per lo sviluppo economico che ha annunciato l'imminente adozione di un provvedimento recante le azioni da intraprendere nel campo della digitalizzazione. Apprezza il fatto che l'articolo 22, comma 10, autorizzi le pubbliche amministrazioni a fare ricorso al *software* libero, così dimostrando che un'analoga proposta contenuta in un disegno di legge da lui presentato insieme al senatore Vita non costituiva una soluzione estremistica, bensì un'opportunità vera di sviluppo. Rimane la necessità di affrontare la questione della neutralità della rete, attraverso l'approvazione di una norma primaria che la individui come pilastro fondamentale delle politiche di settore. A tal fine, si augura che l'8^a Commissione possa riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge nn. 1710, 1988 e 2576.

Segnala che l'Agenzia per l'Italia digitale assorbirà le funzioni sia di DigitPA che dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Quest'ultima, tuttavia, non si occupa esclusivamente dell'innovazione digitale e sarebbe dunque importante capire a chi saranno attribuite le sue restanti funzioni, al fine di evitare che esse vadano disperse.

Chiede inoltre al Governo di attivarsi per instaurare con il Parlamento un dialogo sulle missioni e finalità della nuova Agenzia.

Il senatore DE TONI (*IdV*) ritiene che il quadro economico continui ad essere estremamente negativo e che le misure adottate dal Governo rappresentino dei meri palliativi, che non produrranno alcun miglioramento concreto. Mentre in Francia il nuovo Esecutivo è stato capace in tempi brevi, grazie al vasto consenso di cui gode, ad imporre le misure necessarie per cambiare rotta, il Governo italiano galleggia, mentre l'Italia è sull'orlo del fallimento.

La senatrice ARMATO (*PD*) si sofferma sugli interventi previsti dal provvedimento d'urgenza a favore di un comparto strategico nazionale come quello del turismo. In particolare, evidenzia l'importanza di aver introdotto delle misure di rilancio dell'ENIT e richiama l'attenzione su alcuni ordini del giorno presentati dal suo Gruppo parlamentare, con riguardo al settore della cantieristica e alle misure per potenziare il meccanismo delle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici.

Da ultimo lamenta la prevista riduzione dei fondi a favore dell'imprenditoria femminile rispetto al quale auspica un ripensamento da parte del Governo.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) si sofferma sulle misure relative al concordato fallimentare e su quelle contenute nell'articolo 53, che si pongono a suo giudizio in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Il senatore BUTTI (*PdL*) afferma che le misure urgenti per l'Agenda digitale contenute nel decreto-legge in esame sono eccessivamente sbilanciate sulla creazione di un nuovo soggetto, mentre mostrano una mancanza di riflessione sui contenuti. Negli ultimi venti anni si sono succeduti numerosi soggetti – AIPA, CNIPA, DigitPA e ora l'Agenzia per l'Italia digitale – ma nulla è cambiato nella Pubblica amministrazione. Prima di istituire un nuovo soggetto, sarebbe necessario capire quali funzioni debba svolgere e di quali poteri debba essere dotato. Le funzioni attribuite dall'Agenzia dall'articolo 20, oltre a porre la necessità di un coordinamento con CONSIP, non appaiono incisive e non è chiaro chi debba realmente attuare l'Agenda digitale.

Manifestata perplessità sui tempi e sui modi con cui il Governo sta affrontando il tema cruciale della informatizzazione del Paese, si associa al senatore Vimercati nel richiedere la ripresa dell'esame in 8^a Commissione dei disegni di legge in materia della neutralità della rete.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), premesso che il ricorso alla finanza di progetto è necessario in un periodo caratterizzato dalla scarsità di risorse pubbliche destinate alla realizzazione di infrastrutture, concorda con il fatto che, fino ad oggi, il *project financing* ha trovato applicazione principalmente per la realizzazione di opere di minore rilevanza, in quanto i privati per investire richiedono maggiori garanzie e più ampi margini di profitto.

Per tale motivo la 8^a Commissione ha da tempo effettuato un approfondimento sulla fiscalità di vantaggio che dovrebbe essere estesa ai concessionari, oltre che alle società di progetto.

Con riferimento alla questione dei pedaggiamenti, ritiene che essi siano ammissibili solo quando siano collegati alla realizzazione di investimenti.

In materia di porti, la disposizione inserita nel provvedimento in esame non costituisce, contrariamente a quanto dichiarato, una forma di autonomia finanziaria, in quanto essa prevede semplicemente l'istituzione di un fondo, cosa che potrebbe anche porre problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. Inoltre, il tetto di settanta milioni previsto all'articolo 14 è senza dubbio troppo basso.

Premesso che il Governo ha impostato un'importante e necessaria ristrutturazione della spesa, si deve ora dedicare grande attenzione al fronte

della crescita e dello sviluppo, alla luce della profonda crisi in cui versa, tra gli altri, il settore manifatturiero.

Il senatore GALLO (*PdL*) sottolinea l'importanza della adozione di misure finalizzate alla crescita e allo sviluppo, che devono necessariamente accompagnare quelle in materia di stabilizzazione finanziaria. Ricorda che nell'ambito del Piano per il sud sono state stanziare risorse che non sono poi mai state utilizzate. È fondamentale per il Sud e per l'intero Paese che la situazione si sblocchi, giungendo all'apertura dei cantieri e alla realizzazione delle opere, in quanto sarebbe inammissibile che i fondi andassero persi per mancata utilizzazione.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) ritiene che dovrebbero essere adottate misure più coraggiose per ridare competitività al sistema delle imprese. I ritardi, da questo punto di vista, sono non solo economici ma anche culturali. Il sistema italiano di piccole e piccolissime imprese, che pure presenta profili positivi, è posto sotto grande pressione dalla concorrenza internazionale. È necessario aumentare le dimensioni delle imprese, soprattutto in settori remunerativi come quello della logistica, che in Italia è eccessivamente frammentato. A tal proposito, sarebbe estremamente importante un miglioramento del sistema formativo, attualmente inadeguato.

Afferma infine che il legislatore non dovrebbe limitarsi ad approvare le leggi, ma dovrebbe avere anche gli strumenti per poterne verificare l'applicazione e l'impatto.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ritiene che dovrebbero essere realizzati nuovi interventi volti a dare maggiore competitività al Paese, soprattutto per quanto riguarda il settore energetico, in quanto il costo dell'energia grava sugli imprenditori italiani in maniera molto maggiore di quanto non accada per i loro concorrenti stranieri.

Al fine di richiamare gli investitori dall'estero è poi necessario creare le condizioni necessarie, eliminando i troppi ostacoli burocratici ancora esistenti.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,30.

Il senatore GRILLO (*PdL*), relatore per l'8^a Commissione, in sede di replica dichiara di condividere l'importanza dello sviluppo della banda larga per la crescita del Paese. Gli strumenti legislativi a tal fine necessari sono già disponibili, si tratta ora di effettuare un mutamento culturale che porti a dar loro effettiva applicazione.

Dopo aver concordato col fatto che le concessioni autostradali in scadenza debbano andare a gara, ripercorre le varie fasi dell'evoluzione della normativa in materia di finanza di progetto, sottolineando che tale tecnica

ben si concilia con un contesto, quale quello italiano, caratterizzato da una forte propensione all'imprenditorialità, da un sistema bancario solido e da un elevato risparmio privato.

È giusto che le infrastrutture idonee a produrre reddito possano essere progettate, costruite e gestite da privati. La normativa in materia di finanza di progetto è una realtà che ha trovato ampia applicazione, che si estenderà certo anche alle opere di rilevanza maggiore. A tal fine è importante che vengano individuati i soggetti abilitati a fornire garanzie sulla bontà del progetto e dell'opera. Il provvedimento in esame, prevedendo l'omogeneizzazione del regime fiscale dei *project bond* con quello dei titoli di Stato è sulla buona strada.

In merito all'autonomia finanziaria dei porti, si rallegra che il Governo abbia adottato la disposizione contenuta nel decreto-legge, che tuttavia va migliorata, eliminando il tetto dei settanta milioni di euro e istituendo una corrispondenza più diretta tra la ricchezza prodotta e le somme retrocesse.

Il sottosegretario DE VINCENTI replica a sua volta alla discussione, confermando il favore del Governo rispetto ad un'accelerazione della messa a gara delle concessioni. Rispetto ai richiami all'importanza dell'Agenda digitale, conferma l'avviso che l'istituenda Agenzia potrà operare concretamente quale soggetto unico per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Riguardo ai rilievi avanzati in ordine alla legittimità dell'articolo 53, rispetto alla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 ivi richiamato, osserva che, per effetto della sentenza, viene necessariamente a decadere la seconda parte dell'articolo e quindi non c'è bisogno di alcuna correzione in fase di votazione.

Rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture, ritiene possibile pensare a forme di defiscalizzazione degli oneri sostenuti dalle imprese e in tal senso preannuncia il parere favorevole ad un ordine del giorno che verte su tale materia.

Dopo aver ricordato che il Governo si sta adoperando per rinvenire risorse per i contratti di sviluppo, rivendica i molteplici interventi nel settore dell'energia, anche nell'ambito di precedenti provvedimenti, tra cui l'apertura al mercato delle reti di trasporto del gas.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DE TONI (*IdV*) illustra gli emendamenti 4.1, 10.1, 10.2, 11.15, 11.0.5, 11.0.6, 12.6, 12.7, 12.8, 12-*bis*.1, 14.2, 37.5, sottolineando che essi non incidono negativamente sulla finanza pubblica.

Il presidente CURSI comunica che la senatrice Vicari ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/3426/16/8e10 e G/3426/17/8e10 e che il senatore Pinzger ha aggiunto la propria firma agli emendamenti

7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 9.3, 11.11, 11.13, 13-ter.0.10, 17-terdecies.0.2, 45.0.1, 45.0.3, 52.4, 52.5, 52.0.10, 52.0.7, 52.0.12, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.17, 52.0.18, 52.0.19 e 59.11.

Il seguito dell'esame viene rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente CURSI comunica che la seduta notturna, già prevista per le ore 20,30 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

(al testo del decreto-legge)

G/3426/1/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessò che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame individuano interventi per agevolare ed incentivare lo sviluppo di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato anche al fine di avviare e ove possibile accelerare l'avvio e la prosecuzione di progetti infrastrutturali necessari e prioritari per il Paese;

le infrastrutture possono essere una risposta anticiclica, per l'entità dei progetti sviluppabili mediante la finanza di progetto, anche in considerazione del contributo che ne può derivare a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, nelle regioni colpite dal recente sisma, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dove i grandi progetti infrastrutturali possono diventare una leva fondamentale per il ripristino delle condizioni di ripresa e di rilancio del tessuto produttivo e sociale di questa importante area del Paese;

le disposizioni previste, in particolare dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, prevedono misure di defiscalizzazione in materia di finanziamento di infrastrutture realizzate mediante partenariato pubblico privato. Tali misure, previste a parziale integrazione delle misure già adottate con la legge 12 novembre 2012, n. 183 articolo 18, sono applicabili solo dopo la realizzazione degli investimenti previsti e soggette all'emanazione di ulteriori decreti interministeriali che stabiliscano termini e condizioni di attuazione della norma definita nell'articolo 2 del decreto;

nel caso di interventi *project financing* la società di progetto matura un elevatissimo credito IVA che le impone un finanziamento oneroso, per tutto il tempo che intercorre tra la richiesta e l'effettivo rimborso da parte dell'Erario e che la riduzione dell'effetto finanziario dell'IVA a credito può compensare in pari misura l'eventuale contributo pubblico previsto nel progetto, non derivando perciò nuovi e maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione dei benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame anche alle opere già aggiudicate e non ancora operative avviate, al fine di favorire e accelerare l'effettiva realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti, in particolare nelle aree di maggiore criticità, quali le zone colpite dal sisma;

a prevedere misure di defiscalizzazione, o quantomeno procedure accelerate e semplificate di rimborso del credito IVA (come d'altra parte già previsto per vari altri settori), anche nella fase di realizzazione degli investimenti inerenti progetti di partenariato pubblico provato.

G/3426/2/8 e 10

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame individuano interventi per agevolare ed incentivare lo sviluppo di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato per avviare e accelerare progetti infrastrutturali prioritari per il Paese;

le infrastrutture sono una risposta alla congiuntura economica negativa per l'entità dei progetti sviluppabili mediante la finanza di progetto, anche in considerazione del contributo che ne può derivare a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, nelle regioni colpite da eventi calamitosi più o meno recenti e comunque con ricostruzioni non concluse, e laddove i grandi progetti infrastrutturali possono diventare una leva fondamentale per il rilancio del tessuto produttivo e sociale;

le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, prevedono misure di defiscalizzazione in materia di finanziamento di infrastrutture realizzate mediante partenariato pubblico privato che vanno a parziale integrazione delle misure già adottate con la legge 12 novembre 2012, n. 183, articolo 18, e che sono applicabili solo dopo la realizzazione degli investimenti previsti e soggette all'emanazione di ulteriori decreti interministeriali che stabiliscano termini e condizioni di attuazione della norma definita nell'articolo 2 del decreto;

nel caso di interventi *project financing* la società di progetto matura normalmente un elevatissimo credito IVA che le impone un finanziamento oneroso, per tutto il tempo che intercorre tra la richiesta e l'effettivo rimborso da parte dell'Erario, e che la riduzione dell'effetto finanzia-

rio dell'IVA a credito può compensare in pari misura l'eventuale contributo pubblico previsto nel progetto, non derivando perciò nuovi e maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione dei benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame anche alle opere già aggiudicate e non ancora operative avviate, al fine di favorire e accelerare l'effettiva realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti, in particolare nelle aree di maggiore criticità, quali le zone colpite da eventi calamitosi per i quali la fase della ricostruzione non è ancora completata;

a prevedere misure di defiscalizzazione, o quantomeno procedure accelerate e semplificate di rimborso del credito IVA (come d'altra parte già previsto per vari altri settori), anche nella fase di realizzazione degli investimenti inerenti progetti di partenariato pubblico privato.

G/3426/3/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

il rilancio degli investimenti infrastrutturali è cruciale per far ripartire la crescita ma, con risorse pubbliche sempre più limitate, è necessario promuovere gli investimenti con risorse e capitali privati;

l'articolo 2 del provvedimento, apportando modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012, rimodula l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali;

durante l'esame del provvedimento si è svolto un ampio dibattito sulla possibilità di ampliare l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 2, consentendo il riconoscimento in favore della società di progetto o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, di un rimborso pari ad una quota delle nuove entrate fiscali generate direttamente dalla realizzazione e gestione della infrastruttura;

il Governo si è dichiarato disponibile ad approfondire questa tematica così da dare un ulteriore impulso allo sviluppo infrastrutturale,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative volte ad ampliare l'ambito operativo della defiscalizzazione di cui all'articolo 2, prevedendo la possibilità di rimborsare al soggetto interessato una quota delle maggiori entrate fiscali generate dalle nuove infrastrutture, ancora non avviate e non coperte dall'intervento pubblico.

G/3426/4/8 e 10

SANGALLI

Le Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici) e 10^a (Industria),

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni in materia di «Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico», prevedendo che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative a tali interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

considerato che:

in taluni casi è tecnicamente ed economicamente più produttivo abbattere e ricostruire gli edifici, quando è necessario ricorrere ad interventi «pesanti», che sommano alla ristrutturazione ordinaria anche l'efficientamento energetico ed acustico dell'edificio, come anche nel caso di interventi per la rimozione dell'amianto e l'installazione di impianti ad alta efficienza; oppure in caso di interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia o quando occorre ricorrere all'adeguamento anti sismico degli edifici;

gli interventi di ristrutturazione più «pesanti» risultano diseconomici e/o scarsamente efficaci ove effettuati su strutture realizzate con *standard* non più attuali, e che in tali casi la soluzione dell'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio può risultare economicamente, e sul piano dei risultati, maggiormente efficace, quando non l'unica soluzione effettivamente praticabile,

impegna il Governo a:

valutare le opportune iniziative per consentire la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che implicino l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio;

prendere le opportune misure ai fini di verificare che gli interventi, in questione, siano di carattere straordinario, di demolizione e ricostruzione, con ampliamento della volumetria esistente entro un certo limite, da definirsi sulla base della normativa regionale vigente, e che riguardino edifici a destinazione residenziale che si intende migliorare, sia dal punto di vista della qualità architettonica che dell'efficienza energetica;

valutare che la concessione delle agevolazioni sia proporzionale alla volumetria esistente prima dell'intervento edilizio.

G/3426/5/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11, del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013; viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;

attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;

mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

il miglioramento degli *standard* qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;

è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;

le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore,

impegna il Governo:

a inserire, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e adeguamento alle norme di sicurezza anche le spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.

G/3426/6/8 e 10

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, GRANAIOLA, RUSSO

Le Commissioni riunite 8 e 10^a,

premessi che:

l'articolo 11 del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013;

viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;

attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;

mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

il miglioramento degli *standard* qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;

è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;

le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore;

impegna il Governo:

a inserire, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, anche le spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.

G/3426/7/8 e 10

FIORONI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13-*bis* sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 concernente disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore, da ultimo oggetto di modifica con l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2012 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44;

il comma 28 del citato articolo 35, prima della modifica introdotta dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge in corso di conversione disponeva che: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».

la nuova formulazione dell'articolo, meno generica della precedente:

1. restringe il campo della solidarietà passiva in materia di ritenute e di IVA al solo rapporto fra appaltatore e subappaltatore, quest'ultimo è tenuto a fornire, prima che intercorra il pagamento del corrispettivo, la documentazione necessaria affinché l'appaltatore sia in grado di verificare che, per i versamenti in materia di ritenute ed IVA scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore;

2. il committente non è più responsabile in solido con l'appaltatore per i versamenti in materia di ritenute ed IVA ma deve sospendere il pagamento del corrispettivo sino a quando l'appaltatore non ha esibito, la documentazione indicata al punto precedente. L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a 200.000;

3. in luogo della documentazione, che comprova il puntuale adempimento, è possibile la presentazione di una attestazione rilasciata dal responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF Imprese ovvero di un professionista.

Tenuto altresì conto che il sistema degli appalti pubblici è caratterizzato da una concentrazione del mercato verso l'alto con una aggregazione artificiosa della domanda e una grande impresa virtuale che media e subordina la presenza della piccola impresa;

considerato che:

uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo deve essere quello di ridurre il carico burocratico che grava sulle imprese;

vanno evitati ritardi nei pagamenti fra imprese che possono derivare dall'applicazione della disciplina in oggetto;

finalità della norma è quella di contrastare fenomeni di utilizzo di personale non regolare, andrebbe limitato il campo di applicazione della stessa alle sole ritenute;

al fine di ridurre gli adempimenti, ed i conseguenti costi per il sistema delle imprese, in luogo della documentazione o dell'attestazione rilasciata dal professionista, va valutata la possibilità di fornire, dal parte dell'appaltatore o del subappaltatore, apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il corretto adempimento;

al fine di evitare che la piccola impresa artigiana subisca la concorrenza dall'alto derivante dalla aggregazione artificiosa di lavori, servizi e forniture prima affidati con più appalti separati ed oggi, quasi sempre, artificiosamente aggregati in megappalti affidati con i *global service* o a contraenti generali o a promotori dei cosiddetti *project financing* che gestiscono per conto del committente pubblico la relazione contrattuale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento volto a limitare la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore alle sole ritenute fiscali sui redditi;

ad introdurre comunque la possibilità di attestare la regolarità dell'adempimento in materia di IVA attraverso specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

a limitare una artificiosa concentrazione dell'offerta che comporta un allungamento ingiustificato della filiera del subappalto, con il rischio di alterare le corrette dinamiche del confronto competitivo e di generare possibili elusioni nell'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

G/3426/8/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali;

inoltre, si prevede che il fondo per gli interventi infrastrutturali nei porti sia alimentato non con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA complessiva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, bensì con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto;

rilevato che:

tali disposizioni non garantiscono una vera e propria autonomia finanziaria dei porti, che di fatto rimangono ancora dipendenti, in larga parte, da trasferimenti accantonati nel Fondo appositamente costituito con il presente provvedimento,

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure finalizzate a garantire una effettiva autonomia finanziaria dei Porti, prevedendo a tal fine la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

G/3426/9/8 e 10

DE TONI, BUGNANO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premessi che:

il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di infrastrutture. In particolare l'articolo 16, modificato presso la Camera dei deputati, dispone al comma 10-*bis* che l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per il prolungamento a Nord dell'autostrada A31 (Valdastico), deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

il progetto di prolungamento dell'autostrada Valdastico verso Nord incontra la ferma contrarietà della Provincia di Trento. Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Trento ha formulato osservazioni e rilievi in ordine al progetto «Completamento autostrada Valdastico A31 verso Nord» ed ha provveduto ad inviare le stesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

le criticità procedurali e progettuali della Valdastico sono analogamente riscontrabili in altre opere infrastrutturali, il che rende particolarmente urgente un intervento volto a rafforzare e coordinare le procedure di coinvolgimento delle realtà locali,

considerato che:

a distanza di oltre 10 anni dall'approvazione della cosiddetta legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443), la normativa e le procedure di riferimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche continuano a non prevedere momenti significativi di coinvolgimento delle comunità locali sulle scelte circa le opere da realizzare. Tali procedure continuano ad essere impostate su meccanismi di snellimento, sostituzione e accelerazione dei processi decisionali, nella convinzione, che la realtà dei fatti ha dimostrato erronea, che le istanze locali possano essere rappresentate all'interno delle conferenze di servizi o degli accordi di programma;

seguendo l'esempio proveniente da altri Paesi, con particolare riferimento al noto modello del *débat public* francese (che si sviluppa tra il 1992 ed il 1995 con modificazioni rilevanti nel 2002-2003) anche in Italia alcune amministrazioni locali hanno sperimentato modalità innovative di coinvolgimento delle comunità e dei cittadini nelle fasi preparative della realizzazione di progetti di opere pubbliche. Tali sperimentazioni, talvolta codificate nella legislazione regionale, costituiscono un prezioso bagaglio di risorse che dovrebbe essere più adeguatamente valorizzato a livello nazionale;

la nozione di dibattito pubblico, nella prassi e nella dottrina, prevede, a tal fine, una discussione pubblica informata, approfondita e condotta da un'autorità indipendente, dovendosi evitare ogni sovrapposizione rispetto a procedure di sostegno alla democrazia partecipativa già esistenti;

appare opportuno valutare la possibilità di sperimentare procedure di consultazione pubblica sul modello europeo anche per progetti non strettamente infrastrutturali o per opere di particolare rilevanza il cui

iter è già in corso, anche alla luce del fatto che la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011, sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, afferma che occorre garantire un dibattito pubblico di elevata qualità con riferimento alle infrastrutture energetiche,

invita il Governo a:

1) definire celermente le condizioni perché sia sempre avviato un dibattito pubblico preliminare al processo di elaborazione dei progetti di pianificazione o di infrastrutturazione di interesse nazionale, che presentino importanti ricadute socio-economiche o siano suscettibili di produrre impatti significativi sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio, sia con riferimento alla definizione del tracciato dell'infrastruttura che alla stessa opportunità dell'opera, assicurando che nel dibattito siano affrontati i temi di interesse economico, sociale e ambientale del progetto e siano coinvolti tutti i soggetti politici, gli amministratori, le associazioni e gli attori economici e sociali;

2) promuovere, conseguentemente, l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente competente per l'attivazione del dibattito pubblico, a condizione che questo sia aperto e plurali sta, sia fondato sul principio del contraddittorio e avvenga sulla base di determinati e ragionevoli tempi di svolgimento, assicurando in ogni caso la piena trasparenza e pubblicità del processo decisionale e dei suoi esiti;

3) assicurare che al dibattito possano partecipare tutte le associazioni e i soggetti che lo desiderano, siano essi persone fisiche o giuridiche, e che gli stessi e le autonomie territoriali possano richiederne l'attivazione qualora l'autorità non l'abbia autonomamente disposta;

4) prevedere che il dibattito si svolga sulla base di un calendario di incontri pubblici introduttivi e di presentazione del progetto ovvero tematici e che, al termine del dibattito pubblico, l'autorità predisponga e renda pubblico un rapporto in cui illustra i contenuti e gli argomenti emersi nel corso del dibattito;

5) prevedere che entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dell'opera debba comunicare, motivandola, la decisione di mandare avanti il progetto, modificarlo o ritirarlo.

G/3426/10/8 e 10

SANGALLI

Le Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici) e 10^a (Industria),

premesso che:

l'articolo 17 del provvedimento reca «*Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea*», disponendo una proroga fino al 31 dicembre 2012 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del

2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

considerato che:

appare opportuno, in materia di autotrasporto, intervenire anche in relazione alle modalità di rimborso dell'accisa corrisposta dagli autotrasportatori, alla luce del fatto che sebbene la possibilità di anticipare la richiesta di rimborso dell'accisa, che con l'art. 61 del decreto-legge n. 1 del 2012 è stata modificata da annuale a trimestrale, costituisca un beneficio per coloro che hanno crediti d'imposta da recuperare di importo elevato, tuttavia, determina un appesantimento burocratico eccessivamente oneroso per coloro che, con riferimento ad ogni trimestre solare, vantano crediti di importo ridotto;

impegna il Governo a:

valutare le opportune iniziative al fine di prevedere la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso delle accise sia con cadenza trimestrale sia con cadenza annuale, da comunicarsi all'Agenzia delle Dogane secondo le modalità che verranno stabilite e nei termini ritenuti più opportuni.

G/3426/11/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;

secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il Fondo per la crescita sostenibile ha una disponibilità iniziale di circa 300 milioni di euro pari alle disponibilità presenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), al netto degli impegni, alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

tale dotazione è implementata con le risorse derivanti dalle somme in bilancio relative a norme oggetto di abrogazioni disposte dal presente decreto, quantificate in 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014;

il Fondo dispone inoltre delle risorse rivenienti dalle contabilità speciale e dai conti di tesoreria per circa 292,4 milioni di euro di cui 118 milioni di euro per i contratti di programma, registrati nell'ambito della contabilità speciale relativi alle «aree depresse»; 144,3 milioni di euro per i contratti d'area registrati sul conto di tesoreria acceso presso la Cassa depositi e prestiti e 30 milioni di euro derivanti dal Fondo salvataggio imprese;

nel nuovo sistema, tali disponibilità saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;

la disposizione, pur mantenendo il vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del Fondo per le aree sottoutilizzate usato per il cofinanziamento dei Fondi dell'Unione europea (per i quali rimane la ripartizione 85 per cento destinati al Sud e 15 per cento al Nord), di fatto sottrae risorse al Mezzogiorno; l'approvazione in Commissione di un emendamento soppressivo dell'inciso che destinava le risorse del Fondo al rafforzamento della struttura produttiva in particolare nel Mezzogiorno, pur non determinando effetti riallocativi concreti, costituisce un campanello d'allarme;

specificato inoltre che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno; il Sud consuma 70 miliardi di euro l'anno per beni e servizi che sono prodotti anche dal resto del Paese; il sostegno alle zone più deboli contribuirebbe a rilanciare l'economia anche nelle parti più avanzate del Paese;

anche se il nuovo Fondo affronta il problema del sistema produttivo italiano nel suo complesso, di fatto si sottovaluta il problema dell'integrazione del Sud sottraendo le risorse ad esso destinate per il rilancio economico,

impegna il Governo:

a garantire un adeguato flusso di risorse per il Mezzogiorno finalizzate al raggiungimento delle dotazioni di beni pubblici indispensabili a garantire la convergenza e la coesione territoriale, la piena operatività del mercato, l'efficace funzionamento della giustizia e il rispetto della legalità, anche attraverso la concentrazione delle risorse attribuite al Fondo per la crescita sostenibile in strumenti di rapida ed efficace applicazione.

G/3426/12/8 e 10

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI,
GRANAIOLA, RUSSO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

premessi che:

l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;

le principali finalità del Fondo consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese;

il rafforzamento della struttura produttiva, la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero;

il settore del turismo si trova in un momento nel quale sarebbe necessario rilanciarne le politiche di sostegno, anche innovando con l'apporto indispensabile delle Regioni;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

da tempo è stato richiesto, da più parti, di convocare un tavolo di lavoro che coinvolga le associazioni di categoria del settore, al fine di rivedere e innovare profondamente la normativa nazionale del turismo assicurando l'adeguato coinvolgimento del Parlamento;

da tempo il settore del turismo è in attesa di una incisiva riforma della sua *governance*, mentre le già esigue dotazioni finanziarie sono state ridotte, passando dai 49 milioni di euro del 2009 ai 18,6 del 2011;

il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di finanziare interventi volti al miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive ovvero delle strutture che svolgono servizi di accoglienza turistica con particolare riguardo alle dotazioni infrastrutturali, nonché all'adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale e agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

G/3426/13/8 e 10

FLUTTERO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge Crescita ha la finalità ultima di sostenere le imprese italiane a crescere a beneficio del Pil del nostro Paese e dei livelli occupazionali;

nel corso dell'esame del provvedimento decreto-legge n. 83/2012 è stato approvato un emendamento relativo all'attività dei *call center* che ha introdotto il nuovo articolo 24-bis;

l'emendamento in questione era già stato, per due volte, dichiarato inammissibile per estraneità di materia ma è stato comunque reintrodotta con l'integrazione del comma 7;

il contenuto della disposizione sembra penalizzare anche la internazionalizzazione di impresa;

la norma introduce il principio per cui il consumatore può scegliere che il servizio del *call center* venga fornito su territorio nazionale in evidente conflitto con le normative comunitarie in merito alla libera circolazione di beni e servizi, libertà di stabilimento e iniziativa di impresa, e obbligherebbe di fatto tutte le aziende stabilite in Italia a costi aggiuntivi per erogare un servizio che nei fatti, per contenuti e per rispetto della *privacy* è esattamente equivalente;

l'introduzione di tale obbligo potrebbe modificare le strategie di imprese presenti sul nostro territorio che rispettano le normative su *privacy* e trattamento dati, non modificando di fatto il servizio al consumatore né apportando alcun beneficio economico;

si impegna il Governo:

a valutare il rischio di un eventuale contrasto di norme di rango superiore e l'apparente incongruità che potrebbe far rischiare una procedura di infrazione al diritto comunitario, considerando una futura modifica attraverso il primo veicolo normativo utile, ovvero valutando l'inserimento di una inapplicabilità per le imprese che operano nel rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali al fine di non penalizzare aziende già in linea con le norme ponendo loro ulteriori e inutili vincoli.

G/3426/14/8 e 10

STRADIOTTO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge Crescita si prefigge lo scopo di aiutare le imprese italiane a svilupparsi e crescere affinché ne beneficino i lavoratori e sia produca maggior occupazione;

durante l'esame del provvedimento decreto-legge Crescita sono stati approvati dalle Commissioni VI e X riunite una serie di provvedimenti emendativi tra cui un emendamento relativo all'attività dei *call center* che ha introdotto il nuovo art 24-bis;

l'emendamento in questione è stato, per due volte, dichiarato inammissibile per estraneità di materia;

l'emendamento in questione è stato reintrodotta nel provvedimento con la semplice aggiunta del comma 7;

contenuto nell'emendamento è il principio per cui il consumatore può scegliere che il servizio del *call center* venga fornito su territorio nazionale, questo, oltre ad essere in palese conflitto con le normative comunitarie in merito alla libera circolazione di beni e servizi, libertà di stabilimento e iniziativa di impresa, obbligherebbe di fatto tutte le aziende stabilite in Italia a costi aggiuntivi per erogare un servizio che nei fatti, per contenuti e per rispetto della privacy è esattamente equivalente;

questo provvedimento potrebbe modificare le strategie di imprese presenti sul nostro territorio e che rispettano le normative su privacy e trattamento dati non modificando di fatto il servizio al consumatore né apportando alcun beneficio economico;

si impegna il Governo:

a valutare i rischi connessi all'introdotta art. 24-bis, tra cui la procedura di infrazione al diritto comunitario, anche intervenendo sulla norma citata attraverso il primo veicolo normativo utile, ovvero inserire l'inapplicabilità per tutte le imprese che operano nel rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali al fine di non penalizzare aziende già in linea con le norme ponendo loro ulteriori e inutili vincoli.

G/3426/15/8 e 10

FIORONI, BUBBICO, Marco FILIPPI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al Capo I del Titolo III prevede «misure per la crescita sostenibile», nonché al Capo IV «misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico», che non in tutti i casi incidono direttamente e a supporto delle imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono reti ed impianti per le forniture energetiche e idriche, che sono soggette nella fase attuale ad una intensa regolazione della qualità e continuità del servizio, a vantaggio del livello di servizio offerto dall'utilizzatore finale, che im-

pone loro di affrontare continui investimenti per l'ammodernamento di reti ed impianti e per

l'adeguamento delle tecnologie;

l'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, prevede che gli interessi passivi netti e gli oneri assimilati siano deducibili in misura pari al massimo al 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, per tutte le società;

il comma 5 del medesimo articolo prevede invece la deducibilità integrale per alcune categorie di soggetti, tra i quali le banche, le assicurazioni, le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici, società di progetto ex articolo 156 del Codice Appalti, società costituite per realizzare ed esercitare interporti, per le quali tutte è prevista la deducibilità integrale degli interessi passivi;

l'articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella Legge n. 27 del 2012 del 24 marzo 2012, ha escluso dal beneficio della deducibilità integrale di interessi passivi ed oneri assimilati le società a prevalente capitale pubblico che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione;

ciò, in ossequio ad una segnalazione dell'AGCM (Boll. n. 34 del 15 ottobre 2008) che stigmatizzava l'aver riservato il beneficio alle società a prevalente partecipazione pubblica quale «in giustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private» operanti negli stessi settori, tale da ridurre la loro capacità competitiva, con particolare riferimento alla loro «capacità di finanziare nuovi investimenti». In tale ottica, a conclusione della segnalazione richiamata, l'Autorità auspicava una revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi, volto ad eliminare qualsiasi discriminazione tra imprese pubbliche e private»; le piccole e medie imprese, a causa delle loro dimensioni contenute, sostengono costi proporzionalmente più incidenti, nel ricorrere al capitale di debito finalizzato a tali necessari investimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di trovare adeguate soluzioni per reintrodurre il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi per tutte le piccole e medie imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di acqua ed energia, alla luce del fatto che tali imprese, notoriamente, sostengono costi di accesso al credito per investimenti in ammodernamento di impianti e reti, ingenti se comparati alle loro dimensioni; tenendo conto, infine, del ridotto valore degli importi e delle contenute dimensioni delle imprese interessate, che consentono di adottare le auspiccate misure nel rispetto dei dettami comunitari in materia di aiuti di Stato.

G/3426/16/8 e 10

FERRANTE, DELLA SETA, VICARI

Le Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici) e 10^a (Industria),

premesso che:

la auspicata crescita della produzione da fonti rinnovabili non programmabili si accompagna ad una crescita delle intermittenze con possibili ricadute sulla sicurezza del sistema e maggiori necessità di bilanciamento;

la regola fissata all'articolo 34 comma 7-*bis* va nella direzione di garantire la sicurezza del sistema e di rendere sostenibile l'importante crescita che il sistema elettrico nazionale e comunitario sta registrando sul fronte delle fonti rinnovabili;

in caso di assenza di sicurezza tutti i consumatori finali avrebbero ricadute negative in termini di qualità del servizio ed indirettamente di maggiori costi, in particolare per i segmenti industriali;

la proposta interessa quegli impianti più flessibili ed efficienti che possono garantire l'equilibrio della rete e la relativa regolazione della tensione e che ad oggi non percepiscono o remunerazione adeguata per questo servizio;

tale intervento normativo non ha fatto altro che rendere ancora più chiaro ed operativo il principio già inserito nel decreto-legge liberalizzazioni (articolo 21 comma 1);

la modalità di remunerazione che verrà individuata dall'Autorità per l'energia elettrica e gas andrà a compensare la capacità offerta dagli impianti abilitati selezionati che offrono elevate prestazioni di flessibilità, il cui approvvigionamento è reso necessario dalla presenza degli impianti a fonte rinnovabile non programmabile. Si fa riferimento per esempio alla flessibilità richiesta in tempo reale per gestire le rampe in salita e discesa di fonti non modulabili come il fotovoltaico,

impegna il Governo

a garantire un livello di concorrenza adeguato, riconoscendo agli impianti suddetti l'adeguata remunerazione e a garantire che la remunerazione suddetta, trovi adeguata copertura anche valutando l'opportunità di intervenire su oneri non più giustificati, vista la situazione di *overcapacity* del mercato elettrico, quali quelli previsti per la remunerazione dell'interrompibilità a partire dall'abrogazione dell'esenzione del pagamento degli oneri di dispacciamento e degli sconti previsti per il cosiddetto *import* virtuale di cui godono alcuni consumatori finali energivori e che complessivamente pesano sulla bolletta per oltre 1 miliardo di euro.

G/3426/17/8 e 10

BUBBICO, DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, VICARI

Le Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici) e 10^a (Industria),

premessò che:

la auspicata crescita della produzione da fonti rinnovabili non programmabili si accompagna ad una crescita delle intermittenze con possibili ricadute sulla sicurezza del sistema e maggiori necessità di bilanciamento;

la regola fissata all'articolo 34 comma 7-bis va nella direzione di garantire la sicurezza del sistema e di rendere sostenibile l'importante crescita che il sistema elettrico nazionale e comunitario sta registrando sul fronte delle fonti rinnovabili;

in caso di assenza di sicurezza tutti i consumatori finali avrebbero ricadute negative in termini di qualità del servizio ed indirettamente di maggiori costi, in particolare per i segmenti industriali;

la proposta interessa quegli impianti più flessibili ed efficienti che possono garantire l'equilibrio della rete e la relativa regolazione della tensione e che ad oggi non percepiscono o remunerazione adeguata per questo servizio;

tale intervento normativo non ha fatto altro che rendere ancora più chiaro ed operativo il principio già inserito nel decreto-legge liberalizzazioni (articolo 21 comma 1);

la modalità di remunerazione che verrà individuata dall'Autorità per l'energia elettrica e gas andrà a compensare la capacità offerta dagli impianti abilitati selezionati che offrono elevate prestazioni di flessibilità, il cui approvvigionamento è reso necessario dalla presenza degli impianti a fonte rinnovabile non programmabile. Si fa riferimento per esempio alla flessibilità richiesta in tempo reale per gestire le rampe in salita e discesa di fonti non modulabili come il fotovoltaico,

impegna il Governo:

a riconoscere agli impianti suddetti l'indispensabile remunerazione individuando rapidamente la copertura adeguata.

G/3426/18/8 e 10

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Le Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici) e 10^a (Industria),

premessi che:

l'articolo 35 del provvedimento in esame, al comma 1, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare;

il comma 1 fissa in un'unica, per olio e per gas, fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione;

si sottolinea che però si consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti in quanto si prevede che siano fatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, ovvero al 26 agosto 2010;

a tal proposito si riportano alcuni dati resi pubblici da Legambiente nel suo dossier «Trivella Selvaggia» nei mari del Belpaese sono già attive 9 piattaforme di estrazione petrolifera ma, grazie anche al presente articolo 35, si potrebbero aggiungere almeno altre 70 trivelle. Attualmente, 10.266 km² di mare italiano sono oggetto di 19 permessi di ricerca petrolifera già rilasciati (gli ultimi due sono stati sbloccati il 15 giugno scorso nel tratto abruzzese di Adriatico di fronte la costa tra Vasto e Ortona); 17.644 km² di mare minacciati da 41 richieste di ricerca petrolifera non ancora rilasciate ma in attesa di valutazione e autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In definitiva, tra aree già trivellate e quelle che a breve rischiano la stessa sorte, si tratta di circa 29.700 km² di mare, una superficie più grande di quella della regione Sardegna;

inoltre si ricorda che il nostro mare è un vero e proprio epicentro della biodiversità. Il suo equilibrio, già messo a repentaglio dall'inquinamento e da numerose perdite di petrolio dalle navi, si regge su una delicatissima interrelazione tra flora e fauna. Si va dagli organismi «microfiltratori» come i copepodi, minuscoli crostacei, alle spugne, il Mare Nostrum ne ospita oltre 500 specie. Fra gli animali considerati più a rischio ci sono la foca monaca, la tartaruga verde e 12 specie di cetacei, dal capodoglio al delfino. Il 28 per cento delle specie presenti vivono esclusivamente in questo mare. Questo è dovuto principalmente alla presenza di *habitat* diversificati che favoriscono la formazione di nicchie ecologiche;

impegna il Governo:

ad assicurare che le procedure autorizzatorie delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui al presente articolo, siano obbligatoriamente sottoposte alla prevista procedura di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e inoltre nell'*iter* di approvazione ci sia il massimo coinvolgimento degli enti locali interessati.

G/3426/19/8 e 10

D'ALÌ

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 35, comma 1, al secondo periodo del capoverso 17, modifica la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disponendo, che sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del primo provvedimento utile, che la sopraindicata disposizione di salvaguardia di procedimenti concessori e autorizzatori e di titoli abilitativi non trova applicazione nel caso di procedimenti e titoli relativi ad attività ricadenti nelle dodici miglia dai confini delle aree marine protette.

G/3426/20/8 e 10

D'ALÌ

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 35, comma 1, al secondo periodo del capoverso 17, modifica la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disponendo, che sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abi-

litativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,

impegnano il Governo:

a prevedere, nell'ambito del primo provvedimento utile, che la sopraindicata disposizione di salvaguardia di procedimenti concessori e autorizzatori e di titoli abilitativi.

G/3426/21/8 e 10

CAFORIO

Le Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici) e 10^a (Industria),

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 35 novella il comma 5-bis dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei materiali e dei rifiuti e di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

il citato comma 5-bis ha demandato ad apposito decreto interministeriale sia l'individuazione dei «sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale» sia la disciplina delle procedure da seguire per «la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali». In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due diversi decreti interministeriali, in data 6 marzo 2008^a (di individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale) e 22 ottobre 2009 (di disciplina delle procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale);

la novella in esame integra il disposto del citato comma 5-bis al fine di prevedere che con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi;

la relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che il comma in esame consente di ricondurre anche i siti militari (e/o loro porzioni)

alle categorie previste dalla normativa di carattere generale. Si deve, però, constatare che al di là della previsione dell'adozione del decreto interministeriale, non si prevedono tempi e modalità per definire un piano concreto di risanamento delle aree contaminate, quale ad esempio quella del Poligono di Quirra, un'area demaniale militare interessata per anni da intense e periodiche esercitazioni militari (compresi brillamenti di ordigni), con dispersione sul terreno di grossi quantitativi di metalli tossici e sostanze chimiche tossiche (alluminio, arsenico, bario, cadmio, cobalto, cromo, rame, piombo, ferro, nichel, antimonio, tallio, zirconio e zinco), nonché di sostanze radioattive (tori o ed uranio);

considerato che:

nella Relazione intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito del Senato del 30 maggio 2012, si legge che «secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, dottor Domenico Fiordalisi (audizione 8 maggio 2012) con riguardo alle conclusioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), «nelle zone ad alta intensità di attività militare, dove sono avvenute le attività con maggiore impiego di esplosivi, la concentrazione di metalli pesanti è tale da superare tutti i valori soglia previsti dalla normativa vigente;

inoltre, «il Gruppo di lavoro nominato per la messa a punto di un piano strategico, ha riscontrato il superamento, nelle aree oggetto di sequestro probatorio dei valori previsti nella tabella 1, colonna A e B, Parte IV, Titolo 17, allegato 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti)»;

la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;

impegna il Governo:

a predisporre un piano straordinario di bonifica per le aree già individuate come contaminate;

a dare seguito alle conclusioni cui è giunta la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito nella Relazione intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro, in particolare nella parte in cui si ribadisce che «non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone».

G/3426/22/8 e 10

FERRANTE, SCANU, DELLA SETA, FONTANA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, GALPERTI, BOSONE, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI

Le Commissioni 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), e 10^a (Industria, commercio, turismo)

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 83/2012 recita che: al comma 5-*bis* dell'articolo 184, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi»;

si propone la predisposizione di un decreto interministeriale con il quale disciplinare e determinare i criteri atti ad individuare nuovi limiti per le concentrazioni di soglie di contaminazione nei siti militari, le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

si sottolinea che sono numerose le situazioni critiche nel nostro Paese causa la posizione di basi e poligoni militari che hanno provocato negli anni gravi impatti ambientali e sanitari. Solo come esempio esplicativo, per tutti, è il caso del Poligono di Quirra, su cui è tuttora aperta un'inchiesta giudiziaria: un'area demaniale militare su cui si sono svolte per anni periodiche e continue esercitazioni militari, con dispersione sul terreno di metalli tossici e sostanze chimiche nocive, nonché sostanze radioattive (uranio in particolare). Se pensiamo a quante persone abitano il territorio e alle attività agropastorali, agli animali allevati, nonché al personale civile e militare abbiamo presto una idea della pericolosità di questa norma che potrebbe di fatto escludere le attese bonifiche su quest'area;

ai fini dell'adozione del citato provvedimento, appare necessario che il Governo tenga in considerazione le evidenze scaturite dalla Relazione Intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione del Senato che indaga sull'uranio Impoverito dal 30 maggio 2012;

la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;

i Comuni che ospitano i siti militari, le imprese e i cittadini, hanno necessità di un efficace disinquinamento del territorio e garanzie sulla tutela della salute delle persone e degli animali, ma è impensabile, come nel

caso sardo, dopo anni di ricerche circostanziate e investimenti, economici ed umani, non accompagnare «la norma facendo proprio l'impegno assunto dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle basi militari, quantificando i costi delle bonifiche delle aree, e le risorse necessarie per il risanamento e risarcimento delle famiglie delle vittime sull'uranio impoverito,

impegna il Governo:

nell'emanazione del previsto decreto ministeriale a tener conto delle conclusioni della Commissione d'indagine sull'Uranio impoverito che ha sottolineato come, nel rispetto di normative di attuazione di direttive comunitari e, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone».

G/3426/23/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

il settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale, il secondo comparto manifatturiero in Italia dopo quello dell'automobile che occupa oltre 130 mila lavoratori, è da tempo alle prese con una difficile situazione di mercato che ha portato in pochi anni a rilevanti riorganizzazioni industriali, con notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale; per la crisi, si stimano quasi 5 mila esuberanti senza considerare i lavoratori dell'indotto;

la domanda commerciale di elettrodomestici è in drastico calo, e mentre domanda e offerta si spostano verso prodotti a basso prezzo, si registra un continuo aumento del costo delle materie prime;

gli accordi raggiunti tra i rappresentanti delle imprese del settore, organizzazioni sindacali, e i Ministri del lavoro e dello sviluppo economico, per mantenere i siti produttivi in Italia, hanno contenuto i licenziamenti e avviato un «riallineamento strategico» degli stabilimenti italiani, in particolare di quelli destinati alla produzione del cosiddetto «medio-alto di gamma»;

gli investimenti programmati dopo tali accordi, e il mantenimento in Italia delle funzioni di ricerca, progettazione e sviluppo, il ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGS) e agli strumenti di ricollocazione dei lavoratori in esubero, non hanno tuttavia prodotto i risultati sperati;

perdurando la crisi del settore, gli stabilimenti delle multinazionali presenti in Italia hanno avviato drastici piani di contenimento dei costi di produzione, e di riposizionamento verso i paesi dell'Est e nei mercati emergenti riducendo la propria esposizione e capacità produttiva nei mercati cosiddetti «maturi»;

considerato che:

la gravità della situazione del comparto dell'elettrodomestico necessita di un piano strategico di ampio respiro, di politiche industriali capaci di dare sostegno e rilancio ad un settore che riveste da sempre in Italia un ruolo strategico di primaria importanza;

occorre un tavolo nazionale permanente per il settore degli elettrodomestici presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e delle Regioni interessate, per promuovere un monitoraggio della situazione del mercato e dello stato di salute del comparto e per definire misure incisive di rilancio del settore;

appare urgente affrontare le criticità complessive del comparto segnalate dalle Associazioni di categoria promuovendo effettive misure di sostegno della «buona crescita» per l'intera filiera concordate in sede europea,

impegna il Governo:

nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede europea di riequilibrio dei conti pubblici a valutare l'opportunità di:

avviare, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto in esame, immediate misure di contenimento del costo dell'energia, anche mediante la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese, introducendo regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica;

sostenere la domanda di mercato, estendendo la detrazione per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 11 del decreto in esame anche all'acquisto di elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore ad A+, per l'arredo dell'unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione;

prorogare la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

prevedere un ecoprestito per i consumatori, di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico dei beneficiari, per finanziare le spese di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e l'acquisto di elettrodomestici per l'arredo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto di ristrutturazione;

sostenere, anche mediante incentivi fiscali, l'innovazione la ricerca e lo sviluppo nelle imprese del settore;

favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore, a contrastare la concorrenza sleale e a intensificare altresì i controlli sui prodotti importati, per garantire qualità e sicurezza ai consumatori.

G/3426/24/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 41 del decreto in esame detta disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'impresе italiane, e dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo all'estero prevedendo, in particolare misure sulla cabina di regia, organo di direzione dell'Agenzia e sulla dotazione organica del personale;

in particolare si dispone che nella cabina di regia, sieda, in qualità di copresidente, insieme ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, anche il Ministro con delega al turismo, e che la stessa sia composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, tra le associazioni di categoria, dall'Alleanza delle cooperative italiane;

l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane avrà l'importante compito di sostenere e promuovere l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare italiano e per tale motivo il decreto in commento inserisce il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella cabina di regia dell'Agenzia senza prevedere, tuttavia, nessun coinvolgimento delle rappresentanze delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la cabina di regia dell'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia integrata da un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G/3426/25/8 e 10

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessi che:

l'articolo 46-*bis* del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché alla disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa;

in particolare, la novella di cui al comma 2 dell'articolo 46-*bis* summenzionato amplia le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale – concluso con le rappresentanze sindacali o con i sindacati di categoria, come individuati dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni – in merito al mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori;

le nuove ipotesi di trasferimento, che si aggiungono a quelle già individuate dalla disciplina vigente relative alle aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale (a cui è connesso l'intervento di integrazione salariale straordinaria) o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria (con continuazione o mancata cessazione dell'attività), sono quelle relative alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,

rilevato che:

la sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea C-561/07 dell'11 giugno 2009, permette di interpretare correttamente la disciplina riguardante i trasferimenti di azienda e la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti;

l'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni ha recepito la direttiva comunitaria 2001/23 che disciplina appunto il trasferimento di impresa con lo scopo di preservare i diritti dei lavoratori interessati, nell'ottica di diminuire le differenze di protezione riconosciute all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione europea;

la norma da ultimo citata esclude l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile al trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, cosicché i lavoratori dipendenti dell'impresa trasferita perderebbero il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali ed il diritto a pre-

stazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale di cui all'articolo 3, n. 1, prima fase, della direttiva 2001/23, nonché il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, come previsto dall'articolo 3, n. 3, di tale direttiva;

nel merito, la Corte di giustizia ha dichiarato che il nostro Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2001/23, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non garantiscono il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, nel caso di trasferimento di un'azienda il cui stato di crisi sia stato accertato;

infatti, per un verso, solo le prestazioni concesse al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale tassativamente elencate dall'articolo 3, n. 4, lettera *a*), della direttiva 2001/23 possono essere sottratte all'obbligo di trasferimento dei diritti dei lavoratori. Per altro verso, tale esclusione di un obbligo di trasferimento deve essere accompagnata dall'adozione, da parte dello Stato membro, dei provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori in conformità all'articolo 3, n. 4, lettera *b*), della citata direttiva con riferimento ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia dei regimi complementari di cui alla lettera *a*) del citato articolo 3, n. 4, ciò che la Repubblica italiana non dimostra in alcun modo (par. 32). Parimenti, la Corte ha ritenuto non conforme alla direttiva la mancata applicazione, ad opera dell'articolo 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990, dell'articolo 3, nn. 1 e 3, nonché dell'articolo 4 della direttiva 2001/23,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative affinché dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 46-*bis* del provvedimento in oggetto non derivi ulteriore violazione degli obblighi comunitari e sia quindi data piena e certa garanzia circa il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di parte di essa.

G/3426/26/8 e 10

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune

modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

la legge n. 92 del 2012 si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro, per renderlo più equo ed inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

in quest'ottica l'estensione delle protezioni sociali dalla perdita o dalla mancanza di occupazione deve essere estesa a tutte le forme di rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, al fine di garantire pari protezione alle lavoratrici ed ai lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale di regolazione della prestazione;

in coerenza con questa finalità, la legge n. 92 del 2012 ha esteso la platea di beneficiari dell'indennità *una tantum*, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

nell'ambito di questo triennio, infatti, il numero minimo di mensilità accreditate utili per l'accesso all'indennità è ridotto da 4 a 3 mesi e l'indennità è determinata in una somma pari al 7 per cento del minimale annuo, in luogo del cinque per cento previsto dalla norma previgente;

la legge stabilisce, inoltre, l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della mini-ASpI prevista all'articolo 2, comma 20, della legge di riforma del mercato del lavoro;

a tal fine, si prevede che, nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, si verifichi la rispondenza dell'indennità *una tantum* alle sue finalità di tutela, anche al fine di valutare la sua eventuale sostituzione con il trattamento breve di disoccupazione (mini-ASpI),

considerato che:

il perdurare delle condizioni di crisi economica ed occupazionale espone – secondo quanto rilevato dall'ISTAT – migliaia di giovani alla disoccupazione, che raggiunge il record del 36 per cento, mentre nel 2011 l'indice di precarietà ha sfiorato il 50 per cento, rispetto al 46,7 per cento del 2010 e al 44,4 per cento del 2009;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione ad una insostenibile condizione di marginalità sociale,

rilevato che:

un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo è condizione per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abbreviare il periodo transitorio, per garantire più celere e certa copertura ai fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui.

G/3426/27/8 e 10

PASSONI, GHEDINI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ROILO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

la legge n. 92 del 2012 si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro, per renderlo più equo ed inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

in quest'ottica l'estensione delle protezioni sociali dalla perdita o dalla mancanza di occupazione deve essere estesa a tutte le forme di rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, al fine di garantire pari protezione alle lavoratrici ed ai lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale di regolazione della prestazione;

in coerenza con questa finalità, la legge n. 92 del 2012 ha esteso la platea di beneficiari dell'indennità *una tantum*, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

nell'ambito di questo triennio, infatti, il numero minimo di mensilità accreditate utili per l'accesso all'indennità è ridotto da 4 a 3 mesi e l'indennità è determinata in una somma pari al 7 per cento del minimale annuo, in luogo del 5 per cento previsto dalla norma previgente;

la legge stabilisce, inoltre, l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della mini-ASpI prevista all'articolo 2, comma 20, della legge di riforma del mercato del lavoro;

a tal fine, si prevede che, nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, si verifichi la rispondenza dell'indennità *una tantum* alle sue finalità di tutela, anche al fine di valutare la sua eventuale sostituzione con il trattamento breve di disoccupazione (mini-ASpI),

considerato che:

il perdurare delle condizioni di crisi economica ed occupazionale espone – secondo quanto rilevato dall'ISTAT – migliaia di giovani alla disoccupazione, che raggiunge il record del 36 per cento, mentre nel 2011 l'indice di precarietà ha sfiorato il 50 per cento, rispetto al 46,7 per cento del 2010 e al 44,4 per cento del 2009;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione ad una insostenibile condizione di marginalità sociale,

rilevato che:

un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo è condizione per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abbreviare il periodo transitorio, per garantire più celere e certa copertura ai fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui.

G/3426/28/8 e 10

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Le Commissioni 8 e 10 del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3426 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premessi che:

l'articolo 46-bis, comma 1, del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92,

considerato che:

in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 tutte le forme di tutela per la disoccupazione involontaria confluiscono nella nuova Assicurazione sociale, per impiego (ASPI), con il graduale superamento della vigente indennità di mobilità, attraverso un periodo transitorio che si completerà nel 2017;

rispetto alla vigente indennità di mobilità l'ambito di applicazione dell'ASPI viene esteso agli apprendisti e ai dipendenti della pubblica amministrazione con contratti di lavoro non a tempo indeterminato;

il medesimo articolo 2 della legge 92/2012 disciplina, a decorrere dal 2013, l'indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo già prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a porre in essere le iniziative normative necessarie al fine di includere nell'ambito di applicazione dell'ASPI tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo 111, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

G/3426/29/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il Capo IX del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, include taluni interventi a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, nonché norme per le connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano;

l'attività di ricerca e sviluppo è evidentemente fondamentale per un Paese che si propone il raggiungimento di elevati livelli di competitività, specialmente nel corso di una congiuntura economica negativa e recessiva come quella attuale;

l'Italia è costantemente in una posizione di retroguardia nelle classifiche stilate dall'OCSE riferite al sostegno pubblico in ricerca e sviluppo; con risorse complessive disponibili in drastica diminuzione nel corso degli anni;

ciò ha determinato, peraltro, una massiccia emorragia di competenze e risorse umane altamente qualificate, che hanno scelto di lavorare presso strutture di ricerca all'estero, favorendo quel fenomeno denominato «fuga dei cervelli». Da uno studio dell'Istituto per la Competitività si evince, facendo il bilancio generato dai brevetti registrati dai nostri migliori ricercatori all'estero, che la perdita del Pil nazionale è stimabile in circa un miliardo di euro ogni anno. A questo dato, riferito alla ricerca tecnologico-industriale, andrebbe sommata la perdita «culturale», più difficile da quantificare ma altrettanto consistente e rilevante in termini di sviluppo e competitività del Paese;

sempre secondo lo studio sopracitato, circa il 35 per cento dei 500 migliori ricercatori italiani nei principali settori di ricerca ha abbandonato il Paese, percentuale che sale al 50 per cento se si considerano i primi 100 ricercatori migliori;

tenuto conto di quanto appena descritto, appare piuttosto paradossale la situazione soggettiva di alcuni ricercatori, in attesa di presa di servizio presso le Università italiane, che si presta ad essere paradigma della scarsa rilevanza che il nostro Paese assegna alle attività di ricerca e sviluppo;

secondo una stima risultante dai dati forniti da alcune università, sarebbero circa 66 i ricercatori vincitori di concorso, in attesa di prendere servizio presso le università italiane;

i soggetti coinvolti sono vincitori di valutazioni comparative per posti di Ricercatore a tempo indeterminato la cui mancata assunzione è causata dai criteri stringenti stabiliti prima dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che impediva alle università che spendevano più del 90 per cento dei trasferimenti statali di procedere a nuove assunzioni se non entro il limite del 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili per cessazioni dal ruolo per l'anno precedente, e successivamente dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che fissa il precedente limite nel 10 e nel 20 per cento le risorse utili a nuove assunzioni rispetto alle cessazioni dal ruolo, a seconda degli indicatori di spesa e di indebitamento;

appare evidente che l'assunzione dei suddetti ricercatori a tempo indeterminato, in attesa di presa di servizio da circa due anni, non sarà completata prima dei prossimi 4 o 5 anni,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative, anche di carattere legislativo e regolamentare, finalizzate a facilitare la presa di servizio del personale ricercatore, eventualmente in deroga ai limiti fissati dal decreto legislativo

29 marzo 2012, n. 49, le cui procedure concorsuali siano terminate prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

G/3426/30/8 e 10

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

il testo del provvedimento in esame, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, reca misure urgenti per la crescita del Paese e l'articolo 64 del provvedimento prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età o tra tutti gli strati della popolazione, con una dotazione finanziaria pari a 23 milioni di euro per l'anno 2012;

l'intervento è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, per favorire l'accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio;

la disposizione raccoglie, in un quadro di rilancio dello sviluppo, istanze avvertite dal mondo sportivo, specie laddove c'è carenza di infrastrutture sportive ed è inoltre coerente con le risultanze di studi e ricerche svolti in materia, quali l'indagine conoscitiva condotta dalla VII Commissione del Senato della Repubblica nel giugno 2011;

nell'ambito di una generale ottica di razionalizzazione degli investimenti appare opportuno che gli stessi siano indirizzati, prima ancora che alla realizzazione di nuovi impianti, al completamento dei tanti già esistenti e non ancora ultimati, al fine di renderli funzionali allo scopo,

impegna il Governo:

ad individuare, in sede attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 64 del provvedimento in esame, misure rivolte ad individuare le strutture oggetto di investimento, dando priorità al completamento degli impianti sportivi già esistenti e non ancora ultimati, in modo da renderli funzionali allo scopo e realizzando, quindi, un piano di indirizzo della dotazione finanziaria relativa al Fondo che valorizzi al massimo le risorse economiche già investite in passato.

G/3426/31/8 e 10

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI,
GRANAIOLA, RUSSO

Le Commissioni 8^a e 10^a del Senato,

premessi che:

l'articolo 67 del decreto-legge in esame, si occupa del rilancio del turismo, i buoni vacanze sono uno degli strumenti più importanti a tal fine, si tratta, infatti, di titoli di pagamento immediatamente spendibili realizzati in tagli differenti, emessi da Buoni Vacanza Italia (BVI) tramite strutture specializzate;

BVI garantisce l'autenticità e la spendibilità di tali titoli agli utenti e agli esercenti attraverso un circuito bancario dedicato, essi danno la possibilità di acquistare un pacchetto turistico completo o servizi vari (ospitalità, ristorazione, trasporto, mostre, guide eccetera), purché scelti all'interno del catalogo realizzato da BVI;

il sistema nasce dall'esigenza di una politica di sostegno alla domanda di turismo, che coinvolga fasce di popolazione in genere escluse (anziani, disabili, giovani e famiglie meno abbienti), che rappresentano una percentuale elevata della popolazione;

lo sviluppo del turismo sociale favorisce anche lo sviluppo del turismo nazionale in termini di riequilibrio tra Nord e Sud del Paese e tra alte e basse stagioni, perché allarga la platea dei turisti, incentivando la destagionalizzazione;

il buono vacanza in Italia (*chèquevacances* in Francia) è un titolo di pagamento nominativo proposto ai salariati, che possono così accantonare un *budget* per le vacanze mediante il contributo del datore di lavoro;

i pensionati possono essere associati al progetto della BVI, attraverso la parziale deduzione della spesa turistica dalle imposte in rapporto al reddito;

i buoni vacanza, parzialmente o totalmente esenti da imposte e da contributi sociali, potrebbero costituire un valido strumento per favorire l'accesso al turismo anche a soggetti meno abbienti,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie idonee a riformare l'attuale sistema dei buoni vacanze allo scopo di svilupparne la diffusione, prevedendo nel contempo il rifinanziamento dei medesimi.

G/3426/32/8 e 10

STRADIOTTO

Il Senato,

premessso che:

il decreto-legge 83/2012 ha tra le finalità di incentivare la crescita prevedendo contributi tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

nell'allegato 2 sono previste le figure professionali con Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico, tranne LM 48 pianificazione territoriale urbanistica ambientale,

impegna il Governo:

ad inserire nell'allegato 2 la seguente classe: LM48 pianificazione territoriale urbanistica ambientale.

G/3426/33/8 e 10

CASTIGLIONE

Il Senato,

premessso che:

l'Unione europea, che sollecita e sovrintende al processo di privatizzazione, ha riconosciuto nel Trattato di Amsterdam la possibilità di una deroga per le realtà insulari e periferiche: in particolare, con riferimento all'articolo 158, la Conferenza intergovernativa ha approvato la dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari, allegata al Trattato, nella quale si riconosce che queste realtà soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo economico e sociale;

alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti, si è definito che un obbligo di servizio pubblico può essere imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni periferiche della Comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo economico delle regioni interessate, nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello del servizio;

mediante l'osservanza di questi obblighi si mira a garantire il rispetto del principio di continuità territoriale e un livello sufficiente di servizi regolari di trasporto verso le isole minori, in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale di queste ultime,

considerato che:

oggi si ripropone, purtroppo e in termini urgenti e preoccupanti, il problema dei collegamenti fra la Sicilia e le isole minori e, in particolare, per le tratte sociali con l'aereo per Pantelleria e Lampedusa;

attualmente, a tali collegamenti è stata data una precaria soluzione in termini di proroga, grazie all'azione dell'ENAC, che ha potuto utilizzare proprie, sia pur limitate, risorse in ragione di economie di gestione;

la Regione Sicilia, pur in una situazione grave della finanza regionale, ha garantito la propria disponibilità ad elevare il proprio contributo sino al 50 per cento della spesa stimata, mentre il Ministero delle infrastrutture e trasporti non ha provveduto ad assicurare la propria quota, pur ridotta, in conseguenza dell'incremento del contributo della Regione;

l'attuale situazione di incertezza impedisce la pubblicazione dell'avviso di gara e la celebrazione della stessa, per dare una soluzione strutturale ai problemi dei trasporti con le due isole e consentire di intervenire efficacemente e in tempi urgenti, nella consapevolezza che una seria politica dei trasporti e delle infrastrutture sia fondamentale per l'economia e il turismo in Sicilia;

in considerazione dell'importante carattere strategico dei collegamenti aerei e della rete dei trasporti in generale, in relazione anche al problema della ripresa degli sbarchi degli immigrati, che richiede condizioni certe dei trasporti, la mancata programmazione dei collegamenti aerei introduce elementi di incertezza, se non di impossibilità, per il corretto e tempestivo lavoro di programmazione dei flussi turistici,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concorrere al finanziamento dei citati collegamenti aerei e, congiuntamente alla messa in disponibilità del finanziamento triennale, di assumere le iniziative necessarie ad assicurare la proroga sino alla data di espletamento ed aggiudicazione della gara;

ad adottare altre definitive iniziative in merito alla questione, in ragione del principio della continuità territoriale, che assicura ai cittadini delle due isole il diritto al trasporto da e verso l'intero territorio dell'Italia.

G/3426/34/8 e 10

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, VINCENZO DE LUCA, INCOSTANTE, RUSSO

La 10^a Commissione permanente,

Premesso che:

il settore della cantieristica di costruzione e riparazione navale rappresenta un settore strategico per l'economia del nostro Paese, sia per le navi civili, con particolare riferimento alle costruzioni ad alta tecnologia come i traghetti e le navi da crociera, sia per le navi militari;

la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale a partire dal 2008 si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale e ha colpito duramente anche il settore della cantieristica che in un quadro di depressione della domanda di nuove navi e, in qualche caso di sospen-

sione di commesse già avviate, rischia di essere irreparabilmente compromesso;

le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

nel corso degli ultimi mesi, si è rilevato il perdurare della grave situazione di crisi in cui versano in cantieri navali nazionali ed europei, ed emersa in tutta evidenza la necessità del rifinanziamento di alcune norme strategiche per il settore, che non hanno potuto trovare finora accogliamento per esigenze di contenimento della spesa pubblica;

in tale contesto, una possibile politica di contrasto dell'impatto negativo che la crisi economica ha avuto nel settore cantieristico potrebbe essere quella del rinnovo della flotta esistente, attraverso un regime di demolizione che può rappresentare una via percorribile per il rilancio della cantieristica e un nuovo stimolo della domanda;

il rinnovo della flotta potrebbe, inoltre, essere sostenuto con misure di regolamentazione di standard più elevati di sicurezza ed di efficienza ambientale, che già in altri Paesi europei hanno trovato una efficace applicazione, sviluppando un comprovato *know-how* in tecnologie «verdi» di spedizione, tali da garantire, in presenza di obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni e di combustibili più puliti, un significativo aumento della domanda;

la politica europea, di fronte alla crisi della cantieristica navale e nel quadro di una politica integrata per il mare, ha posto e porrà con più forza nel corso di questo anno la questione sia della riduzione delle emissioni navi che della sostituzione di numerose unità obsolete;

pertanto appare necessaria un'azione di stimolo, della domanda di navi più sicure e meno inquinanti attraverso il reperimento di risorse da destinare ad interventi di demolizione nel rispetto della convenzione di Hong Kong e a garanzia di un trasporto marittimo più sostenibile e più sicuro;

in tale contesto appare indispensabile un maggiore coinvolgimento della BEI a sostegno del rilancio del comparto marittimo diretto a favorire una riorganizzazione dei cantieri, che salvaguardi comunque gli attuali livelli occupazionali e la continuità operativa di tutti i cantieri esistenti, incoraggiando la rottamazione delle navi più vecchie e la produzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale,

impegna il Governo:

ad attivare e sostenere, anche in sede comunitaria, tutte le iniziative necessarie per la definizione di interventi di politica industriale, con l'adozione di piani strategici e di misure dirette a favorire investimenti per il rinnovo della flotta esistente e la costruzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale;

ad adottare una politica di trasporto marittimo integrata ad una politica di trasporto intermodale.

G/3426/35/8 e 10

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

il Cipe dovrebbe aver sbloccato i finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo del Paese,

considerato che:

nel piano delle opere pubbliche ci sono molte infrastrutture in parte già realizzate ma, ad oggi, ancora da completare, e altre con progetto definitivo approvato e cantierabile in attesa solo del finanziamento,

preso atto che:

le infrastrutture non completate rappresentano uno dei più grandi sperperi di denaro pubblico perpetrato in molti casi fino ad oggi;

i fondi disponibili dovrebbero essere impiegati al più presto per far ripartire i cantieri già avviati,

rilevato che:

le opere corredate di progetti già cantierabili dovrebbero essere appaltate al più presto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili al prosieguo e al completamento delle opere già realizzate in stralci e al finanziamento di quelle dotate di progetti definitivi e cantierabili al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire l'immediata apertura dei cantieri.

G/3426/36/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, recante «legge di stabilità 2012, prevede misure di agevolazione fiscale per «le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006», ed in particolare contributi pubblici a fondo perduto emanati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'articolo 2 del provvedimento modifica il quadro normativo in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011;

viene a tal fine rimodulato l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che diventa applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali;

viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili – oltre alle società di progetto più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto. La società autostrada tirrenica spa (Sat), costituita nel 1968 a Grosseto, ha come oggetto sociale esclusivo la promozione, progettazione e costruzione di un'autostrada a pedaggio tra Civitavecchia (Roma) e Rosignano (Livorno);

il completamento del corridoio tirrenico autostradale (denominato «A 12») rappresenta un intervento strategico di preminente interesse nazionale e comunitario;

nel 1993 entrò in servizio la prima tratta costiera tra Livorno e Rosignano, l'opera fu edificata in assenza di vincoli legislativi di natura ambientale. Successivamente, per la realizzazione di «grandi opere infrastrutturali», fu introdotta la valutazione d'impatto ambientale (Via), una verifica multi disciplinare degli impatti dell'opera sull'ambiente;

nel 1990 il progetto della autostrada tra Rosignano e Civitavecchia fu respinto dalla commissione valutazione d'impatto ambientale; fu dichiarata insostenibile per molteplici ragioni: paesaggistiche, idrogeologiche, economico-finanziarie, progettistiche;

nel dicembre 2008, dopo un lungo percorso fra le istituzioni interessate, fu approvato un progetto dettagliato della tratta in oggetto; tale progetto fu ratificato; con osservazioni, dai numerosi enti locali interessati e prevedeva 150 prescrizioni da recepire; il nuovo progetto teneva conto del delicato equilibrio tra due esigenze imprescindibili, l'agibilità infrastrutturale e la tutela ambientale;

tale progetto preliminare (approvato dal Cipe il 18 dicembre 2008) introduceva quindi le prescrizioni che riguardavano gli interventi infrastrutturali accessori legati alle esigenze del territorio e il transito gratuito per il traffico locale là dove l'infrastruttura, sostituendo la vecchia viabilità, diveniva l'unico asse viario di collegamento utilizzabile dai residenti per i piccoli spostamenti. Il progetto preliminare approvato nel 2008 non è mai stato contestato né da Sat, né dai Ministeri competenti né dalla regione Toscana;

il 13 maggio 2010 il Cipe ha rinnovato la concessione di Anas Spa a Sat per la costruzione e gestione dell'autostrada tirrenica confermando la proroga della scadenza della concessione dal 2028 al 2046;

il Cipe, con deliberazione del 22 luglio 2010, ha inoltre chiesto la modifica dello schema di convenzione unica tra Anas Spa e società autostrada tirrenica (Sat) Spa, prescrivendo di assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica in modo da riportare un valore di subentro, a fine concessione, pressoché nullo, prima previsto in 3.777,2 milioni di euro, pari al costo degli investimenti effettuati per la realizzazione dell'opera;

in conseguenza di ciò Sat, nell'intento di rendere compatibili gli effetti di tale prescrizione con il piano di *project financing*, ha deciso di presentare un nuovo progetto con l'obiettivo di modificare il tracciato determinato e sottoscritto nel 2008 a causa dei costi eccessivi che questo comportava;

secondo il nuovo progetto l'autostrada dovrebbe ripercorrere quasi interamente l'attuale tratto della «Statale Aurelia»;

la regione Toscana ha sottolineato l'importanza del completamento dell'Autostrada/tirrenica, in quanto opera di interesse strategico regionale, oltre che nazionale ed europeo) e ha posto come prescrizione, oltre all'approfondimento delle soluzioni progettuali finalizzate a garantire anche la mobilità locale, l'individuazione di un sistema di esazione dei pedaggi compatibile con l'esigenza di evitare lo spostamento del traffico di attraversamento dell'autostrada alla viabilità locale, in particolare attraverso forme di esenzione per i residenti nonché attraverso sistemi per la riduzione progressiva del pedaggio per gli utenti che fanno un uso ricorrente dell'autostrada,

impegna il Governo:

a prevedere, lungo tutto il tragitto dell'autostrada tirrenica (privilegiando le zone dove non sarà presente una adeguata e efficiente viabilità alternativa), una esclusione del pedaggio per il transito di veicoli di cittadini ed imprese residenti;

a riconoscere, al fine di compensare i mancati introiti dovuti all'introduzione del pedaggiamento gratuito, a favore delle società di progetto appositamente costituite e delle concessionarie, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione delle nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-

ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto.

G/3426/37/8 e 10

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, SAIA

Il Senato,

premesso che:

la legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, conosciuta anche come Legge Obiettivo, è lo strumento legislativo che stabilisce procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche in Italia per il decennio dal 2002 al 2013;

il programma del 21 dicembre 2001 prevede stanziamenti in un decennio per complessivi 125,8 miliardi di euro (circa 12 miliardi di euro l'anno), coperti per 43,2 miliardi di euro con risorse disponibili e da coprire per 82,6 miliardi di euro con risorse da raccogliere o attraverso nuovi stanziamenti pubblici o attraverso l'intervento di «partner» privati;

a dieci anni, dunque, dall'approvazione della, legge n. 443 del 2001, quadro normativo che avrebbe dovuto rilanciare le grandi opere strategiche, il piano sulle infrastrutture risulta completato nella misura di appena il 20 per cento, mentre per il restante 55 per cento delle opere il cantiere non è mai stato avviato;

molte delle critiche riguardano il fatto che le opere previste dalla legge non sono finanziate. Questo rischierebbe di far avviare contemporaneamente un gran numero di progetti senza poi avere la possibilità reale di concluderli se non aumentando la spesa pubblica;

se l'intento originario era quello di dare una svolta al ritardo infrastrutturale del Paese, puntando su pochi interventi strategici irrinunciabili e stabilendo costi e tempi certi, con la Legge Obiettivo non si è realizzato, purtroppo, quanto in essa previsto,

impegna il Governo

a concentrare le risorse per accelerare gli interventi sulle infrastrutture esistenti, con particolare riguardo alle infrastrutture viarie nel Sud del nostro Paese.

G/3426/38/8 e 10

DE TONI, BUGNANO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di infrastrutture ed edilizia;

la più urgente ed importante opera infrastrutturale, ormai non più rinviabile, è costituita dalla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio. Il continuo ripetersi di drammatici eventi alluvionali e franosi che anche recentemente hanno colpito aree del territorio nazionale dovrebbe indurre le istituzioni ad abbandonare le logiche di intervento meramente emergenziale sin qui seguite, in favore di una politica strutturale integrata tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali,

impegnano il Governo:

a provvedere con la massima urgenza all'attuazione di tutte le misure, di carattere finanziario, normativo e organizzativo, necessarie per assicurare l'efficienza e l'efficacia degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio già vigenti, con particolare riferimento ai profili concernenti l'uso e consumo del suolo e la sua vulnerabilità, assicurando procedure di coordinamento con tutti i livelli istituzionali interessati al fine di monitorare il rispetto puntuale, anche a livello locale, dei programmi adottati nonché l'effettività dell'impiego delle risorse destinate alla tutela del territorio;

a procedere con la massima rapidità, riorganizzando i dati e le stime esistenti, ad un'analisi dettagliata della popolazione e del patrimonio edilizio a rischio, con particolare riferimento ai centri storici ed al patrimonio scolastico-ospedali ero, assicurando al contempo una costante misurazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e degli eventi sismici, in modo da garantire da subito la massima informazione alla cittadinanza e la miglior circolazione dei dati tra tutti i soggetti pubblici ed i livelli istituzionali interessati, a cominciare dal Parlamento;

ad assicurare, in coordinamento con le Regioni, l'aggiornamento della normativa nazionale e regionale sulla sismica, l'assetto idrogeologico e l'urbanistica, al fine di considerare la difesa del suolo quale infrastruttura pubblica prioritaria, in modo che ciascun ente locale disponga di un proprio piano di controllo, prevenzione e messa in sicurezza cui collegare lo sviluppo territoriale, nonché di sistemi di allerta e previsione aggiornati e conosciuti dalla popolazione;

a restituire un ruolo centrale alla pianificazione territoriale di qualità ed alla spesa per investimenti, prevenzione e manutenzione dell'assetto del territorio, invertendo così la tendenza consolidata negli ultimi de-

cenni che ha visto prevalere la spesa post-emergenziale, con l'obiettivo di perseguire una più stringente forza della pianificazione ambientale e, un più capillare controllo del territorio ed un diverso livello di investimento, con strumenti adeguati di verifica e sorveglianza dei flussi e delle modalità di spesa;

ad assicurare, rafforzando ove necessario gli obblighi previsti dalla normativa edilizia vigente, l'efficacia dei controlli svolti da parte degli enti competenti sui materiali effettivamente utilizzati per le costruzioni, ai fini di prevenire ogni possibilità di elusione delle regole tecniche sulla stabilità degli edifici, con particolare riferimento alle edificazioni in aree a rischio sismico o idrogeologico;

a favorire misure di riqualificazione fluviale, di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di rispetto dei vincoli d'utilizzo dei suoli che siano sempre basate sulla partecipazione e consultazione pubblica e sulla valutazione integrata dei fattori di rischio naturali ed antropici;

ad intervenire con la massima urgenza per conseguire, in coordinamento con le Regioni e gli enti locali, l'obiettivo della piena e completa attuazione dei piani di assetto idrogeologico, dei piani paesaggistici e dei piani territoriali di coordinamento provinciale, prevenendo altresì in tale contesto fenomeni di abusivismo edilizio.

G/3426/39/8 e 10

FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, SAIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

impegna il Governo

a prevedere nuove disposizioni in materia urbanistico-edilizia volte alla realizzazione, mediante denuncia di inizio attività, della chiusura di terrazze e ballatoi, nonché della copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere che non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del codice civile.

G/3426/40/8 e 10

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, SAIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

impegna il Governo

a che il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assegni una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno».

G/3426/41/8 e 10

FLERES, CENTARO, FERRARA

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture all'articolo 38, comma 1, lettera g) stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

secondo questa norma, oggi, l'impresa che ha un debito con il fisco è tagliata fuori dalla partecipazione alle gare di appalto, poiché il mancato pagamento, o addirittura la rateizzazione di una cartella esatto-

riale, anche se in regola con i pagamenti viene considerata una violazione grave;

sarebbe invece auspicabile una norma che permetta alle imprese che hanno avuto problemi con il fisco, ma che comunque hanno pagato e stanno pagando le tasse, di rientrare nel giro degli appalti e dei contratti pubblici. Una norma di legge che consenta, in definitiva, alle imprese che hanno un debito col fisco, anche se formalmente scaduto, di poterlo rateizzare e una volta rateizzato, di poter partecipare alle gare d'appalto, così come avviene con i debiti Inps,

impegna il Governo:

a varare misure che permettano alle imprese che abbiano debiti fiscali la partecipazione alle gare d'appalto indette da enti pubblici, dopo che le stesse abbiano presentato la domanda di rateizzazione del debito fiscale e che tale domanda risulti all'Agenzia delle entrate prima della stipula del relativo contratto d'appalto.

G/3426/42/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede anche interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20-29 maggio 2012, al fine di contribuire a realizzare in tempi rapidi una piena ripresa di tutte le attività produttive, economiche, di servizio, sociali e culturali;

il decreto-legge n. 74 del 2012 e la deliberazione AEEG n. 235/2012 prevedono la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi a partire dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle Autorità competenti;

detti provvedimenti accomunano da un lato soggetti che hanno avuto danni effettivi ad altri che, pur avendo avuto disagi, ne sono stati esenti e, dall'altro, l'ampiezza dei beneficiari e gli squilibri finanziari posti in capo ai fornitori dei servizi pubblici locali derivanti da una sospensione dei pagamenti fanno gravare il forte peso economico finanziario del provvedimento soltanto su questi ultimi, anch'essi fortemente danneggiati

dal sisma nelle infrastrutture e nelle reti dei servizi, negli immobili e nelle sedi aziendali;

che gli ingenti flussi di cassa che verranno meno per effetto della deliberata sospensione prima richiamata se non tempestivamente ed adeguatamente compensati dal sistema regolatorio determineranno un aumento, forte dell'esposizione finanziaria corrente (personale, costi di produzione, pagamento fornitori, eccetera) per i gestori soprattutto piccoli e medi che operano nel perimetro dei Comuni coinvolti dal sisma e che perciò le stesse Aziende rischiano di non poter più continuare a fornire i servizi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali che versano in difficoltà di cassa idonee compensazioni finanziarie per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione dei pagamenti delle fatture relative alle forniture dei servizi di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato alle utenze effettivamente danneggiate.

G/3426/43/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio; i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, so-

prattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della *green economy* nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO₂, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopracitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi anche in termini strettamente contabili;

nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI - «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sui relativi indirizzi) si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, apposite iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 50 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, estendendolo anche agli interventi di mitigazione dei rischi e di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese.

G/3426/44/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

preso atto della situazione di grande difficoltà che oggi vivono le piccole e medie imprese per la preoccupante fase di crisi in cui si trova il paese;

in considerazione del fatto che, a seguito della drammatica situazione *post*-sisma che sta coinvolgendo le popolazioni di vasti territori dell'Emilia, della Bassa Lombardia e del Basso Veneto, è sempre più urgente dare concreto avvio ad un vasto piano di adeguamento antisismico dei fabbricati di civile abitazione ed anche degli immobili destinati ad attività imprenditoriali;

sottolineata l'importanza che tale azione venga promossa e sostenuta, in particolare, nei territori colpiti dai recenti eventi sismici e in quelli classificati di sismicità di livello 1 e 2, prevedendo una detrazione fiscale pari ad almeno il 50 per cento dell'importo investito, fissando anche un limite di importo per ogni immobile destinato ad attività economico-produttiva che potrebbe essere individuato, in linea di massima in 96.000 euro;

ribadito che il sostegno ad un programma di adeguamento antisismico come sopra sinteticamente descritto, basato sul meccanismo delle detrazioni fiscali, similmente a quanto avviene per gli incentivi rivolti alla promozione dell'efficientamento e del contenimento energetico delle abitazioni, produrrebbe effetti positivi sotto il profilo della crescita economico-occupazionale, con rilevanti e benefiche ricadute anche di tipo fiscale ed ambientale;

considerato che, a titolo meramente esemplificativo, alcune associazioni rappresentative del comparto industriale e, fra queste, Unindustria di Pordenone, hanno avviato spontaneamente delle iniziative di monitoraggio sul livello di sicurezza statica degli immobili dei propri associati, in collaborazione con gli Ordini delle professioni tecniche e con le istituzioni locali; al fine di individuare la necessità di opportuni interventi di adeguamento antisismico,

impegna il Governo

a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche normative, per avviare un programma nazionale di sostegno ad interventi di adeguamento antisismico per le unità immobiliari destinate ad attività economico-produttive, con particolare riguardo ai territori ad elevato rischio sismico, prevedendo significative detrazioni fiscali in favore degli imprenditori che investiranno

a rendere antisismici i fabbricati in cui svolgono la propria attività imprenditoriale.

G/3426/45/8 e 10

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a

premessi che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio;

i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;

nonostante ciò gran parte del patrimonio edilizio italiano, pubblico, privato e produttivo, non rispetta gli *standard* antisismici indispensabili per le caratteristiche geofisiche di alta sismicità della Penisola;

il tema della sicurezza sismica degli edifici è di notevole rilievo sia sotto il profilo della sicurezza e della salvaguardia della vita, sia sotto il profilo sociale ed economico, riguardando anche la tutela del tessuto produttivo nazionale con la salvaguardia delle numerose aziende operanti sul territorio;

in altri termini, al tema della salvaguardia della vita, nel caso degli edifici industriali si associa anche il tema della salvaguardia del valore esposto – attrezzature, lavoratori e semilavorati stoccati nei magazzini – e, soprattutto, della continuità operativa delle aziende;

come rilevato dal gruppo di lavoro Agibilità sismica dei capannoni industriali che, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio scorso che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha redatto delle «Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici» si tratta di un «tema di grande interesse a livello nazionale, che andrebbe affrontato in maniera sistematica soprattutto in termini di prevenzione, particolarmente in quei contesti a notevole sviluppo economico, dove la tardiva classificazione sismica ha determinato una particolare vulnerabilità di queste strutture, ma che assume contorni molto pe-

culiari nell'emergenza post-sisma con una sequenza in corso, nei quali il fattore tempo assume rilievo fondamentale.»;

è necessario, quindi, dare subito un impulso all'avvio di opere di consolidamento e di miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati, e produttivi; la realizzazione di tali lavori produrrebbe svariati risultati positivi perché accanto alla messa in sicurezza delle popolazioni e delle attività produttive, consentirebbe un pieno rilancio dell'edilizia di qualità e quindi dell'occupazione;

il provvedimento in esame incrementa i benefici fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico;

in particolare per quanto riguarda il risparmio energetico la misura del credito d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti ricopre una importanza notevole per lo sviluppo sostenibile del Paese e si è rivelata la misura anticiclica di gran lunga più importante degli ultimi anni;

diversi Governi si sono ripetutamente impegnati con il Parlamento, i cittadini e le imprese ad utilizzare la medesima leva fiscale del 55 per cento per avviare un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati e produttivi;

nell'attuale fase di profonda crisi economica e gli investimenti in risparmio energetico e in messa in sicurezza sismica degli immobili rappresentano, senza dubbio, un importante volano per la ripresa economica del Paese,

impegnano il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad estendere il riconoscimento della detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello dell'efficienza energetica degli edifici anche agli interventi di consolidamento e miglioramento antisismico del patrimonio edilizio pubblico, privato e produttivo.

G/3426/46/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'Italia è un paese ad alto rischio sismico sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, con un immenso prezzo pagato

in termini di vite umane, di costi per la collettività, per lo sviluppo economico e per il patrimonio storico-artistico del Paese;

si stima per il ripristino e la ricostruzione post-evento a seguito di terremoti, l'Italia abbia dovuto spendere, solo per quel che riguarda gli ultimi quaranta anni, circa 135 miliardi di euro, che si sommano alle gravi e dolorose perdite di vite umane;

nonostante ciò gran parte del patrimonio edilizio italiano, pubblico, privato e produttivo, non rispetta gli *standard* antisismici indispensabili per le caratteristiche geofisiche di alta sismicità della Penisola;

il tema della sicurezza sismica degli edifici è di notevole rilievo sia sotto il profilo della sicurezza e della salvaguardia della vita, sia sotto il profilo sociale ed economico, riguardando anche la tutela del tessuto produttivo nazionale con la salvaguardia delle numerose aziende operanti sul territorio;

in altri termini, al tema della salvaguardia della vita, nel caso degli edifici industriali si associa anche il tema della salvaguardia del valore esposto – attrezzature, lavorati e semilavorati stoccati nei magazzini – e, soprattutto, della continuità operativa delle aziende;

come rilevato dal gruppo di lavoro Agibilità sismica dei capannoni industriali che, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio scorso che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha redatto delle «Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici» si tratta di un «tema di grande interesse a livello nazionale, che andrebbe affrontato in maniera sistematica soprattutto in termini di prevenzione, particolarmente in quei contesti a notevole sviluppo economico, dove la tardiva classificazione sismica ha determinato una particolare vulnerabilità di queste strutture, ma che assume contorni molto peculiari nell'emergenza post-sisma con una sequenza in corso, nei quali il fattore tempo assume rilievo fondamentale.»;

è necessario, quindi, dare subito un impulso all'avvio di opere di consolidamento e di miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati, e produttivi; la realizzazione di tali lavori produrrebbe svariati risultati positivi perché accanto alla messa in sicurezza delle popolazioni e delle attività produttive, consentirebbe un pieno rilancio dell'edilizia di qualità e quindi dell'occupazione;

il provvedimento in esame incrementa i benefici fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico; in particolare per quanto riguarda il risparmio energetico la misura del credito d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti ricopre una importanza notevole per lo sviluppo sostenibile del Paese e si è rivelata la misura anticiclica di gran lunga più importante degli ultimi anni;

diversi Governi si sono ripetutamente impegnati con il Parlamento, i cittadini e le imprese ad utilizzare la medesima leva fiscale del 55 per cento per avviare un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati e produttivi;

nell'attuale fase di profonda crisi economica e gli investimenti in risparmio energetico e in messa in sicurezza sismica degli immobili rappresentano, senza dubbio, un importante volano per la ripresa economica del Paese,

impegna il Governo

ad estendere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il riconoscimento della detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello dell'efficienza energetica degli edifici anche agli interventi di consolidamento e miglioramento antisismico del patrimonio edilizio pubblico, privato e produttivo.

G/3426/47/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che,

per favorire la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili abitativi, l'articolo 11 del decreto-legge in commento ha potenziato, sino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36 per cento (di cui all'articolo 16-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - TUIR), incrementando la percentuale di detrazione, dal 36 per cento, al 50 per cento ed il limite massimo di spesa che, da 48.000, passa a 96.000 euro, ferme restando tutte le altre modalità applicative dell'agevolazione;

dal dato letterale della norma, che fa riferimento agli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il potenziamento del beneficio sembrerebbe limitato ai soli lavori di recupero edilizio delle abitazioni ed alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

un'interpretazione strettamente letterale della norma, pertanto, escluderebbe dal maggior beneficio fiscale la fattispecie indicata nel comma 3 del predetto articolo 16-*bis* del TUIR, che agevola l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell'immobile;

per tale fattispecie, la detrazione del 36 per cento «a regime» viene riconosciuta forfetariamente sul 25 per cento del corrispettivo d'acquisto dell'abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro, a condizione che l'intervento di recupero abbia interessato l'intero fabbricato;

si tratta di una forma di incentivazione al recupero di interi edifici, non limitata alla semplice manutenzione di singoli appartamenti (tra l'al-

tro, già ampiamente coperta dai limiti di detrazione previgenti), con evidenti benefici in termini di riqualificazione del tessuto urbano, che costituisce uno degli obiettivi primari dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012;

per questi motivi, è opportuno chiarire che tale fattispecie non sia esclusa dall'incremento della detrazione e che l'incertezza interpretativa sia riconducibile ad un mero aspetto formale, legato al coordinamento normativo tra l'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 e l'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non già alla reale volontà del Legislatore;

tale considerazione è avvalorata dal fatto che lo stesso comma 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/186 rinvia alle disposizioni del comma 1 che, come noto, è stato modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012, cosicché l'incremento dell'agevolazione dovrebbe risultare comunque applicabile anche all'acquisto di fabbricati abitativi integralmente ristrutturati dalle imprese, o cooperative, cedenti;

al fine di eliminare qualsiasi incertezza interpretativa che possa frenare gli effetti positivi in termini di maggiori investimenti indotti nel comparto delle ristrutturazioni e del conseguente incremento di gettito per l'Erario,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto-legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.

G/3426/48/8 e 10

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;

appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;

nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati;

effetti particolarmente soddisfacenti;

le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;

urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa;

il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio;

a presentare al più presto una proposta efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie disagiate.

G/3426/49/8 e 10

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede, a decorrere dal 2013, la riduzione forfettaria Irpef dal 15% al 5% per i redditi da locazione;

nella relazione tecnica allegata al disegno di legge si ipotizza, ai fini del gettito, «che per la totalità delle locazioni ad uso abitativo venga effettuata l'opzione per il regime della cedolare secca»,

considerato che:

non tutte le locazioni abitative possono essere assoggettate a cedolare poichè, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.23/11, il regime della cedolare non si applica alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di intrapresa, o di arti e professioni,

preso atto che:

Il regime della cedolare secca è poco utilizzato dai locatori perchè ritenuto poco conveniente e caratterizzato da troppi vincoli e complicazioni;

il maggior gettito previsto in 365 milioni di euro sarebbe, pertanto, sotto stimato rispetto agli effetti che la misura citata avrà;

al fine di ottenere la variazione di gettito indicata nella relazione tecnica citata sarebbe sufficiente ridurre la percentuale di deduzione in parola all'11 per cento,

impegna il Governo:

a provvedere a ridurre la deduzione Irpef per i redditi da locazione alla percentuale dell'11 per cento o, in subordine, a quella del 7 per cento.

G/3426/50/8 e 10

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;

appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;

nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati, effetti particolarmente soddisfacenti;

le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;

urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa;

il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio; a presentare al più presto una proposta

efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie disagiate.

G/3426/51/8 e 10

GERMONTANI

Il Senato,

premessi che:

l'efficientamento energetico e quindi l'utilizzo delle risorse attraverso tecnologie e sistemi in grado di governarle efficacemente, è sicuramente tra i temi più importanti dell'agenda degli organi istituzionali;

al fine di potere attuare ampi e radicali interventi volti all'ottenimento di risultati concreti in termini di risparmi energetici e di riduzione delle emissioni di CO₂, la BEI (Banca europea per gli investimenti), l'Unione Europea e i singoli Stati Membri si sono impegnati nel finanziamento delle misure necessarie al conseguimento di tali obiettivi;

tra tali sistemi di finanziamento spicca il Fondo Kyoto, istituito per finanziare la realizzazione di interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale;

la Circolare 16 febbraio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 alla G.U. n. 51 del 1° marzo 2012, attuativa ex articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del 25 novembre 2008 recante la «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto» definisce la misura usi finali, che indica gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;

le misure previste però all'interno di tale Fondo, non annoverano quelle riguardanti gli interventi di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione, che, qualora fossero previsti, potrebbero avere, ad esempio, un elevato impatto sui bilanci pubblici, tale da ridurre del 30-40% una delle prime voci di spesa corrente,

impegna il Governo:

ad estendere gli interventi previsti all'interno del Fondo Kyoto anche all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, quindi a tutte le tecnologie che permettono sia che il conseguimento di un risparmio energetico, che l'efficientamento delle risorse utilizzate.

G/3426/52/8 e 10

TOMASELLI, BUBBICO, Marco FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, interviene con una serie di provvedimenti volti a sostenere e rilanciare la crescita e lo sviluppo del paese, con misure, tra le altre, relative anche al settore dell'energia, settore particolarmente delicato per la il futuro del sistema Italia;

il compito della politica energetica nazionale deve essere quello di garantire ai consumatori finali (famiglie e imprese) l'accesso all'energia in modo sicuro, economico ed ambientalmente sostenibile, contribuendo allo sviluppo del Paese e creando condizioni per attivare investimenti che possano costituire un volano per la modernizzazione ed il recupero della competitività nazionale;

l'Italia soffre da anni, rispetto al sistema di produzione europeo, di un mix energetico eccessivamente sbilanciato sulle fonti fossili con una conseguente forte dipendenza dall'estero, con ovvi problemi di sicurezza del paese in termini di affidabilità delle forniture, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sua bolletta energetica;

è necessario porre in essere una serie di azioni mirate al riequilibrio di un mix eccessivamente sbilanciato sulle fonti fossili, promuovendo con maggiore determinazione le politiche di efficienza energetica, specie nei settori dell'edilizia e della mobilità sostenibile;

lo sviluppo delle fonti rinnovabili, avvenuto in modo disomogeneo sul territorio nazionale, da un lato, ha assunto ormai dimensioni strutturali nell'ambito del sistema energetico nazionale e, dall'altro, ha prodotto a volte eccessive concentrazioni territoriali, senza dimenticare che tali impianti sono portatori di problemi di intermittenza e di non programmabilità;

lo stesso alto livello di incentivazione alle fonti rinnovabili, seppure in via di graduale diminuzione, ha contribuito in modo significativo all'aumento dei costi della stessa bolletta energetica di famiglie ed imprese;

nell'ambito del settore del gas, al fine di diminuire i costi di produzione di energia elettrica con tale fonte, vanno proseguite le politiche di ammodernamento ed apertura al mercato delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, nonché di diversificazione della platea dei fornitori;

l'Italia deve perseguire una strategia di sicurezza ed economicità delle forniture di approvvigionamento di gas naturale volta a garantire una maggiore indipendenza energetica consentendoci di sfruttare le opportunità di avvicinare il prezzo del gas alla media europea e di realizzare in Italia un hub del gas naturale che possa servire l'Europa, ripetutamente evocato negli ultimi anni;

per raggiungere tali obiettivi, sono necessarie politiche, iniziative ed investimenti volti ad allineare il mix produttivo italiano a quello della media europea, nonché misure di razionalizzazione dell'incentivazione delle rinnovabili e della stessa fiscalità per allineare la bolletta elettrica del Paese a quella dei nostri vicini e concorrenti e ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche,

impegna il Governo:

ad elaborare e adottare una strategia energetica nazionale, dando seguito ai numerosi annunci susseguitisi negli ultimi mesi, che definisca una prospettiva di lungo periodo, capace di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità ambientale ed economica della produzione di energia elettrica nel paese, promuovendo un ampio confronto con i soggetti interessati, a cominciare dalle relative commissioni parlamentari, e a convocare entro i prossimi mesi una conferenza nazionale sull'energia.

G/3426/53/8 e 10

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a

premessi che:

la Camera dei Deputati in fase di conversione del presente decreto ha introdotto il nuovo articolo 38-*bis* che reca disposizioni in materia di «Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento»;

in particolare al comma 1 del suddetto articolo si stabilisce che al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e dalla società Terna Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro

dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012;

inoltre al comma 3 si stabilisce che tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera, previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni;

è del tutto evidente che la deroga alle emissioni potrebbe comportare un danno non solo all'ambiente ma anche alla salute dei lavoratori e dei cittadini,

impegnano il Governo:

a valutare ogni strada per evitare la necessità di ricorrere, anche in situazioni di emergenza a impianti che non rientrino nei valori limiti più restrittivi di emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibile in modo da tutelare la salute dei lavoratori, dei cittadini e al tempo stesso l'ambiente.

G/3426/54/8 e 10

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

premesso che:

lo scorso 17 maggio 2012 il Senato ha approvata una mozione, 1-00626, che impegna il Governo a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, dando anche stabilità al credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico ed estendendolo anche al consolidamento antisismico degli edifici;

la validità sopraccitata misura viene prorogata, solo per la parte relativa all'efficienza energetica, dal disegno di legge di conversione del decreto n. 83 del 2012 al 30 giugno del 2013;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della *green economy* nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO₂, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopracitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi anche in termini strettamente contabili;

nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI – «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,

impegnano il Governo:

a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica l'opportunità di stabilizzare il credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici.

G/3426/55/8 e 10

FLUTTERO

Il Senato,

considerato che:

annualmente avviene la ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 368/2003, articolo 4, comma 1-*bis*, e successive modifiche ed integrazioni);

che in particolare il comma 1-*bis* del medesimo articolo 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

che risulta possibile il caso di Comuni non confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ma con porzioni di territorio e popolazione residente nel raggio di 10 chilometri dall'impianto;

che in questo caso si verificherebbe una condizione di oggettiva disparità di trattamento a parità di condizioni dei cittadini residenti in Comuni confinanti rispetto a quelli non confinanti,

impegna il Governo:

a porre rimedio a tale disparità eliminando con apposita norma il criterio del confine tra Comune sede di impianto e Comune oggetto di indennizzo previsto dalla Legge n. 368/2003, art. 4, comma 1-*bis*, e successive modifiche ed integrazioni, permanendo il previsto calcolo in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

G/3426/56/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il settore idrico rappresenta, nel contempo sia un asset strategico per il Paese sia un servizio pubblico essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini;

lo scenario di questo settore evidenzia un forte deficit infrastrutturale rispetto agli altri paesi europei. Tale situazione renderà necessario avviare, nei prossimi anni dieci anni, ingenti investimenti che, stime affidabili, valutano nell'ordine di 60 miliardi di euro;

è necessario superare i preoccupanti limiti emersi preoccupanti in ordine al reperimento dei finanziamenti nel settore con la consapevolezza che lo stato, da solo, non potrà farsi carico interamente dell'ammontare delle risorse necessarie,

impegna il Governo:

ad introdurre una serie di misure che garantiscano stabilità e certezza al finanziamento degli specifici investimenti programmati nel comparto, in particolare istituendo a carico della componente tariffaria e quindi senza oneri per la finanza pubblica, un fondo di rotazione vincolato al finanziamento degli investimenti programmati per il servizio idrico integrato al fine di conseguire efficienza gestionale e recupero delle perdite fisiche.

G/3426/57/8 e 10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rispettivo territorio la potestà legislativa in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

in base al disposto di cui all'articolo 1-*bis* del D.P.R. 235 del 1977 le province autonome di Trento e di Bolzano hanno disciplinato, con proprie leggi, le procedure di gara per l'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,

considerato che:

i commi da 4 a 8 dell'articolo 37, nel testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, relativi alle concessioni idroelettriche prevedono, per le regioni e le province autonome la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni fino ad un massimo di 30 anni a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari, secondo criteri e parametri stabiliti col decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del d.Lgs. n. 79 del 1999, specificano la competenza delle regioni e province autonome come amministrazioni chiamate ad indire le gare e disciplinano anche i casi delle concessioni già scadute e in scadenza entro

il 31 dicembre 2017 (per le quali non è applicabile il termine di 5 anni prima della scadenza per l'indizione della gara);

la formulazione dei commi da 4 a 8 dell'articolo 37, non tiene assolutamente conto della potestà legislativa di cui all'articolo 1-bis del D.P.R. 235 del 1977,

impegna il Governo:

a rivedere la disciplina di cui ai commi da 4 a 8 dell'articolo 37 del decreto-legge in esame al fine di salvaguardare il rispetto dell'autonomia riconosciuta alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

G/3426/58/8 e 10

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere l'estensione, limitatamente alle imprese agricole, titolari di diritti reali sul suolo agrario e svolgenti prevalente attività agricola, della possibilità di installare, sulle coperture delle serre, sulle tettoie e sulle pensiline, impianti di produzione di energia fotovoltaica, fino alla potenza massima di 1 megawatt, classificando dette strutture come piccoli impianti ed equiparandoli a quelli su edificio;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad estendere la possibilità di installare impianti per la produzione di energia fotovoltaica su tettoie e pergole che siano pertinenze di unità immobiliari residenziali nel rispetto dei diritti dei terzi ed equiparandoli a quelli su edificio;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad applicare, agli impianti menzionati, anche le disposizioni previste per le tecnologie innovative.

G/3426/59/8 e 10

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessò che:

le profonde trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni e la rapida evoluzione dei bisogni di cittadini e consumatori hanno arricchito di nuovi contenuti le aspettative della società nei confronti del settore agroalimentare;

la tradizionale funzione economico-produttiva dell'agricoltura rimane primaria ma, per essere svolta al meglio, deve essere posta nelle condizioni di incentivare la crescita imprenditoriale, in particolare femminile e giovanile, sostenere nuove professioni, concepire moderni e sostenibili spazi di sviluppo valorizzare il lavoro all'interno di rigorose logiche di legalità e dignità delle persone;

è fondamentale puntare sul valore pubblico del «bene» agricoltura, potenziale settore traino della crescita economica del Paese, di modo che questo possa giovare dell'apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani e generalmente più predisposti all'innovazione;

è pertanto necessario dar voce alle richieste avanzate ormai da tempo dalle associazioni di giovani imprenditori agricoli, predisponendo una serie di norme volte a facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni e a tutelare il buon esito dei passaggi di proprietà,

rilevato che:

è opinione comune che, in questo momento, una delle azioni prioritarie per dare nuovo impulso al settore agricolo sia quello di promuovere l'accesso dei giovani e sostenerne l'attività. Il progressivo abbandono da parte della campagne coltivate ha prodotto infatti, secondo le cifre diffuse da alcune associazioni di settore, cinque milioni gli ettari sottratti all'agricoltura negli ultimi 40 anni;

nel nostro Paese il tasso di ricambio generazionale, nel comparto agricolo, risulta particolarmente basso e difficoltoso: dai dati resi noti recentemente dalle associazioni di categoria risulta infatti che «nell'intero contesto europeo l'Italia ha il minor numero di persone sotto i 35 anni che lavorano in agricoltura»;

se è vero, in termini generali, che l'Europa invecchia, nel settore agricolo, il fenomeno è diventato una vera e propria emergenza, con record negativi nel nostro Paese. Negli stati dell'UE, infatti, i *young farmers* sono solo il 6% del totale, e la percentuale si dimezza se si guarda il caso italiano, con il 3% di giovani e il 45% di over 65, contro la media europea di 11 punti più bassa;

in Italia, solo 112 mila aziende hanno un conduttore giovane, solo il 16 per cento delle nuove aziende è guidato da un giovane, solo nel 2,3 per cento delle aziende storiche è subentrato un giovane alla conduzione;

i dati relativi all'attività dei giovani nel settore agricolo testimoniano comunque che le aziende, in Italia, a conduzione «under 35» registrano buoni risultati per quanto riguarda l'attività imprenditoriale, la promozione di nuovi sistemi produttivi e soddisfacente penetrazione nei mercati internazionali;

I dati del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) raccontano infatti una storia di successo e innovazione: gli agricoltori europei under 35 muovono oltre 10 miliardi di euro l'anno in termini di valore aggiunto (il 40 per cento in più dei colleghi «maturi») e investono il 37 per cento in più dei seni or sulla superficie agricola utilizzata per lo sviluppo della loro attività;

risulta evidente come, per il futuro dell'agricoltura del nostro Paese, sia fondamentale accrescere e sostenere il ricambio generazionale migliorando la percentuale di conduttori giovani al pari di altri Paesi europei quali l'Austria all'11 per cento, la Polonia al 12 per cento, o la Finlandia al 9 per cento,

considerato che:

nel corso della riunione annuale del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori), tenutasi il 7 e l'8 maggio scorsi, la Commissione Agricoltura Ue ha evidenziato l'esigenza di aprire prospettive alle nuove leve, sviluppando politiche e interventi che diano impulso all'imprenditoria giovanile, permettano l'apertura di nuove imprese e favorendo l'attrattività e la sostenibilità dell'attività agricola;

i recenti provvedimenti del Governo Monti e il rinnovato protagonismo dello stesso Esecutivo in sede comunitaria sembrano aver avviato una nuova e positiva fase, tesa ad individuare nell'agricoltura giovanile un settore in grado di concorrere alla soluzione della crisi economico finanziaria;

nonostante ciò, nel nostro Paese occorre superare ancora molte difficoltà legate all'insediamento giovanile e, tra queste, la scarsità di formazione e di servizi di consulenza adeguati;

com'è noto, infatti, l'imprenditoria agricola è un settore che risente particolarmente della necessità di prevedere un graduale affiancamento del giovane ad agricoltori più esperti che siano in grado di trasmettergli quelle conoscenze pratiche del mestiere, del territorio e dell'ambiente entro cui si colloca il terreno agricolo, la conoscenza delle cui peculiarità è fondamentale. Ed è soprattutto un settore dove l'efficientamento dei servizi è più che mai determinante per ridurre i costi di produzione,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di sperimentare nel settore agricolo il sistema dell'affiancamento e dare così vita ad una nuova possibilità di avviamento aziendale di tipo progressivo, nel

quale il giovane agricoltore che rileva può acquisire le conoscenze specifiche e la rete di relazioni commerciali accumulate nel tempo dall'imprenditore agricolo uscente.

G/3426/60/8 e 10

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

la grave crisi economica si ripercuote nel settore agricolo dove l'accesso al credito, da sempre, rappresenta uno dei problemi più sentiti; aumentano le richieste di accesso al credito, ma tali incrementi di pratiche si riferiscono, in modo particolare, a domande tese a fronteggiare e coprire le emergenze di liquidità che purtroppo continuano a preoccupare le imprese agricole;

il costo del denaro per gli imprenditori agricoli è raddoppiato per la nota crisi che continua a ridurre la liquidità delle aziende;

nonostante ciò, analizzando i dati del 2011, il ricorso al credito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mostra un'agricoltura dinamica con trend davvero interessanti che superano l'11 per cento rispetto ai 4 anni precedenti;

dall'analisi del rapporto tra fidi concessi, quindi accordati, e componente utilizzata, risulta un rapporto ancora molto elevato, così come resta alta, però, la performance legata alla carenza di liquidità che raggiunge cifre *record*,

rilevato che:

i profondi cambiamenti in atto sui mercati internazionali, da un lato accrescono enormemente la domanda di prodotti alimentari, anche di qualità, e dall'altro espongono a dinamiche concorrenziali e a volte speculative che innescano crescenti tensioni sul fronte dei prezzi e dei prodotti;

è necessaria una sempre maggiore attenzione alle politiche di sostegno alla competitività internazionale delle nostre imprese e ciò comporta, oltre ad azioni di promozione della qualità dei prodotti e del sistema di produzione, intesa come capacità organizzativa e di penetrazione nei mercati, specifiche iniziative volte a potenziare le strutture ed i servizi a disposizione delle imprese esportatrici e garantire nel contempo un efficace coordinamento delle iniziative promozionali che possono essere assunte dalle imprese medesime e dai diversi soggetti istituzionali;

con oltre 1,5 milioni di aziende agricole, circa 900.000 unità lavorative, una produzione in valore che ha superato nel 2010 i 46,5 miliardi di euro e un valore aggiunto (silvicoltura e pesca inclusi) di 26,4 miliardi di euro, l'agricoltura continua a rappresentare un comparto strategico del sistema economico nazionale;

sommando all'agricoltura il sistema agro industriale, la dimensione economica del complesso sale a circa 246 miliardi di euro, pari al 15,9 per cento del prodotto interno lordo (considerando anche la ristorazione, il commercio e la distribuzione, le imposte indirette e i sostegni alla produzione), con un *export* di circa 28 miliardi di euro, che rappresentano il totale del settore agroalimentare;

secondo Federalimentare, nell'arco del 2000-2011 i prodotti dell'industria alimentare nazionale sono andati a velocità doppia rispetto all'*export* totale del Paese: un incremento dell'86 per cento contro uno del 43,5 per cento. Inoltre, l'*export* di settore ha accresciuto la propria quota dell'*export* alimentare mondiale passando dal 3,8 per cento del 2001 al 4,3 per cento del 2010, nonostante rimanga soffocato nelle sue potenzialità dal fenomeno della contraffazione e dell'«*italian sounding*»;

in un 2011 che ha segnato una crescita complessiva del 10 per cento, superando la quota dei 23 miliardi di euro, gli spunti più interessanti sono stati registrati in Russia (+ 25,3 per cento), Cina (+ 26,2 per cento) Brasile (+ 28,1 per cento) e Corea del Sud (+ 19 per cento),

rilevato altresì che:

a fronte della flessione nel mercato interno, i mercati esteri si confermano il galleggiante dell'industria alimentare italiana. La strategicità del sistema agroalimentare, testimoniata dai numeri riportati, è stata messa però a dura prova dalla crisi economica, che ha determinato ripercussioni negative in termini di tenuta e sviluppo competitivo;

i mercati agricoli sono affetti da una volatilità destinata a divenire nel prossimo futuro un fenomeno sistematico ed è prevedibile che ciò metterà duramente alla prova, nei prossimi anni, il sistema di offerta alimentare il quale, a sua volta, dovrà inevitabilmente confrontarsi con il riemergere di paure legate alla *food security* e alla scarsità di risorse produttive e ambientali del Paese;

non è più rinviabile una politica di rilancio competitivo del settore, al cui interno devono necessariamente trovare spazio interventi di promozione delle produzioni di qualità e di tutela contro le contraffazioni del *Made in Italy* agroalimentare, di stabilizzazione e riequilibrio delle relazioni commerciali lungo la filiera produttiva, di semplificazione e sburocratizzazione amministrativa, di promozione e accesso al credito e di salvaguardia delle giovani generazioni e, soprattutto, di rilancio delle produzioni agroalimentari sui mercati esteri;

considerato che:

i recenti provvedimenti del Governo Monti e il rinnovato protagonismo dello stesso Esecutivo in sede comunitaria sembrano aver avviato

una nuova e positiva fase, tesa ad individuare nell'agricoltura un settore in grado di concorrere alla soluzione della crisi economico-finanziaria;

nonostante ciò, poiché lo sviluppo del tasso di internazionalizzazione del sistema produttivo e del volume delle esportazioni costituisce una priorità strategica in un Paese, quale il nostro, dove una forte propensione all'*export* si combina con una struttura produttiva di piccole e medie imprese, spesso non sufficientemente attrezzate nell'approccio al mercato globale, e che ormai da diversi anni soffrono, soprattutto nei settori tradizionali del *Made in Italy*, dell'aumentata pressione concorrenziale delle nuove economie emergenti, si sottolinea la necessità di un incremento delle risorse finanziarie da destinare alla promozione commerciale,

impegna il Governo:

al fine di fronteggiare i rapidi mutamenti degli scenari mondiali, reagendo con adeguate iniziative alle azioni dei principali concorrenti del *Made in Italy* sui mercati internazionali, e rilanciare le produzioni agroalimentari sui mercati esteri, a sostenere la politica di accesso al credito delle imprese agricole, in particolare adottando sollecitamente provvedimenti legislativi orientati alla creazione di uno strumento finanziario in grado di poter maggiormente incentivare i progetti di internazionalizzazione di interesse del settore agricolo e agroalimentare.

G/3426/61/8 e 10

SOLIANI, GHIGO, GUSTAVINO, PARDI, Ignazio MARINO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a, in sede di esame del decreto-legge n. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'EBRI (European Brain Research Institute) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze;

costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso;

per garantire un efficace funzionamento della Fondazione è necessaria la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012;

ai ricercatori dell'EBRI dovrebbe essere consentito di partecipare, alle medesime condizioni previste per l'Università ed Enti di, ricerca pubblici, ad iniziative promosse dal MIUR, dal Ministero della salute e da istituzioni pubbliche,

impegnano il Governo:

a reperire, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per garantire che un centro di eccellenza quale è l'EBRI possa continuare a svolgere il suo ruolo fondamentale nel campo delle Neuroscienze;

ad adottare apposite iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'Istituto anche in ambito internazionale.

G/3426/62/8 e 10

SOLIANI, GHIGO, GUSTAVINO, PARDI, TOMASSINI, Ignazio MARINO, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a, in sede di esame del decreto-legge n. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'EBRI (European Brain Research Institute) è un istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze;

costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso;

per garantire un efficace funzionamento della Fondazione è necessaria la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012;

ai ricercatori dell'EBRI dovrebbe essere consentito di partecipare, alle medesime condizioni previste per l'Università ed Enti di ricerca pubblici, ad iniziative promosse dal MIUR, dal Ministero della Salute e da Istituzioni pubbliche,

impegnano il Governo

a reperire, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per garantire che un centro di eccellenza quale è l'EBRI possa continuare a svolgere il suo ruolo fondamentale nel campo delle Neuroscienze;

ad adottare apposite iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'Istituto anche in ambito internazionale.

G/3426/63/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premesso che:

il nostro Paese, pur essendo all'avanguardia per le capacità, il talento e la propensione all'innovazione dei suoi ricercatori, investe ancora troppo poco, rispetto agli altri Paesi europei in ricerca, perdendo in tal modo molti dei suoi giovani talenti che preferiscono migrare all'estero;

le misure introdotte per incentivare il rientro dei nostri ricercatori hanno finora avuto poco successo anche a causa della scarsa attrattività delle strutture di ricerca italiane per i giovani talenti e per i ricercatori prestigiosi che lavorano all'estero,

impegna il Governo:

a predisporre, entro brevi termini e compatibilmente con le risorse disponibili, un Piano per l'allestimento di piattaforme condivise tra università, enti di ricerca e altre istituzioni pubbliche e soggetti privati per favorire e sostenere attività di ricerca, di sperimentazione e di ingegnerizzazione dei risultati della ricerca investimenti per giovani ricercatori singoli o associati, anche stranieri, determinando particolari incentivi per i soggetti che hanno maturato esperienze di ricerca all'estero.

G/3426/64/8 e 10

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premesso che:

la crescita, strada obbligata per uscire dalla crisi che investe il nostro Paese e l'intera Europa, presuppone una strategia per il rafforzamento della competitività del sistema industriale;

a tale scopo, appare necessario che il governo individui i settori strategici della nostra economia, anche basandosi sull'esperienza di Indu-

stria 2015, e metta al centro della propria azione la ricerca quale necessaria via per l'innovazione;

in questo quadro, è di particolare priorità, pur in una situazione di finanza pubblica non facile, garantire adeguati incentivi finanziari alla ricerca dell'industria in settori strategici, in modo da promuovere significativa innovazione sia nei prodotti sia nei processi,

considerato che:

il l'Aerospazio è uno dei settori più avanzati e promettenti nello scenario europeo, per il contributo offerto alla diffusione di tecnologie innovative e allo sviluppo della ricerca per le applicazioni civili e della sicurezza;

tale settore si configura come eccellenza produttiva capace di sostenere una filiera integrata di grandi, medie e piccole imprese in grado di sperimentare nuovi modelli gestionali e realizzativi,

rilevato che:

uno strumento idoneo a tale fine e che in passato si è dimostrato più efficiente di altri, suscettibile di applicazione largamente automatica, è rappresentato dalla concessione di crediti di imposta,

impegna il Governo:

ad individuare i settori strategici e prioritari, tra i quali il settore dell'Aerospazio e dei Sistemi per la Sicurezza e la Difesa, valorizzando l'esperienza di Industria 2015, sui quali concentrare in via prioritaria gli incentivi per sostenere le relative attività di ricerca e innovazione, di sviluppo precompetitivo e di sviluppo produttivo;

a prevedere che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, alle imprese industriali e alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo nei settori strategici e prioritari individuati sia attribuito un congruo credito di imposta sui costi sostenuti per le attività di ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale di tali attività, aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per ricerca e sviluppo delle attività di produzione;

a prevedere che il suddetto credito d'imposta aggiuntivo non concorra alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sia soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

G/3426/65/8 e 10

POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

all'emittenza televisiva locale è stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle tv private nell'informazione locale;

le somme originariamente stanziati a favore dell'emittenza locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, erano rapportate alle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione;

il citato articolo 10 prevede che i finanziamenti da erogare alle emittenti locali sono da prelevare dal canone Rai versato annualmente dai cittadini. Esso recita, infatti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radio televisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206»;

tale legge fu approvata all'unanimità dal Parlamento in virtù del ruolo propulsivo rivestito dalle Tv locali nel sistema economico del Paese. Queste, pubblicizzando i prodotti delle Pmi, ne stimolano i consumi, determinandone la crescita dei fatturati e dei livelli occupazionali;

tagliare le risorse alle Tv locali, quindi, oltre a penalizzare il pluralismo dell'informazione, significherebbe frenare lo sviluppo dell'economia del Paese, il cui asse portante è proprio costituito dalle Pmi, che ne rappresentano il 70,8% del valore aggiunto totale,

impegna il Governo:

a dare certezza alle norme contenute nella legge 422/93 e, conseguentemente, a dare attuazione, entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto di conversione n. 83 del 2012, alla disposizione contenuta nell'articolo 10 della citata legge che prevede la ripartizione del canone di possesso tra la Rai e le TV locali;

a fare in modo che anche l'emittenza locale, che dà prova di qualità del prodotto, possa essere messa in grado di operare attraverso finanziamenti da erogarsi con un programma triennale. Solo in tal modo le Tv

locali potranno crescere e, insieme ad esse, potrà crescere il pluralismo e l'intero sistema economico del Paese.

G/3426/66/8 e 10

VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

premessi che:

il gruppo FIAT ha deciso senza alcun preavviso, di chiudere lo stabilimento di produzione di autobus Irisbus di Flumeri in Irpinia;

quella dell'Irisbus è una realtà industriale intorno alla quale, negli anni, si è creato un indotto che dà lavoro a centinaia di famiglie, non solo in Irpinia ma nell'intera regione Campania;

è inaccettabile che il management della Fiat, dopo aver incassato milioni di euro di sovvenzionamenti pubblici, decida dall'oggi al domani di dismettere uno stabilimento di notevole entità, lasciando senza futuro un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi economica in corso; tutto il compatto produttivo dell'Irpinia sta subendo gravi contraccolpi che rischiano di affossare ogni ipotesi di crescita dell'intera area, stante l'enorme influenza che il comparto FIAT ricopre in quel territorio;

nella provincia di Avellino vi sono 80 mila disoccupati che corrispondono ad una percentuale del 30-35 per cento della popolazione; se a questi si dovessero aggiungere i lavoratori dell'Irisbus, si registrerebbe, sul fronte occupazionale, una crisi profonda che colpirebbe l'intera economia dell'Irpinia, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione delle popolazioni locali;

in alcuni incontri tra le rappresentanze sindacali e la Fiat, tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, si è registrato un sostanziale nulla di fatto, confermando la volontà del management del Lingotto di cedere lo stabilimento senza garantirne la continuità produttiva, in quanto la Fiat vuole continuare a produrre bus esclusivamente all'estero per poi venderli in Italia; in più d'una occasione le aziende di trasporto hanno ravvisato l'esigenza di favorire lo svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico circolanti la cui età media in Italia si aggira intorno ai 12 anni, di gran lunga superiore a quella europea che si attesta intorno agli 7 anni di vita;

si ravvisa l'esigenza di adottare un piano per il trasporto pubblico locale e di procedere al contestuale svecchiamento del parco mezzi per effetto del quale l'Irisbus potrebbe avere nuove commesse e quindi tenere in vita lo stabilimento di Flumeri;

è necessario reperire risorse per evitare un ulteriore invecchiamento del parco autobus nazionale che rischia di allontanare il nostro Paese dalla media europea;

lo stabilimento Irisbus è stato sottoposto a sequestro giudiziario a causa di una vertenza tra il comune di Bologna e la stessa società, facendo accrescere i timori sulla possibilità di salvarlo dalla chiusura;

i lavoratori si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal Governo, in quanto, nonostante la loro protesta pacifica e civile, nessun risultato è stato raggiunto finora ed hanno ripreso a manifestare montando la cosiddetta tenda della «resistenza» con la partecipazione degli amministratori, dei sindacati e della popolazione dell'area,

impegnano il Governo:

a valutare di inserire nel primo provvedimento utile la risoluzione della vertenza Irisbus e nelle more elaborare e approvare un piano nazionale per il trasporto pubblico locale, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico con le regioni e gli enti locali, prevedendo anche il reperimento di risorse necessarie per attuare il piano nazionale dei trasporti, evitando in questo modo l'ulteriore invecchiamento del parco autobus nel nostro Paese in modo da evitare l'ennesimo rischio di infrazione da parte dell'Unione europea di 1 miliardo e 700 milioni di euro.

G/3426/67/8 e 10

SPADONI URBANI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, anche a seguito degli impegni ufficiali presi dal Governo con le parti sociali e le forze politiche che lo sostengono, modifica la legge 28 giugno 2012, n. 92, tra l'altro prevedendo modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dove si dice che: «ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;

nella relazione accompagnatoria all'AS 3249, si specificava che «per ragioni di coerenza sistematica devono essere ritenuti interessati ai fini della disposizione in esame solo i periodi di missione svolti dai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione, e non anche quelli svolti da lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato con le medesime»;

la ratio dell'esclusione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia, va individuata nella circostanza per la quale viene meno, in tale fattispecie, ogni esigenza di stabilizzazione presso l'utilizzatore in quanto si tratta di un obiettivo che il lavoratore interessato ha già conseguito,

impegna il Governo:

a valutare, l'opportunità di adottare, anche attraverso opportuni atti interpretativi, chiarimenti volti ad escludere dal computo dei 36 mesi le missioni dei lavoratori assunti con contatto di lavoro a tempo indeterminato dalle Agenzie di somministrazione.

G/3426/68/8 e 10

GHIGO

Il Senato,

premesso che:

il contratto di rete è stato correttamente individuato, nel provvedimento d'urgenza in esame, come idoneo a favorire processi di cooperazione tra operatori economici, tanto più urgenti in un contesto di crisi economica;

la cooperazione tra il mondo dell'impresa e i professionisti è un dato significativo della realtà economica italiana che va rafforzata e sviluppata, anche attraverso un potenziamento del contratto di rete;

per i grandi studi specialisti della consulenza globale alle aziende, il contratto di rete può rappresentare un'area di *practice* nuova e integrativa, destinata ad accrescere sempre più il proprio peso, mentre per i piccoli studi può rappresentare l'occasione per costruire un nuovo *expertise* utile a ritagliarsi una propria nicchia, in un mercato di riferimento altamente competitivo;

al pari delle imprese, anche gli studi professionali vivono oggi l'esigenza di ricorrere a strumenti collaborativi utili per innovare ed accrescere in competitività e non si capisce perché debbano essere ancora una volta esclusi da istituti che incentivano e supportano la crescita;

considerato che:

l'eventuale estensione del contratto di rete ai liberi professionisti non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, prevedendo che, in caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.

G/3426/69/8 e 10

FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, SAIA

Il Senato,

premessò che:

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 stabilisce, all'articolo 4, comma 12, che gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia. Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedono i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli A/1, A/2 e A/2-bis, ferma restando l'unicità di presentazione del modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza,

impegna il Governo

a prevedere che l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza (2° e 3°) potrà essere consentita a tutti i candidati che hanno prodotto i relativi modelli, indipendentemente dal motivo che ha determinato la loro inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, compresi anche coloro che hanno la riserva sul titolo abilitante per ricorso pendente».

G/3426/70/8 e 10

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

premessò che:

è necessario porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento;

in particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, la norma, nel chiarire come le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costitu-

zione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo;

alla luce della sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha ritenuto come non siano cristallizzate le posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie,

impegna il Governo:

a risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento;

a sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

G/3426/71/8 e 10

GALLONE, ALBERTI CASELLATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane;

nella sua lunga e prestigiosa storia ha visto alternarsi i più grandi direttori ed i maggiori solisti internazionali;

la suddetta Orchestra è una istituzione ultracentenaria, tra le tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Regione Liguria;

nel 2003 l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha acquisito la natura giuridica di Fondazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa che consenta all'Orchestra Sinfonica di Sanremo di inserire nel computo dei

concerti minimi obbligatori previsti per l'accesso ai FUS anche i concerti di musica pop, ciò al fine di preservare e valorizzare la predetta Orchestra sia a livello nazionale che internazionale.

G/3426/72/8 e 10

FIORONI

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (c.d. decreto-legge «liberalizzazioni»), prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, ad informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative appartenenti a diversi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*,

considerato che:

nell'attuale quadro normativo descritto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (ed. «Codice delle assicurazioni private»), la libera collaborazione tra i soggetti iscritti al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) è consentita solo tra i soggetti iscritti in diverse sezioni del registro (agenti, broker, produttori diretti, collaboratori intermediari iscritti nelle precedenti sezioni) e non tra gli iscritti della medesima sezione, in particolare tra agenti e agenti;

la libera collaborazione tra gli agenti iscritti nella medesima sezione consentirebbe loro di soddisfare con la massima efficacia la previsione obbligatoria della pluralità di offerta, di cui alla norma citata in premessa, e di anteporre l'interesse del cliente al vincolo dell'esclusiva,

impegnano il Governo:

ad adottare apposite iniziative normative di propria competenza per consentire la libera collaborazione tra i soggetti iscritti al R.U.I., anche nella medesima sezione, al fine di garantire la completa applicabilità e

l'attuazione efficiente delle disposizioni dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge «liberalizzazioni».

G/3426/73/8 e 10

SANGALLI

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, all'articolo 52-*bis* detta disposizioni in materia di esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività d'impresa prive di organizzazione;

il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 all'articolo 3, comma 2 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» esclude tra i soggetti passivi d'imposta regionale sulle attività produttive: gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile; i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13,

considerato che:

il principio per cui anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, privi di autonoma organizzazione, sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap e che, in assenza di una specifica soluzione normativa, spetta al contribuente l'onere di agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento da parte del giudice del requisito dell'organizzazione minimale di beni strumentali,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative idonee all'introduzione di una previsione normativa di esclusione dal pagamento dell'IRAP di quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento alla suddetta imposta, anche al fine di evitare l'aumento del contenzioso giudiziario gravoso, in termini economici, sia per lo Stato sia per i piccoli imprenditori;

ad introdurre misure volte ad escludere tra i soggetti passivi d'imposta regionale sulle attività produttive anche le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;

a demandare ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, del valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività d'impresa priva di organizzazione.

G/3426/74/8 e 10

SANGALLI

Le Commissioni riunite 8^a e 10^a,

premesso che:

l'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) reca disposizioni per lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, consentendo alle banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007,

considerato che:

la norma, senza comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, ha avuto ampia adesione da parte dei confidi supportandone in modo concreto il processo di evoluzione, anche ai fini del conseguimento dei requisiti fissati dalla normativa per l'iscrizione nell'Elenco degli intermediari finanziari;

grazie a questa disposizione i confidi hanno avuto la possibilità di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007,

impegnano il Governo:

a valutare idonee iniziative volte a favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, estendendo, al 31 dicembre 2012, il periodo di riferimento relativo alla possibilità per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi e per i confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti;

a valutare idonee iniziative volte a consentire che i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possano comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera degli organi competenti, previa co-

municazione all'ente erogante, seguendo il regime di imputazione patrimoniale previsto dalla normativa in materia di vigilanza.

G/3426/75/8 e 10

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'allungamento dei tempi di pagamento e l'onerosità delle procedure per il recupero dei crediti commerciali stanno minando la liquidità delle piccole e medie imprese costrette a ricorrere a prestiti bancari per finanziare l'attività;

secondo recenti stime, il mancato pagamento dei crediti costa alle imprese attorno ai 10 miliardi di euro l'anno; un importo di cui le imprese, soprattutto quelle piccole, devono farsi carico per far fronte alla mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture;

le procedure di recupero crediti previste dall'ordinamento consentono a colui che vanta un credito fondato su prove documentali come fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IVA, di attivare una procedura per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. Esperita senza successo la via stragiudiziale, che permetterebbe di ottenendo un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli e che termina con l'atto formale di messa in mora del debitore, il creditore si trova costretto a dover intraprendere la via giudiziale per tentare di recuperare il credito vantato con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi;

la mancanza di beni pignorabili rende «sconveniente» avviare l'azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali; pertanto, per somme irrisorie, si abbandona spesso l'azione legale;

solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l'azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito);

secondo la classifica internazionale contenuta nel rapporto *Doing Business* che la Banca Mondiale redige annualmente per fornire indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire, l'Italia è al 158esimo posto su 183 Paesi esaminati in materia di esecuzione dei contratti; in Italia servono 1.210 giorni per tutelare un contratto, contro 394 in Germania, 389 in Gran Bretagna e 331 in Francia; rispetto alla media di 518 dei Paesi Ocse, si tratta di 692 giorni in più (1 anno 10 mesi e 27 giorni). Le imprese chiedono un intervento per recuperare competi-

vità; secondo l'Ufficio studi di Confartigianato, la lentezza della giustizia sottrae alle imprese risorse per 2,2 miliardi di euro, oltre ai mancati introiti per la fuga degli investitori esteri, non incentivati ad investire in Italia. Negli ultimi anni, anche a causa della perdurante crisi economica, il ricorso ai decreti ingiuntivi è aumentato considerevolmente;

oltre gli oneri da riconoscere al professionista o alle società preposte al recupero delle somme, il creditore è obbligato ad anticipare ulteriori oneri erariali gravanti sia sul decreto ingiuntivo che sulla successiva azione esecutiva di pignoramento. In particolare se per il decreto ingiuntivo sono previsti il contributo unificato (computato in proporzione al valore della somma da recuperare), l'imposta di bollo, i diritti di copia, le spese di notifica e l'imposta di registro, ancor più gravoso appare essere l'onere da sostenere per eseguire il pignoramento al punto tale che per crediti di importo limitato le spese per un pignoramento immobiliare – che ricomprendono le notifiche, la trascrizione, la documentazione ipocatastale e le spese per la perizia dell'immobile – potrebbero superare il valore della somma da recuperare e la procedura potrebbe quindi risultare antieconomica. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria con aliquota normale pari al 2 per cento e ne sono obbligati al pagamento coloro che richiedono le formalità;

le ingenti somme che il creditore è costretto ad anticipare per l'azione legale potrebbe disincentivare il recupero del credito e permettere ai debitori di continuare ad operare sul mercato rimanendo insolventi. Spesso a seguito di transazione tra le parti il recuperato è inferiore alla cifra iniziale e pertanto l'onere erariale pagato anticipatamente sul totale del credito rimane a carico del creditore;

nel presente decreto, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono presenti norme volte a incentivare le attività imprenditoriali, a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, a rendere più trasparente la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a modificare la disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità, prevedendo un filtro di inammissibilità dell'appello qualora il giudice rilevi l'infondatezza di merito, a stabilire per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può essere dichiarata irragionevole ai fini dell'indennizzo;

le citate disposizioni sono volte a favore lo sviluppo economico, il contenimento dei costi, la trasparenza delle procedure e la semplificazione burocratica; è necessario integrare le citate norme intervenendo anche nelle procedure esecutive giudiziali al fine di agevolare il pronto recupero del credito e ridurre l'onerosità dell'operazione che in alcuni casi la rende sconveniente,

impegna il Governo:

a rendere più agevole e meno onerosa la procedura di recupero del credito, in tal senso anche prevedendo la possibilità che l'onere erariale sia corrisposto successivamente al recupero e sulla base della somma effettivamente recuperata.

G/3426/76/8 e 10

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

Il Senato,

premesso che:

diverse regioni italiane risultano inadempienti rispetto alle iniziative comunitarie di sviluppo regionale;

vista l'importanza di potenziare la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari soprattutto nelle materie che incidono sulla programmazione regionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale.

G/3426/77/8 e 10

SPADONI URBANI

Il Senato,

premesso che:

il Cipe dovrebbe aver sbloccato i finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo del Paese;

considerato che:

nel piano delle opere pubbliche ci sono molte infrastrutture in parte già realizzate ma, ad oggi, ancora da completare, e altre con progetto definitivo approvato e cantierabile in attesa solo del finanziamento;

preso atto che:

le infrastrutture non completate rappresentano uno dei più grandi sperperi di denaro pubblico perpetrato in molti casi fino ad oggi;

i fondi disponibili dovrebbero essere impiegati al più presto per far ripartire i cantieri già avviati;

rilevato che:

le opere corredate di progetti già cantierabili dovrebbero essere appaltate al più

presto;

impegna il Governo:

a dare priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili al prosieguo e al completamento delle opere già realizzate in stralci e al finanziamento di quelle dotate di progetti definitivi e cantierabili al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire l'immediata apertura dei cantieri.

G/3426/78/8 e 10

BUGNANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese",

premesso che:

l'articolo 64 del provvedimento, modificato dalla Camera con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti. In particolare, il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con una dotazione finanziaria, per il 2012, fino a 23 milioni di euro, intende contribuire, attraverso l'intervento sugli impianti sportivi, alla diffusione della pratica sportiva per tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione;

per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo è previsto, al comma 2, l'intervento di un decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata. Il medesimo comma 2 prevede altresì l'intervento di un successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali volto all'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento;

occorre prevedere un maggiore e più adeguato coinvolgimento delle Regioni ai fini degli interventi di cui al comma 2, ed, in particolare, appare opportuno che, ai fini della definizione dei criteri volti a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti e della successiva individuazione degli interventi ammessi, sia prevista la necessaria dotazione, da parte delle regioni, di un "Piano regolatore dello sport",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nella procedura di definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata;

a prevedere, tra i criteri volti a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti, la imprescindibile adozione da parte delle regioni di un "Piano regolatore dello sport", che contenga una descrizione quantitativa e qualitativa degli impianti già esistenti e il relativo inquadramento urbanistico, nonché uno studio della domanda di nuovi impianti.

G/3426/79/8 e 10

ZANETTA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

premesso che:

la legislatura in corso, è stata caratterizzata da importanti modifiche alla disciplina sulle concessioni autostradali;

nello specifico, nel decreto-legge in esame, il Governo ha disposto una serie di norme e misure per le infrastrutture, all'articolo 1, si prevede l'integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond, mentre l'articolo 2 *apporta* modifiche alla normativa in materia di finanziamento delle infrastrutture;

le suddette misure consentono quindi, grazie al ricorso a strumenti finanziari innovativi, di incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture, accelerare e semplificare le relative procedure, creando di fatto nuove opportunità lavorative;

considerato che:

il sottoscritto ha presentato, tra gli altri, due emendamenti all'articolo 2, il primo volto a stabilire un termine entro il quale devono essere

messe in gara le opere approvate in conformità del Codice degli Appalti di cui all' art. 153 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dove l'ANAS risulta il soggetto aggiudicatore ed il secondo che prescrive che, due anni prima della scadenza delle concessioni autostradali, le stesse, devono essere messe obbligatoriamente in gara;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fissare un termine o comunque sollecitare i soggetti preposti, per la messa in gara delle opere e le concessioni in scadenza, di cui al considerato, al fine di dare impulso al settore delle infrastrutture, settore decisivo per lo sviluppo del Paese.

G/3426/80/8 e 10

ZANETTA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

premesso che:

l'articolo 37, comma 5 stabilisce che il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione;

il comma 6, del medesimo articolo, prevede che al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda e che con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, primo comma, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado;

considerato che:

il comma 1, dell'articolo 25 della legge 1775/1933 prevede che "al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento",

il sottoscritto ha presentato un emendamento allo scopo di integrare il citato comma 6, articolo 37, prevedendo che il costo storico riva-

lutato sia calcolato sugli investimenti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che, il costo storico rivalutato, venga calcolato tenendo conto solamente degli investimenti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79.

Art. 1.

1.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

1.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 16, lettera d), capoverso comma 3-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "assunte con contratto a tempo indeterminato"».

Art. 2.

2.1

CAGNIN, CASTELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni in materia telepedaggio delle strade»;*

b) *dopo il comma 1 dell'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

”11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente comma, ad esclusione degli oneri di accertamento, sono devoluti all’ente proprietario dell’infrastruttura stradale e sono destinati secondo le modalità dell’articolo 208.”;

b) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

”22-bis. Alla commissione di un atto finalizzato a non pagare in tutto o in parte il pedaggio consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 21”.

1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente: "Il recupero degli importi dovuti all’ente proprietario dell’infrastruttura stradale è effettuato sulla base dell’ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare."».

2.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1 dopo le parole: «da realizzare» inserire le seguenti: «da soggetti privati».

2.3

ZANETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Due anni prima della scadenza delle concessioni autostradali, le stesse devono essere messe obbligatoriamente in gara».

2.4

ZANETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere approvate in conformità del Codice degli Appalti di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dove l'A-NAS risulta il soggetto aggiudicatore, devono essere messe in gara entro il 31 dicembre 2012».

2.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "non superiori a 30.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "non superiori a 50.000".

2. All'articolo 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 23 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro, pari al 24 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.000 e 40.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 40.000 e 50.000 euro».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per

un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 3.

3.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.'';

b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: ''Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'art. 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite''.

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.'';

d) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

''6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione precedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis*.'';

e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

f) il comma 9 è soppresso.

1-*ter*. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

b) i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente:

''3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presi-

denza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate".

1-*quater*. All'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "assenso" sono aggiunte le seguenti: "e la conferenza di servizi,"».

3.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «fattibilità», inserire le seguenti: «o progetti esecutivi per opere sopra i 300.000 euro».

3.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

6-*ter*. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventare esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si

pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5''».

Art. 4.

4.1

DE TONI, BUGNANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

4.2

MENARDI, VIESPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

4.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(ANAS)

1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

''23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione'».

Art. 5.

5.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Responsabilità solidale appalti)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti, nonché le modalità con cui il committente può dimostrare di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"».

Art. 6.**6.1**

BOLDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 5 marzo 2001 n. 57, articolo 18, comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

''*e*) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione''».

6.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, viene sostituita la frase ''Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente territoriale'' con la seguente: "Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente; nel caso di cui al periodo precedente, il commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52/2012, assume l'incarico di commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale"».

6.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro le ventiquattro ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "entro le quarantotto ore successive"».

6.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al primo periodo dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sopprimere le parole: "a seguito di iscrizione a ruolo". Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo, sostituire le parole: "delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo" con le seguenti: "di tutte le somme dovute".

2. La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 83, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

6.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al quarto periodo dell'articolo 31 del decreto-legge 78/2010, sostituire le parole: "delle somme iscritte a ruolo", con le seguenti: "di tutte le somme dovute". La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Art. 7.**7.1**

FLUTTERO

Al comma 3, capoverso "2", inserire la seguente lettera:

«a-bis. Indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito».

7.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I laboratori di cui al comma precedente devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 da un Ente di accreditamento designato da uno Stato Membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE e/o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA».

7.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

7.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

7.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

7.0.2

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fasce di rispetto)

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

7.0.3

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di fasce di rispetto)

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già datato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

7.0.4

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi lungo i tracciati autostradali)

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.».

7.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Materiali di Riporto)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1," sono soppresse e dopo le parole: "possono trovarsi materiali estranei" sono aggiunte le seguenti: "quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione";

b) al comma 3, le parole: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" e le parole: "all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 185, comma 4,"».

Art. 8.**8.0.1**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regimazione idraulica)

1. Per i corsi idrici ove il materiale di sedimentazione abbia un'altezza superiore di 30 centimetri rispetto alla linea di fondo alveo conosciuta possono essere presentati progetti di regimazione idraulica con asportazione dei materiali lapidei. Le regioni devono autorizzare l'attività di regimazione con relativa asportazione dei materiali di scavo entro 30 giorni dalla presentazione del progetto. Il costo dei lavori di regimazione idraulica può essere compensato con i materiali derivanti dall'attività».

8.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

Qualora un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto ad installare apparati su proprie infrastrutture di rete la cui duplicazione risulti economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile o di disagio per la comunità, ivi compresi tra l'altro pozzetti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, lo stesso ha l'obbligo di condividere tali infrastrutture ai fini della coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga».

8.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

''d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti;''».

8.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i Beni Culturali)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:

a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola: ''vincolante'', nonché il secondo periodo, dalle parole: ''Il parere del soprintendente'' alle parole: ''si considera favorevole'';

b) al comma 8:

b.1 dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;

b.2 è soppresso il secondo periodo dalle parole: «Il soprintendente» alle parole: «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b.3 il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero

dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente'';

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso appositi uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni. 6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.**9.1**

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 17, comma 6, dopo la lettera *a-bis*) è aggiunta la seguente:

''*a-ter*) alle cessioni di aree edificabili nei confronti dei soggetti la cui attività prevista dall'oggetto sociale, ancorché non esclusiva, sia l'acquisizione delle aree o la realizzazione delle opere funzionali all'evento Expo 2015;''».

9.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) alla Tabella A, parte terza, dopo il numero 127-*duodevicies*) è aggiunto il seguente:

''128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) e *d*) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis*) della parte seconda della presente tabella.'''».

9.3

PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) alla Tabella A, parte terza, dopo il numero 127-*duodevicies*) è aggiunto il seguente:

''128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) e *d*) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis*) della parte seconda della presente tabella.''.».

9.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

''9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori''.».

9.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 3 comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ''Testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sopprimere le seguenti parole: ”e sagoma”».

9.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:

”Art. 4-bis.

1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'ar-

articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.».

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.''

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole ''per se'' è aggiunta la frase: ''o per il proprio coniuge''.

d) All'articolo 10, comma 1, dopo le parole ''la residenza propria'' è aggiunta la frase: ''o del proprio coniuge'';

e) il comma 2, dell'articolo 13, è sostituito dal seguente:

''2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.0.4

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ivi comprese" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2012,";

c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno 2012,";

d) al comma 10, secondo periodo, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2012".

12-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

12-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

12-quinquies. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

12-*sexies*. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 2, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

12-*septies*. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale e della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

12-*octies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

12-*nonies*. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12-*decies*. A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

12-*undecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 9.

12-*duodecies*. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

12-*terdecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12-*quaterdecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

12-*quinquiesdecies*. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

12-*sexiesdecies*. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

12-*septiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo)

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:

- a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
- b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
- c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: «dell'1,5 per cento» con le seguenti: «del 3 per cento».

Art. 10.

10.1

DE TONI, BUGNANO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti i sindaci», con le parole: «d'intesa con i sindaci».

10.2

DE TONI, BUGNANO

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Al venir meno delle condizioni che richiedono la permanenza dei moduli abitativi temporanei, è obbligatorio il ripristino della stessa destinazione urbanistica delle aree interessate dalla localizzazione dei medesimi moduli, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

10.3

D'ALIA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui all'articolo 3 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, sostenute dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge fino al termine previsto per la loro

realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50%, fino ad un'ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse».

10.4

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere il comma 14

10.5

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 14, dopo le parole: «o società da questa interamente controllata», inserire le seguenti: «, avvalendosi della consulenza tecnico scientifica di enti e strutture pubbliche di riconosciuta esperienza nel campo dell'ingegneria sismica, in particolare dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o delle competenti Università della regione Emilia Romagna.».

10.6

CASTELLI, CAGNIN

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«15-*quater*. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

15-*quinquies*. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma».

10.7

CASTELLI, CAGNIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*quater*. La sospensione dei termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, si applica anche in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata».

10.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di appalti)

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

10.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono infine aggiunti i seguenti periodi: «L'imposta non è dovuta per il biennio 2012 e 2013 per gli immobili accatastati nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nelle province di Rovigo, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio-Emilia e Bologna, e dichiarati inagibili. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 11.**11.1**

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

«Art. 11. – 1. All'articolo 16-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro".

2. Dagli interventi che si possono realizzare ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ad ogni modo esclusi quelli che comportino il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici.

3. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

''10-*bis*. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore o uguale rispetto ai valori riportati nelle tabelle presenti nell'allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

10-*ter*. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m² K, della Tabella 2 dell'allegato B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni.

10-*quater*. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli im-

porti rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

10-quinquies. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

10-sexies. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi da *10-bis* a *10-quinquies* sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica» per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3.

5. I commi 1 e 3 si applicano fino alla concorrenza delle disponibilità annue del fondo di cui al comma 4.

6. Al fondo di cui al comma 4 confluiscono:

nel limite di 1.300 milioni di euro per il periodo 2012-2015, le risorse derivanti dalla riduzione per il medesimo importo dei finanziamenti previsti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2009, n. 102;

il 50 per cento delle maggiori entrate annue relative all'IRPEF e all'IVA derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3, al netto delle detrazioni IRPEF già autorizzate negli anni precedenti.

7. L'eventuale eccedenza di importi non utilizzati nell'anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riportati all'anno successivo.

8. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede ai sensi della lettera *d*), del comma 3, dell'articolo 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.2

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccetto gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la definizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296"; spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-*bis*; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio,

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 55 per cento delle spese stesse". La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita, a richiesta del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio nonché alle installazioni di schermature solari mobili poste all'esterno della superficie vetrata purché dotate di sistemi di controllo e comando automatici basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente».

11.3

D'ALIA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» aggiungere le seguenti: «e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,».*

11.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», sono aggiunte le seguenti: «e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,».

11.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto la seguente lettera:

''1-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale e, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento''».

11.6

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

''1-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia

attraverso l'attività edilizia», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento'».

11.7

BUGNANO, DE TONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 55 per cento delle spese stesse».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, comma 2, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

11.8

CAGNIN, CASTELLI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è sostituito dal seguente: "48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. È facoltà del contribuente richiedere che la detrazione sia ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale»:

11.9

CAGNIN, CASTELLI

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «30 giugno 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2013».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta

non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

11.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la considerazione autonoma delle spese relative ai lavori sulle parti comuni in relazione al calcolo del tetto massimo di spesa».

11.11

PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la considerazione autonoma delle spese relative ai lavori sulle parti comuni in relazione al calcolo del tetto massimo di spesa».

11.12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera, ivi compresi quelli derivanti dal turismo termale e giovanile, prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.

1-quater. Le misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

1-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

1-sexies. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.

1-septies. Agli oneri derivanti dalle detrazioni previste dai precedenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni nel 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

11.13

PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera, ivi compresi quelli derivanti dal turismo termale e giovanile, prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-*ter*. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.

1-*quater*. Le misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

1-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

1-*sexies*. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dalle detrazioni previste dai precedenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni nel 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»

11.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:

"1-*bis*) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientali e, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, re-

gioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento"».

11.15

BUGNANO, DE TONI

Dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

«2-ter. Ferme restando le agevolazioni già previste a legislazione vigente, dal 1° gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 16bis, comma 1, la lettera i) è abrogata».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, commi 2-ter e 2-quater del presente decreto, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "13,6 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "12,6 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

11.16

DE TONI, BUGNANO

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Dal 1° gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese effettuate sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2-ter, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera *b*) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

alla lettera *c*) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

alla lettera *d*) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

alla lettera *e*) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

11.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: «2-ter. Le detrazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere ripartite, su richiesta del contribuente, in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

11.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono così sostituiti: "Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici"».

11.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 è aggiunto infine il seguente periodo: "ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura. All'onere, valutato in 540 milioni di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014, 1,6 miliardi di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

11.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene"».

11.21

D'ALIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».

11.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro)

1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore pari al cinquanta per cento del corrispettivo di acquisto. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013».

11.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione dell'incidenza fiscale nella fase di produzione edile)

1. I trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici attuativi, comunque denominati, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro dieci anni dalla stipula dell'atto.

2. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 1-*bis*, della Tariffa, sono soppresse le seguenti parole; ”, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati”.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data».

11.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

”9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori”».

11.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla TABELLA A Parte

Il, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%", dopo il numero 24 è inserito il seguente:

"24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);".

2. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

3. All'onere del presente articolo, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.5

DE TONI, BUGNANO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazioni per interventi di ristrutturazioni in aree a rischio sismico)

1. Fermo restando quanto già previsto per le aree colpite da calamità naturali, dal 1° gennaio 2013, nel limite delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, per gli interventi sostenuti e documentati finalizzati all'adeguamento antisismico, nel rispetto della normativa vigente, di immobili, interi edifici, ubicati in comuni ad elevato rischio sismico, e situati nelle zone 1 e 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11-bis, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,6 per cento";

alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "10 per cento"».

11.0.6

DE TONI, BUGNANO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Iva agevolata sulle ristrutturazioni edilizie)

1. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 10 per cento prevista per prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al comma 1, lettera b), articolo 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e sue successive modificazioni, si applica anche ai materiali o ai beni forniti, per le suddette finalità, da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, nonché ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori medesimi».

11.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 250 milioni di euro nell'anno 2014, 94 milioni nel 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

«1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

''g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2.500 Euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel s.uccessivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nel-

l'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'anno 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014, 80 milioni nel 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.1

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, le parole: «con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di cogliere la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazio- nate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli in- terventi di Piano».

12.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana, fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana, costituite da un in- sieme coordinato di interventi, indicando:».

12.3

D'ALIA

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana, fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana, costituite da un insieme coordinato di interventi, indicando:».

12.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «i Comuni», inserire le seguenti: «, loro società o soggetti privati provviste di idonee caratteristiche e certificazioni».

12.5

D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «i comuni inviano alla cabina di Regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate» aggiungere le seguenti parole: «utilizzando anche gli strumenti di PPP previsti dall'articolo 3 coma 15-ter del D.Lgs n. 163/2006».

12.6

DE TONI, BUGNANO

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione del consumo di suolo;».

12.7

DE TONI, BUGNANO

Al comma 3, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e-bis) miglioramento della qualità urbana e ambientale, con particolare riferimento alla riduzione dell'impatto edilizio e al rinverdimento delle aree oggetto di intervento, nonché alla diffusione di soluzioni intelligenti urbane finalizzate allo sviluppo sostenibile;

e-ter) previsione e realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

e-quater) assorbimento delle polveri sottili e riduzione dell'effetto "isola di calore estiva".».

12.8

DE TONI, BUGNANO

Al comma 37 dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«e-bis) previsione di interventi volti a favorire il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento a quelli pubblici;

e-ter) previsione di interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza statica degli edifici».

12.9

Alberto FILIPPI

Al comma 7 sostituire le parole: «ovvero in regioni confinanti» con le seguenti: «ovvero in tutto il territorio nazionale».

Art. 12-bis.**12-bis.1**

DE TONI, BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.**13.1**

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «atti o».

13.2

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «autocertificazioni.».

13.3

VILLARI

Al comma 2 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ultimo periodo, dopo la parola: "antisismica" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"».

13.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 142 del decreto legislativo D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 2, alinea, le parole: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica" sono sostituite con le seguenti: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica"».

13.5

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Nei bandi di gara di appalto integrato per la costruzione di opere pubbliche non può essere richiesta la realizzazione di progettazione definitiva od esecutiva in sede di offerta.».

13.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2-ter. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.

3-quater. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

4-quinquies. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

5-sexies. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "termine fissato" sono aggiunte le seguenti: "non superiore a quindici giorni";

b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni,

ovvero di cento cinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4''».

13.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Condotta formalmente autorizzata)

1. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:

''Articolo 51-bis. - *(Condotta formalmente autorizzata)*. – Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato''.

2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

''Articolo 44-bis. - *(Esclusione del reato)* – Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato''».

13.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche)

1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle re-

lative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

13.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ven-

tiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno'' sono sostituite dalle seguenti: ''I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali''.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3''».

13.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo di solidarietà sui contratti atipici)

1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari all'1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

- misure di sostegno al reddito;
- misure di sostegno alla maternità;
- misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
- misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
- garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo».

13.0.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Intervento per l'edilizia carceraria)

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora

entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agazia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera *e)* sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.

Art. 13-ter.**13-ter.1**

BUGNANO, DE TONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: "Ove convenuto in giudizio" fino alla fine dell'articolo sono abrogate».

13-ter.2

MENARDI, SAIA, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1, lettera c) è soppresso il periodo che va dalla parola: "calcolato" fino alla fine».

13-ter.0.1

CAGNIN, CASTELLI

*Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:***«Art. 13-quater.**

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato "Fondo piccole opere", per il finanziamento di opere pubbliche, così come individuate da una gara ad evidenza pubblica con graduatoria a tempo, e il cui valore economico complessivo non sia superiore a 500 mila euro.

2. Le risorse del fondo vengono erogate ai Comuni e alle Province definite virtuose, così come individuali dai criteri definiti dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad identificare con apposito Decreto le risorse del "Fondo piccole opere" e desumibili dalle autorizzazioni di spesa nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, gli enti».

13-ter.0.2

FLERES

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Estensione delle competenze dei geometri)

1. Ai sensi dell'articolo 16, lettera *m*), del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, nella sua formulazione ante R.D. 2229/1939, oggi abrogato, rientrano nella competenza del geometra progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura semplice o armata, in calcestruzzo armato, acciaio, miste, legno o altro materiale.

2. È sempre ammesso il conferimento d'incarichi professionali effettuato congiuntamente ad uno o più professionisti appartenenti ad Ordini o Collegi differenti. Ciascun professionista incaricato è autonomamente responsabile per la prestazione di propria competenza.

3. Tuttavia, qualora la normativa di settore preveda una responsabilità generale ed unitaria a carico di una determinata figura professionale, la responsabilità di quest'ultima figura professionale si aggiunge e si estende, in modo pieno e diretto, anche alla parte svolta dalle altre figure professionali cui è stato conferito l'incarico congiunto».

13-ter.0.3

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Non costituiscono volume e non necessitano di alcuna autorizzazione ma di semplice comunicazione al comune ed al Genio civile, le strutture facilmente rimovibili in legno o metallo e vetro realizzate, in balconi o terrazze di copertura di immobili, che non superino i 50 metri quadrati''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire

dall'anno 2012, dalle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, in cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.4

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13-ter.0.5

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

”2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d’uso e sono sottoposte all’osservanza delle sole distanze legali di cui all’articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l’immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell’importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura”».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall’anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l’articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

”2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d’uso e sono sottoposte all’osservanza delle sole distanze legali di cui all’articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l’immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di si-

curezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44'».».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter.0.7

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disposizioni in materia di edilizia)

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) nell'allegato 1, le parole: "30 giugno 2004" e "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 settembre 2013" e "30 novembre 2013"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.8

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disposizioni in materia di edilizia)

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 25, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di

spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13-quater.

(Aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

13-ter.0.10

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.».

13-ter.0.11

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali)

1. Per le locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle predette attività, possono stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza, che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe, se del caso quantificandone misura e limiti, a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 32 (aggiornamento del canone), 34 (indennità per la perdita dell'avviamento) e 38 (diritto di prelazione) della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro».

13-ter.0.12

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Riduzione dell'aliquota Imu per i contratti agevolati)

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

b) al comma 9, le parole: "ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7";

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-*quater*.

3. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

13-ter.0.13

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-*quater*.

(Riduzione della deduzione Irpef per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle parole: "11 per cento"».

Art. 14.

14.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 9 dell'articolo 16.

14.2

DE TONI

Al comma 3, dopo la parola: «trasmettono» inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre di ciascun anno.».

14.3

DE TONI

Al comma 4, dopo le parole: «è ripartito» inserire le seguenti: «entro il 31 luglio di ciascun anno.».

Art. 15.**15.1**

DE TONI

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

MENARDI, FLERES

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Finanziamento delle infrastrutture mediante incremento del gettito IVA)

1. All'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n.183, al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture autostradali» sono aggiunte le parole: "e di opere di grande infrastrutturazione portuale".

2. Fatto salvo il regime di finanziamento delle iniziative già avviate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le misure previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le società di progetto, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, è attribuita all'Autorità Portuale interessata, per un periodo corrispondente all'ammortamento dell'investimento, una quota pari al 25% dell'incremento del gettito IVA relativo

alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'Autorità Portuale può attribuire alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera la predetta quota d'incremento del gettito IVA qualora la stessa società si faccia carico di una quota del costo complessivo dell'investimento che, per le nuove iniziative, non può essere inferiore al 50%.

3. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità Portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale interessata;

b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25%, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo del reinvestimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;

d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, tramite l'Autorità Portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto.»

15.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Autorità portuale regionale)

1. A partire dal 1° gennaio 2013, nel rispetto degli obiettivi di decentramento regionale e di maggior integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche, presso la Regione Liguria è istituita l'Autorità portuale regionale, con la finalità di comprendere, in un unico piano di programmazione coerente, i singoli piani predisposti dalle Autorità portuali della regione medesima, integrandolo con il Piano Regionale dei Trasporti e con il Piano Nazionale dei Trasporti in riferimento all'intermodalità e i collegamenti viari e ferroviari all'interno e di collegamento con gli ambiti extraregionali ed i corridoi transeuropei.

2. L'Autorità portuale regionale di cui al comma precedente, viene ad interfacciare con il Comitato Nazionale della Portualità per l'individuazione di interventi normativi compatibili con gli obiettivi di decentramento regionale e di integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche. All'Autorità portuale regionale nell'ambito del Piano Nazionale Portuale e in conformità a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha poteri di controllo e vigilanza sui piani regolatori portuali e sui criteri di assegnazione delle ulteriori risorse economiche ai porti della Regione derivanti dal riparto di fondi nazionali e/o comunitari, coordinandone e controllandone l'attività esecutiva.

3. L'Autorità portuale regionale è composta da rappresentanze dei Comuni e delle città in cui le Autorità portuali hanno sede e dalle Autorità portuali stesse. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite l'organizzazione, le modalità di gestione e il funzionamento dell'autorità portuale regionale, anche prevedendo la partecipazione, nella propria composizione, di rappresentanze istituzionali, regionali o extraregionali, che abbiano comunità di interessi, nonché di istituti bancari che agevolino la concertazione di supporti finanziari per gli investimenti anche in riferimento alla realizzazione di opere in *project financing*.

4. L'Autorità presenta annualmente una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e presenta un rendiconto di carattere economico finanziario quinquennale in cui si evincono gli investimenti effettuati e le risorse necessarie per la sostenibilità del programma futuro».

15.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Destinazione extragettito iva generato dall'Autorità portuale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a rivedere il decreto attuativo dell'articolo 1 del comma 990 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le seguenti indicazioni:

a) la percentuale dell'incremento del gettito IVA, a partire dall'esercizio 2012 quale anno di riferimento per il calcolo degli extragettiti per gli anni successivi, riservata al Fondo per il cofinanziamento di interventi e servizi portuali, è determinata in misura pari al 60 per cento;

b) la quota dell'extragettito IVA e delle accise trasferita all'Autorità portuale competente, a partire dall'esercizio 2012 in relazione alle operazioni di importazioni, è fissata nella misura del 55 per cento rispetto a quanto riscosso;

c) una quota pari al 30 per cento dell'extragettito IVA devoluto all'Autorità portuale viene devoluto alla città dove ha sede il porto a compensazione delle esternalità negative sull'ambito urbano derivate dall'attività portuale stessa».

15.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Classificazione dei porti)

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4. - *(Classificazione dei porti)*. – 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) categoria I: porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato;

b) categoria I: porti di interesse comunitario;

c) categoria II: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;

d) categoria IV: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Regione interessata, procede alla individuazione dei porti di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento, sono disciplinate le attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi. I porti di categoria I sono amministrati dallo Stato.

3. Appartengono alla categoria II i porti inclusi in un'Autorità portuale regionale, di cui all'articolo con una forte caratterizzazione commerciale in termini di internazionalità dei traffici movimentati rispetto ai volumi di traffico annuo sviluppato, che abbiano una caratterizzazione geografica in termini di consolidata posizione strategica con riferimento ai traffici e al bacino di utenza interregionale e internazionale, con una caratterizzazione nautica strutturale ed infrastrutturale con riferimento ai servizi offerti siano essi di natura diversificata o specializzata, nonché la caratterizzazione gestionale delle attività portuali verso un maggiore ruolo dei soggetti di natura privata. Porti o aggregati di porti facenti riferimento ad un ente di sistema regionale che siano comunque in possesso dei seguenti requisiti:

a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti in un ambito regionale o interregionale, di uno dei seguenti volumi di traffico medio annuo:

- 1) quindici milioni di tonnellate di merci solide;
- 2) trenta milioni di tonnellate di rinfuse liquide;
- 3) due milioni di twenty feet equivalent unit (TEU);

b) presenza di collegamenti alle reti trans europee di trasporto ed ai bacini economico produttivi delle regioni o degli stati contermini.

4. Appartengono alla categoria III i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni ed alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale ed al ruolo strategico (nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans europee). I porti di categoria II e III sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrare dallo Stato.

5. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di categoria IV, le Regioni esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare. La Regione definisce, con proprio regolamento, le attribuzioni funzionali alle autonomie locali e alle autorità portuali dei porti di rilevanza economica comunitaria.

6. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto».

15.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Autorità portuali)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale».

Art. 16.

16.1

CASTELLI, CAGNIN, VALLI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 6.000.000,00», con le seguenti: «euro 13.000.000,00».

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo, sostituire le parole: «euro 40.000.000,00», con le seguenti: «euro 33.000.000,00».

16.2

CASTELLI, CAGNIN, VALLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine: «e si interviene sull'attuale gestione dei laghi prealpini rendendo possibile l'ingresso ai privati nell'ente pubblico e prevedendo una gestione organizzativa e finanziaria autonoma per ciascun lago».

16.3

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono attribuite altresì risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, sostituire le parole: «40.000.000,00», *con le seguenti:* «39.000.000,00».

16.4

CASTELLI, CAGNIN, VALLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale».

16.5

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per

il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 40 milioni di euro per il 2012, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale».

16.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2012, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario».

Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 9 del medesimo articolo.

16.7

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

«4-ter. All'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m", sono sostituite con le seguenti: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 m per i primi e 24 m per i secondi"».

16.8

CASTELLI, CAGNIN

Sopprimere il comma 7.

16.9

VIESPOLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo Nazionale per il sostegno delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico.

2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 600 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle destinazioni nazionali e regionali del fondo FAS 2007/2013 e sulla quota non ancora utilizzata delle risorse FAS 2000/2006 e rimodulando, sentita la Commissione europea, l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali europei.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.10

CASTELLI, CAGNIN

Sopprimere il primo periodo del comma 9.

16.11

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 9, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012».

16.12

VIESPOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, sono stanziati 2 miliardi di euro, da destinare alle aziende operanti nel settore dei trasporti, così ripartiti:

a) 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,2013;

b) 600 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle destinazioni nazionali e regionali del fondo FAS 2007/2013 e sulla quota non ancora utilizzata delle risorse FAS 2000/2006 e rimodulando, sentita la Commissione europea, l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali europei».

16.13

VIESPOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, approva un piano nazionale finalizzato al sostegno delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico.

9-ter. È istituito il Fondo nazionale con una dotazione di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 600 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle destinazioni nazionali e regionali del fondo FAS 2007/2013 e sulla quota non ancora utilizzata delle risorse FAS 2000/2006 e rimodulando, sentita la Commissione europea, l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali europei, le cui risorse sono destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1.

9-quater. Il Ministro dello sviluppo economico invia al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di cui al comma 1».

16.14

DE TONI

Sopprimere il comma 10-bis.

16.15

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter: Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e di efficienza del servizio di collegamento ferroviario fra l'Italia e la Svizzera, nonché di assicurare la ripresa delle tratte svolte dalla società Cisalpino SA, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo pari a euro 2.000.000,00, destinato all'eventuale copertura delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti dall'accordo italo-svizzero. L'accantonamento è garantito a condizione che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga ripristinato il servizio di collegamento ferroviario fra i due Stati.».

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo sostituire le parole: «euro 40.000.000,00» con le seguenti: «euro 38.000.000,00».

16.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riforma della disciplina giuridica dei veicoli)

1. Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

2. Il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali».

16.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Carta di circolazione e archivio unico dei veicoli)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37 /CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

16.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico ri-

guardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

2. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi».

16.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma)

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate''».

16.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto)

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: "ciascun trimestre solare", sono inserite le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

16.0.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

''23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente''.

2. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni *intraday*) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento».

Art. 17.**17.1**

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013».

17.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per rendere possibile l'installazione di mezzi pubblicitari sulle rotatorie, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati».

17.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Servizi di tesoreria e di cassa)

1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.».

Art. 17-quinquies.**17-quinquies.1**

BUGNANO, DE TONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, i proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di

installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Art. 17-septies.

17-septies.1

BUGNANO, DE TONI

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 1).

17-septies.2

BUGNANO, DE TONI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla riassegnazione delle risorse che risultino non utilizzate decorso il termine di 18 mesi dalla ripartizione di cui al periodo precedente».

Art. 17-octies

17-octies.1

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in riferimento agli obiettivi comunitari di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti».

17-octies..2

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti: «anche al fine di una maggiore flessibilità delle ricariche in funzione delle disponibilità di energia e dell'integrazione dei sistemi di ricarica nelle smart grids».

Art. 17-terdecies.**17-terdecies.0.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 17-terdecies, aggiungere il seguente:***«Art. 17-quaterdecies.**

1. In via transitoria e sperimentale nella provincia autonoma di Bolzano le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, possono essere effettuate da imprese di autoriparazione, autorizzate dalla provincia autonoma di Bolzano, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e da consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.».

17-terdecies.0.2

PETERLINI, PINZGER

*Dopo l'articolo 17-terdecies, aggiungere il seguente:***«Art. 17-quaterdecies.**

1. In via transitoria e sperimentale nella provincia autonoma di Bolzano le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, possono essere effettuate da imprese di autoriparazione, autorizzate dalla provincia autonoma di Bolzano, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e da consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.».

Art. 18.**18.1**

GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore di amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche a titolo non gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche».

18.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 5, sostituire le parole: «1° gennaio», con le seguenti: «1° settembre».

18.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale per il sostentamento di lavoratori, colpiti dalla crisi economica. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economica, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

18.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il Governo assicura che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrano nei vincoli del patto di stabilità interno.

7-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente dalle missioni di spesa di ciascun Ministero».

18.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 13, al comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, sostituire le parole: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili" con le parole: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili".

7-ter. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

18.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

7-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minor introito derivante

dalla disposizione si ricorre attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

18.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.

7-ter. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

18.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

7-ter. Il comma 39 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è abrogato».

18.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31 dicembre 2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno la disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella

E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

18.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione locale ed Enti previdenziali anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente della Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato come al comma c) del presente articolo. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funziona all'interno di ogni Regione''».

18.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: ''nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo'' sono soppresse».

18.12

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di trattamenti economici o carico delle finanze pubbliche*). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve o carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici; non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

18.13

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successiva, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione»».

18.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunta in fine la seguente:

c) segnalare l'eccessiva onerosità di contratti in essere stipulati tra gli enti locali e società ad aziende esterne che erogano servizi all'ente, predisponendo, di concerto con il Commissario stesso, gli idonei strumenti per l'eventuale risoluzione dei contratti stessi».

18.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, in fine, il seguente:

»1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi del presente decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, d'intesa con i Ministeri, provvede a formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità»».

18.16

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana».

18.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

''8-bis. Il Commissario provvede semestralmente a riferire alle Camere sull'attività di gestione economico finanziaria delle società a partecipazione pubblica fornendo altresì, a fronte dei risultati conseguiti, dettagliate indicazioni sull'opportunità di coinvolgimento del settore pubblico all'interno delle società medesime''».

18.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

''1-sexies. Il Governo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente» decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti dalla partecipazione dello Stato Italiano ai diversi programmi di riduzione del debito pubblico dei diversi Paesi dell'Unione Europea. Il Parlamento esprime parere circa le iniziative di cui al comma a) del presente articolo e valuta le soluzioni più efficienti ovvero quelle che incidono in modo più marginale sul debito pubblico nazionale''».

18.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo il comma 3, sono infine aggiunti:

''3-bis. Il Commissario, sulla base dei rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai comuni e dalle province sta per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.

3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli enti che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico''».

18.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

''8-bis. Il Commissario, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti Ministero degli Affari Esteri per le spese di rappresentanza dello Stato all'estero proponendo altresì programmi di rimodulazione delle medesime spese.».

18.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è aggiunto in fine il seguente comma:

''8-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario è delegato a definire, di concerto con il Governo, un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

a) le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, mandato di Governo;

b) ampliando le possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità”».

18.22

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è aggiunto in fine, il seguente comma:

”8-bis. Il Commissario è autorizzato a provvedere ad una revisione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.

Il trattamento economico dei soggetti individuati al comma a) non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari; amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che benefici ano informa diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi”».

18.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso».

18.24

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppressa».

18.25

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Il Commissario suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale, fornendo apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 della presente legge.''.».

18.26

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

''8-bis. Il Commissario assume la carica di Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei Comuni e nelle Province che non adempiono nei tempi stabiliti dal comma 5, lettera c), dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, alla determinazione dei fabbisogni *standard*.''».

18.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblico e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

18.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 4 aprile 2012, n.35, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", sostituire le parole: "nei due giorni lavorativi successivi" con le seguenti: "nei trenta giorni successivi"».

18.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) *Certificati*", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura « Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.;

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)".

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"44-bis. *Acquisizione d'ufficio di informazioni.* 1. (L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti". Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "(L) 72. *Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli:*

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio

responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione'';

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ''a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà'' ed è aggiunta la seguente lettera: ''d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2''».

18.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: ''nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,''».

18.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai provvedimenti su istanza di parte rilasciati in ritardo dalla pubblica amministrazione, dopo le parole: "sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato", aggiungere le seguenti: "e negli stessi deve essere proposto e riportato un congruo indennizzo commisurato ai giorni di ritardo e alla portata del provvedimento"».

18.0.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 21-*quinquies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge."».

18.0.7

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo le parole: "d'ufficio", sostituire le parole: "sussistendone le ragioni di interesse pubblico", con le seguenti: "solo ed esclusivamente in caso

di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale".

18.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione in materia di rilascio del certificato di eredità)

1. All'articolo 13, comma 1, del regio-decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

Art. 20.

20.1

D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, sono definiti i compiti e gli organi dell'Agenzia e le modalità e i termini per la confluenza nell'Agenzia di attività, personale e risorse di ISCOM, Fondazione Bordoni e delle funzioni dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR pertinenti alla missione dell'Agenzia».

Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. AI fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni nel rispetto del proprio ordinamento previgente, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della rela-

zione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

«4. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'art. 20 del presente decreto è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del personale nonché le dotazioni finanziarie e strumentali dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro la data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'art. 20 del presente decreto, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 20, comma 2».

20.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sul territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «la massima partecipazione, trasparenza ed accessibilità delle informazioni.».

20.3

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «Codice dell'amministrazione digitale», aggiungere le seguenti: «, nonché del sistema di posta elettronica certificata – PEC, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Codice;».

20.4

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: «spesa», aggiungere le seguenti: «agendo sui centri di costo al fine di eliminare sprechi;».

20.5

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, dopo le parole: «comma 3», aggiungere le seguenti: «anche ai fini di razionalizzazione e revisione della spesa informatica e telematica».

Art. 21.**21.1**

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 2, dopo le parole: «qualificazione professionale», aggiungere le seguenti: «, anche estranee alla pubblica amministrazione.».

21.2

DIGILIO

Alla fine dell'articolo 21, aggiungere le parole: «il cui Presidente è un consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 22.**22.1**

DIGILIO

Al comma 2, dopo le parole: «esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli», aggiungere le parole: «organi di gestione degli».

22.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 6, sostituire le parole: «150 unità», con le seguenti: «50 unità, di cui cinque dipendenti nel ruolo di dirigenti».

22.3

DE TONI, BUGNANO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;

d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da *a)* a *c)*.

Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico non consenta di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da *a)* a *d)*, la pubblica amministrazione, previa motivazione scritta soggetta all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2-*bis*, può far ricorso, in via eccezionale, all'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario me-

diante ricorso a licenza d'uso, anche mediante combinazione. L'Agenzia per l'Italia digitale vigila sull'attuazione delle presenti disposizioni,»».

22.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata", sono sostituite dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;

c) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: "Il giudice può autorizzare per singoli atti", sino a "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni" sono abrogate;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: "anche a mezzo telefax", sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione", sono abrogate;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma", sono aggiunte le seguenti: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.";

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-*bis*, al terzo comma, le parole da: "a mezzo di posta ordinaria", sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

b) all'articolo 173-*quinqüies*, al primo comma, le parole da: "a mezzo di telefax", sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.";

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890", sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";

b) all'articolo 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8";

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente," sono aggiunte le seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";

2) al comma 1 le parole: "e che sia iscritto nello stesso albo del notificante", sono abrogate;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'o-

originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti'';

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario.'';

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ''1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario'';

3) al comma 3, le parole: ''In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2'';

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente: ''7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente''».

22.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale)

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

''1. contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo

31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante''».

22.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

22.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso.

2. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

Conseguentemente, al Titolo II, dopo la parola: «trasparenza», aggiungere le seguenti: «e semplificazione».

22.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui».

22.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Divieto di cumulo trattamenti di quiescenza con retribuzioni)

1. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto».

22.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Monitoraggio trattamenti economici)

1. In via sperimentale per il triennio 2012-2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, effettua annualmente il monitoraggio, anche per comparto omogeneo, sui trattamenti e sui benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riferisce al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato, ovvero di congruità pubblica, che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge''.

22.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

''Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1° gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono'';

b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: "Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano"».

22.0.9

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.

2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento».

22.0.10

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Esclusione degli archivi notarili dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

1. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, dopo le parole: "uffici giudiziari", aggiungere le seguenti: "e gli archivi notarili"».

22.0.11

GALLONE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il comma 6, dell'articolo 4 del decreto-legge n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, è soppresso».

Art. 23.**23.1**

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «dando priorità ai progetti presentati dalle piccole e medie imprese».

23.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche quelle con sede legale in Italia ma operanti su mercati internazionali».

23.3

BELISARIO, DI NARDO, BUGNANO, DE TONI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il rafforzamento della struttura produttiva,» inserire le seguenti: «in particolare del Mezzogiorno,».

23.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «rilancio di aree», inserire le seguenti: «e distretti».

23.5

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici di risanamento idrogeologico finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati;».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera b-bis) di cui al comma 2, e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in materia di difesa del suolo, lo stesso ispettorato provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire un programma com-

plexivo di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di partenariato pubblico privato per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta lettera *b-bis*) del comma 2, anche in materia di operazioni dirette alla realizzazione di opere per la tutela dei corpi idrici e superare le criticità nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue».

23.6

D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*). Il sostegno per la creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese" partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca».

23.7

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 23, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*). Il sostegno per la creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese" partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca».

23.8

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*). Promozione di "Centri dell'innovazione tecnologica" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative».

23.9

BUGNANO, DE TONI

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, a valere sulle risorse disponibili del Fondo ivi indicato, è disposta la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi aziendali sostenuti dall'impresa per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* di cui al comma 2, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa.

3-bis. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi 3 e *3-bis* e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento dell'effettività delle spese sostenute».

23.10

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le parole:* «sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

23.11

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 23, comma 3, dopo le parole: «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese».

23.12

D'ALIA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123», sopprimere le parole: «ad eccezione del credito d'imposta».

23.13

BUGNANO, DE TONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione del credito d'imposta».

23.14

POLI BORTONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo, per il triennio 2012-2014 vengono rfinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

23.15

D'ALIA

Al comma 7, all'Allegato 1 – Disposizioni abrogate, sopprimere il numero 1.

23.16

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 7, all'Allegato 1 ivi richiamato, il punto 43) è sostituito dal seguente:

«43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ad eccezione dei commi 1, 2 e 12, lettera h)».

23.17

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 23, sopprimere il comma 10.

23.18

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso».

23.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso».

23.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore dell'emittenza locali)

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto».

23.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore dell'emittenza locali)

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 30 del presente decreto».

23.0.3

BELISARIO, DE TONI, BUGNANO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti, equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene riconosciuta, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, nella misura di 150 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2012 e 2013, e nella misura di 270 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013».

23.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale)

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».

23.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 10 gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con Ia Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con prov-

vedimento dell'agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

23.0.6

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto».

23.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 30 del presente decreto».

23.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

”1-*sexies*. Dal programma di *spending review* sono escluse le risorse già stanziare per la definizione di Accordi di Programma di cui all'articolo 2 dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 24.**24.1**

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (*Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o con vocazione all'internazionalizzazione, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca, Sviluppo o internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di rapporti commerciali con l'estero e attivare relazioni internazionali anche in previsione della partecipazioni a progetti e reti europee e internazionali, come specificato al comma 3. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di per-

sonale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera *b)* del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze anche all'estero sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c)*;

c) acquisizione anche all'estero, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie im-

prese ovvero per il periodo di durata dei progetti nel caso di progetti con durata inferiore al periodo sopra indicato;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzi età scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: "riassegnate" sono inserite le seguenti: ", per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,".

13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.».

24.2

STRADIOTTO

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 2, ivi richiamato, inserire la seguente classe: «LM48 pianificazione territoriale urbanistica ambientale».

24.3

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese che assumono in carico gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti ai ricercatori universitari a norma dell'articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

24.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 4, alla lettera b-bis), sostituire le parole: «non appartenente all'Unione europea» con la seguente: «estero».

24.5

BUGNANO, DE TONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte dell'impresa deve avvenire a partire dal giorno della presentazione dell'istanza e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione

telematica della concessione del contributo. L'impresa invia, mediante comunicazione telematica, al Ministero dello sviluppo economico la prova dell'avvenuta assunzione, entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo».

24.6

D'ALIA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Una quota pari al 50% delle risorse stanziata è destinata al credito d'imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».

24.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Una quota pari al 50% delle risorse stanziata è destinata al credito d'imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea.».

24.8

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

24.9

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

24.10

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

24.11

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 co. 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

24.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non li-

mita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.».

24.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine)

1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.».

24-bis.1

FLUTTERO

Al comma 2, sostituire le parole: «fuori dal territorio nazionale» con le seguenti «in paesi extra europei» e conseguentemente nell'ultimo capoverso del comma 2 e ovunque ricorra nell'articolo 24-bis, sostituire le parole: «Paesi esteri» con le seguenti: «Paesi extra europei».

24-bis.2

DE ANGELIS

Al comma 2, sostituire le parole: «fuori dal territorio nazionale» con le parole: «in paesi extra europei», e conseguentemente: nell'ultimo capoverso del comma 2, sostituire le parole: «Paesi esteri» con le parole: «Paesi extra europei»;

al comma 3, sostituire la parola: «esteri» con la parola: «extra europei»;

al comma 4, sostituire la parola: «estero» con la parola: «extra europeo»;

al comma 5, sostituire la parola: «estero» con la parola: «extra europeo».

24-bis.3

FLUTTERO

Al comma 4, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,».

Conseguentemente, al comma 5, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,».

24-bis.4

DE ANGELIS

Al comma 4, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti parole: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,»;

al comma 5, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,».

24-bis.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

*(Contributo tramite credito di imposta
per le nuove assunzioni di giovani lavoratori)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2013, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 25%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del

costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale residente di cittadinanza italiana con meno di 35 anni di età al momento dell'assunzione.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 10, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

24-bis.0.2

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge lo settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014" e "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

e) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" e "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.3

CASTIGLIONE, FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, MENARDI, SAIA, CARRARA, PISCITELLI, FERRARA, Alberto FILIPPI, PALMIZIO, CENTARO, BURGARETTA APARO, MONGIELLO, TEDESCO

Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 24-ter.

(Avvalimento di personale con contratti in convenzione)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dell'operatività delle amministrazioni interessate, anche a fronte delle misure di contenimento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo e del divieto di procedere a nuove assunzioni, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli altri enti o società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possono avvalersi, utilizzando risorse proprie, di personale con contratti in convenzione con le agenzie di somministrazione, per fare fronte agli effetti conseguenti dall'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle risorse umane, senza determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro suscettibili di alterare il quadro normativo vigente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.4

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, SAIA

*Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:***«Art. 24-ter.***(Riprogrammazione delle risorse disponibili)*

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinqüies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce "Opere medio piccole nel Mezzogiorno".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

24-bis.0.5

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:***«Art. 24-ter.***(Albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza)*

"1. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente

legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.6

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, SAIA, CARRARA

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Personale della protezione civile)

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire

dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.7

FLERES

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

1. L'efficacia delle graduatori e di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate – *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.8

FLERES

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

1. Gli effetti del comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vengono prorogati ed estesi anche ai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con decreto 28 settembre 2007, n. 137, che ab-

biano superato l'esame di Stato e che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il 1° dicembre 2007».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo: "alla data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012";

b) dopo le parole: "di competenza dell'assemblea ordinaria." sono inserite le parole: "I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa"».

Art. 25.

25.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis). I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a privilegiare, nel caso di nuove assunzioni, cit-

tadini residenti di cittadinanza italiana. Il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, provvede al monitoraggio dei nuovi inserimenti lavorativi, trasmettendo alle Commissioni parlamentari competenti i risultati entro 6 mesi ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

25.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

''3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma.''.».

25.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). I commi da 2 a 2-*quinqies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: ''all'importo non documentato.'' sono aggiunte le seguenti: ''Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato''».

25.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, le parole: "2.500 euro", ove occorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

25.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). La fruizione dei benefici di cui al presente decreto-legge viene revocata qualora le imprese beneficiarie delocalizzino all'estero l'intero o parte del processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale hanno goduto del beneficio. Nel caso il beneficio sia stato già goduto, il Ministero dello sviluppo economico procederà con il recupero del beneficio indebitamente goduto».

25.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso».

Art. 26.**26.1**

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

26.0.1

DI NARDO, DE TONI, BUGNANO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Al comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

6. Fino alla data di cui al comma 5 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario».

Art. 27.

27.1

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la parola "complesse" ovunque ricorra.

27.2

CAGNIN, CASTELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 8 le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la Conferenza».

27.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: «, privilegiando i residenti di cittadinanza italiana.».

27.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse e della riduzione dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2013 viene predisposta nel Pronto Soccorso l'attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica per pazienti non critici.

2. Con decreto del Ministro della sanità di adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione dei corsi per la certificazione degli infermieri ad operare in interventi di primo soccorso e le modalità di attuazione del comma 1».

Art. 29.

29.1

CAGNIN, CASTELLI

Abrogare l'articolo 29.

29.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215» con le seguenti: «, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.215, e degli strumenti di Programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 662 del 1996».

29.3

BUGNANO, DE TONI

Al comma 7, sostituire le parole da: «non si procede alla» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro dello Sviluppo economico, in presenza delle situazioni di cui al comma 9, dispone la sospensione delle procedure di revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti e stabilisce altresì un termine decorso il quale si procede ad una nuova valutazione degli obiettivi medesimi».

29.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai regimi regionali di aiuto ai programmi di investimento concessi attraverso contratti di programma regionali».

29.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 29-ter.

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in modifica all'articolo 1,7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, al primo periodo, dopo le parole: «una rinegoziazione dei contratti», sono aggiunte le parole: ''compresi quelli di *project financing*''».

Art. 30.

30.1

CAGNIN, CASTELLI

Abrogare il comma 2 ed il comma 5.

30.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Fondo per la crescita sostenibile», inserire le seguenti: «a favore delle micro, piccole e medie imprese».

30.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, istituito sperimentalmente con la legge 12 luglio 2011, n. 106, per gli anni 2011 e 2012, viene prorogato per gli anni 2013 e 2014 con le medesime modalità indicate agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge n. 106 del 2011. A tal fine viene autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2012, di 75 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché

il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

Art. 31.

31.1

CAGNIN, CASTELLI

Abrogare il comma 5.

31.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere con adeguate garanzie le piccole e medie imprese potenzialmente destinatarie dei fondi di venture capital, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "», e fatta salva l'attività di prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel rispetto della disciplina vigente dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

5-ter. Le modalità di svolgimento dell'attività di prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono definite con provvedimento della Banca d'I-

talia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-quater. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "4) arte, attività e beni culturali" sono inserite le seguenti: "; 4-bis) prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

31.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di rilanciare lo strumento delle carte commerciali, mediante il quale le piccole e medie imprese possono soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "e aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione"».

5-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

- a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;
- b) società che hanno avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. I titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da soggetti vigilati o dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.

2-ter. Al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie».

5-quater. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 111, è aggiunta la seguente:

”d-bis) cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43”».

31.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nei territori degli Stati confinanti con l'Italia, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 70 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui allargare i benefici fiscali anche ai territori confinanti con l'Austria e le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede tramite disposizione di cui al comma 5-quater.

5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

31.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-

bre 2008, n. 189, recante: "Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione", è innalzato a 60 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, si provvede tramite disposizione di cui al comma *5-quater*.

5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

31.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di evitare il trasferimento di aziende in Stati confinanti con l'Italia, per le imprese che hanno sede legale a meno di 50 km dal confine di Stato, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con l'aliquota del 13,5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese di confine)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione

della pressione fiscale per le imprese di confine. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.».

31.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire il rapporto con i contribuenti, elabora un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sull'intero territorio nazionale, secondo le modalità previste dal comma successivo, per giungere all'attribuzione di un attestato di riconoscimento per le agenzie che si distinguono per la correttezza e l'efficienza nei rapporti con i contribuenti. Tale attestato dovrà essere esposto in modo visibile all'esterno dell'agenzia.

5-ter. I criteri di valutazione delle agenzie sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni dei consumatori, da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti entro i 30 giorni successivi.».

31.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente.».

31.9

FLERES, CENTARO, FERRARA, CASTIGLIONE, CARRARA, SAIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di deflazionare il contenzioso in materia contributiva e di ridurne gli oneri a carico della fondazione ONAOSI, iscritta nell'elenco ISTAT pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 2011, sono estinti di diritto i crediti maturati dall'Ente, per il quadriennio 2003-2006, nei confronti dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari, individuati quali nuovi obbligati dall'articolo 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I processi nella materia di cui trattasi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge conseguentemente si estinguono. L'estinzione è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio con decreto. Per le spese processuali si applica l'articolo 310, ultimo comma del Codice di procedura civile. Non è consentita la ripetizione dei contributi già regolarmente corrisposti alla Fondazione».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino alla per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

31.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 114 del d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, dopo: "I soggetti che producono o diffondono ricerche e valutazioni" le parole: "esclude le società di *rating*" sono sostituite dalle seguenti: "comprese le società di *rating*".».

31.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000 euro a 250.000 euro.

5-ter.. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma».

31.12

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 dicembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

31.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: "200.000" è sostituita dalla seguente: "150.000"».

31.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei Comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale».

31.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Tutti i software di controllo dell’Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d’imposta da porre in verifica».

31.16

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche”».

31.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:

”4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorchè soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell’articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell’azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle mag-

giori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”».

31.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e, se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

31.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:

"a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;

b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro".

Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

31.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3 è soppresso e così sostituito:

”3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle Regioni del Centro-Nord”».

31.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: ”un importo pari a 4.600 euro” con le seguenti: ”un importo pari a 6.500 euro”».

Conseguentemente dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».

31.22

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l’aliquota del 13,5 per

cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2013 é istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

c) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del *trust*, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

j) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al con una 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

31.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire la ripresa dell'attività delle imprese italiane in Libia, è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia per le imprese italiane già operanti in Libia prima della crisi del 2011. Tale Fondo è alimentato con le entrate di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e ha lo scopo di garantire i finanziamenti che le imprese devono sottoscrivere per la riapertura dei cantieri in Libia.

5-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ABI, provvede ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

31.24

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 non si applica alle imprese che esportano oltre il 60% del fatturato.

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"1».

31.25

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 non si applica alle imprese che esportano oltre il 50% del fatturato.

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

31.26

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00 euro"».

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

31.27

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domici-

liare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

31.28

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2012 in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere conferita solo a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a ridurre i costi delle comunità di valle, rendendo a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle, arrivando anche a prevedere eventualmente la abrogazione del predetto ente».

31.29

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».

31.30

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, dopo il capoverso comma 1-*quinquies*, inserire il seguente:

''1-*sexies*. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-*ter*, l'Osservatorio provvede alla elaborazione e alla attribuzione di un rating di liquidità per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

31.31

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La Banca d'Italia, nel valutare i soggetti a cui concedere garanzia, deve privilegiare le banche che svolgono attività di credito tradizionale rispetto alle banche d'investimento''».

31.32

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario».

31.33

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rispondere ai nuovi requisiti di capitale degli istituti di credito, in attesa del formale recepimento dal cosiddetto «accordo di Basilea III», nell'Unione europea e tenuto conto delle decisioni dell'Autorità bancaria europea, la Banca d'Italia è autorizzata ad individuare modalità volte a compensare l'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici. Le banche che accedono a tali compensazioni sono obbligate ad individuare modalità per erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole e medie imprese».

31.34

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso le transazioni di importo inferiore ai 2.500 euro, regolate con carta di credito non dovranno essere gravate da commissioni, né a carico degli esercenti, né a carico degli acquirenti"».

31.35

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il Fondo Strategico Italiano, di cui al decreto del Ministero dell'economia delle finanze del 3 maggio 2011, è autorizzato ad acquisire partecipazioni, anche con quote maggioritarie, nelle banche italiane considerate di importanza strategica. A tal fine, la dotazione del Fondo Strategico Italiano può essere incrementata con le procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 190"».

31.36

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale e per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese che assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani sono esonerate dal pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-ter

(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

31.37

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente: "14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria"».

31.38

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente, qualora sia un cittadino extra-comunitario, di un certificato atte stante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati».

31.39

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, dopo il comma 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

''129-bis. La quota di cofinanziamento relativa all'utilizzo dei fondi strutturali europei di competenza di Regioni ed enti locali, può essere utilizzata in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorre a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica da esso individuato''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

31.40

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 20 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte

sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. All'onere, valutato in 700 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.41

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il Comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile».

31.42

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: »all'importo non documentato.«, sono aggiunte le seguenti: »Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.»».

31.43

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5 , inserire il seguente:

«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi *antidumping* sulle importazioni extra UE».

31.44

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l'aliquota del 13,5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013».

31.45

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente: "d) al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, si applica l'aliquota del 2,9 per cento"».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».

31.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)

1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative", sono inserite le seguenti: "anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile".

2. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere il seguente periodo: "Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse".

3. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le seguenti parole: "essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

31.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1992, n. 59)

1. All'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è soppressa la lettera *b*);

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge sono destinati agli enti costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente comma da parte delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni».

31.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Abolizione imposta sugli intrattenimenti)

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, relativo agli imponibili medi;

1) nel comma 1, la lettera a) è abrogata;

2) nel comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;

b) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: "qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio", sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

31.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali)

1. A partire dal 10 gennaio 2013, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata».

31.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regime dei minimi)

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppresso e sostituito dai seguenti:

''98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.

98-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

98-ter. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater».

Conseguentemente dopo l'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

13. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

14. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

15. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

16. Sono esenti dall'imposta:

g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

17. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nei caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

18. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui ai comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

19. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

20. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

21. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

22. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

23. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

24. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

31.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI
per il pagamento dei debiti tributari)*

1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 30 settembre 2012, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione secondo le seguenti condizioni:

a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;

b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;

c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose corre late al tasso BCE, nel caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;

d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;

e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;

f) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 30 novembre 2012, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione».

31.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti:

''Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un at-

tivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecento mila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro trecentomila''».

31.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Trasferimento al patrimonio disponibile di beni demaniali e cessione a privati)

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative indicate all'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato.

2. I beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario manifestato entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.

3. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita.

4. Decorso i termini indicati ai commi 2 e 3 in assenza di esercizio del diritto di prelazione ovvero di acquisto i beni vengono posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità dello stato con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2016.

5. Sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare.

6. Le presenti disposizioni non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto ed alle concessioni per atto formale avente ad oggetto opere di difficile rimozione.

7. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.

8. Le entrate derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 10 miliardi di euro, sono destinate a diminuire l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi del settore turistico e a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

31.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo)

1. I beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente.

2. Il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dal confine dell'opera.

3. Il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicato all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2016.

4. Il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti.

5. Le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge.

6. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.

7. Le entrate derivanti dai conferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 4 miliardi di euro, sono destinate a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214».

31.0.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Modifiche all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il secondo periodo terminante con le parole: "entro due anni dalla data del pagamento", si aggiunge il seguente periodo:

"L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, è tenuta a comunicare al contribuente la sussistenza di un credito rimborsabile allo scopo di consentire la richiesta di rimborso. In difetto, il termine di decadenza decorre dall'avvenuta conoscenza, da parte del contribuente, dell'esistenza del maggior credito spettante".

2. La presente disposizione si applica ai crediti sorti e non comunicati dalla data di entrata in vigore della Legge 27 luglio 200, n. 212».

31.0.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici,

mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marca tura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni''».

31.0.12

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Zone a burocrazie zero in via sperimentale)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso del-

l'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi».

31.0.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche";

b) il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

''5. Al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»; In via transitoria, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute o in scadenza nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e prima che venga approvata l'intesa di cui sopra è prorogata fino al 31 dicembre 2019.'''»

31.0.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire insequente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

14. A decorrere dal periodo di imposta 2013 é istituita l'imposta anti-evasione.

15. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

16. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

17. Sono esenti dall'imposta:

g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

18. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

19. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

20. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

21. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

22. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

23. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

24. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

25. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.».

31.0.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Liquidazione di enti e società pubbliche)

1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100% da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

31.0.16

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Iscrizione ruolo periti ed esperti)

1. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria "Tributi" a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge n. 427 del 1993.

2. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti iscritti

in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979».

31.0.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Attività di assistenza fiscale)

1. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati».

31.0.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rappresentanza dinanzi agli Uffici Finanziari)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "31 dicembre 1992 n. 545" sono inserite le seguenti: "e nell'articolo 3, comma 3, di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322"».

31.0.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Attestazione cause non congruità)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sostituire le parole: "soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3" con: "soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3"».

31.0.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Trasferimento partecipazioni nelle s.r.l.)

1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito».

31.0.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Apposizione visto di conformità)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322"».

31.0.22

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Separazione tra banche d'affari e banche commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in parti colar modo a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione».

31.0.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sterilizzazione aumento prezzi carburanti)

1. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

31.0.24

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni fiscali al sistema bancario)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituita una commissione composta da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di introdurre sgravi fiscali per gli istituti bancari che sostengono l'economia reale attraverso adeguate erogazioni di credito alle imprese, soprattutto le PMI.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze relaziona alle commissioni parlamentari competenti sull'esito dei lavori della commissione.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana il decreto legge per introdurre nella legislazione vigente gli esiti dei lavori della commissione».

31.0.25

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, aggiungere i seguenti:

«Art. 31-bis.

(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti)

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;

b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;

c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-ter.

«Art. 31-ter.

(Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

31.0.26

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Istituzione di una zona franca
nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli, lombardi e veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

3. Il Ministro per l'Economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Beni e Attività Culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

4. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

31.0.27

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali)

1. Per le nuove iniziative imprenditoriali costituite sotto la forma di società di capitali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, è istituito un regime fiscale sostitutivo delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e co-

munali e dell'imposta regionale sulle attività produttive; l'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica a condizione che:

a) i soci della società non abbiano compiuto, alla data di costituzione, il trentacinquesimo anno di età, oppure, se di età superiore, siano lavoratori in mobilità o che abbiano perso il lavoro per chiusura dell'attività;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, autonomo, o sotto forma di società, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

3. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione».

Conseguentemente dopo l'articolo 31-bis, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

31.0.28

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al Testo Unico del 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella A (*«Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte»*).

Dopo il punto 12 della Tabella A del Testo Unico del 26/10/1995, n. 504 è aggiunto il punto 12-bis:

''Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno''. Al punto 13 dopo le parole: '' ... le autoambulanze'' sono inserire le seguenti: ''e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, ... ''; dopo le parole: '' ..., di cui ai punti 12'' sono inserite le seguenti: '', 12-bis''. Al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: ''Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12''».

31.0.29

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Soppressione società interinali)

1. Al fine di dare concrete garanzie a coloro che sono alla ricerca di un lavoro o di un impiego, sono soppresse tutte le società interinali operanti nell'ambito del mercato del lavoro.

2. In surrogazione delle funzioni svolte sino ad oggi dalle società di cui al comma 1 vengono stilate pubbliche graduatorie presso gli uffici provinciali dell'impiego».

Art. 32.**32.1**

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 5-bis, dopo le parole: «diverse dalle banche» sopprimere le parole: «e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003».

32.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di offerta di servizi di investimento, sono individuati i requisiti dei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei seguenti principi:

a) i piani di risparmio a lungo termine devono avere una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili pari a 100.000 euro;

b) al fine di usufruire del regime fiscale agevolato di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, una quota pari ad almeno il 50 per cento della raccolta deve essere investita nei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

32.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

''5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolte. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolte, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma 5-bis il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui al comma 5-ter non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1, per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate''.

2. Il provvedimento di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dal comma 1 del presente articolo è adottato dalla Agenzia delle entrate

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

32.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia per contrastare la grave recessione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un tavolo tecnico con il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) stabilire forme di vigilanza sugli istituti di credito, finalizzata ad assicurare che le risorse attinte dai medesimi dallo Stato o dalla BCE, erogate allo scopo di ridurre il fenomeno del «*credit crunch*», siano effettivamente immesse sul mercato finanziario come maggiori liquidità a favore del sistema produttivo e dei consumatori privati;

b) individuare i casi in cui si ritiene insufficiente l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) a sostegno dell'economia nazionale, per favorire finalità bancarie diverse o a carattere prettamente speculativo, al fine di autorizzare la procedura di commissariamento e gestione provvisoria, previste rispettivamente dagli articolo 70 e 76 del T.U. bancario di cui al d.lgs. 385/1993;

c) valutare l'opportunità di stabilire procedure e condizioni per procedere all'acquisizione della maggioranza azionaria di banche o istituti di credito, utilizzando per l'acquisizione del pacchetto di controllo anche il conferimento di beni patrimoniali pubblici, ovvero le risorse non utilizzate, ovvero da acquisire, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

32.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al testo unico bancario Dlgs. 385/1993)

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

''d) risulta non ottemperato l'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a tasso agevolato o dallo Stato ovvero correlate ai prestiti speciali a tasso agevolato concessi della BCE, finalizzati al sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito alle imprese ed ai consumatori.'';

b) all'articolo 76, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ', salvo nel caso previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 70.'».

32.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per i triennio 203-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243.».

32.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali)

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'art. 1 , comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette».

32.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali)

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui , entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo».

Art. 32-bis**32-bis.1**

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, sostituire il penultimo e l'ultimo periodo con i seguenti:
«L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si ap-

plica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.».

Conseguentemente:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'ulteriore onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno fiscale 2013 dalle disposizioni di cui al comma 6-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota maggiorata dello 0,5 per cento rispetto alle aliquote in vigore alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

32-bis.0.1

MENARDI, VIESPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole: "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 33.**33.1**

BUGNANO, DE TONI

Sopprimere l'articolo.

33.2

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 01).

33.3

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), n.1), nella lettera d) ivi richiamata, sostituire le parole «designato dal debitore» con le seguenti: «designato dal giudice».

33.4

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

33.5

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), n. 2) sopprimere la parola: «legalmente» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 67, lettera e)».

33.6

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere il numero 2).

33.7

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere il primo capoverso.

33.8

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «L'imprenditore» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 152,».

33.9

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole da: «e prorogabile» fino alla fine del periodo medesimo.

33.10

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

33.11

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 169-bis, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «giudice delegato» inserire le seguenti: «sentiti gli altri contraenti».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti gli altri contraenti».

33.12

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 169-bis, terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non produce effetti in caso di rigetto della domanda».

33.13

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 169-bis, quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non si applicano nei casi di inammissibilità di cui all'articolo 162».

33.14

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera d-bis) n.3), dopo le parole: «In mancanza» inserire le seguenti: «e salvi i casi di impossibilità di esprimere il voto».

33.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 2630 del codice civile)

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

33.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 48 comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «la vendita è effettuata» sono aggiunte le parole: «, in via prioritaria,».

33.0.3

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

33.0.4

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Zone franche urbane)

1. Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183), i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

Art. 34.**34.1**

D'ALÌ

Sopprimere il comma 1.

34.2

FLUTTERO

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: «che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici.».

34.3

FLUTTERO

Al comma 3 la seconda e la terza voce dell'elenco che introduce al comma 5-ter all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite come segue:

- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli (nella misura massima del 5% in peso della produzione di biodiesel);
 - acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio (nella misura massima del 5% in peso della produzione di biodiesel);
-

34.4

FLUTTERO

Al comma 3 sostituire la settima voce dell'elenco richiamata dal comma 5-ter all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 come segue:

- «grassi animali di categoria 1 e grassi animali di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02)».
-

34.5

FLUTTERO

Al comma 5-quinquies sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

34.6

BUGNANO, DE TONI

Sostituire il comma 7-bis con i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali, di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva e di ridurre la sovraccapacità di produzione da fonti fossili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce i criteri sulla base dei quali, nei successivi novanta giorni, Terna deve elaborare una proposta per disciplinare un sistema temporaneo di remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati che garantiscano maggior efficienza e minori emissioni. La proposta di Terna è approvata con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità. Lo schema di decreto è altresì trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, da rendersi entro venti giorni dalla data di trasmissione.

7-ter. La remunerazione è effettuata, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, a valere sulle incentivazioni di cui alla delibera del Comitato Interministeriale Prezzi adottata il 29 aprile 1992 (Cip 6) e senza ulteriori oneri sui prezzi e sulle tariffe elettriche».

34.7

IZZO, D'ALÌ

Dopo il comma 7-bis, dell'articolo 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», come modificato dalla Camera, inserire il seguente:

«7-ter. Agli impianti a biomassa oggetto di interventi di rifacimento parziale o totale, alimentati da prodotti di origine biologica e da sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del decreto 6 luglio 2012, che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012, spettano la premialità prevista dall'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto 6 luglio 2012, esclusivamente qualora gli stessi diano luogo a una riduzione delle emis-

sioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo stabiliti dall'articolo 8, comma 8, del decreto 6 luglio 2012 nonché la premialità prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto 6 luglio 2012, esclusivamente qualora gli stessi soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5 del decreto 6 luglio 2012. Le premialità saranno erogate soltanto a partire dal 1 gennaio 2013 e fino al termine del periodo residuo di incentivazione della produzione di energia elettrica prevista dallo specifico regime di sostegno vigente alla data di entrata in esercizio degli impianti».

Art. 35.

35.1

D'ALÌ

Al comma 1, al comma 17 richiamato, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: «con esclusione comunque di quelli ricadenti nelle dodici miglia dai confini delle aree marine protette».

35.2

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, capoverso «17», secondo periodo, sostituire le parole: «linee di costa» con le seguenti: «linee di base».

35.3

D'ALÌ

Al comma 1, al comma 17 richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatti salvi i procedimenti» sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 1, al comma 17 richiamato, terzo periodo, sopprimere le parole da: «fatte salve le attività» sino alle parole: «tutela del territorio e del mare».

35.4

BELISARIO, BUGNANO

Al comma 1, capoverso «17», secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del periodo.

35.5

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, capoverso «17», secondo periodo, sopprimere le parole: «ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

35.6

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, capoverso «17», terzo periodo, sopprimere le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo.

35.7

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, capoverso «17», sopprimere il quinto e il sesto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire le parole: "7 per cento" con le seguenti: "15 per cento" e le parole: "4 per cento" con le seguenti: "12 per cento".

1-ter. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».

35.8

BUGNANO, DE TONI

Sopprimere il comma 2.

35.9

CAFORIO, DE TONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché individuate le sostanze per le quali, al fine di non compromettere l'integrità dell'ambiente, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia dal medesimo Allegato 5».

35.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica)

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte».

Art. 36.**36.1**

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, capoverso «9», dopo le parole: «previa autorizzazione» inserire le seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata, e ferma restando la procedura autorizzativa».

Art. 37.**37.1**

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Il comma 9 dell'articolo 15 è così sostituito:

''9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2012''».

37.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 4, dell'articolo 24, del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

"4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione"».

37.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Sopprimere i commi da 4 a 7.***37.4**

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

«4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento trasparenza e non discriminazione per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.”;

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente".

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile».

37.5

DE TONI, BUGNANO

Al comma 4, lettera a), capoverso «1», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le regioni e le province autonome» con le seguenti: «L'amministrazione competente».

37.6

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), primo periodo: le parole: «da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari,» sono sostituite dalle seguenti: «trentennale».

37.7

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, dopo le parole: «e, prevalentemente, all'offerta economica» inserire le seguenti: «in favore delle regioni e delle province autonome».

37.8

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), secondo periodo, le parole: «due anni», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

37.9

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), terzo periodo, dopo le parole: «dalla pianificazione idrica», aggiungere le seguenti: «Nel medesimo bando di gara sono infine precisati, l'entità degli oneri di urbanizzazione primari e secondari da corrispondere ai comuni su cui insistono gli impianti di derivazione e produzione oggetto della concessione».

37.10

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), sopprimere l'ultimo periodo.

37.11

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, capoverso, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

37.12

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «ed è determinata» fino alla fine della lettera.

37.13

MENARDI, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: »in percentuale pari a quella di riduzione dei costi energetici d'esercizio complessivi garantita con la riqualificazione e l'incremento volumetrico, attraverso l'uso di fonti rinnovabili».

37.14

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

''d-bis) la preferenza per sistemi geotermici a norma di regolamenti vigenti, per la climatizzazione degli edifici pubblici richiesti dagli insediamenti riqualificati''».

37.15

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome».

37.16

ZANETTA

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «costo storico rivalutato», *aggiungere le seguenti:* «relativamente agli investimenti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,».

37.17

ZANETTA

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome destinano una percentuale di valore non inferiore al 20

per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio del comune o dell'unione dei comuni ove insiste l'impianto oggetto di concessione».

Art. 38.

38.1

BUGNANO, DE TONI

Sopprimere il comma 1-bis.

38.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Al fine di garantire la competitività del sistema produttivo nazionale l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a rimodulare il sistema delle tariffe di trasmissione introducendo, ove non presenti, meccanismi di premio e penalità per il gestore della rete di trasmissione nazionale secondo criteri di efficacia ed in funzione dei risultati conseguiti, anche in relazione al rispetto dei programmi di realizzazione degli elettrodotti utili alla riduzione dei costi di congestione».

38.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 36, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "da pompaggio" aggiungere le seguenti: "e mediante accumulo diffuso a batteria"»

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: "l'esclusivo" con le parole: "il prioritario"».

38.4

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto"».

38.5

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «la parte dello spazio di stoccaggio» fino a: «con procedure di asta competitiva» con le seguenti: «la quota parte dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, da assegnare mediante procedure di asta competitiva con modalità e per quantitativi tali da non pregiudicare il rispetto degli obblighi di modulazione vigenti. A tal fine sono titolati a partecipare all'asta competitiva esclusivamente i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i limiti massimi di attribuzione con asta com-

petitiva della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto partecipante, anche in funzione del fabbisogno dei clienti serviti».

38.6

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «riduzione delle tariffe di trasporto» aggiungere le seguenti: «del gas naturale applicate ai clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi».

Art. 38-bis.

38-bis.1

BUGNANO, DE TONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 38-ter.

38-ter.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 38-ter, aggiungere il seguente:

«Art.38-quater.

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il valore del quoziente perequativo da applicarsi alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale. Le maggiori entrate derivanti

dall'applicazione del periodo precedente sono finalizzate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico a carico delle imprese».

Art. 39.

39.1

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo superiori a 1.000.000 kWh/anno ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità nel complesso degli incentivi erogati in materia di energia elettrica, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato. (è stato soppresso «né maggiori oneri per i consumatori domestici»).

3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe

stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.».

39.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

39.3

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

39.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «secondo indirizzi del Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «in modo da non generare aumenti degli oneri a carico delle piccole e medie imprese».

39.5

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi oneri a carico dei clienti domestici e delle piccole e medie imprese».

39.6

D'ALÌ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In presenza di difficoltà della rete elettrica nazionale a immettere in rete l'energia prodotta da fonti rinnovabili (FER) viene concessa una agevolazione agli enti *non profit* per la realizzazione di progetti pilota di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, di accumulo di detta ener-

gia, mediante produzione di idrogeno, esclusivamente da fonti di energia rinnovabili, da utilizzarsi da parte di Comuni, in progetti nel settore stazionario con nuova produzione di elettricità e calore, e come carburante prodotto da fonti rinnovabili nel settore della mobilità sostenibile. L'agevolazione concessa, a valere del fondo di cui all'articolo 23 del presente decreto, consta di un azzeramento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e di una esenzione totale dalle accise».

39.7

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.

4-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma».

39.8

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90."».

39.9

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 inserire il seguente:

''3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto''».

39.10

POLI BORTONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il privilegio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».

39.11

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 °C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

39.12

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli impianti industriali la cui produzione è caratterizzata da un alto consumo di energia elettrica ubicati nelle vicinanze di centrali di produzione di energia elettrica non si applicano gli oneri di dispacciamento, di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica attualmente in vigore. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ne determinerà i modi ed i criteri con un suo apposito provvedimento».

39.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali».

39.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali».

39.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Estensione del regime dell'IVA per cassa in ottemperanza alla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, al fine di non danneggiare l'attività produttiva di micro, piccole e medie imprese)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

''2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In attuazione dell'articolo 167-bis della medesima direttiva 2006/112/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sulla base della predetta autorizzazione, la disposizione del citato comma 1 è applicabile, per gli anni 2012, 2013 e 2014 fino al limite di un volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia''.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39-bis, pari a 600 milioni nel 2012 e 100 milioni negli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle

autorizzazioni di spesa per i corrispondenti anni come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

39.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Revisione della distribuzione

degli oneri generali di sistema del settore elettrico)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del DM del 26 gennaio 2000.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.

3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 10 gennaio 2013».

39.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'energia elettrica prodotta dalle fonti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti di potenza installata inferiore ai 10 Kw nonché quella prodotta da impianti, idroelettrici di potenza installata superiore a 10 MW, è applicato a carico dei proprietari degli impianti, un onere unitario pari a euro 24,5 MWh in base all'energia ritirata dal gestore della rete nazionale di trasmissione elettrica.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le linee guida relative all'applicazione e all'utilizzo delle risorse economiche ricavate dalla misura di cui al precedente comma in base alle quali l'autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, definisce, a parità di gettito, la diminuzione delle aliquote focali relative alla componente tariffaria A3 applicata alle imprese con consumo inferiore a 5 Gw mensile che non godono di altre agevolazioni fiscali».

39.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Revisione della distribuzione

degli oneri generali di sistema del settore elettrico)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale del 26 gennaio 2000.

2 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.

3 Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1° gennaio 2013».

39.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.

2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80%.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis».

Art. 40.

40.1

CASTELLI, CAGNIN

Sopprimere l'articolo.

40.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è quindi aggiunto il seguente comma:

''19. Entro il 1° settembre 2012, le Province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia dall'articolo 12 della Legge 65 del 1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle province entro il 1° settembre 2012, si provvede in via sostitu-

tiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato''».

40.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provvede a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal presente decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio».

40.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il comma 19 è inserito il seguente comma:

''19-bis. Entro 90 giorni dalla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla determinazione del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106''».

40.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali.

3. A quanto previsto dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

40.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Soppressione delle comunità montane)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle

funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione».

40.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis

(Soppressione dei consorzi di Bonifica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti».

40.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.

4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza

motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.

5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

Conseguentemente,

1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

Art. 41.

41.1

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis. Dopo il comma 24 è aggiunto il seguente: "24-bis. In relazione ai compiti in materia di internazionalizzazione del settore agro alimentare all'Agenzia sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Buonitalia Spa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con proprio decreto stabilisce le modalità di attuazione del predetto trasferimento. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera le necessarie modifiche alla dotazione organica del personale di cui al comma 24 nel limite massimo di 469 unità»».

2) dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente: «*d-bis*. Al comma 26-*ter* dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: ''A decorrere dall'anno 2012 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 24-*bis*, la dotazione finanziaria destinata alle spese di funzionamento di cui al periodo precedente, è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle risorse disponibili del fondo strategico del Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge del 3 agosto 2009, n. 103 e successive modificazioni''».

Art. 43.

43.1

CAGNIN, CASTELLI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 48, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: ''48-*bis*. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti, in forme chiaramente leggibili e ben visibili, le indicazioni di cui al precedente periodo. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di origine e di composizione è punito con la sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro''».

43.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso 49-quater, premettere le seguenti parole: «Le Regioni o».

43.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«43-bis

(Poteri sanzionatori in materia di proprietà intellettuale)

1. Fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita:

a) i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sulle attività rientranti nell'ambito di propria competenza;

b) i poteri previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in capo all'autorità amministrativa avente funzione di vigilanza;

2. Alla predetta Autorità è affidata la risoluzione delle controversie avente ad oggetto l'applicazione sulle reti telematiche della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. In caso di violazione degli ordini impartiti dall'Autorità si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché quelle previste dall'articolo 1-ter, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

43.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art.43-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si applicano a partire dallo gennaio 2013».

43.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4».

43.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, i decreti previsti dall'articolo 2 della legge 8 aprile 2010, n. 55, sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 44.**44.1**

BUGNANO, DE TONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».

44.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. I costi dei servizi notarili richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro».

44.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

44.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art.44-bis.

(Aumenti di capitale di società quotate)

1. Al comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "è ridotto alla metà" sono sostituite dalle parole: "è ridotto ad un terzo". Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 2441 del codice civile, le parole: "per almeno cinque riunioni" sono sostituite dalle parole: "al massimo per cinque riunioni".

2. All'articolo 2441 del codice civile:

– al comma 5, le parole: ”, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima” sono soppresse;

– il comma 8 è sostituito dal seguente:

”Con deliberazione dell’assemblea ordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto è approvata con delibera dell’assemblea assunta con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie”.

3. Al comma 2 dell’articolo 2443 codice civile, le parole: ”approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’articolo 2441” sono soppresse».

45.1

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire l’articolo 45 con il seguente:

«Art. 45 - (*Contratto di rete*) – 1. Il periodo dalle parole: ”Ai fini degli adempimenti” fino alle parole ”deve indicare” del comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente.

”Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:”.

2. Al comma 4-*quater* dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:

”Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L’iscrizione avviene a cura dell’impresa indicata nell’atto costitutivo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti,

che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica''.

3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

4. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti commi:

''4-*quinqies*. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.

4-*sexies*. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro''».

45.0.1

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Partecipazione corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 21, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "all'articolo 37" sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

45.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Partecipazione corsi diformazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 21, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "all'articolo 37" sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

45.0.3

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Semplificazioni in materia di microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese".

2. All'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4, inserire il seguente:

»4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese»».

Art. 46.

46.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è soppresso».

46.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale».

46.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

46.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Reintroduzione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernenti la facoltà di rinunzia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi)

1. Per il periodo 2012-2015, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento».

46.0.2

CAGNIN, CASTELLI

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.**

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

- a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
- b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

- a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
- b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri

contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto legge n. 112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è consentito l'intervento degli enti territoriali, con titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo».

46.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quindici";

b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esem-

plare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'Istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

46.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. L'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata».

46.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

2. Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

46.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art.46-bis.

Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 150 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"».

46.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, le parole: "nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata" sono soppresse;

2) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012";

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012";

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo";

b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nei limiti delle risorse e" sono soppresse;

b) le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti" sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012";

c) le parole: "la decorrenza del trattamento medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "la maturazione del diritto al trattamento pensionistico".

All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art.46-bis.

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera b), capoverso 1-*bis*, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "ventiquattro mesi".

2. alla lettera b), capoverso 1-*bis*, sostituire la parola: "6 per cento", con la seguente: "9 per cento".

3. alla lettera g), sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "venti giorni" e le parole: "novanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

46.0.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "1° gennaio 2016" con le seguenti: "1° gennaio 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione, del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

46.0.12

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modifiche:

''alla lettera a), sostituire le parole: 'di dodici mesi', con le seguenti: 'di diciotto mesi'; alla lettera b), sostituire le parole: 'di diciotto mesi', con le seguenti: 'di ventiquattro''».

Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Conseguentemente, dopo il comma 69, sono aggiunti i seguenti commi:

«69-bis. A decorrere dal 1° agosto 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a

90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: «31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui»».

46.0.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Il comma 28 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la

coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

46.0.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Il comma 57 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

46.0.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

''Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una

nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”».

46.0.16

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011».

46.0.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. È dovuta da parte dell'Inps la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 475 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto-legge 88/2011».

46.0.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

46.0.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 1081/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo sono ammissibili le spese relative agli interventi per il ricollocamento lavorativo di:

a) coloro che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo;

b) coloro che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012;

c) coloro il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012».

46.0.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto».

46.0.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione della spesa pensionistica)

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

46.0.22

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di età superiore a quarantacinque anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, l'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.

2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:

- a) di 17 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;
- d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo

e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione della spesa pensionistica)

1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

46.0.24

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal

tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 46-bis

46-bis.1

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), l).

46-bis.2

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

46-bis.3

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 9, le lettere b), c), d) e h) sono abrogate;».

Conseguentemente:

1) al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1, il comma 10 è abrogato;»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è sostituito con il seguente:

''Art. 1. - (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore.

3. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni'».

46-bis.4

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 9, le lettere b), c), d) e h) sono abrogate;».

Conseguentemente:

1) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, il comma 10 è abrogato;»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è sostituito con il seguente:

«Art. 1. - (Apposizione del termine). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

3. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni».

46-bis.5

BUGNANO, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

”e) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

‘2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini’».

46-bis.6

VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, SAIA

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). Sono equiparati alla concessione del beneficio di cui al presente comma i lavoratori posti in cassa integrazione e in mobilità, con accordo stipulato entro il 31 dicembre 2011, per cessata attività produttiva».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall’anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

46-bis.7

CARLINO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, la lettera ’b) è soppressa;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-bis. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo 111, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito”».

46-bis.8

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere la lettera b).

46-bis.9

MASCITELLI, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 16, lettera a), capoverso ''a-bis), sostituire le parole: ''durata minima del contratto non inferiore a sei mesi'' con le seguenti: ''durata minima del contratto non inferiore ad un anno''.

46-bis.10

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 16, lettera c), capoverso ''3'', le parole: ''o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni'' sono abrogate.

46-bis.11

MASCITELLI, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 16, lettera d), capoverso ''3-bis'', sostituire le parole: ''di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro'' con le seguenti: ''di almeno l'80 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro''».

46-bis.12

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), le parole: ''50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''70 per cento'';

2) al comma 16, lettera d), capoverso ''3-bis'', il secondo periodo è abrogato;

3) il comma 19 è abrogato;».

46-bis.13

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

2) al comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", il secondo periodo è abrogato;

3) al comma 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

46-bis.14

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

2) al comma 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

46-bis.15

CARLINO, DE TONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", sopprimere il secondo periodo;».

46-bis.16

CARLINO, DE TONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4"».

46-bis.17

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 16, inserire i seguenti:

''16-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: ' quindici ', è sostituita con la seguente: ' sedici ';

b) al secondo periodo, le parole: ' a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. ' sono sostituite dalle seguenti: ' a due anni. ';

16-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: ' ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. ' sono abrogate;

16-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ' un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. ', sono sostituite dalle seguenti: ' al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto. ';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

' 1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. ';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ' , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. ', sono abrogate.';

2) il comma 17 è abrogato;».

46-bis.18

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", il secondo periodo è abrogato:

2) dopo il comma 16, inserire i seguenti:

"16-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: 'quindici', è sostituita con la seguente: 'sedici';

b) al secondo periodo, le parole: 'a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.' sono sostituite dalle seguenti: 'a due anni.';

16-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: 'ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.' sono abrogate;

16-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ', con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.', sono abrogate.';

3) il comma 17 è abrogato;».

46-bis.19

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sostituire il comma 17 con il seguente:

''17. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: ' quindici ', è sostituita con la seguente: ' sedici ';

b) al secondo periodo, le parole: ' a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. ' sono sostituite dalle seguenti: ' a due anni. ';

1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: ' ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. ' sono abrogate;

1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ' un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. ', sono sostituite dalle seguenti: ' al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto. ';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

' 1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. ';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ' , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. ', sono abrogate.'».

46-bis.20

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 16, inserire il seguente:

”16-bis. All’articolo 3, comma 1, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: ‘ quindici ’, è sostituita con la seguente: ‘ sedici ’;

b) al secondo periodo, le parole: ‘ a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. ’ sono sostituite dalle seguenti: ‘ a due anni. ’».

46-bis.21

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, dopo il comma 16, inserire il seguente:

”16-bis. All’articolo 3, comma 1, primo periodo, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la parola: ‘ quindici ’, è sostituita con la seguente: ‘ sedici ’».

46-bis.22

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 16, inserire i seguenti:

”16-bis. All’articolo 3, comma 1, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al secondo periodo, le parole: ‘ a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. ’ sono sostituite dalle seguenti: ‘ a due anni. ’».

2) il comma 17 è abrogato».

46-bis.23

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 16, inserire il seguente:

”16-bis. All’articolo 3, comma 1, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: ‘ ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento ’ sono abrogate”.

2) il comma 17 è abrogato».

46-bis.24

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguenti:

”17. All’articolo 4, comma 2, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: ‘ ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento ’ sono abrogate”».

46-bis.25

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, dopo il comma 16 inserire il seguente:

”16-bis. All’articolo 7, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ‘ un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. ’, sono sostituite dalle seguenti: ‘ al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto. ’;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

‘ 1-bis. Laddove persista l’inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. ’;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ‘ , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. ’, sono abrogate.”».

46-bis.26

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:

”17. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ‘ un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. ’, sono sostituite dalle seguenti: ‘ al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto. ’;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

‘ 1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. ’;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ‘ , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. ’, sono abrogate.”».

46-bis.27

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 16 inserire il seguente:

”16-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ‘ un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. ’, sono sostituite dalle seguenti: ‘ al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto. ’;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

‘ 1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. ”».

46-bis.28

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:

''17. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ' un congruo termine al datare di lavoro per adempiere. ', sono sostituite dalle seguenti: ' al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto. ';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

' 1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. ''».

46-bis.29

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 16 inserire il seguente:

''16-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 9, le parole: ' , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. ', sono abrogate.'».

46-bis.30

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:

”17. All’articolo 7, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 9, le parole: ‘ , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. ’, sono abrogate.”».

46-bis.31

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) all’articolo 1, il comma 19 è abrogato».

46-bis.32

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

46-bis.33

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all’articolo 1, comma 26, capoverso ”69-bis”, dopo le parole: ”rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,”, sono sostituite dalle seguenti: ”o rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile”».

46-bis.34

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all’articolo 1, comma 26, capoverso ”69-bis”, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: ”rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,”, sono sostituite dalle seguenti: ”o rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile”;

- 2) al comma 1, lettera *a*), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
 - 3) al comma 1, lettera *b*), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
 - 4) al comma 1, lettera *c*), sopprimere la parola: "fissa";
 - 5) sopprimere i commi 2 e 3».
-

46-bis.35

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lettera *a*), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
 - 2) al comma 1, lettera *b*), le parole "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
 - 3) al comma 1, lettera *c*), sopprimere la parola: "fissa";
 - 4) sopprimere i commi 2 e 3».
-

46-bis.36

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lettera *a*), le parole "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
 - 2) al comma 1, lettera *b*), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
 - 3) al comma 1, lettera *c*), sopprimere la parola: "fissa";».
-

46-bis.37

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", al comma 1, lettera a), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

46-bis.38

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", al comma 1, lettera b), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

46-bis.39

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", al comma 1, lettera c), la parola: "fissa" è abrogata;».

46-bis.40

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", i commi 2 e 3 sono abrogati».

46-bis.41

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", il comma 2 è abrogato».

46-bis.42

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", il comma 3 è abrogato».

46-bis.43

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).***46-bis.44**

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).***46-bis.45**

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 1, il comma 28, è sostituito dal seguente:

"28. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

‘Il conferimento dell’associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l’unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza more uxorio o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rap-

porto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.'''».

46-bis.46

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 1, il comma 28, è sostituito dal seguente:

''28. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

‘Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza more uxorio o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma. il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.''';

c-ter) all'articolo 1, il comma 29, è abrogato;»

46-bis.47

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 1, il comma 42 è abrogato,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). – Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, im-

prenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al datore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore."».

46-bis.48

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 4, i commi da 16 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

”16-bis. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui i commi da 16-ter a 6 del presente articolo.

16-ter. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 16-bis, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

16-quater. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 16-sexies e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-quinquies. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-sexies. I moduli di cui i commi 16-quater e 16-quinquies, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministra-

zione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

- a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;
- b) la data di emissione;
- c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;
- d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;
- e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;
- f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
- g) la qualifica;
- h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;
- i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;
- l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;
- m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

16-*septies*. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma 16-*sexies*, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al

comma 6-ter dell'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

16-octies. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

16-novies. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.'».

46-bis.49

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

46-bis.50

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) all'articolo 4, i commi da 16 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«16-bis. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui i commi da 16-ter a 6 del presente articolo.

16-ter. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 16-bis, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionate di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

16-quater. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma

16-*sexies* e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-*quinquies*. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-*sexies*. I moduli di cui i commi 16-*quater* e 16-*quinquies*, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

- a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;
- b) la data di emissione;
- c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;
- d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;
- e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;
- f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
- g) la qualifica;
- h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;
- i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;
- l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;
- m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

disciplinate le modalità, attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

16-*septies*. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma 16-*sexies*, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

16-*octies*. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

16-*novies*. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.'».

Art. 47.

47.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(Rivalutazione immobili di impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immo-

bili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

47.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti».

Art. 48.

48.1

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2011" con le parole: "fino al 31 dicembre 2014"».

48.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

Art. 48-bis.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

''3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo''.

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto'';

c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

''2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto''.

d) al comma 1 dell'articolo 142-*bis*, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-*bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione"».

48.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-*bis*.

1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa "franco fabbrica", ai fini dell'applicazione dell'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il requisito del trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del D.L. 331/1993 oltre alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente».

48.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-*bis*.

1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto

legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria».

48.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.

4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

”5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l’altro, in apposite sezioni, della valutazione dell’intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell’impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”».

Art. 49.

49.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» con le seguenti: «per l’anno 2012».

Art. 51-bis

51-bis.1.

GALLONE, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é inserito il seguente:

”Art. 10-bis. - (*Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali*). – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, anche compresi quelli di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l’organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1''.

2-ter. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

2-quater. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

2-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

2-sexies. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

51-bis.2

GALLONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 129, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente:

”g-quinquies). Delle spese in conto capitale non finanziate da indebitamento ossia per l’importo del differenziale fra entrate correnti e spese correnti in surplus rispetto all’ultimo bilancio del comune”».

51-bis.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l’articolo 51-bis aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, avvia il procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell’economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d’azienda.

2. La vendita dell’intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall’articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l’articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l’articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l’articolo

47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

51-bis.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera *o*) sono inserite le seguenti:

''*o-bis*) 'opera cinematografica' 'opera filmica' o 'film', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

o-ter) 'opera audiovisiva':

1. l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;

2. videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma''».

51-bis.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale"».

51-bis.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Pubblicità di amministrazioni
ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per cento" con le parole: "35 per cento" e sostituire le parole: "50 per cento" con le parole: "30 per cento"».

51-bis.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)*

1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "assegnando una quota adeguata" sono sostituite con le parole: "assegnando una quota non inferiore al 50 per cento";

b) le parole: "ovunque prodotte", ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

c) nell'ultimo periodo sono soppresse le parole da: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali" fino a: "dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse."».

51-bis.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
 - h) montatore italiano;
 - i) autore della musica italiano;
 - l) scenografo italiano;
 - m) costumista italiano;
 - n) *troupe* italiana;
 - o) riprese, localizzazione dei *set* in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
 - p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
 - q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.'».
-

51-bis.0.7

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre)

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010».

51-bis.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Misure per favorire la diffusione nazionale
dell'emittenza radiotelevisiva locale)*

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.».

51-bis.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – Riforma
della disciplina in materia di attività cinematografiche)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori", sono soppresse;
- b) al comma 2, le lettere a) e d) sono soppresse;
- c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1."».

51-bis.0.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1944, n. 633 è sostituito dal seguente:

''1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete *internet*, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.''.

51-bis.0.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. All'articolo 71-*quinqüies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-*bis*, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.'';

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-*quater* per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a con-

dizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.”;

3) al comma 3 le parole: ”avvenga sulla base di accordi contrattuali” sono sostituite dalle seguenti: ”all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali”».

51-bis.0.12

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(IVA libri su supporto elettronico)

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo ”libri” aggiungere ”anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica”.

2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

51-bis.0.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, le parole "compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico" sono sostituite dalle seguenti "esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico".

2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "libri" sono aggiunte le seguenti "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

51-bis.0.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE))

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: "IMAIE", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "SIAE".

2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "l'istituto mutualistico artisti inter-

preti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

3. L'articolo 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

''Art. 180-*bis*. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)''.

4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.

6. Ai sensi degli articoli 71-*octies*, comma 2, 73, comma 1, e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.

9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il pro-

prio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.

10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.

12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente».

Art. 52.

52.1

DE TONI, BUGNANO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

52.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

52.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

''9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori verso i circuiti e le piat-

taforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

52.4

PETERLINI, PINZGER

Al comma 2-ter, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. All'articolo 193, comma 9-bis, primo periodo, le parole: "e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri", sono soppresse».

52.5

PETERLINI, PINZGER

Al comma 2-ter, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 18-ter, comma 2, lettera c), dopo le parole: "non pericolosi", sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

52.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

52.7

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente comma: «Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la restituzione agli utenti dei contributi già versati per gli anni 2010 e 2011».

52.8

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere un nuovo comma:

«3. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

52.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti)

1. All'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1", sono soppresse e dopo le parole: "possono trovarsi materiali estranei" sono aggiunte le seguenti: ", quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti.";

b) al comma 3 le parole: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo", sono sostituite dalle se-

guenti: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27" e le parole: "all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 185, comma 4,";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall'allegato 2 al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 all'allegato 5 Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione primaria".

2. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo, siano ottenute dalla realizzazione di un'opera ubicata in un sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi superano le concentrazioni di cui alla Tabella 1, allegato 5, del Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, tali concentrazioni sono assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. In tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione, ovvero, nell'ipotesi di riutilizzo in sito diverso, in un ambito territoriale con fondo naturale analogo per tutti i parametri superati".

52.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per l'asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e

1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per trasporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.

2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità».

52.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Materiali di riporto)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, comma 1, lettera *b*) e *c*), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti"».

52.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo».

52.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lett. c), è aggiunta la seguente:

''c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino

beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività'».

52.0.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

52.0.7

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto

del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

52.0.8

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è sostituito dal seguente:

''2. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, può essere effettuata entro il quinto giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che prima dell'inizio della prestazione lavorativa – vengano comunicati le generalità del datore di lavoro, la data di inizio della prestazione e il numero di lavoratori interessati; tale comunicazione può essere effettuata a mezzo fax o con le modalità che saranno stabilite con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente rappresentative nella categoria''».

52.0.9

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazioni delle comunicazioni inerenti i lavoratori stranieri)

1. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis

del decreto-legge 28 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

52.0.10

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Alloggi per i dipendenti – retribuzione imponibile)

1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

52.0.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Prestazioni lavorative extra-scolastiche svolte dai docenti degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed

alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria''».

52.0.12

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Prestazioni lavorative extra-scolastiche svolte dai docenti degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria''».

52.0.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Apprendistato per la qualifica e il diploma)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, è aggiunto in fine il seguente periodo:

''L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato''».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole: «dall'articolo 4,

comma 5», *inserire le seguenti*: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

52.0.14

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Apprendistato per la qualifica e il diploma)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, è aggiunto in fine il seguente periodo:

''L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato ''».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5», inserire le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

52.0.15

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conferma in servizio degli apprendisti)

1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, prima delle parole: ''L'assunzione di nuovi apprendisti'', sono inserite le seguenti: ''Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ''».

52.0.16

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conferma in servizio degli apprendisti)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167 dopo le parole: "giusta causa", sono inserite le seguenti: ", nonché per ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative"».

52.0.17

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conferma in servizio degli apprendisti)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, sostituire le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

52.0.18

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Successione dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono soppresse le parole da: "nei casi in cui l'assunzione a termine" fino a "commessa consistente"».

52.0.19

PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Successione dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 5 comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la parola: "consistente" sono inserite le seguenti: "da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo"».

Art. 53.**53.1**

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

53.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente numero:

«4-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi idrici"».

53.3

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

53.4

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a) sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «un milione di euro».

53.5

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «primo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: » 31 dicembre 2013 " e a"»:

Conseguentemente aggiungere in fine del numero 4 le parole: «e al sesto periodo le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

53.6

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo 32 è aggiunto la seguente:

*”32-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga ai commi 8, 9, 10, 11, l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario *in house*’ qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:*

la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell’ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

il reinvestimento nel servizio almeno dell’80 per cento degli utili per l’intera durata dell’affidamento; l’applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'art. 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg *pro capite* annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato»».

32-*ter*. Per le società di cui al precedente comma 32-*bis* non trovano applicazione:

il comma 14 del presente articolo;

l'articolo 18, comma 2-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del presente decreto-legge».

53.7

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*) dopo 32 è aggiunto la seguente:

»32-*bis*. In materia di rifiuti, l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi della lettera a), risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 3-*bis* e al presente articolo. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a fame parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel

caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione”».

53.8

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, inserire i seguenti:

«4.1. Al comma 32, lettera a), sostituire le parole: ”31 dicembre 2012” con le seguenti: ”31 dicembre 2013”;

4.2 Al comma 32, lettera a), il penultimo periodo è così sostituito: ”La durata dell’affidamento *in house* all’azienda risultante dall’integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014”».

53.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l’articolo 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All’articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ”, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,” sono soppresse e sono sostituite dalle parole: ”nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno”;

b) dopo le parole: ”possono certificare” sono inserite le seguenti: ”,motivando le eventuali ragioni di diniego,”;

c) le parole: ”entro il termine di venti giorni” sono sostituite dalle parole: ”entro il termine di trenta giorni”;

d) dopo le parole: ”legislazione vigente” sono inserite le seguenti: ”, ovvero rilevano l’insussistenza o l’inesigibilità del credito”;

e) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti *pro-soluto* a banche o ad intermediari finanziari, nell’anno finanziario in cui il credito è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pa-

gamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2''.

4. L'obbligo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

53.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 53-*bis*.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di ''sponsorizzazione'' o di ''partenariato pubblico privato'' ed avvalersi di ogni altra forma di col-

laborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo».

53.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 53-bis.

1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: "1° ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012"».

Art. 54.

54.1

MUGNAI, BERSELLI

Sopprimere l'articolo.

54.2

BUGNANO, DE TONI

Sopprimere l'articolo.
_____**54.3**

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.
_____**54.4**

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
_____**54.5**

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).**Conseguentemente, sopprimere la lettera 0b).*
_____**54.6**

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera 0b).
_____**54.7**

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

54.8

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera a), articolo 348-bis, sostituire la rubrica (Inammissibilità all'appello) con la seguente: «(Sentenza in forma breve).

Conseguentemente, sostituire le parole da: «L'impugnazione» fino a: «accolta», con le seguenti: «il giudice competente dichiara l'impugnazione, ove ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta infondatezza con sentenza in forma breve. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo e specifici riferimenti a precedenti conformi.».

Conseguentemente l'articolo 348-ter è sostituito dal seguente: «(Pronuncia sulla sentenza in forma breve). – All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, verifica se la causa può essere decisa ai sensi dell'articolo 348-bis. Il giudice provvede alle spese a norma dell'articolo 91.».

Conseguentemente sostituire al capoverso d), la rubrica (Inammissibilità dell'appello e pronuncia) con: «(Sentenza in forma breve e pronuncia)».

Conseguentemente sopprimere il capoverso lettera b) e c).

Conseguentemente i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di conversione del presente decreto».

54.9

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 348-bis.», sostituire il primo comma con il seguente: «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile con sentenza dal giudice competente quando è manifestamente infondata».

54.10

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), nel primo comma dell'articolo 348-bis, alinea, dopo le parole: «giudice competente» inserire le seguenti: «, investito della richiesta di inibitoria di cui all'articolo 283 ovvero in sede di udienza di precisazione delle conclusioni,».

54.11

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), nel primo comma dell'articolo 348-bis, alinea, sostituire le parole: «non ha una» con le seguenti: «sia manifestamente carente di ogni».

54.12

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo comma dell'articolo 348-bis, inserire il seguente: «Il giudice, ai fini della valutazione di cui al comma precedente, può fissare all'attore un termine per integrare la domanda».

54.13

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), nel secondo comma dell'articolo 348-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) l'appello relativamente all'azione di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nell'atto d'appello sono dedotte nuove istanze istruttorie non inammissibili e non irrilevanti ai sensi dell'articolo 345, terzo comma».

54.14

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), al primo comma dell'articolo 348-ter, sostituire le parole: «il giudice», ovunque ricorrano, con le seguenti: «la corte».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «ordinanza succintamente» con la seguente: «sentenza».

54.15

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 348-ter.», primo comma, al primo periodo sostituire le parole: «ordinanza succintamente motivata» con le seguenti: «sentenza, dando immediata lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

54.16

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a), al primo comma dell'articolo 348-ter, sopprimere le seguenti parole: «il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa».

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole «, inerenti alle questioni di fatto,».

54.17

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 348-ter.» al primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

54.18

MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 348-ter.», alla lettera a), sopprimere il terzo e il quarto comma.

54.19

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, lettera a) nel quarto comma dell'articolo 348-ter, sostituire le parole: «ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma» con le seguenti: «al primo comma».

54.20

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

54.21

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 348-ter.», sopprimere la lettera b).

54.22

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

54.23

BUGNANO, DE TONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

54.24

POLI BORTONE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e)-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto anche sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (contatti netti, media mensile)"».

54.25

BUGNANO, DE TONI

Sopprimere il comma 1-bis.

54.26

BUGNANO, DE TONI

Al comma 2, sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «novantesimo».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «novantesimo».

54.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola "centoventi" è sostituita dalla parola "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta".

54.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile)

All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a fame espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato"».

Art. 55.**55.1**

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

55.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera a), numero 1), sostituire le parole: «comportamento delle parti» con le seguenti: «comportamento delle parti risultante da riscontri oggettivi».

55.3

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 2-quinquies, sopprimere la lettera f).

55.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera a), numero 2), articolo 2-quinquies, lettera f), sostituire le parole da: «in ogni altro fino a: «procedimento con le seguenti: «in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali evidente e provato attraverso riscontri oggettivi che abbiano determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento».

55.5

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera c), articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «giudice ordinario» con le seguenti: «nei confronti di chi esercita la funzione requirente giurisdizionale ordinaria».

55.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per la deflazione del contenzioso in materia RC auto)

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono" e dopo la parola: "risarcimento" è inserita la parola: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la succes-

siva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto'».

Art. 56.

56.1

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

56.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, sopprime la lettera a).

56.3

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso: «comma 5», sopprimere il primo periodo, dalle parole: «Con decreto», fino alle seguenti: «tre sedi della Scuola».

56.4

BUGNANO, DE TONI

Sopprimere la lettera b).

56.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie)

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale" aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone in fine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)"».

56.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Riforma degli ordinamenti professionali)

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da: "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati" a: "i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5"».

56.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Le sezioni distaccate di Borgo Valsugara, Cavalese, Cles Tione di Trento di cui è proposta la soppressione alla tabella A dello schema di decreto legislativo recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" sono mantenute sui rispettivi territori del distretto e circondario della Provincia autonoma di Trento, che si fa integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dell'ente medesimo"».

56.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "ventiquattro mesi"».

Art. 57.**57.1**

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «soggetti privati» con le seguenti: «soggetti pubblici e privati».

57.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

57.3

IZZO, D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento per gli impianti di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applicano le modalità di decurtazione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 alla produzione di energia che ha diritto ai certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, fermo restando che si intende per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale di impianti connessi ai soli ambienti agricoli e limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata.».

57.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo dell'occupazione nel settore delle agroenergie)

Al fine di promuovere l'occupazione nel settore delle agroenergie e di favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse è garantita una tariffa, incentivante di 89,5 E/MWh.

Ai fini dell'inclusione nella categoria della riconversione l'intervento deve rispettare le seguenti condizioni:

a) potenza nominale dell'impianto alimentato da biomassa non inferiore a 100 MW e non superiore al 50 per cento della potenza dell'impianto preesistente;

b) potenza nominale del preesistente impianto non inferiore a 300 MWe;

c) rilascio di emissioni dell'impianto alimentato da biomassa non superiori al 50 per cento dei limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) riutilizzo delle infrastrutture elettriche delle opere infrastrutturali interrato e degli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto;

e) mantenimento della forza lavoro precedentemente impiegata nel preesistente impianto.

Gli interventi di riconversione di cui al presente articolo ricevono i seguenti premi tariffari aggiuntivi e tra di loro cumulabili in funzione degli specifici benefici garantiti al sistema:

– 30 E/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti ambientali di cui all'allegato 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;

– 30 E/MWh per l'impiego di biomasse di origine comunitaria;

– 20 E/MWh per l'impiego di biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie di cui alla tabella 1-B del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012».

Art. 58.**58.1**

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 58, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» e sopprimere, infine, le seguenti parole: «conformemente alle modalità previste dal Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

e) al comma 5, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

58.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione».

Art. 59.**59.1**

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comma 6» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo accertato».

59.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Per gli illeciti previsti ai commi 3, 3-bis e al comma 4» con le seguenti: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 3-bis».

59.3

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere i commi da 3 a 5.

59.4

DI NARDO, DE TONI

Al comma 3, dopo le parole: «del settore agricolo» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento al comparto bieticolo-saccarifero,».

59.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Un importo pari al dieci per cento delle somme di cui al comma 3 è destinato alla copertura degli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie assunte in attuazione della sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, numero 4) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».

59.6

BUGNANO, DE TONI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le Regioni e Province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sul rapporto tra biomasse

ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole Regioni. In particolare, tale relazione dovrà consentire di evidenziare:

- a) fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad impianti in esercizio;
- b) fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola derivante da impianti che potranno entrare in esercizio nel corso dell'anno seguente;
- c) disponibilità di biomasse di origine agricola nel bacino regionale;
- d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e possibili effetti economici e fondiari indotti.

7-ter. Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i criteri omogenei e le modalità per la redazione della relazione di cui al comma precedente.

7-quater. Le informazioni ottenute in attuazione del comma 8 sono utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le necessarie autorizzazioni per l'autorizzazione all'entrata in esercizio degli impianti».

59.7

DI NARDO, DE TONI

Al comma 14, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire le parole da: «La facoltà» a: «esercitata» con le seguenti: «L'obbligo di cui al precedente comma 14 è previsto»;

al comma 18, sopprimere le parole da: «, avvalendosi» a: «comma,».

59.8

D'ALIA

Al comma 15, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «all'origine».

59.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2013 dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2012.

19-ter. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

19-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati in 60 milioni di euro annui, si provvede tramite la disposizione di cui al comma 5-bis, dell'articolo 31».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

59.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».

59.11

PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».

59.12

CASTELLI, CAGNIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergine di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergine di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigiatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Gli eventuali costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza previsto dal progetto sperimentale sono a carico dei soggetti che si avvalgono dei contrassegni di cui al presente articolo».

Art. 59-quater.**59-quater.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

59-quater.0.1

FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, POLI BORTONE, SAIA

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Impianti fotovoltaici nel settore agroalimentare)

1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze o al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio.

3. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi collocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,00mW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'impresе agricole o di persone fisiche e giuridiche svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai tetti degli opifici industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimozione di coperture realizzate in *eternit* o altri materiali inquinanti.

5. Gli impianti di cui ai commi precedenti, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vi-

gente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici)».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

59-quater.0.2

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Disposizioni in materia di credito agrario)

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito al-

l'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

59-quater.0.3

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Moratoria comparto agricolo)

1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. E altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

59-quater.0.4

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Credito di imposta per le imprese agricole)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1088 e 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

59-quater.0.5

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Attività sociali nelle aziende agricole e carattere di ruralità dei fabbricati adibiti per attività sociali e turistico-culturali)

1. Per le attività sociali svolte dagli imprenditori agricoli nella propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata e che deve rimanere comunque principale, l'Agenzia delle entrate definisce le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità ai fabbricati situati in aree agricole e utilizzati in modo continuativo dagli imprenditori agricoli per le attività sociali o turistico-culturali, svolte in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata, la quale deve rimanere comunque principale».

59-quater.0.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 59-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 59-quinquies.

1. All'Allegato I, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 12, ovunque ricorrano, le parole "1 m3", sono sostituite dalle seguenti: "3 m3";

b) al numero 13, le parole: "fino a 9 mc", sono sostituite dalle seguenti: "da 3 mc a 9 mc"».

Art. 60.**60.1**

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi del comma 1 sono prioritarie le seguenti azioni:

a) l'occupazione per il rafforzamento della ricerca pubblica;

b) l'avvio di iniziative a sostegno dei giovani ricercatori, attraverso l'incremento di borse dottorali e *post* dottorali della durata minima di tre anni;

c) la competitività dei laboratori pubblici di ricerca, attraverso l'attivazione di bandi per programmi concernenti nuove linee di ricerca, orientati soprattutto verso la ricerca nel settore medico e terapeutico, delle nanotecnologie, della chimica, delle biotecnologie per giovani di talento *post doc*, impegnati singolarmente o in unità di ricerca gestite in associazioni di rete;

d) la definizione dei settori prioritari della ricerca a livello nazionale e regionale;

e) la creazione di "Poli di competitività" a carattere regionale, favorendo partenariati tra imprese, centri di formazione e enti di ricerca pubblica e privata per progetti a carattere innovativo in una determinata area geografica, particolarmente attiva nel campo della ricerca, costituita da Regioni confinanti e Paesi esteri non necessariamente limitrofi;

e) il rilancio della politica industriale tramite la ricerca, l'innovazione e il *management*, favorendo le sinergie tra il settore pubblico e privato».

60.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:

«4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento da attuare anche in stretto raccordo con le Regioni:».

60.3

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e regionale;».

60.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è infine aggiunto il seguente comma:

''9. Il Commissario, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, relaziona annualmente al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti, per le spese sostenute, suddivise per ogni regione, per i dipendenti pubblici impiegati all'interno del Ministero stesso al netto delle spese dei distacchi e dei trasferimenti, segnalando altresì le iniziative che possono essere adottate per una razionalizzazione di queste voci di spesa''».

60.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modifiche, in legge dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è, in fine, aggiunto il seguente comma:

''9. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla conversione del presente decreto in legge, predisporre, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, un modello per una valutazione annuale delle performance degli istituti universitari su base regionale e che consideri, all'interno dei criteri di valutazione, anche i seguenti parametri:

- a) il numero di studenti iscritti;
- b) Il rapporto tra iscritti e laureati, suddiviso per ciascun corso di laurea attivato;
- c) Il tempo medio necessario ad uno studente per conseguire il titolo di studio;
- d) Il costo medio sostenuto da uno studente per le quote annuali di iscrizione al corso di laurea;
- e) Il numero di ricercatori e di dottorati''».

Art. 62.**62.1**

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere la cooperazione scientifica nazionale e internazionale, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca stabilisce l'entità di un sussidio da erogare su richiesta delle cosiddette reti scientifiche di ricercatori ai propri affiliati impegnati in uno scambio costante, tematico e operativo, sotto forma di incontri di lavoro e convegni, per la copertura di viaggi e soggiorni, nonché per i costi di eventuali strumentazioni e pubblicazioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61. Tale sussidio non può superare la durata di 3 anni e vale per un massimo di 6 incontri di lavoro, in Italia e all'estero».

62.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e innovazione a livello regionale per la separazione delle competenze tra Stato e Regioni)

1. Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché per evitare sprechi, duplicazioni e frammentazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca è attuato un progetto di coordinamento per il monitoraggio e valutazione delle politiche di ricerca a livello regionale e intraregionale.

2. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì definite le modalità per la separazione delle competenze Stato-Regione, che definiscano le priorità esclusivamente nazionali ed esclusivamente regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione».

62.0.2

VALDITARA

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Alla legge 4 novembre 2005 n. 230 il comma 9 è sostituito dal seguente:

”9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati

vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono in ogni caso esclusi dalla procedura per chiamata diretta gli studiosi impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario o che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, qualora essi già rivestano posizioni di ruolo a tempo indeterminato nelle università italiane. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito».

Art. 63.

63.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Coordinamento nazionale docenti abilitati e abilitanti per la GaE)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009-2010" e le parole "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014" e "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" sono inserite le seguenti "e i successivi semestri aggiuntivi" e dopo le parole: "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di una abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti"».

Art. 64.

64.1

BUGNANO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e la» con le seguenti: «e previa intesa raggiunta in sede di».

64.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con successivo decreto adottato dal capo del dipartimento per gli affari regionali, previo accordo con le regioni territorialmente interessate, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento».

64.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Tutela sanitaria degli sportivi dilettanti abili e disabili)

1. Lo Stato, al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini favorisce la promozione e l'incremento dell'attività fisica, in quanto finalizzata ad un corretto stile di vita, coinvolgendo anche i soggetti diversamente abili. L'attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, è diretta anche alla salvaguardia della salute, mediante le visite mediche obbligatorie.

Al fine di tutelare i diritti, dei quali lo sportivo è titolare, si configurano quali specifici obiettivi:

- a) lo sviluppo fisico, nonché l'esercizio della pratica sportiva, secondo le proprie capacità individuali;
- b) il contrasto al fenomeno della dispersione sportiva;
- c) l'armonizzazione del rapporto tra gli sportivi e le associazioni sportive dilettantistiche, mediante l'adeguamento dei regolamenti, al fine del riconoscimento del diritto fondamentale, degli sportivi medesimi, alla salute ed al suo mantenimento;
- d) la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva ed alla cultura del primo soccorso.

2. Gli interventi previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono rivolti ai seguenti soggetti:

- a) a coloro che praticano, o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche, o ludico-motorie e ricreative;
- b) a coloro che praticano, o intendono praticare, attività sportive, anche agonistiche, a livello dilettantistico;
- c) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;
- d) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio ed alla ricerca in materia di medicina dello sport;
- e) ai disabili che praticano, o intendano praticare, attività sportiva.

3. Ogni società od associazione sportiva dilettantistica deve, all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza, comunicare agli organismi di relativa affiliazione, il nominativo del medico di riferimento.

4. Al fine di monitorare la tutela e l'integrità fisica degli sportivi dilettanti, nonché di studiare e di predisporre protocolli medici, in grado di prevenire le patologie connesse all'attività sportiva è istituita, presso i Comitati regionali delle Federazioni sportive una banca dati, relativa alle informazioni sanitarie sui singoli atleti dilettanti.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'».

64.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Esercizio nella pratica del tiro a segno)

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

Art. 65.**65.0.1**

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Istituzione dello sportello informativo multimediale e della carta dei servizi per la promozione dell'attività motoria e sportiva degli studenti abili e disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado di ogni regione).

1. Al fine di migliorare il coordinamento, l'amministrazione e il monitoraggio dei servizi per l'educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole, svolta dagli Uffici scolastici territoriali, nonché per promuovere l'educazione fisica e sportiva degli alunni abili e/o diversamente abili

della scuola primaria e secondaria di primo grado, a tutela del benessere corporeo e sociale degli studenti in età evolutiva, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il ministro degli affari regionali, turismo e sport, istituisce lo "sportello multimediale".

2. Lo sportello di cui al comma 1, svolge i seguenti servizi:

a) consulenza e assistenza per il raccordo scuola – territorio, tramite il servizio di sportello e/o il servizio on-line, avvalendosi di una o più risorse docenti, nonché di uno psicologo, un medico sportivo, un esperto proveniente dalle Federazioni sportive giovanili riconosciute, in orari limitati, predefiniti e pubblicizzati, secondo linee di intervento programmate dal gruppo di esperti multi disciplinare operante nell'ufficio di educazione fisica motoria e sportiva delle singole direzioni scolastiche provinciali.

b) promozione del rispetto del principio di eguaglianza prescindendo in particolare dalle condizioni psico – fisiche;

c) informazioni sull'organizzazione del sistema sportivo territoriale (centri di avviamento allo sport, federazioni e associazioni sportive, ecc.) e sull'impiantistica scolastica (centri scolastici sportivi);

3. Gli organi di governo delle scuole promuovono il patto di educazione allo sport tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale, che trova espressione nella "carta dei servizi di educazione al benessere motorio e sportivo", quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio, e informa gli studenti e le famiglie sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa, ai fini dell'individuazione della disciplina sportiva adeguata alle caratteristiche fisiche e psichiche.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2, corrispondenti a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede per l'anno 2012 nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della presidenza del consiglio dei ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per gli anni 2013 e 2014 mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella e, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritti nel capitolo 8425».

65.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per moto veicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle stesse».

Art. 66.**66.1**

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «tra le micro, piccole e medie imprese che intendono consolidarsi in un unico soggetto per aumentare la competitività, razionalizzando i costi e integrando capacità, competenze e risorse».

66.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «, progetti innovativi finalizzati al miglioramento del sistema infrastrutturale, gestionale o organizzativo delle imprese».

Art. 67**67.1**

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole «di cui all'obiettivo Convergenza».

Art. 67-ter**67-ter.1**

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione», con le seguenti: «che non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento».

67-ter.2

BUGNANO, DE TONI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro», con le seguenti: «125.000 euro».

Art. 67-quater**67-quater.1**

DE TONI, BUGNANO

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Art. 68.**68.1**

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 138/2011, le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle parole: "3 per cento" e le parole: "3 euro" dalle parole: "5 euro"».

68.2

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 138/2011, sono soppressi gli ultimi due periodi».

68.3

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 12, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle parole "euro cinque mila" ovunque ricorrano».

68.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art.68-bis.

(Soppressione enti inutili)

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

68.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art.68-bis.

(Incentivi per la fusione dei Comuni)

1. Al fine di promuovere la fusione fra i Comuni con la popolazione fino a cinquemila abitanti e i progetti di gestione associata di funzioni e servizi, il Governo stanziava parte delle risorse recuperate dalla riorganizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad incentivi economici rivolti con priorità alle fusioni di Comuni rispetto alle altre forme associative».

68.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

*(Rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali
con la Cassa depositi e prestiti)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni.

2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 determina:

a) la tipologia di mutui da rinegoziare, tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo;

b) le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse.

3. La Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni, che hanno diritto alla rinegoziazione, una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione.

4. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo».

Art. 69.

69.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa».

69.0.1

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Rendite patrimoniali)

1. Fino a quando non si sarà risanato il debito pubblico è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 800.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono escluse dalla tassazione la prima casa, la sede dell'azienda in cui il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato

2. Quando il bilancio dello Stato si sarà assestato, anche in conformità a quanto richiesto dall'Europa, l'applicazione dell'imposta sarà modulata per consentire l'applicazione del quoziente familiare, per sostenere la scuola e la ricerca, gli investimenti produttivi e per altre priorità atte a supportare la crescita del Paese».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 31 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri**213^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
INCOSTANTE*La seduta inizia alle ore 14,15.*

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BASTICO (*PD*), illustrati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3414) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore CALDEROLI (*LNP*), l'esame del testo nonché degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo è rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice INCOSTANTE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(256) Silvana AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(264) FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

(374) DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1237) Donatella PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1884) LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-bis 613-ter del codice penale in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3267) MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice INCOSTANTE (PD), illustrato il testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (n. 494)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BOSCETTO (PdL) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2012/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (n. 497)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice INCOSTANTE (PD), illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera (n. 493)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice INCOSTANTE (PD), illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

421^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Gennaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(3417) *Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati

(2932) *PARDI. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica*

(3362) *ESPOSITO ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 25 luglio.

Si procede all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2. Riassume genericamente il riferimento dell'articolo 1 alle infrastrutture critiche materiali e immateriali; inoltre, la disposizione non consente di salvaguardare la libertà di accesso alla rete.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 5.1, diretto a prevedere che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esercita il controllo sulle attività di informazione svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza. Infine, sottolinea l'opportunità di evitare che l'autorizzazione per svolgere le intercettazioni ambientali sia concessa dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, trattandosi, a suo avviso, di un inutile aggravamento della disciplina vigente.

Conclude, trasformando gli emendamenti 1.1 e 1.2, nonché l'emendamento 12.1, rispettivamente negli ordini del giorno G/3417/1/1 e G/3417/2/1, pubblicati in allegato.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Inoltre, si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 1 ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

Il sottosegretario DE GENNARO, a nome del Governo, accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Il senatore DIVINA (*LNP*) osserva che il disegno di legge n. 3417 richiama numerosi organismi e comitati la cui responsabilità e il cui controllo competono al Presidente del Consiglio dei ministri. Domanda al rappresentante del Governo i motivi di una struttura così articolata.

Il sottosegretario DE GENNARO ricorda che la legge n. 124 del 2007 ha configurato un sistema di strutture, con funzioni operative e di controllo, che fa capo al Presidente del Consiglio. Alcune funzioni, a esclusione di quelle relative al segreto di Stato, al bilancio dei servizi e alla nomina dei direttori, sono delegabili a un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, il COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha funzioni di controllo parlamentare, mentre il Comitato interministeriale per la sicurezza supporta il Presidente del Consiglio, fra l'altro nella definizione degli obiettivi informativi.

Il PRESIDENTE avverte che per procedere alle votazioni degli articoli è necessario attendere i pareri delle Commissioni affari esteri, difesa e bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3414) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore, previa dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, del senatore CALDEROLI (*LNP*).

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3417

ordini del giorno

G/3417/1/1

BELISARIO, PARDI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 3417, recante modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto,

considerato che l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo:

ad assicurare idonee forme di coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in ordine alla individuazione delle infrastrutture critiche, ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;

ad assicurare, con riferimento alle infrastrutture immateriali, l'adozione di procedure che assicurino comunque la libertà di accesso alla rete *Internet* da parte dei cittadini e degli utenti.

G/3417/2/1

BELISARIO, PARDI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 3417, recante modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto,

considerato che l'articolo 12 modifica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa,

impegna il Governo:

ad assicurare, in sede applicativa, che la valutazione di indispensabilità delle attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, riferite all'esplicitamento delle attività demandate ad AISE ed AISI dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia effettuata anche nel quadro dei vigenti parametri di prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso; ad informare il Parlamento circa gli effetti, sull'attività investigativa, dell'accentramento presso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma della competenza ad autorizzare le attività di cui in premessa.

emendamenti

Art. 1.

1.1

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, nel capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «per la protezione delle infrastrutture» fino alla fine, con le seguenti: «per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, salvaguardando la libertà di accesso alla rete da parte dei cittadini».

1.2

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, nel capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «materiali e».

Art. 5.

5.1

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Comitato esercita il controllo parlamentare di cui al capo IV su tali organismi, limitatamente alle attività aventi natura informativa e il direttore generale del DIS assicura, con riferimento alle mede-

sime attività, le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, al fine di evitare sovrapposizioni funzionali.»

Art. 6.

6.1

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei due terzi» con le seguenti: «dei propri componenti».

Art. 8.

8.1

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che riferisce ai Presidenti delle Camere».

8.2

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'inchiesta interna sono tenuti a prestare collaborazione, ove richiesti, anche soggetti già appartenuti ai servizi al momento in cui si sono verificati i comportamenti o gli episodi oggetto di inchiesta».

Art. 10.

10.1

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «, in una seduta segreta appositamente convocata,» con le seguenti: «in una apposita seduta convocata i sensi del Regolamento di cui all'articolo 37, comma 1».

Art. 12.

12.1

BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 31 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri**80^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHIURAZZI*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati;

(2932) PARDI. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica;

(3362) ESPOSITO ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto: parere favorevole con osservazioni;

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2012/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (n. 497): osservazioni favorevoli;

Plenaria**336^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Malinconico e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (n. 494)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che i relatori, dopo un lungo ed approfondito lavoro e confronto, hanno predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, a disposizione dei commissari.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) informa la Commissione della decisione di dimettersi dall'incarico di correlatrice sul provvedimento in titolo. Tale scelta le si impone in conseguenza dell'orientamento emerso in seno al Gruppo del Partito Democratico ed in particolare sostenuto dalla presidente Finocchiaro e dal responsabile per la giustizia, onorevole Orlando, di non intervenire in sede di parere con indicazioni puntuali di merito circa l'indicazione degli uffici giudiziari da sopprimere o mantenere. Conseguentemente a tale posizione si riserva di presentare, a nome del suo Gruppo, una proposta alternativa di parere recante generiche condizioni e osservazioni circa le modalità di esercizio in concreto del potere delegato.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) insiste affinché la senatrice Della Monica riveda la propria decisione, soprattutto in ragione del prezioso e fattivo contributo fornito nella predisposizione della bozza di parere che il senatore Mugnai si accinge ad illustrare.

Il presidente BERSELLI nell'esprimere vivo rammarico per la decisione assunta dalla senatrice Della Monica, la quale ha attivamente collaborato alla stesura della illustranda proposta di parere, ritiene che in questa sede il Parlamento debba esprimere un parere non con indicazioni generiche e di massima, ma di merito con puntuali richieste di modifica.

Il senatore MARITATI (*PD*) sottolinea come la scelta della senatrice Della Monica non sia da ascrivere ad una presa di distanza dai contenuti del parere, ma ad una più generale scelta di fondo di natura politica, per la quale si è ritenuto preferibile non intervenire nel merito delle decisioni assunte dal Governo nello schema di decreto legislativo.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come la posizione del Partito Democratico sia basata su un diverso approccio di carattere metodologico, per il quale si ritiene preferibile fornire al Governo ulteriori motivazioni in ordine alle modalità di esercizio della delega, limitando il richiamo a singole realtà a casi del tutto eccezionali.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si associa alla sollecitazione del senatore Caliendo, rivolta alla correlatrice.

Nel merito della decisione assunta dal Gruppo del Partito Democratico, osserva come sia lo stesso Ministero ad attendere da parte del Parlamento indicazioni puntuali sulla bozza di decreto legislativo presentata alle Camere. Fa presente peraltro che nello schema, come rilevato nella relazione illustrativa, sia stata esclusa l'applicazione di alcuni criteri di delega, sulla cui applicazione concreta è assolutamente necessario che intervenga il legislatore delegante. Dopo aver sottolineato come la stessa legge delega contempli una procedura per la modifica dell'emanando schema, si sofferma sulle modalità e sui criteri seguiti nella individuazione, in sede di parere, delle modifiche da apportare all'emanando schema.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si associa alla richiesta formulata dai senatori Caliendo e Li Gotti. Osserva poi come in questa sede non competeva al Parlamento reiterare l'indicazione di principi, dal momento che essi sono stati già puntualmente indicati in occasione dell'approvazione della legge delega. Conclude, esprimendo rammarico per la decisione del Partito Democratico di non approvare la proposta di parere formulata dal relatore Mugnai.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) rileva come il Parlamento abbia già fornito al Governo principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Pertanto, in questa sede, al legislatore delegante compete esprimersi nel merito dello schema di decreto legislativo predisposto dall'Esecutivo. Dopo aver sottolineato come in ordine a tale schema, oltre al formale dibattito interno alla Commissione si siano portati avanti numerosi «tavoli politici», in alcuni dei quali si è addirittura valutata l'opportunità di uno stravolgimento di alcuni dei criteri delega, osserva come

la proposta che il relatore Mugnai si appresta ad illustrare rappresenti il frutto di un equilibrio raggiunto fra i vari interlocutori. Conclude, domandandosi come sia possibile che sino a pochi minuti fa la correlatrice Della Monica abbia partecipato ed interloquuto in merito alla predisposizione della proposta di parere, ed ora nel corso della seduta abbia mutato così nettamente orientamento rassegnando il proprio incarico.

Dopo una breve precisazione della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), il senatore MURA (*LNP*) rileva come il Governo abbia predisposto lo schema attualmente sottoposto all'esame parlamentare, sulla base dei criteri e principi dettati nella legge delega. Si tratta quindi di analizzare ora nel dettaglio le singole situazioni, senza tuttavia riaprire un dibattito che potrebbe comportare una eccessiva dilatazione dei tempi per l'espressione del parere.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) invita il relatore, nella predisposizione della proposta di parere, a tenere conto, in relazione alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, della peculiare situazione della provincia di Modena, terribilmente segnata dai recenti eventi sismici.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) si sofferma sulla situazione della provincia di Cuneo, nella quale si trova fra gli altri anche il sopprimendo tribunale di Alba. Tale tribunale serve un'area con un rilevante bacino di utenza e caratterizzata da un tessuto di rilievo internazionale e nazionale. Egli ritiene che non solo si debba valutare il mantenimento del tribunale dei minori, ma anche di quello di Alba, ritenendo, in relazione a quest'ultimo, del tutto inaccettabile l'accorpamento al tribunale di Asti.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) precisa che la propria decisione deve essere interpretata in linea con la posizione assunta dal vertice e dal responsabile per la giustizia del proprio Gruppo in ordine allo provvedimento.

Il relatore MUGNAI (*PdL*), nel dare atto dell'importante contributo fornito dalla senatrice Della Monica, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, dando conto dei criteri che hanno orientato il relatore nella individuazione delle modifiche da apportare allo schema di decreto.

Il senatore SCANU (*PD*) si sofferma sulla questione concernente la soppressione del tribunale di Olbia, rilevando come lo stesso Governo, nel disporre la soppressione, abbia espresso il proprio rammarico per tale scelta, in considerazione delle peculiarità dell'area da esso servita. Nell'esprimere la propria solidarietà alla relatrice della Monica alla quale è stato chiesto di scegliere diversamente rispetto a quanto fino ad ora portato avanti, esprime apprezzamento per la proposta di parere predisposta.

Il senatore GALPERTI (*PD*) sollecita preliminarmente una riflessione sull'opportunità di intervenire sull'assetto della geografia giudiziaria quando è ancora in corso la revisione del sistema delle province nel nostro Paese. Si domanda in particolare se sia opportuno intervenire anticipando il riordino di tali enti locali. Rileva poi nel merito dello schema la presenza di alcune criticità in particolar modo della mancata considerazione delle esigenze delle località montane. Si sofferma poi criticamente sulla scelta governativa di sopprimere il tribunale di Tolmezzo, la cui soppressione lascerebbe sguarnita del necessario presidio giudiziario una vastissima area che, oltre a costituire una vera porta aperta verso il centro e l'est Europa, è interessata fortemente da alcuni fenomeni criminogeni proprio in ragione di tale collocazione. Si tratta inoltre di una sede nel cui territorio insiste un carcere di massima sicurezza.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) chiede che si disponga diversamente in ordine alla sezione distaccata di Chioggia prevedendo che essa sia accorpata alla sezione di Adria.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene che in questa sede sia fuori luogo sollevare il problema di un coordinamento con la revisione delle province, ritenendo assolutamente opportuno e improcrastinabile intervenire sulle circoscrizioni giudiziarie la cui riforma rappresenta una significativa svolta per il miglioramento dell'efficienza della giustizia. In considerazione del fatto che il Gruppo del Partito Democratico ha ritenuto opportuno di esprimere nel senso di rendere al Governo un parere generico che prescindesse da considerazioni sulle singole realtà di merito, chiede ai componenti del suo Gruppo di astenersi nei loro interventi da considerazioni vertenti su singole sezioni distaccate o tribunali nei propri rispettivi interventi.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che non sia possibile differire ulteriormente la questione concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Nell'insistere affinché la senatrice Della Monica riveda la propria decisione di dimettersi dall'incarico di relatrice, osserva come compete al Parlamento in questa sede intervenire nel merito dello schema di decreto, suggerendo alla luce dei criteri e principi già dettati nella legge delega al Governo eventuali interventi correttivi. In particolare tale esigenza appare evidente se si considera che alcuni criteri quale la valutazione dell'impatto della criminalità organizzata da un lato e la considerazione delle specificità territoriali dall'altro. Le soluzioni e le indicazioni contenute nella proposta di parere non risultano ispirate a logiche di tutela campanilistica ma tengono conto delle oggettive situazioni e mirano da un lato alla riduzione dei costi per l'amministrazione della giustizia e dall'altro ad un miglioramento dell'efficienza.

Il senatore LUMIA (*PD*) condivide la proposta di parere nella parte in cui, nel ritenere che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si

sia attenuto a tutti i criteri di delega, riconoscendo ai criteri che impongono di tenere conto in particolare del tasso d'impatto della criminalità organizzata un ruolo residuale, condiziona il parere favorevole al mantenimento dei tribunali di Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola. A tale elenco, a suo parere, sarebbe stato necessario inserire anche, in ragione del significativo impatto della criminalità organizzata di stampo mafioso, coinvolta peraltro anche nei fenomeni dello stragismo, il tribunale di Mistretta. In via del tutto subordinata si potrebbe valutare l'accorpamento del tribunale di Mistretta a quello di Patti. Per quanto concerne infine le sezioni distaccate ritiene necessario il mantenimento, in ragione anche del valore simbolico di tale sede, della sezione distaccata di Corleone.

Il senatore CHIURAZZI (*PD*) osserva preliminarmente come dalle audizioni svolte per l'istruttoria legislativa sia emersa una generalizzata critica nei confronti dell'eccessivamente rigoroso taglio degli uffici giudiziari attuato con lo schema in esame. Sarebbe auspicabile, a suo parere, che il Governo in sede di adozione definitiva rivedesse tale scelta, riducendo il numero dei tribunali da sopprimere e delle sezioni distaccate. Per quanto concerne la scelta assunta dal Gruppo del Partito Democratico osserva come essa sia stata dettata dalla consapevolezza del fatto che non si sarebbe mai giunti a porre la parola fine alle indicazioni nel merito circa le sezioni o i tribunali da sopprimere o mantenere come è dimostrato dal fatto che anche ora nel dibattito sono poste richieste di integrazione o modifica. Ogni considerazione poi peraltro rischia di risultare inficiata dalla mancata cognizione circa l'effettivo orientamento del Governo in ordine ad un eventuale aumento del numero degli uffici. Sotto il profilo formale peraltro ritiene che un intervento nel merito da parte del Parlamento risulti inopportuno in quanto afferente più a funzioni amministrative che legislative. Egli ritiene preferibile che nel parere si inviti il Governo a rispettare nella individuazione delle modifiche da apportare alla geografia giudiziaria alcuni particolare criteri già previsti nella legge delega fra i quali quello che impone di tenere conto dell'impatto della criminalità organizzata. Analogamente condivide le considerazioni del senatore Giannardi circa l'esigenza, ai fini della riforma, di valutare anche la situazione delle aree terremotate.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) precisa che è ben noto al proprio Gruppo che in questa sede non sia in discussione un generalizzato aumento del numero dei tribunali.

Si passa alla votazione della proposta di parere illustrata dal senatore Mugnai.

Il senatore CASSON (*PD*) annuncia che il Gruppo del Partito Democratico, in conseguenza della presentazione di una sua proposta di parere, si asterrà sullo schema di parere illustrato dal senatore Mugnai.

Egli precisa che tale voto non implica assolutamente una valutazione negativa del contenuto della proposta di parere, che è frutto di un lavoro collegiale al quale hanno partecipato direttamente la correlatrice dimissionaria, senatrice Della Monica, e altri esponenti del Gruppo del Partito Democratico, e che è condiviso nella premessa e nelle motivazioni, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di ridurre il numero di tribunali soppressi e di salvare alcune sezioni distaccate in considerazione della necessità di dare piena attuazione a tutti i criteri di delega, primo fra i quali quello relativo alla rilevante presenza nel territorio di competenza degli uffici di cui si propone la soppressione, di fenomeni di criminalità organizzata.

Tuttavia, all'interno del suo Gruppo ha prevalso l'opinione che fosse più corretto proporre un parere che richiamasse i profili nei quali si richiedeva una più completa attuazione dei criteri di delega rispetto a quanto previsto dallo schema proposto dal Governo, invece che intervenire analiticamente sulle concrete proposte di soppressione o accorpamento di uffici giudiziari.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che la scelta del Partito Democratico di non approvare lo schema di parere in votazione, e conseguentemente quella della senatrice Della Monica, che pure aveva dato un contributo così importante e qualificato alla redazione del testo, di rinunciare al suo ruolo di correlatrice, facciano venire meno quell'unanimità dei partiti che sostengono il Governo che avrebbe dato senso e forza al parere.

Pertanto egli annuncia, a nome del suo Gruppo, che non parteciperà alla votazione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) nell'annunciare il voto favorevole allo schema di parere sull'atto del Governo n. 494, preannuncia altresì che voterà a favore del parere sullo schema di decreto legislativo sul riordino degli uffici di giudice di pace, sul quale la senatrice Della Monica mantiene il suo incarico di correlatrice.

A questo proposito ribadisce il suo rammarico per la decisione della senatrice Della Monica e per la scelta del Partito Democratico di non aderire alla formulazione di un parere analitico e puntuale che in realtà, come egli ha già avuto più volte modo di rilevare, risponde ad una richiesta che il Governo stesso ha implicitamente formulato nella relazione illustrativa nello schema di decreto legislativo, quando ha fatto presente la necessità di ascoltare le Commissioni parlamentari e il Consiglio superiore della magistratura sull'applicazione dei criteri «di merito» recati dalla legge delega.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) nell'annunciare il suo voto favorevole allo schema di decreto legislativo esprime in primo luogo una valutazione molto positiva sul complesso lavoro svolto dai relatori e dai colleghi che hanno collaborato alla stesura di un testo capace

in primo luogo di confrontarsi con la sfida dell'accettazione da parte del territorio di un'operazione indubbiamente dolorosa: taluni hanno criticato questa impostazione, ma non si vede quale altra debba essere la funzione della politica, se non quella di confrontarsi con i problemi e le esigenze concrete delle persone e delle comunità, cercando soluzioni che si inquadrino nel perseguimento di un interesse generale.

Si sofferma poi sulla decisione del Partito Democratico di non approvare un parere alla cui redazione i suoi esponenti hanno pure partecipato, e che condivide nelle premesse e nelle motivazioni; in proposito egli ritiene che il parere espresso dalla Commissione potrebbe avere una forza ben maggiore se fosse possibile procedere ad una sorta di votazione per parti separate, che consenta al Gruppo del Partito Democratico di convergere almeno sulla parte generale.

Infine, l'oratore si sofferma sul problema della sede di Corleone, sezione distaccata del tribunale di Palermo, che molti senatori avevano richiesto non fosse soppressa, una richiesta che però non ha trovato accoglimento nel parere: in proposito, pur consapevole del fatto che la sezione distaccata di Corleone rappresenta un costo in termini di produttività e utilizzazione del personale, egli osserva che, in considerazione di ciò che Corleone rappresenta non solo in Italia ma nel mondo, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di sopportare un onere economico, peraltro limitato, pur di mantenere una presenza forte sul piano simbolico.

Il senatore MURA (*LNP*) si associa al rammarico espresso dai colleghi per la posizione del Gruppo Partito Democratico, ed esprime una valutazione ampiamente positiva del lavoro svolto dai relatori.

Pur osservando che il Gruppo della Lega Nord avrebbe preferito rovesciare la formula del parere condizionato, esprimendo cioè una sorta di parere contrario in mancanza dell'accettazione delle condizioni, annuncia comunque il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, invita il Governo a tenere nella massima considerazione le indicazioni della Commissione, che consentono di dare sostanza ad un provvedimento che altrimenti si rivelerebbe niente più che un *bluff*; non si può definire in altro modo, infatti, un decreto legislativo che, in virtù delle disposizioni in tema di entrata in vigore, sarebbe destinato ad essere applicato da un nuovo Governo che, di fronte oltretutto a carenze strutturali che sono sostanzialmente ammesse dalle norme transitorie, finirebbe per abolirlo o modificarlo.

Si associa quindi alle considerazioni svolte dal senatore Bruno in ordine alla sezione distaccata di Corleone, la cui soppressione rischia di apparire come una vera e propria ritirata dello Stato da un territorio di frontiera.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene per dichiarazione favorevole in dissenso dal suo Gruppo. Egli ricorda come la riorganizzazione

della geografia giudiziaria sia da decenni oggetto di discussione, senza che nessun Governo abbia finora trovato la forza di porvi mano.

Egli stesso, prima nella sua lunga esperienza di magistrato e poi in Senato, ha in numerosissime occasioni osservato che qualsiasi tentativo di modernizzare e rendere più rapido il servizio giustizia in Italia passa in primo luogo per una significativa razionalizzazione degli uffici giudiziari, che consenta in particolare la realizzazione di tribunali sufficientemente grandi perché si possa efficacemente articolare la loro organizzazione in sezioni altamente specializzate.

Egli ritiene pertanto che il decreto legislativo in esame rappresenti un'occasione unica per procedere finalmente a tale importante riforma, e che pertanto la Commissione debba dare il massimo contributo per la sua migliore definizione.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) fa presente che la decisione degli estensori del parere di non annoverare Corleone fra le sezioni distaccate da salvare è stata determinata dall'assoluta inadeguatezza di quella sede rispetto ai parametri di popolazione e carico giudiziario che sono stati adottati.

Ciò non vuol dire che egli stesso e gli altri colleghi che hanno collaborato alla redazione del testo siano insensibili rispetto a questioni di notevole valore simbolico come quella sottolineata dai colleghi Lumia, Bruno e Centaro, e pertanto integra la sua proposta di parere con un invito al Governo a valutare l'opportunità di mantenere invisa la sezione distaccata di Corleone.

La proposta di parere, così come integrata dal relatore Mugnai, posta ai voti è approvata.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

La proposta di parere presentata dai relatori DELLA MONICA (*PD*) e MUGNAI (*PdL*), posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 494

La Commissione esaminato, il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega;

criticando la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;

ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere *b)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle «specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» e del «tasso di impatto della criminalità organizzata» e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;

ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;

ritenendo non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e

dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;

ritenendo che appare non in linea con il criterio dell'efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d'utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre 4.000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell'attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell'impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera e); mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell'elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;

ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all'accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;

ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;

ritenendo che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

ritenendo che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia;

ritenendo che, a parte l'immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l'efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;

esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche:

1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali:

- a) Caltagirone;
- b) Sciacca;
- c) Lamezia Terme;
- d) Rossano;
- e) Castrovillari;
- f) Paola;

2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356.210). (La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi

per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);

b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;

c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondario di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D'altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.

c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).

d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L'accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondario con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di «prioritaria linea di intervento...in riequilibrio delle attuali competenze territoriali...tra uffici limitrofi della stessa area provinciale» non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali

omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondario di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.

e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.

f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 2 lett. a) della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l'opportunità di accorpate la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.

g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d'appello di Salerno con eventuale accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l'elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

h) Lagonegro accorpando al relativo circondario i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagiato.

4. In subordine a quanto previsto dalla lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l'attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.

5. Si pone in Piemonte il caso della provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d'appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l'altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tri-

bunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di un'ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq

6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

a) La sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d'Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare qualche comune della sezione di Cassano d'Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.

d) Che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell'errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegte al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondario di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera e) della legge delega.

e) La sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.

7. sia valutata l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Ma-

donie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a «Cosa Nostra».

8. Prevedere che presso il tribunale di Napoli Nord sia assicurata l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica, con le conseguenti modifiche dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari.

9. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.

10. Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.

con riguardo alle sezioni distaccate

1. siano mantenute le seguenti sezioni:

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
1	ALBANO LAZIALE	2,0	141.871	3.665	26	Anzio	237.561	6.287
2	ALBENGA	5,0	116.996	4.074	24	<i>Può essere accorpata a Imperia</i>		
3	ALTAMURA	2,0	114.661	2.710	19	Acqua viva delle fonti, Bitonto e Modugno	386.768	8.626
4	AVERSA	6,0	269.912	8.945	32			
5	AVOLA	3,0	102.655	2.417	19	Augusta e Lentini	219.827	5.147
6	CASARANO	3,0	119.057	2.965	16	Maglie e Nardò	298.492	6.910
7	CASERTA	5,0	120.502	8.511	38			
8	CASORIA	4,0	132.252	4.013	18	Afragola e Frattamaggiore	378.796	17.549
9	CESENA	7,0	205.942	5.964	22			
10	DESIO	7,0	399.434	8.242	32			
11	EBOLI	6,0	201.729	11.140	35			
12	EMPOLI	2,0	157.090	4.838	25			
13	FRANCAVILLA FONTANA	3,0	100.972	2.169	17	Ostuni e Fasano	206.229	4.480
14	GALLARATE	4,0	216.413	5.476	22	<i>Parere positivo all'accorpamento</i>		
15	LEGNAGO	3,0	157.360	3.293	16	Soave	276.538	5.392

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
16	LEGNANO	2,0	215.839	4.640	19	<i>Sezione di Busto Arsizio</i>		
17	MARANO DI NAPOLI	8,0	301.822	6.222	20			
18	MARCIANISE	4,0	159.789	5.197	22			
19	MARTINA FRANCA	2,0	48.483	1.610	12	Grottaglie e Ginosa (?)	194.575	4.803
20	GIARRE		80.863	2.141		Acireale	210.445	5.269
21	MONCALIERI	3,0	236.173	4.867	24	<i>Sezione distaccata di Pinerolo</i>		
22	OLBIA	3,0	78.606	3.671	12	La Maddalena	94.670	4.080
23	OSTIA	3,0	228.252	4.264	29			
24	PONTERA	4,0	203.291	5.610	30			
25	POZZUOLI	6,0	169.669	7.255	18			
26	RHO	4,0	302.834	5.804	22	<i>Sezione di Milano</i>		
27	MONOPOLI	3,0	63.075	1.502	15	Putignano e Rutigliano	312.823	6.516
28	SAN DONA' DI PIAVE	3,0	126.146	3.076	19	Portogruaro	222.054	5.123
29	SCHIO	4,0	243.393	4.092	23			
30	TREVIGLIO	3,0	230.788	4.240	13	<i>Sezione distaccata di Crema</i>		
31	VIAREGGIO	5,0	165.362	5.009	38			
32	CECINA		76.235		23	Piombino	132.137	4.029
33	PATERNO'		77.769	1.716		Adrano, Bronte e Belpasso	206.001	4.523
34	CARBONIA		76.061	1.453		Iglesias e Salluri	276.564	4.779
35	ISCHIA	9,0	61.490	2.783	18			
36	PORTOFERRAIO	3,0	31.543	1.115	9			
37	LIPARI	1,0	14.343	609	10			
38	IMOLA		145.996	3.706	10			

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
39	CHIOGGIA		70.536	1.353	26	Dolo	182.686	3.885

2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

3. per quanto concerne la sezione distaccata di Corleone, pur difettando i requisiti prospettati, dato l'alto valore simbolico di quel territorio, si sottopone al Ministro la valutazione circa l'opportunità del mantenimento della stessa

4. sia prevista, nella stesura definitiva del decreto legislativo, l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

5. sia limitata la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

6. sia prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 494

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega;

criticando la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;

ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle «specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» e del «tasso di impatto della criminalità organizzata» e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;

ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;

ritenendo non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e

dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;

ritenendo che appare non in linea con il criterio dell'efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d'utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre 4.000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell'attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell'impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera e); mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell'elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;

ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all'accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;

ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;

ritenendo che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

ritenendo che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia;

ritenendo che, a parte l'immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l'efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;

esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche:

1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali:

- g) Caltagirone;
- h) Sciacca;
- i) Lamezia Terme;
- j) Rossano;
- k) Castrovillari;
- l) Paola;

2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356.210). (La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi

per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);

b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;

c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondario di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D'altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.

c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).

d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L'accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondario con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di «prioritaria linea di intervento...in riequilibrio delle attuali competenze territoriali...tra uffici limitrofi della stessa area provinciale» non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali

omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondario di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.

e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.

f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 2 lett. a) della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.

g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d'appello di Salerno con eventuale accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l'elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

h) Lagonegro accorpendo al relativo circondario i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagiato.

4. In subordine a quanto previsto dalla lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l'attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.

5. Si pone in Piemonte il caso della provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d'appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l'altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tri-

bunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di un'ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq

6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

a) La sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d'Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare qualche comune della sezione di Cassano d'Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.

d) Che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell'errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegte al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondario di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera e) della legge delega.

e) La sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.

7. sia valutata l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Ma-

donie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a «Cosa Nostra».

8. Prevedere che presso il tribunale di Napoli Nord sia assicurata l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica, con le conseguenti modifiche dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari.

9. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.

10. Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.

Con riguardo alle sezioni distaccate

1. siano mantenute le seguenti sezioni:

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
1	ALBANO LAZIALE	2,0	141.871	3.665	26	Anzio	237.561	6.287
2	ALBENGA	5,0	116.996	4.074	24	<i>Può essere accorpata a Imperia</i>		
3	ALTAMURA	2,0	114.661	2.710	19	Acqua viva delle fonti, Bittonto e Modugno	386.768	8.626
4	AVERSA	6,0	269.912	8.945	32			
5	AVOLA	3,0	102.655	2.417	19	Augusta e Lentini	219.827	5.147
6	CASARANO	3,0	119.057	2.965	16	Maglie e Nardò	298.492	6.910
7	CASERTA	5,0	120.502	8.511	38			
8	CASORIA	4,0	132.252	4.013	18	Afragola e Frattamaggiore	378.796	17.549
9	CESENA	7,0	205.942	5.964	22			
10	DESIO	7,0	399.434	8.242	32			
11	EBOLI	6,0	201.729	11.140	35			
12	EMPOLI	2,0	157.090	4.838	25			
13	FRANCAVILLA FONTANA	3,0	100.972	2.169	17	Ostuni e Fasano	206.229	4.480
14	GALLARATE	4,0	216.413	5.476	22	<i>parere positivo all'accorpamento</i>		
15	LEGNAGO	3,0	157.360	3.293	16	Soave	276.538	5.392

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
16	LEGNANO	2,0	215.839	4.640	19	<i>Sezione di Busto Arsizio</i>		
17	MARANO DI NAPOLI	8,0	301.822	6.222	20			
18	MARCIANISE	4,0	159.789	5.197	22			
19	MARTINA FRANCA	2,0	48.483	1.610	12	Grottaglie e Ginosa (?)	194.575	4.803
20	GIARRE		80.863	2.141		Acireale	210.445	5.269
21	MONCALIERI	3,0	236.173	4.867	24	<i>Sezione distaccata di Pinerolo</i>		
22	OLBIA	3,0	78.606	3.671	12	La Maddalena	94.670	4.080
23	OSTIA	3,0	228.252	4.264	29			
24	PONTERERA	4,0	203.291	5.610	30			
25	POZZUOLI	6,0	169.669	7.255	18			
26	RHO	4,0	302.834	5.804	22	<i>Sezione di Milano</i>		
27	MONOPOLI	3,0	63.075	1.502	15	Putignano e Rutigliano	312.823	6.516
28	SAN DONA' DI PIAVE	3,0	126.146	3.076	19	Portogruaro	222.054	5.123
29	SCHIO	4,0	243.393	4.092	23			
30	TREVIGLIO	3,0	230.788	4.240	13	<i>Sezione distaccata di Crema</i>		
31	VIAREGGIO	5,0	165.362	5.009	38			
32	CECINA		76.235		23	Piombino	132.137	4.029
33	PATERNO'		77.769	1.716		Adrano, Bronte e Belpasso	206.001	4.523
34	CARBONIA		76.061	1.453		Iglesias e Salluri	276.564	4.779
35	ISCHIA	9,0	61.490	2.783	18			
36	PORTOFERRAIO	3,0	31.543	1.115	9			
37	LIPARI	1,0	14.343	609	10			
38	IMOLA		145.996	3.706	10			

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
39	CHIOGGIA		70.536	1.353	26	Dolo	182.686	3.885

2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

3. sia prevista, nella stesura definitiva del decreto legislativo, l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

4. sia limitata la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

5. sia prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO,
CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PER-
DUCA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 494**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

considerato

che esso, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero;

che tale modifica dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari è volta ad assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

tenuto conto dei criteri e principi direttivi di cui alle lettere da *a*) a *i*) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega;

che in virtù degli effetti prodotti dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti la legge delega, come modificata dall'art. 1 comma 3 della legge n. 14 del 2012, ha previsto all'art. 1, comma 5-*bis*, per i soli tribunali aventi sede nelle province di L'Aquila e di Chieti, il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega;

ritenendo

che all'elevato flusso della domanda di giustizia, debba far fronte anche con misure di politica giudiziaria non solo di tipo organizzativo, risulta evidente che da recupero di risorse di personale – di magistrati e di personale amministrativo – poco utilizzato negli uffici giudiziari di più modeste dimensioni sia uno strumento strategico per restituire efficienza al sistema giudiziario;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che il governo verifichi la congruità degli accorpamenti e delle soppressioni disposti nello schema di decreto, sulla base delle osservazioni dei Consigli giudiziari e i pareri delle procure distrettuali, al fine di acquisire sicuri elementi conoscitivi circa una effettiva applicazione dei criteri:

1) della specificità territoriale del bacino di utenza, con riguardo alla estensione, alla situazione infrastrutturale, ai collegamenti e alle caratteristiche orografiche del territorio;

2) del tasso d'impatto della criminalità organizzata sulle diverse aree del territorio interessate dal processo di riordino;

3) della preventiva ricognizione delle strutture di recente costruzione ai fini della loro prioritaria utilizzazione;

di eliminare dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'art. 10 e il riferimento al distretto della Corte di Appello de l'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto in quanto la «specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» di cui alla lettera *b*) della delega, non possono essere oggi utilmente valutati non essendo ancora possibile effettuare una fondata previsione in ordine alla situazione infrastrutturale, economica e sociale che si determinerà nella Regione Abruzzo tra tre anni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 455

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

considerato che esso, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, determinando il superamento dell'originaria articolazione mandamentale;

condividendo la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui alle lettere da *l)* a *p)* dell'articolo 1, comma 2 della legge delega;

criticando la scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace e, dall'altro, alla revisione della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado;

esprimendo riserve sulla possibilità riconosciuta agli enti locali di richiedere ed ottenere, senza un penetrante filtro di valutazione selettiva, il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali dovrebbe esser disposta la soppressione, poiché l'esercizio della giurisdizione, in quanto funzione essenziale per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, non può essere subordinata solo alle disponibilità finanziarie o alla volontà politica degli enti territoriali, dovendo soprattutto rispondere a logiche e principi di sistema e di tutela della legalità;

pur ritenendo che all'elevato flusso della domanda di giustizia, debba farsi fronte anche con misure di politica giudiziaria non solo di tipo organizzativo, quali l'organica riforma della disciplina della magistratura onoraria,

pur ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto i principi indicati nella lettera *b)*, richiamata espressamente nella lettera *l)* dell'articolo 1, comma 2 della legge delega e adottando invece parametri quantitativi sulla popolazione e sui carichi di lavoro che non sembrano rispondere alla legge delega e al rispetto di una giustizia di prossimità;

esprime parere favorevole unicamente a condizione che:

nella modifica dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace si tenga conto anche della revisione della distribuzione sul territorio di tutti gli uffici giudiziari di primo grado, al fine di evitare la contempo-

ranea soppressione delle sezioni distaccate di tribunale e la drastica riduzione del numero degli uffici del giudice di pace, con l'evidente ablazione del giudice di prossimità. In particolare, ove non fossero accolte le condizioni di cui al coevo parere espresso in relazione alla revisione dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate si ritiene indispensabile il mantenimento degli uffici dei giudici di pace ubicati in quei territori in relazione ai quali è disposta la soppressione delle sezioni distaccate;

con riguardo alla procedura seguita per la individuazione degli uffici da mantenere si rivedano i criteri applicati per la determinazione della domanda di giustizia. In particolare si ritiene eccessivamente elevata la quantificazione del bacino territoriale di utenza in 100.000 abitanti, la quale non sembra assicurare il mantenimento di un presidio giudiziario adeguato in rapporto al territorio e all'effettiva domanda di giustizia dell'utenza. Ai fini della domanda di giustizia poi non si ritiene adeguato il solo criterio della capacità di smaltimento dei giudici, senza prendere in considerazione altri parametri quali, fra gli altri, la valutazione ponderata del numero complessivo delle iscrizioni e delle sopravvenienze;

sempre in relazione al parametro del carico di lavoro si consideri ai fini della sua determinazione anche l'incidenza, rilevante in alcune aree nazionali, delle cosiddette cause seriali, nonché di rivalutare i carichi di lavoro tenendo conto anche della distinzione fra procedimenti penali, civili o di natura amministrativa;

sempre in relazione ai criteri da seguire ai fini della decisione sulla soppressione o il mantenimento degli uffici giudiziari, si tenga conto anche delle condizioni territoriali e delle specificità del bacino di utenza con particolare riguardo all'impatto della criminalità organizzata;

relativamente alle condizioni territoriali nella valutazione della distanza fra la sede dell'ufficio del giudice di pace che si intende sopprimere e quella circondariale si considerino, trattandosi di giustizia di prossimità, sia le eventuali difficoltà connesse all'aspetto orografico o alla insularità sia la presenza o meno di idonei collegamenti stradali, ferroviari, tali da assicurare un più agevole accesso alla giustizia da parte dei cittadini;

siano considerate ai fini della soppressione anche il rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio del giudice di pace e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, tenendo conto, tra gli altri, anche degli eventuali costi generati dalle operazioni immobiliari rese necessarie dagli accorpamenti;

per quanto concerne infine la ricollocazione del personale amministrativo degli uffici soppressi si valutino anche i suggerimenti delle organizzazioni sindacali e si prendano in considerazione le indicazioni delle singole presidenze di Corte d'appello.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**195^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Intervengono il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1744) TONINI ed altri. – *Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il presidente DINI riepiloga lo svolgimento dei lavori della Commissione relativamente ai disegni di legge in titolo e la presentazione, nella seduta del 24 luglio scorso, di un testo unificato da parte dei relatori che è stato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto.

Il ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione RICCARDI prende atto dell'andamento dei lavori della Commissione e svolge in premessa considerazioni di ordine generale sulla realtà della cooperazione allo sviluppo al momento attuale. Occorre infatti, a suo avviso, rivedere le caratteristiche della cooperazione italiana nello scenario europeo e internazionale.

La tradizione dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano ha conosciuto momenti di massima espansione, con una forte sinergia con le imprese nazionali. Tuttavia, a partire dagli anni Novanta, i finanziamenti per la cooperazione hanno subito una costante decurtazione con una riduzione fino al 78 per cento circa dei fondi. La crisi del sistema della cooperazione non è peraltro legata solamente all'aspetto finanziario, ma anche alla carenza di iniziative e, in sostanza, di passione civile.

Ritiene quindi indispensabile che il sistema Paese recuperi una visione più ampia rispetto alle politiche di cooperazione e ciò è possibile anche mediante l'aggiornamento della normativa di riferimento. La legislazione vigente ha fatto sì che si siano determinate asimmetrie informative e frammentarietà di interventi che rischiano di compromettere la positiva tradizione italiana. In tal senso, occorre garantire la massima interministerialità delle decisioni, addivenendo a procedure condivise e ad una organicità di azione.

Fa osservare come la cooperazione allo sviluppo sia una componente fondamentale della politica nazionale ed è indice della proiezione e dell'estroversione dell'Italia nel mondo. Per parte sua, ricorda la recente riattivazione del tavolo interistituzionale sulla cooperazione, che ha consentito un confronto tra gli attori pubblici e privati, mentre all'inizio del prossimo mese di ottobre si svolgerà il *forum* sulla cooperazione, a Milano. Tale ultimo evento costituirà un'occasione di verifica e di dibattito sulle prospettive dell'aiuto pubblico allo sviluppo di primaria importanza, a cui faranno seguito altri incontri di ampia portata che condurranno poi all'*Expo* 2015.

Condivide pertanto l'esigenza di una modernizzazione del sistema della cooperazione, trovando tuttavia un equilibrio istituzionale che risulti adeguato alle esigenze del contesto internazionale in cui l'Italia è chiamata a muoversi. Al di là del riparto di competenze tra gli attori principali, giudica indispensabile una riflessione preliminare sull'opportunità di procedere ad una riforma omnicomprensiva ovvero limitata ad alcuni aspetti fondamentali.

A suo avviso, l'esperienza, nuova per l'Italia, di un Ministero appositamente dedicato ha consentito un indirizzo unitario e l'espressione di una voce autonoma e dedicata in seno al Consiglio dei ministri, nei confronti degli altri attori istituzionali e nelle sedi internazionali. Ogni scelta che andasse in un senso diverso costituirebbe inevitabilmente un ridimensionamento.

Quanto agli ulteriori aspetti di merito della riforma, ritiene che esigenze di modernizzazione portino a valutare positivamente l'individuazione di una specifica agenzia con compiti operativi.

Ribadisce conclusivamente il proprio apprezzamento per l'impegno posto dalla Commissione nella definizione di una riforma normativa della cooperazione e la necessità che tale opera si inserisca pienamente nel contesto internazionale attuale.

Il presidente DINI apprezza l'ampio e dettagliato intervento del Ministro e la passione che lo ha animato; ricorda e ricorda come l'importante tematica della cooperazione imporrebbe per parte italiana un aumento del livello delle risorse dedicate, che risulta oggi, a suo avviso, del tutto insoddisfacente.

Il senatore LIVI BACCI (PD) osserva come il punto fondamentale della riforma sia costituito dall'individuazione del vertice politico responsabile per la cooperazione allo sviluppo. A fronte delle opzioni possibili, di un Ministero apposito ovvero di un Vice Ministro degli affari esteri, ritiene che un solo soggetto responsabile per la politica estera e per la cooperazione allo sviluppo sia la soluzione preferibile.

Ritiene peraltro che il testo unificato dovrebbe meglio chiarire le competenze e i rapporti esistenti tra Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vice Ministro e Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Richiama come il documento triennale di programmazione e indirizzo venga approvato dal Consiglio dei ministri senza una previa consultazione del Comitato interministeriale e come la Conferenza inter-istituzionale per la cooperazione allo sviluppo non si coordini con il suddetto Comitato interministeriale. Segnala poi l'opportunità di inserire nella composizione stabile del CICS anche il Ministero della sanità, oltre che, naturalmente, il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo.

Relativamente al Fondo unico per la cooperazione, fa presente che i contributi obbligatori non dovrebbero essere computati, poiché si tratta di spese non rimodulabili. Per quanto concerne, poi, l'Agenzia per la cooperazione, ritiene che il coordinamento delle iniziative dovrebbe avvenire con modalità ulteriori rispetto alla gestione della banca dati di cui al comma 5 dell'articolo 20.

Sottolinea infine un'apparente contraddizione tra gli articoli 26 e 27 del testo unificato, laddove la prospettiva di un graduale incremento degli stanziamenti per la cooperazione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore TONINI (PD) fa presente, a tale ultimo proposito, come l'articolo 26 del testo unificato costituisca una norma di portata programmatica. L'invarianza degli oneri si riferisce invece alle conseguenze economiche del riassetto organizzativo.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) fa presente che la riduzione degli stanziamenti per la cooperazione è stata frutto anche di scelte precise. Lo scorso Esecutivo non prevedeva neppure un'attribuzione della delega per la cooperazione ad uno dei Sottosegretari agli affari esteri. Ciò è chiaro sintomo di differenti posizioni anche all'interno dei singoli schieramenti.

Rispetto alla problematica dei fondi per la cooperazione, fa osservare come sia emerso con chiarezza dai lavori della Commissione che la mag-

gior parte degli stessi non è di spettanza del Ministero degli affari esteri e che una consistente quota è destinata al contributo all'Unione europea, sull'utilizzo del quale l'Italia dovrebbe essere maggiormente vigile. Restano inoltre impregiudicati i rapporti tra cooperazione statale e quella posta in essere dalle Regioni e dalle autonomie locali.

Condivide la circostanza che la vera decisione politica da assumere sia quella di individuare il referente per la cooperazione. In tal senso, la scelta del testo unico di ridefinire il ruolo del Ministero degli affari esteri, costruendo la nuova figura del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è, a suo avviso, importante e coerente. Personalmente non avrebbe invece considerato accettabile una proposta di riforma che si limitasse ad una mera manutenzione del sistema esistente incardinato sull'attuale struttura e sulle funzioni oggi attribuite al Ministero degli esteri. Più in generale ritiene che le scelte proposte nel testo in esame potranno essere oggetto di un più ampio confronto in occasione del *forum* per la cooperazione in programma ad ottobre. Inoltre, sollecita da parte del Governo un atteggiamento coerente anche nelle scelte consequenziali, quali il mantenimento o la soppressione di enti che operano nel settore.

Il senatore MARCENARO (*PD*) sottolinea a sua volta come la nomina, nell'attuale Esecutivo, di un Ministro dedicato alla cooperazione abbia costituito un importante segnale di rilancio delle attività di aiuto pubblico allo sviluppo. Purtroppo, tuttavia, non si è registrato un incremento delle risorse stanziare. Ritiene quindi che il citato articolo 26 del testo unificato più che una norma finale debba essere considerato un punto di partenza e un obiettivo prioritario nel sollecitare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia a livello europeo e internazionale sulla cooperazione.

Rispetto invece all'opzione ancora aperta sull'individuazione per il futuro di un referente politico, ritiene che debba essere proprio l'attuale Governo nel suo complesso a fornire un contributo decisivo al dibattito, tenendo conto dell'esigenza di evitare la frammentazione in più figure ministeriali della titolarità dell'azione politica estera.

Il relatore MANTICA (*PdL*) rileva anzitutto come ogni testo normativo vada valutato anche, e soprattutto, alla luce degli esiti applicativi. Il dibattito sulla riforma della cooperazione deve a suo avviso svolgersi su di un piano prettamente istituzionale. Un aspetto di primaria importanza è quello della consistenza dei fondi e della ripartizione degli stessi. Un utilizzo maggiormente organico potrebbe essere realizzato anche mediante un riassetto istituzionale che faccia tesoro delle esperienze di altri Paesi europei, quale ad esempio la Francia, in cui il tema della cooperazione viene affidato unitariamente a quello della francofonia ad un soggetto ministeriale che cura complessivamente la proiezione verso l'estero.

Fa presente che l'articolo 26 del testo unificato ha l'obiettivo di sollecitare un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione agli impegni internazionalmente assunti dall'Italia, e che

esso ha tuttavia un pieno significato solo se si associa a verifiche e controlli in tale ottica.

Sottolinea infine la necessità che prima dello svolgimento del più volte richiamato *forum* per la cooperazione dell'inizio di ottobre il Parlamento possa aver approvato almeno in un ramo un testo da sottoporre alla valutazione di tutti i soggetti interessati.

Il relatore TONINI (PD) esprime piena consapevolezza della rinnovata attenzione al tema della cooperazione internazionale che è stata possibile con la nomina nell'attuale Esecutivo di un Ministro apposito. Si è in tal modo superata la situazione di sostanziale stallo che aveva caratterizzato l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano negli anni. Ciò risulta tanto più preoccupante date le caratteristiche e gli interessi italiani nel bacino del Mediterraneo e anche al di fuori.

Merito dell'attuale governo, che ha messo al centro della sua attenzione il tema della cooperazione, è stato anche quello di aver permesso di riprendere un dibattito – quello sulla riforma della legge 59 – che si era arenato dopo la fine della passata legislatura. L'obiettivo che il provvedimento in esame si propone è in primo luogo quello di costruire uno strumento legislativo che consenta il rispetto degli impegni presi a livello internazionale, in secondo luogo quello di ottimizzare l'uso delle scarse risorse, infine quello di collocare la cooperazione italiana in una prospettiva europea. Infatti è a livello dell'Unione che vi è la maggiore disponibilità di risorse, ed è prioritario dunque per l'Italia incidere sulla definizione e l'attuazione delle politiche di cooperazione sviluppate a livello europeo.

In qualità di relatore, ritiene che l'obiettivo della Commissione debba essere quello di elaborare uno schema di testo, senz'altro suscettibile di modifiche e perfezionamenti nel corso dell'esame parlamentare, in tempo utile per sottoporre lo stesso al *forum* sulla cooperazione in programma ad ottobre a Milano. In tale sede sarà possibile valutare compiutamente se sussistano le condizioni per procedere ad una riforma complessiva del sistema della cooperazione ovvero ad un intervento più limitato.

Il ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione RICCARDI sottolinea come gli aspetti da approfondire siano ancora molteplici. Ritiene ad esempio meritevoli di ulteriore riflessione le suggestioni da ultimo proposte dal senatore Mantica e personalmente ritiene che la materia della cooperazione allo sviluppo dovrebbe trovare un efficiente coordinamento con le competenze relative al commercio con l'estero.

Reputa comunque, proprio per la trasversalità dei temi in esame, indispensabile una riflessione del Governo nella sua collegialità. Si riserva quindi di esprimere una valutazione compiuta sul testo alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva.

Il sottosegretario Marta DASSÙ rileva come la progressiva riduzione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possa essere ascritta esclusivamente alla responsabilità del Ministero degli affari esteri, ma sia da attribuire a scelte complessive di politica economica. Peraltro, ribadisce come la cooperazione allo sviluppo costituisca una componente essenziale della politica estera e debba essere come tale gestita unitariamente alla stessa. Ciò è tanto più vero per un Paese come l'Italia che per la sua collocazione geopolitica vede nella cooperazione lo strumento qualificante ed essenziale della sua politica estera.

Con riferimento ad altri aspetti del testo unificato elaborato dalla Commissione, fa presente che l'istituzione di un fondo unico per la cooperazione va valutata con favore, prevedendo tuttavia l'inserimento dello stesso nell'ambito del Ministero degli affari esteri, il quale dispone della rete diplomatica e di tutti gli strumenti idonei ad inserire organicamente gli interventi di cooperazione nella politica estera del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Martedì 31 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
CARRARA

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO UFFICIO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3325

Sottocommissione per i pareri

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 8^a e 10^a riunite:

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'esame;

alla 1^a Commissione:

(3417) *Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati;

(2932) *PARDI. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica;*

(3362) *ESPOSITO ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto: rinvio dell'esame congiunto.*

Plenaria

317^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il ministro dell'interno Annamaria Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CARRARA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa sul contrasto della pirateria, con particolare riguardo alle acque del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano: audizione del Ministro dell'interno

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 aprile scorso.

Il ministro Annamaria CANCELLIERI osserva che, nel contesto della strategia di deterrenza del fenomeno della pirateria, si collocano le previsioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107 (convertito con legge n. 130 dello stesso anno). Si tratta di una disposizione che affida alle forze militari un ruolo centrale e primario nell'azione a favore della armatoria italiana, ruolo, peraltro, che, in considerazione della natura e qualità dei beni giuridici coinvolti, costituisce la prima essenziale forma di presidio degli interessi nazionali nel settore e solo in mancanza del quale è possibile ricorrere alla utilizzazione di guardie giurate private. Peraltro, è a suo avviso opportuno mantenere in termini di sussidiarietà il rapporto intercorrente tra l'utilizzo dei nuclei militari di protezione della Marina e quello dei cosiddetti *contractors*.

Del resto, la risposta ad un problema così complesso, che deve tenere conto della difficoltà di garantire adeguata protezione a tutte le navi interessate in un ambito estremamente ampio non può prescindere dal ricorso ad un sistema di sicurezza integrato. La legge, da questo punto di vista, contempera quindi le diverse esigenze in gioco, ponendo una possibile alternativa alla protezione militare che contempla l'impiego di guardie giurate, cui può rivolgersi l'armatore nei casi in cui non sia possibile assicurare l'invio dei nuclei militari di protezione. La stessa norma prevede poi che le modalità di utilizzazione degli operatori della sicurezza privata, con particolare riferimento all'impiego delle armi, siano determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento, la cui stesura ha presentato un notevole grado di complessità ed ha richiesto una laboriosa fase istruttoria, ha già ottenuto il concerto delle amministrazioni interessate ed è stato inviato al Consiglio di Stato per il relativo parere.

L'oratrice prosegue la propria esposizione osservando che sul predetto schema di decreto si sono venute coagulando le aspettative del settore armatoriale, talora anche su aspetti che attengono al livello normativo primario e che mai potrebbero trovare in esso adeguata risposta. Una delle più questioni più rilevanti attiene, in particolare, all'armamento destinato all'imbarco: secondo la norma primaria sarebbe infatti l'armatore a doversi munire di tutte le autorizzazioni che, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono necessarie per l'acquisto, il porto, il trasporto e la detenzione delle armi, comprese quelle da guerra, destinate alla successiva utilizzazione da parte delle guardie giurate. La scelta operata dal legislatore appare comunque corrispondere all'ineludibile esigenza di costituire un centro di riferimento unitario: una previsione di segno contrario, infatti, finirebbe per produrre, da un lato, un effetto di polverizzazione delle procedure autorizzatorie in capo ai singoli operatori e, dall'altro, l'incremento del numero di armi in circolazione con elevato potenziale offensivo. Il tutto con evidente pregiudizio delle necessità di controllo. Naturalmente, il decreto attuativo si porrà in fedele rapporto alla norma primaria, limitandosi a disciplinare gli aspetti di dettaglio. Particolare attenzione verrà posta alle modalità di imbarco e sbarco delle armi in una prospettiva funzionale che tende ad assecondare, accanto a quelle di

controllo, esigenze di semplificazione. Infatti, le armi possono essere imbarcate non solo dal territorio nazionale ma anche dai porti limitrofi alle zone a rischio di pirateria. Tale previsione, esplicitativa di quanto stabilito a livello primario, consente di limitare la disponibilità delle armi a bordo per il tempo strettamente necessario ai servizi di protezione.

Rileva quindi che permangono ulteriori istanze di snellimento procedurale, alcune delle quali potranno però essere soddisfatte in sede amministrativa. Si cercherà, infatti, di favorire ogni forma di semplificazione che possa essere di concreto ausilio agli operatori del settore, come, ad esempio, la possibilità di organizzare un *front office* unitario cui indirizzare le diverse richieste autorizzatorie. In ogni caso, l'impegno del Dicastero sarà di far sì che i competenti uffici ministeriali valutino attentamente tutte le questioni risolvibili sul piano dell'azione amministrativa e predispongano puntuali direttive rivolte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza per un'omogenea applicazione del decreto nell'intero territorio nazionale.

Passa quindi ad analizzare il delicato aspetto della formazione delle guardie giurate, osservando che, la norma di legge, come noto, accorda preferenza agli operatori della sicurezza privata che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, dando quindi risalto al requisito della professionalità. Nel futuro decreto attuativo, in coerenza con il disposto primario, il profilo della formazione troverà pertanto ulteriore sviluppo, prevedendo il superamento, oltre che di un corso básico destinato agli addetti alla sicurezza sussidiaria, anche di un secondo *stage* finalizzato allo specifico contesto d'impiego operativo. Si tratta, quindi, di un sistema formativo completo, piuttosto flessibile e che non esclude, in virtù del rinvio al decreto ministeriale n. 154 del 2009, anche il ricorso all'esperienza di qualificate organizzazioni esterne che già operino nel settore della formazione della sicurezza privata.

Sempre in relazione alla predetta tematica, si sofferma poi sulla possibile proroga della disciplina transitoria che prevede la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2012, le guardie giurate che, pur non in possesso di specifica formazione, abbiano acquisito una certa esperienza per aver svolto incarichi operativi in missioni internazionali delle Forze armate. Al riguardo, osserva che il mancato perfezionamento dell'*iter* approvativo della modifica, da lei personalmente condivisa, lascerebbe irrisolto il problema. Su tale fronte, poi, una misura acceleratoria potrà senz'altro conseguire dal sollecito perfezionamento, d'intesa con gli altri ministeri, del disciplinare volto all'organizzazione dei corsi di addestramento specifico, prima ancora della formale adozione del decreto attuativo: in tal modo, non appena saranno emanate le disposizioni di dettaglio, si potrà disporre di tutti gli strumenti necessari a dare piena e concreta attuazione alla norma del decreto legge n. 107 del 2011.

La senatrice PINOTTI (PD), nel ricordare che la normativa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011 era stata preceduta da uno specifico atto di indirizzo della Commissione, osserva che, qualora si vo-

lesse insistere sulla primarietà del ricorso ai nuclei militari di protezione della Marina, si dovrebbe altresì garantire all'armatore una conoscenza in tempi rapidi delle disponibilità dei nuclei medesimi.

Dopo aver rilevato le esigenze di certezza sottese alla delicata problematica della proroga dei corsi, sottolinea la particolare delicatezza della posizione dell'armatore in relazione alle armi imbarcate a bordo (considerato che costui mira ad acquistare un servizio di protezione, e non a detenere degli armamenti).

Conclude sottolineando l'attenzione prestata dal Ministero dell'interno alle problematiche inerenti la protezione del naviglio civile contro la pirateria marittima, auspicando la celere entrata in vigore degli atti attuativi della legislazione vigente, sulla quale il Parlamento potrà comunque intervenire.

Ad avviso del senatore COMPAGNA (*PdL*) la particolare posizione di responsabilità dell'armatore nella detenzione delle armi a bordo in caso di imbarco di un *team* di vigilanza privata andrebbe debitamente approfondito, in quanto sembra configurarsi eccessivamente oneroso.

Prendendo quindi atto di quanto riferito sulla prosecuzione della formazione delle attuali guardie giurate, osserva che, qualora il legislatore volesse in futuro intervenire sulla materia, dovranno essere considerate tutte le soluzioni atte a sminuire la centralità giuridica dell'armatore per quanto attiene alle armi imbarcate.

Il senatore TORRI (*LNP*) pone l'accento sulla necessità di semplificare il più possibile le pratiche burocratiche al fine di consentire agli armatori anche il ricorso ai servizi di vigilanza privata, nel pieno rispetto delle loro esigenze (talvolta non soddisfatte appieno dall'impiego dei nuclei militari di protezione), e, conseguentemente, lo sviluppo dei predetti servizi (nei quali potrebbero essere valorizzate molte professionalità provenienti dal mondo delle Forze armate). Sotto tale aspetto, l'attuale legislazione in materia di detenzione delle armi a bordo potrebbe essere resa decisamente più flessibile.

La senatrice NEGRI (*PD*) domanda chiarimenti in ordine ai rapporti intercorrenti tra il comandante della nave e le guardie giurate impiegate a bordo, nonché quali siano le autorità che certificano il tipo e la quantità degli armamenti imbarcati.

Il presidente CARRARA osserva che l'indagine conoscitiva sull'implementazione della legge per l'autodifesa delle imbarcazioni mercantili mediante l'imbarco di team armati è scaturita dalla duplice necessità di individuare, da un lato, le eventuali criticità emerse dall'applicazione della legge stessa e di stimolare, dall'altro, la più rapida ed efficace emanazione del decreto ministeriale attuativo della norma sui *team* di sicurezza privata.

Domanda quindi indicazioni precise sulla tempistica del provvedimento, ed in particolare su quando si potrebbe ragionevolmente procedere all'emanazione del citato decreto ministeriale, anche alla luce di quanto la Commissione potrebbe deliberare in un'eventuale risoluzione.

Conseguentemente, in relazione alla previsione di poter estendere lo *status* derogatorio in atto fino al 31 dicembre 2013, domanda quando sia previsto l'avvio dei corsi teorico-pratici per l'addestramento e la certificazione delle guardie giurate impiegate a protezione delle imbarcazioni, e quale sarà, altresì, la durata prevista di tali corsi.

Replica agli intervenuti il ministro Annamaria CANCELLIERI, ribadendo la particolare complessità della materia e sottolineando la possibilità di pervenire ad una definizione della normativa attuativa di quanto previsto dalla legge a partire dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ed in ogni caso entro la fine dell'anno.

Il predetto decreto attuativo, peraltro, ben potrà essere soggetto, dopo la sua emanazione, a future modifiche, sulla base degli interventi che il Parlamento riterrà di dover adottare sulla normativa di rango primario.

Conclude assicurando la presentazione di un'ulteriore memoria scritta volta a replicare nel dettaglio a tutte le osservazioni formulate dagli intervenuti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTRO CANCELLIERI NELL'ODIERNA SEDUTA

Con riferimento alla documentazione già depositata dal ministro Cancellieri nel corso dell'odierna audizione, ed all'ulteriore materiale che volesse far pervenire, il presidente CARRARA informa che potranno essere pubblicati sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**750^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e Polillo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MERCATALI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 2 – istitutivo del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate – il gettito derivante dall'aumento delle accise (comma 3), in base alle quantificazioni effettuate nella Relazione tecnica (488,8 milioni), non assicura l'integrale finanziamento del Fondo per la ricostruzione fino al limite di 500 milioni di euro. Evidenzia, altresì, che il predetto Fondo risulta alimentato anche da altre fonti di finanziamento, che però non sono state quantificate e considerate nei saldi di finanza pubblica. Fa presente che andrebbe, quindi, assicurato, per il caso in cui il Fondo non risultasse alimentato fino al limite di 500 milioni di euro, che l'assegnazione delle risorse alle regioni interessate non superi quelle presenti effettivamente sul predetto Fondo. In merito all'articolo 8 – recante la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali – rileva la diffi-

coltà di verificare la quantificazione operata dalla Relazione tecnica, a proposito degli oneri che deriverebbero dalla prevista esenzione IMU, IRES ed IRPEF nelle aree colpite dal sisma (comma 3). Per ulteriori rilievi, rinvia alla nota n. 136 del 2012 del Servizio del bilancio.

Interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), chiedendo al Governo una verifica sulla possibilità di utilizzare a favore degli enti locali le rilevanti cifre investite dal nostro Paese nella CEB di Parigi, da ultimo con l'aumento di capitale autorizzato dalla legge n. 117 del 2012. Riterrebbe difatti opportuno poter trarre beneficio dai contributi versati presso tale Istituto internazionale per fronteggiare un'emergenza così rilevante, specie in un momento di forte difficoltà per le finanze pubbliche.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che è stata depositata la relazione tecnica di passaggio che risponde alle questioni sollevate dal Relatore.

In considerazione di ciò, il relatore MERCATALI (*PD*) esprime un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

Rinvio dell'esame degli emendamenti.

(3414) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che anche alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Anche in merito agli emendamenti, non ravvisa elementi di criticità per i profili di interesse della Commissione.

Propone dunque di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria**751^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MERCATALI (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, a suo avviso, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1., 1.2, 1.8, 2.2, 2.4, 3.3, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.201, 3.29, 3.0.1, 4.3, 4-bis.200, 5-bis.0.1, 7.200, 7.3, 7.7, 8.200, 8.7, 8.9, 8.17, 8.20, 8.0.1, 9.3, 9.0.200, 9.0.201, 10.0.200, 12-bis.0.1, 13.2, 13.200, 15.4, 15.0.3 e 16.1.

Occorre poi valutare gli effetti di onerosità derivanti dalle proposte 1.4 e 4.4.

Chiede di valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 1.7 e 1.200.

Risulta necessario, poi, verificare gli effetti sulla normativa contabile e di bilancio degli emendamenti 2.0.1, 2.0.200 e 5.3.

Invita, inoltre, a valutare la congruità della copertura delle proposte emendative 6.1, 7.0.1, 8.8 (e di conseguenza degli analoghi emendamenti 8.18, 8.19, 8.24, 8.0.2 e 8.03), 8.100, 8.34 e 12.200.

Occorre, infine, a suo avviso, verificare gli effetti, connessi all'emendamento 18.1, sulle tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva come l'emendamento 1.4, sottraendo i provvedimenti dei commissari delegati dall'area di controllo della Corte dei conti, possa produrre effetti negativi per la finanza pubblica; l'emendamento 4.4, invece, aumenta semplicemente l'ambito delle regioni alle quali garantire una priorità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia sanita-

ria, senza intaccare il relativo tetto di spesa. Propone, dunque, di esprimere parere di semplice contrarietà.

Rispetto agli emendamenti 1.7 e 1.200, rileva che i Comitati interistituzionali ivi previsti non appaiono comportare costi aggiuntivi e che pertanto non dovrebbero esservi elementi ostativi di competenza della Commissione.

La proposta emendativa 2.0.1, pur non comportando oneri diretti, interviene a modificare la legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità dello Stato, determinando un irrigidimento della struttura di bilancio, e propone, pertanto, di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Circa, invece, l'emendamento 2.0.200, esso appare in effetti suscettibile di produrre effetti sul bilancio, così come il successivo 5.3.

La copertura finanziaria dell'emendamento 6.1 appare incongrua e pertanto la Commissione dovrebbe rilevare l'incompatibilità con gli obblighi di cui all'articolo 81 della Costituzione. Analogamente, gli emendamenti 7.0.1, 8.8, 8.18, 8.19, 8.24, 8.0.2 e 8.0.3, gravando la tabella E, allegata alla legge n. 183 del 2011, di rilevantissimi carichi di spesa in fase già avanzata dell'anno finanziario, presentano un verosimile rischio di mancanza di copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come gli emendamenti 8.100, 8.34 e 12.200 si presentino manchevoli in punto di sufficienza della quantificazione finanziaria e delle corrispondenti fonti di entrata, queste ultime tutte rivenienti dalle imposte sulla produzione e sul consumo di alcolici.

Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 18.1 presenti seri rischi di copertura, dal momento che altera l'equilibrio finanziario della gestione dei rifiuti. Ritiene, invece, che la Commissione potrebbe esprimere parere di contrarietà semplice sull'emendamento 19-*ter*.0.200, dal momento che non comporta oneri diretti, ma è potenzialmente idoneo ad interferire con l'andamento delle procedure di affidamento di interventi manutentivi.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MERCATALI (*PD*) propone, pertanto, di adottare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.2, 2.4, 2.0.200, 3.3, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.201, 3.29, 3.0.1, 4.3, 4-*bis*.200, 5.3, 5-*bis*.0.1, 6.1, 7.200, 7.3, 7.7, 7.0.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.24, 8.34, 8.100, 8.200, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.3, 9.0.200, 9.0.201, 10.0.200, 12.200, 12-*bis*.0.1, 13.2, 13.200, 15.4, 15.0.3, 16.1 e 18.1.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 4.4 e 19-ter.0.200. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**369^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore COSTA (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, ampiamente modificato rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, il quale consta di numerose disposizioni comprendenti interventi per il rilancio delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, misure per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, il riordino degli incentivi per le imprese e dei finanziamenti per la ricerca, il sostegno della pratica sportiva e del turismo, misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale, misure per la giustizia civile, per l'occupazione giovanile nella *green economy* e nel settore agricolo.

Passando ad illustrare il contenuto delle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1 che disciplina il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (*project bond*). Viene a tal

fine introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai predetti titoli, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,50 per cento. Le disposizioni in esame precisano poi i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i *project bond*; introducono altresì un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

Si sofferma sull'articolo 2, che apporta modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012. Viene a tal fine rimodulato l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali. Viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili – oltre alle società di progetto – più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto. Si interviene inoltre sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'articolo 6, inserendo un nuovo articolo 26-*bis* nel decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta non si applichi agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle *ex* aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Si dispone, inoltre, il vincolo di destinare tali compensazioni esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici. La norma intende pertanto consentire ai Comuni di utilizzare i sopra richiamati crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione.

Dà quindi conto dell'articolo 9, modificato dalla Camera, il quale è diretto ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori. La normativa previgente, non considerando dette operazioni imponibili IVA, non consentiva di portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili (determinando una perdita per gli operatori del settore stimata dalla relazione illustrativa in circa 840 milioni di euro).

L'articolo 11, modificato dalla Camera, dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore

del decreto) fino al 30 giugno 2013 (comma 1). Viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione del 55 per cento si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013 (comma 2); al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse stanziare per il sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale (comma 2-*bis*). È disposta, infine, una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie (comma 3).

L'articolo 13-*ter*, introdotto dalla Camera, interviene all'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. In particolare si stabilisce che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi. Viene infine prevista l'applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

L'articolo 24 istituisce un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili «altamente qualificati». Il credito d'imposta è pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui (per impresa). Il comma 13-*bis* – inserito dalla Camera – pone, nell'ambito delle relative risorse finanziarie, una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti di risorse di cui ai commi 12, 13 e 13-*bis*. Il nuovo personale deve costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente (comma 4, lettera *a*)); la Camera – inserendo la lettera *b-bis*) nel comma 4 – ha ampliato le fattispecie di decadenza dal beneficio.

L'articolo 32 modificato dalla Camera consente alle società di capitali, nonché alle società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese di emettere cambiali finanziarie. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie a condizione che: l'emissione sia assistita da uno *sponsor* che mantenga in portafoglio una quota

dei titoli fino alla naturale scadenza; l'ultimo bilancio dell'emittente sia certificato da un revisione contabile o una società di revisione; i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, neanche indirettamente, soci della società emittente. L'articolo citato, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dalla Camera, riprende sostanzialmente il contenuto del testo unificato dei progetti di legge n. 4790 e n. 4795, attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera. Sullo stesso argomento inoltre sono in corso di esame presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato i disegni di legge n. 1670 e n. 2747, recanti modifiche alla normativa vigente in materia di cambiali finanziarie.

L'articolo 32-*bis* introdotto dalla Camera modifica la disciplina dell'IVA «per cassa», ossia dei casi in cui l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell'operazione. La norma si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro; essa prevede altresì che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Per quanto riguarda l'articolo 33, sollecita un'attenta valutazione della disposizione recata dal comma 3, alla luce del fatto che la revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale rischia di essere vanificata, in ragione della previsione che le norme entrano in vigore solo 30 giorni dopo la data di conversione del decreto. Rimarca in particolare che la norma transitoria sembra configurare, indirettamente, una posizione di maggiore forza per la parte creditoria, che può essere anche una banca, per quanto riguarda la maggiore probabilità che siano chieste e ottenute dal debitore in difficoltà rilevanti garanzie patrimoniali, come ad esempio l'ipoteca, con la conseguenza, opposta rispetto alle finalità della norma, di aggravare la crisi aziendale e di peggiorare le condizioni di solvibilità dell'impresa. Ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del rappresentante del Governo sulla *ratio* e sulle possibili conseguenze applicative della disposizione.

Successivamente si sofferma sull'articolo 39, modificato marginalmente dalla Camera e concernente le imprese a forte consumo di energia. I commi 1-3 prevedono una nuova definizione delle imprese *energy intensive* basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese; il comma 4, invece, riguarda l'applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen).

Commenta quindi il contenuto dell'articolo 51, che introduce la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (*tax credit* digitale), in favore di banche,

assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

Segnala inoltre il comma 5-*quater* dell'articolo 67, introdotto dalla Camera, il quale modifica la disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri in *aerotaxi*, che viene estesa anche al servizio *taxi* effettuato tramite elicottero. Viene altresì innalzata la misura dell'imposta erariale sugli aeromobili privati per gli aerei di peso superiore a 10.000 chilogrammi.

Richiama anche l'articolo 67-*octies*, introdotto dalla Camera, il quale attribuisce a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma.

Infine l'articolo 68, modificato dalla Camera, prevede che qualora l'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, essa debba essere applicata dall'intermediario assicurativo intervenuto nel contratto in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio società fiduciarie italiane che sottoscrivono i contratti per conto dei fiducianti e delle banche che canalizzano i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività).

Si riserva quindi di procedere alla formulazione del parere in base alle risultanze del dibattito e ai chiarimenti che saranno forniti dal rappresentante del Governo.

Il presidente BALDASSARRI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VEDANI (*LNP*) sottopone al relatore e al rappresentante del Governo l'esigenza di fornire chiarimenti su alcune disposizioni contenute nel provvedimento d'urgenza. In primo luogo, ritiene necessario che sia chiarito l'ambito di applicazione delle misure che prevedono agevolazioni fiscali in favore delle imprese aventi sede nei territori dei comuni delle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, non potendosi escludere l'ipotesi che, per ragioni di parità di trattamento e avuto anche riguardo ai potenziali effetti sull'indotto, i benefici previsti non siano limitati alle sole aziende ubicate nei comuni colpiti dal terremoto, ma siano estesi a tutti i comuni compresi nelle medesime province.

Sollecita un altro chiarimento sugli adempimenti previsti in capo all'appaltatore per l'esonero dal regime di solidarietà con il subappaltatore: sottolinea infatti che la formulazione della disposizione, che si limita a prescrivere la verifica del corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore, potrebbe vanificare la portata del regime di responsabilità solidale, rendendo più agevole l'esonero da tale regime.

Dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal relatore sull'articolo 33, comma 3, del decreto-legge, si sofferma sulle mo-

difiche al cosiddetto regime dell’IVA «per cassa», sollecitando una riflessione sulla previsione del volume d’affari, non superiore a due milioni di euro, come requisito per beneficiarne, considerato che, a suo avviso, si tratta di un importo eccessivamente basso.

Il senatore BARBOLINI (PD) chiede di indicare quale sia la tempistica prevista per l’espressione del parere alle Commissioni di merito, anche per valutare l’adeguatezza degli spazi concessi per gli interventi in discussione generale sul merito del provvedimento.

Il presidente BALDASSARRI specifica che il parere dovrà essere espresso entro la giornata di domani e che quindi la discussione generale potrà riprendere nella seduta delle ore 9 di domani.

Il senatore BARBOLINI (PD), preso atto di tali puntualizzazioni, ritiene preferibile anticipare alcune considerazioni di merito, rilevando in primo luogo che l’elaborazione e la valutazione delle modifiche al provvedimento d’urgenza si inseriscono in un momento della vita politico-istituzionale che sembra sempre più caratterizzato da una sorta di monocameralismo di fatto, che vede limitato l’intervento del Senato alla semplice approvazione dei testi definiti presso l’altro ramo del Parlamento. In secondo luogo, rimarca la mancanza di parallelismo tra i due rami del Parlamento per quanto riguarda la diversa assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, che penalizza, per quanto riguarda l’esame in Senato, le competenze per materia della 6^a Commissione.

Nel merito del provvedimento d’urgenza, ritiene apprezzabile il lavoro compiuto, il quale mette a regime misure dagli indubbi effetti positivi, sul piano della semplificazione degli oneri amministrativi e dell’ampliamento degli strumenti per la raccolta di risorse in favore delle imprese. In particolare, valuta positivamente la previsione di incentivi volti a innescare dinamiche di crescita economica, non solo per i soggetti privati ma anche per la pubblica amministrazione. Tra le misure previste, giudica con favore l’aumento della percentuale di detraibilità delle spese per le ristrutturazioni edilizie, pur trattandosi della riproposizione di uno strumento già ampiamente collaudato. Si tratta comunque di una disposizione che potrà contribuire al rilancio di un settore attualmente in difficoltà. Giudica positivamente anche la proroga della detrazione per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica.

Pur ribadendo l’apprezzamento per il testo licenziato dalla Camera, evidenzia tuttavia come si sia persa un’occasione per introdurre agevolazioni fiscali *ad hoc* per gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati situati nelle aree colpite dai recenti eventi sismici. Sottolinea che si tratta di un tema di grande rilevanza per la crescita culturale ed economica dei territori interessati. Segnala peraltro come vi siano misure meritevoli di una positiva valutazione, per le loro finalità di fondo, ma che presentano tuttavia un limitato impatto dal punto di vista

economico-finanziario, come le disposizioni per favorire il reclutamento di personale qualificato.

In merito all'ambito di applicazione dell'articolo 67-*octies*, oggetto di una richiesta di chiarimento da parte del senatore Vedani, osserva che sarebbe a suo parere preferibile interpretare la norma nel senso che l'erogazione del contributo ivi previsto è limitato alle imprese e ai lavoratori autonomi che abbiano effettivamente subito dei danni in conseguenza dei recenti eventi sismici. Infatti, secondo uno studio condotto dalla CNA, risulta concreto il rischio di una interruzione delle attività produttive entro un raggio di venti chilometri dall'epicentro del sisma, con un danno non solo per i territori interessati ma anche per l'intera economia nazionale.

Preannuncia infine la disponibilità della propria parte politica a esprimere un voto favorevole per il parere che sarà formulato dal relatore.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), intervenendo nel merito, dichiara di condividere pienamente le osservazioni svolte dal relatore Costa e dal senatore Barbolini, con particolare riferimento all'esigenza di chiarire la *ratio* dell'articolo 33, comma 3, considerato che la disposizione ivi prevista potrebbe produrre, sul piano pratico-applicativo, un effetto contrario di aggravamento della crisi aziendale.

Con il consenso della Commissione, rinvia quindi il seguito della discussione generale alla seduta delle ore 9 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2012/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (n. 497)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 7 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Non essendovi richieste di intervento nel merito del provvedimento in titolo, il presidente BALDASSARRI invita la relatrice Fontana a illustrare alla Commissione la proposta di parere da lei predisposta.

La relatrice FONTANA (*PD*) richiama in primo luogo la relazione introduttiva già svolta per un inquadramento delle finalità e degli obiettivi dello schema di decreto legislativo, facendo presente che sono già intervenute modifiche alla normativa di rango secondario, per recepire la mag-

gior parte delle norme contenute nelle cosiddette direttive prospetto e *transparency*.

Dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) esprime vivo apprezzamento per il frutto del lavoro redazionale svolto dalla relatrice, che affronta materie di rilevante delicatezza e complessità, soprattutto considerato che proprio sul fronte degli obblighi informativi e di trasparenza si è verificato quel fenomeno di cattura dei regolatori, secondo una terminologia adottata nel mondo anglosassone. A suo parere un esempio lampante di tale fenomeno si deve rinvenire nell'operato della CONSOB, che risulta a suo parere catturata dalle banche. In particolare contesta l'affermazione resa dal presidente Vegas secondo cui l'obbligo di redazione e pubblicazione del prospetto informativo sarebbe un mero intralcio alla libertà di azione economica, che appare del resto palesemente strumentale alla decisione di consentire l'emissione di obbligazioni senza prospetto informativo, con l'evidente rischio di danneggiare i piccoli risparmiatori. Al contrario, come dimostrano i recenti *crack* finanziari, il corretto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza si rivela fondamentale per la tutela dei risparmiatori.

Ritiene quindi utile segnalare alla Commissione che la Procura di Trani ha provveduto a sequestrare alcuni documenti della banca d'affari inglese Barclays presso la sua filiale di Milano, nell'ambito dell'indagine sulla manipolazione del tasso di interesse di riferimento denominato Libor, che era stato assunto come parametro per la concessione di mutui indicizzati, il cui tasso di interesse aveva superato, nel 2008, la soglia del 5 per cento. A suo parere si tratta di un'ulteriore dimostrazione della resistenza opposta dal settore bancario a ogni tentativo di imporre regole di condotte ispirate alla trasparenza e alla corretta informazione nella definizione dei costi dei servizi bancari.

Rileva al contrario che i mercati e i banchieri continuano a dettare l'agenda della classe politica e che in tal modo si viola il principio costituzionalmente sancito sulla sovranità popolare. Ritiene dunque necessario uno sforzo collettivo per rivendicare il primato della politica rispetto alle oligarchie finanziarie e alle strutture tecniche. Preannuncia infine l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere testé illustrata.

Il senatore COSTA (*PdL*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, esprimendo un giudizio positivo sul parere illustrato dalla relatrice.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea il valore della proposta di parere in esame, che contiene rilevanti spunti di riflessione, sui quali auspica la dovuta considerazione da parte del Governo. Preannuncia quindi l'espressione di un voto favorevole.

Il sottosegretario CERIANI dà conto della propria valutazione favorevole della proposta di parere in esame.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver acquisito il consenso della Commissione, rinvia alla seduta delle ore 9 di domani la votazione della proposta di parere favorevole illustrata in precedenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI ritiene opportuno acquisire il consenso della Commissione sull'opportunità di anticipare a domani pomeriggio la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, attualmente prevista per le ore 14 di giovedì 2 agosto, nel caso in cui la stessa Commissione concluda l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno nella seduta delle ore 9 di domani, con l'espressione dei pareri, rispettivamente, sul disegno di legge n. 3426 e sull'atto del Governo n. 497. In tal caso la seduta plenaria delle ore 14,30 di domani sarebbe sconvocata, restando confermata la riunione del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1551.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 497

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il documento in titolo,

esprime una valutazione positiva circa il recepimento della direttiva 2012/73/UE ai fini di un adeguamento della disciplina interna in materia di prospetto informativo in caso di offerta pubblica o di ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati, nonché in materia di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni degli emittenti;

ritiene che le modifiche proposte siano in linea con l'obiettivo principale di incrementare la tutela dei risparmiatori e la trasparenza degli emittenti;

esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione al comma 3 dell'articolo 1, lettere *a*) e *b*), si suggerisce di integrare la modifica recata al comma 2 dell'articolo 94 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), aggiungendo in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento ai rischi in conto capitale che l'investimento può comportare». La proposta origina dall'esigenza di recuperare, rispetto alla disciplina previgente, il concetto di rischiosità dell'investimento che, anche se riportato in maniera sintetica nel prospetto, può costituire un valido ausilio all'investitore al momento di valutare l'offerta dell'emittente.

Tale modifica, ove accolta, richiede un ovvio coordinamento al comma 10 dello stesso articolo 94, laddove si prescrivono le condizioni della responsabilità civile in caso di informazioni sintetiche fuorvianti.

Al comma 6 dell'articolo 1, modificativo dell'articolo 95-*bis* del TUF, valuti il Governo la possibilità di specificare nel nuoto testo che la revoca possa essere esercitata nel termine fissato dall'emittente nel supplemento, ma non può essere inferiore a due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione, così come previsto nel testo previgente.

Al comma 9 dell'articolo 1, modificativo dell'articolo 100-*bis* del TUF, valuti il governo la possibilità di specificare ulteriormente il tenore dell'espressione «prospetto già disponibile e ancora valido», di cui al nuovo comma 2-*bis*, in modo da evitare che la circolazione dei prodotti finanziari avvenga sulla base di prospetti che, pur «validi» per l'emittente, non siano più sufficientemente completi e aggiornati.

Sempre in relazione all'articolo 100-*bis* del TUF, valuti il Governo l'opportunità di specificare al comma 4 che le agenzie di rating citate de-

vono essere registrate dall'ESMA; il comma prevede opportunamente la non applicazione della disciplina dell'offerta pubblica per la rivendita di titoli di stato con classamento creditizio di qualità bancaria assegnato da «almeno due primarie agenzie di rating», nulla specificando circa il rispetto della disciplina delle agenzie stesse.

In relazione al comma 12 dell'articolo 1, la Commissione prende atto delle motivazioni che hanno indotto il Governo a proporre l'abrogazione dell'obbligo informativo alla Consob di cui al comma 3 e tuttavia si sottopone alla valutazione del Governo la possibilità di recuperare tale informazione, laddove si dimostri funzionale alla trasparenza e alla tutela dell'informazione degli investitori.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**402^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI GIOCHI OLIMPICI DI LONDRA 2012

Il senatore RUSCONI (PD) esprime il suo più vivo compiacimento per i risultati finora conseguiti dall'Italia nei Giochi olimpici di Londra.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il correlatore RUSCONI (PD) – preso atto dei limiti del provvedimento in titolo, che sarà esaminato dal Senato con una tempistica assai ristretta e senza molte possibilità di modifica – riferisce sulle norme di carattere generale che in qualche modo investono le competenze della Commissione, nonché su quelle più specifiche che riguardano la scuola, i beni culturali e lo sport.

Fra le prime, segnala anzitutto l'articolo 10, che reca misure volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori nelle zone colpite

dal sisma del maggio scorso, le quali si estendono anche alla realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica.

A tale articolo, prosegue il correlatore, la Camera ha poi aggiunto un comma 15-*bis*, che equipara agli immobili pubblici delle zone colpite dal sisma – per i quali i Presidenti delle Regioni devono predisporre un piano di interventi urgenti di ripristino – anche gli edifici ad uso pubblico, fra cui archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine prevedendo apposite convenzioni con i soggetti proprietari per accelerare la ricostruzione e tornare quanto prima alla regolare fruibilità degli edifici medesimi.

Il successivo articolo 12 impone al Ministero delle infrastrutture di redigere un Piano nazionale per le città, dedicato in particolare alla riqualificazione delle aree degradate. Per la migliore realizzazione del Piano è istituita una Cabina di regia, di cui fanno parte numerosi rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, fra cui uno per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e uno per il Ministero per i beni e le attività culturali.

Al fine di coordinare le politiche urbane centrali e di coordinarle con quelle locali, l'articolo 12-*bis* istituisce poi un Comitato interministeriale, di cui fa parte fra gli altri il Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

L'articolo 13 reca norme di semplificazione in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia. In particolare, esso uniforma la disciplina della «segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)», originariamente prevista per l'attività imprenditoriale e commerciale ed indi estesa a quella edilizia, e quella della «dichiarazione di inizio attività (DIA)», specificamente configurata per l'attività edilizia ma nel corso del tempo rimasta un'ipotesi residuale. Per quanto riguarda le competenze della Commissione, precisa il correlatore, vengono comunque esclusi, per entrambi i procedimenti, i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici e culturali. Con specifico riguardo all'attività edilizia, viene altresì disposto che lo sportello unico sia il solo referente del privato interessato ad un titolo abitativo. Ad esso compete perciò sia acquisire gli atti di assenso eventualmente necessari da parte delle amministrazioni preposte alla tutela paesistica e culturale sia comunicarli al richiedente.

Passando agli articoli 19, 20, 21 e 22, il correlatore rileva che essi incidono sulla innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale, sottoposto fra gli altri alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Sono contestualmente soppresse DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Alla nuova Agenzia sono anche trasferite – secondo una modifica approvata dalla Camera – le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Sono invece fatte salve, per quanto attiene allo sviluppo dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni svolte dall'INDIRE. A seguito di un emendamento approvato dalla Camera, alle pubbliche amministrazioni è infine imposto di preferire, per l'acquisto di *software*, quelli *open source*.

Gli articoli 51 e 51-*bis* riguardano poi lo spettacolo. In particolare, l'articolo 51 introduce la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (*tax credit* digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi. L'articolo 51-*bis* invece, al comma 1, riconosce la qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività, consentendo così a tali imprese – ai sensi del successivo comma 2 – di usufruire delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI. Infine, il comma 3 dispone l'esenzione dall'imposta per la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli di ingresso.

Il correlatore passa poi ad illustrare le norme che riguardano direttamente le competenze della Commissione, con particolare riferimento ai beni culturali e allo sport.

Fra queste, pone anzitutto l'accento sull'articolo 8 che, al comma 1-*bis*, riserva una quota delle risorse destinate all'Expo di Milano 2015 ad interventi conservativi e manutentivi del Duomo. Al riguardo, egli esprime particolare soddisfazione, atteso che si tratta di una proposta già presentata e condivisa dal suo Gruppo in occasione dell'ultimo decreto-legge «milleproroghe» ma in quella sede giudicata inammissibile dalla Presidenza del Senato, ancorché già votata in Commissione.

Il medesimo articolo 8, ai commi da 3 a 7, prevede poi la costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», finalizzata ad una migliore valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e a consentirne la gestione secondo criteri di efficienza economica. La Fondazione è vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali e sottoposta al controllo della Corte dei conti.

In proposito, il correlatore ricorda che la Pinacoteca di Brera nacque a fianco dell'Accademia di Belle Arti, voluta da Maria Teresa d'Austria nel 1776, con finalità didattiche. Essa doveva infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla formazione degli studenti. Quando Milano divenne capitale del Regno Italico, la raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che intendeva esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi ad esempio, non nacque dal collezionismo privato dei principi e dell'aristocrazia, ma da quello politico e di Stato. Nel 1882, prosegue il correlatore, la Pinacoteca venne resa autonoma dall'Accademia di Belle Arti. Dal 1989 è stato peraltro avviato un complesso intervento di ristrutturazione e razionalizzazione degli spazi, dotati di nuovi impianti tecnologici.

Illustrando nel dettaglio l'intervento proposto dal decreto-legge in esame, egli evidenzia come il comma 3 dell'articolo 8 affidi la costitu-

zione della Fondazione al Ministro per i beni e le attività culturali e ricollegli tale innovazione all'ampliamento e alla risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e al riallestimento della relativa collezione. Nel luglio 2010 è stato infatti firmato, presso il Comune di Milano, un protocollo d'intesa «Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Milano», che prevede l'espansione della Pinacoteca in locali dell'Accademia (di cui è a sua volta prevista l'espansione in spazi messi a disposizione dal Ministero della difesa) e l'avvio appunto del progetto de «La Grande Brera».

Il comma 4 dell'articolo 8 disciplina poi la costituzione della Fondazione, richiamando l'apposito decreto ministeriale n. 491 del 2001 a suo tempo emanato per la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. In proposito il correlatore rammenta che, con riferimento specifico all'ambito dei servizi museali e culturali, la forma gestionale della fondazione, per la sua caratteristica non lucrativa, è stata ritenuta particolarmente idonea, portando, nel tempo, a far emergere lo schema della cosiddetta «fondazione di partecipazione».

Questa è così divenuta strumento tipico di gestione dei beni culturali statali a far data dal decreto legislativo n. 368 del 1998, che ha previsto la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società. In attuazione di quanto disposto dalla norma richiamata, è stato dunque adottato il citato decreto ministeriale n. 491, ai sensi del quale il Ministero può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, ovvero parteciparvi allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Il correlatore ricorda infine gli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti la valorizzazione e la gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica interni agli istituti e luoghi della cultura. In particolare, l'articolo 112 prevede che Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali stipulino accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale. Per l'elaborazione e lo sviluppo di tali piani, possono essere costituiti appositi soggetti giuridici, ai quali possono partecipare privati proprietari di beni culturali, nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

Tornando al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, egli precisa che esso prevede il conferimento in uso alla Fondazione, attraverso l'assegnazione al fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile in cui la Pinacoteca è ospitata, nonché di eventuali, ulteriori, beni mobili e immobili indicati con un apposito decreto ministeriale. Infine, esso dispone la vigilanza del Ministero sul conseguimento di

adeguati livelli di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione.

Il comma 5 dell'articolo 8 reca la disciplina delle partecipazioni alla Fondazione. Oltre al Ministero, che è il fondatore, possono partecipare, quali soci promotori, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede; condizione per la partecipazione è che gli enti assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero (2 milioni di euro annui). Previo consenso del Ministero e dei soci promotori, possono altresì partecipare altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Il comma 6 individua le risorse per il funzionamento della Fondazione, disponendo che ogni anno il fondo di gestione a ciò finalizzato sia alimentato dal Ministero con 2 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede, dal 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa con la quale, dal 2011, sono state incrementate le risorse per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali. Al riguardo, il correlatore puntualizza che, secondo la relazione illustrativa al provvedimento, come presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, la parte dell'autorizzazione di spesa relativa alle risorse di parte corrente è quantificata, complessivamente, in 12,7 milioni di euro (dei quali 2 milioni già finalizzati, dal 2012, alle attività e al funzionamento dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca) e sottolinea che i 2 milioni di euro previsti dal decreto-legge consentono di coprire integralmente sia le spese iniziali di costituzione della Fondazione, sia quelle inerenti al suo funzionamento, anche in considerazione dell'assenza di ogni onere inerente la sede. Evidenza, infine, che la Fondazione dovrà attrarre capitali privati e che è già noto l'interesse manifestato da alcuni soggetti privati. Per completezza, ricorda che, con deliberazione n. 38 del 23 marzo 2012⁴⁸, il CIPE ha assegnato al Ministero 70 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la realizzazione di 9 interventi prioritari su sedi museali di rilievo nazionale, di cui 23 milioni destinati alla Grande Brera.

Il comma 7 dell'articolo 8 dispone, infine, che la Fondazione possa avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero e degli enti territoriali che diventino soci promotori, sulla base di protocolli di intesa. Dispone, altresì, che la gestione finanziaria della Fondazione sia assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Il correlatore si sofferma infine sulle norme in materia di sport recate dal Capo X. L'articolo 64 istituisce infatti il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti. In particolare, il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con una dotazione finanziaria, per il 2012, fino a 23 milioni di euro, intende contribuire, attraverso l'intervento sugli impianti sportivi, alla diffusione della pratica sportiva per tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione.

Al riguardo, il correlatore pone l'accento sull'indagine conoscitiva svolta in questa legislatura dalla 7^a Commissione del Senato sull'argomento, con la quale è stata segnalata tra l'altro – anche sulla base delle istanze avvertite dal mondo sportivo, specie con riferimento alle carenze delle infrastrutture sportive nelle regioni del Sud – la necessità di favorire l'accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche. Egli rammenta altresì che la Commissione ha inoltre pendente un disegno di legge specificamente dedicato allo sport dilettantistico (atto Senato n. 1813), condiviso da tutti gli schieramenti, il cui esame doveva svolgersi in parallelo rispetto al testo sui grandi impianti (atto Senato n. 1193), che invece ha avuto un *iter* più spedito essendo già giunto alla terza lettura.

Tornando all'illustrazione dell'articolo 64, egli dà conto del comma 2, secondo cui i criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo saranno definiti con un decreto di natura non regolamentare (per la cui emanazione non è tuttavia indicato un termine) del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata. Segnala tuttavia che sarebbe stato probabilmente preferibile sancire un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata. Quanto all'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento, è previsto l'intervento di un successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali.

Con riferimento alla copertura degli oneri, il comma 3 dispone che si provvede nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio della Presidenza del Consiglio per il 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva.

Al riguardo, la relazione tecnica dell'atto, come presentato alla Camera, specifica che la copertura è individuata, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al Centro di responsabilità (CRD) n. 18 «Sport» e, quanto a 9 milioni di euro, sulla revoca di fondi rivenienti dal capitolo 991- esercizio finanziario 2009 – dello stesso CRD, trasferiti all'Istituto per il credito sportivo, per la mancata realizzazione di impianti sportivi al cui interno fosse previsto uno spazio destinato a Museo tematico avente come oggetto la tutela e la valorizzazione di una singola disciplina sportiva.

Il comma 3-*bis*, aggiunto durante l'esame alla Camera, destina una parte delle risorse del Fondo, pari a 5 milioni di euro, al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 3-*ter*, anch'esso aggiunto dalla Camera, amplia il novero dei soggetti che potranno usufruire del predetto Fondo di garanzia: oltre che società o associazioni sportive potrà accedervi infatti anche ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. Il correlatore osserva peraltro che nei commi successivi dell'articolo 90 si continua a far riferimento a società e associazioni sportive di-

lettantistiche; ritiene dunque che sarebbe stato preferibile un coordinamento normativo.

Riferisce poi che sono modificati anche i criteri di gestione del Fondo: in luogo di un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI, si prevede che esso sia gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il CONI. Anche in questo caso, rileva che i commi successivi fanno riferimento al vecchio regolamento, sicché sarebbe stato opportuno un coordinamento.

Il successivo articolo 65, in tema di promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Si sancisce così a livello legislativo ciò che è già previsto negli articoli 19 e 23 dello statuto del Comitato italiano paraolimpico (CIP). Si uniforma inoltre la disciplina delle federazioni e delle discipline sportive paraolimpiche a quella delle federazioni e discipline sportive riconosciute dal CONI. In particolare, presupposto perché possa essere riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato è che sia intervenuto il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del CIP. Allo stato, comunica il correlatore, il CIP ha riconosciuto 20 federazioni sportive paraolimpiche e 11 discipline sportive paraolimpiche (alcune delle quali sono riconosciute anche dal CONI).

Il comma 2 dell'articolo 65 dispone, inoltre, che agli organismi citati continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche.

L'articolo 67 reca infine un ulteriore ventaglio di norme di competenza della Commissione. I commi da 1 a 5 dispongono anzitutto l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Puglia, Sicilia e Campania), di una Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta a contribuire al superamento di specifiche criticità dell'impianto formativo di settore. La regione in cui la Fondazione sarà istituita sarà individuata dallo statuto della Fondazione stessa che, in base al comma 4, sarà adottato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nella relazione illustrativa al decreto-legge, come presentato alla Camera, si precisa che lo statuto disciplinerà scopo, attività, organi e modalità di funzionamento della Fondazione. Si rileva tuttavia che l'articolo 67 non indica né il soggetto fondatore, né chi vi può partecipare. La relazione illustrativa evidenzia peraltro che l'offerta formativa, oggi, in Italia si struttura in corsi avviati all'interno di classi di laurea fra loro anche molto diverse, che hanno determinato percorsi di studio non omogenei e di cui non è agevole la comparazione, con una conseguente duplice criticità: da una parte, di

orientamento per gli studenti al momento della scelta del percorso di laurea e, dall'altra, di selezione da parte degli operatori al momento della scelta dei candidati per determinate posizioni professionali nel settore. Ciò ha causato pertanto uno «scollamento» tra percorsi formativi e mercato del lavoro ed una minore competitività dell'Italia nel settore del turismo, se comparato con quello di altri Paesi.

Quanto agli ambiti di operatività della Fondazione, essi sono individuati nei commi 2 e 3: provvedere alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, operando prioritariamente in collaborazione con le università individuate dallo Statuto (nonché, in base alla relazione illustrativa, con altri interlocutori del mondo imprenditoriale); svolgere attività di ricerca applicata sulle medesime tematiche e avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico. La relazione illustrativa pone in luce, in particolare, che «la Fondazione deve qualificarsi come nodo di raccordo e ponte tra Istituti superiori di eccellenza per il turismo ed il mondo imprenditoriale, nonché promuovere l'interscambio culturale e produttivo con il settore pubblico del comparto. A tal fine, nell'offerta formativa è da prevedere l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento con scambio di esperienze e reciproci *stage* formativi tra il settore pubblico ed il settore privato, volti a favorire l'acquisizione di conoscenze comuni per la conseguente riqualificazione del prodotto turistico nazionale e la costruzione di una consapevole cultura dell'accoglienza, al passo con le rinnovate istanze dei turisti consumatori anche stranieri». Al riguardo, il correlatore ricorda che percorsi finalizzati alla formazione turistica sono stati attivati nell'ambito degli Istituti tecnici superiori – area delle «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» – avviati nello scorso autunno. In relazione ad alcuni degli ambiti di operatività della Fondazione, sembra, dunque, che essa costituisca una nuova tipologia di soggetto formativo che, in base alla relazione tecnica, accederà alle risorse finanziarie per il sistema universitario.

Egli suggerisce, peraltro, di valutare l'opportunità di chiarire già in questa sede i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e che tipo di titoli la stessa potrà rilasciare, anche in rapporto a quelli rilasciati dai corsi attivati dalle università. Il comma 5 stabilisce, infine, che le attività indicate sono realizzate nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e, comunque, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al settore del turismo. Da tali attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, la relazione tecnica specifica che le risorse trovano copertura su alcuni capitoli del Centro di responsabilità n. 17 «Sviluppo e competitività del turismo». Per il futuro, lo statuto potrà inoltre prevedere che la Fondazione, oltre a cercare contributi pubblici di regioni ed enti locali per specifici progetti formativi, possa stabilire accordi con il mondo imprendi-

toriale per l'attivazione dei corsi che lo stesso riterrà prioritari rispetto al proprio fabbisogno formativo. In ogni caso, la Fondazione, quale istituzione universitaria, potrà accedere, con invarianza della spesa complessiva, ai fondi previsti dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993 (FFO, fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario).

Il correlatore informa indi che, durante l'esame alla Camera, a tale articolo sono stati aggiunti ulteriori commi, vertenti su materie invero del tutto diverse, senza peraltro che ne fosse coordinata la rubrica.

Il comma *5-bis* destina infatti al Coni, per l'esercizio finanziario 2012, una quota di 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, iscritta in bilancio a titolo di residui di stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per la successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.

Il comma *5-ter* assegna infine al Comune di Certaldo (FI) un contributo di 100.000 euro per l'anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita. Al riguardo, il correlatore ricorda l'indicazione in tal senso espressa dalla Commissione in occasione dell'esame della tabella 2012-14 delle istituzioni culturali finanziate dallo Stato, da cui l'Ente nazionale Boccaccio era stato inopinatamente escluso.

Riferisce alla Commissione anche il presidente correlatore POSSA (*PdL*), il quale descrive in dettaglio le disposizioni inerenti la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sottolineando come esse si intersechino con l'ambito di riferimento della ricerca applicata, di competenza della 10^a Commissione.

Dà indi conto dell'articolo 24, in virtù del quale è concesso un credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa, per le assunzioni a tempo indeterminato di dottori di ricerca o di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, secondo l'allegato n. 2 del decreto. In proposito tiene a precisare che la norma è dotata di risorse, a differenza delle altre disposizioni del decreto-legge in materia di ricerca, che sono finalizzate prioritariamente alla semplificazione delle procedure e all'allargamento della disponibilità di accesso ai finanziamenti, i quali restano però modesti. In dettaglio, fa presente che dette assunzioni sono volte allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo e devono avere una durata non inferiore a tre anni. Evidenzia peraltro che il limite massimo di risorse pari a 200.000 euro testimonia la volontà di favorire le piccole e medie imprese affinché riqualifichino il proprio personale. Riferisce poi che, a copertura dell'articolo 24, sono stanziati 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2013. Fa notare inoltre che, sulla base di una modifica apportata in prima lettura, 2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni

di euro a decorrere dal 2013 sono riservati ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o i locali nei territori colpiti dal terremoto del maggio scorso.

Si sofferma dunque sul Capo IX inserito nelle misure urgenti per lo sviluppo economico. I 4 articoli di cui si compone (da 60 a 63), prosegue il Presidente correlatore, mettono in risalto l'approccio del Dicastero nei confronti della ricerca. Ancorchè le risorse pubbliche debbano essere orientate anzitutto al finanziamento della ricerca di base, anche per non incorrere nelle sanzioni comunitarie relative agli aiuti di Stato alle imprese, egli registra infatti una notevole apertura anche alla ricerca dell'industria, come si evince dall'articolo 60 che, al comma 4, individua diverse tipologie di intervento inerenti, tra l'altro, eventuale attività comunque non preponderanti di sviluppo sperimentale per favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale. Nel precisare che, ai sensi del comma 3, i soggetti ammissibili sono quelli residenti o con stabile organizzazione sul territorio nazionale, ritiene che tale approccio sia forse eccessivamente orientato all'attività industriale specifica.

Descrivendo poi l'articolo 61, comunica che lo strumento principale di azione è il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), composto da due capitoli di spesa, uno dei quali finanziato solo per il 2012 e solo in termini di cassa. L'altro capitolo, puntualizza, dispone di 83 milioni per ciascun anno del triennio di riferimento, di cui 78 milioni destinati tuttavia ai progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN): esprime perciò perplessità sulla reale disponibilità di risorse per i fini indicati dalle norme in esame. La finalità del Capo IX sembra dunque essere prevalentemente quella di semplificare le procedure in attesa di tempi migliori sotto il profilo dei finanziamenti.

Fa presente altresì che, in base all'articolo 62, le spese per la ricerca saranno definite con un atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR).

In ultima analisi, dopo aver dato brevemente conto delle tipologie di spese ammissibili, riferisce che l'articolo 63 destina almeno il 10 per cento del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica ad interventi in favore dei giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

403^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Regione Sicilia, l'architetto Felice Bonanno, presidente dell'Autorità di gestione POR FESR, il dottor Ludovico Albert, presidente dell'Autorità di gestione POR FSE e dirigente generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, e il dottor Alessandro De Bonis, capo progetto dell'assistenza tecnica Programma operativo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di antimeridiana di oggi.

Nel dibattito prende la parola la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) la quale si sofferma sull'articolo 67 relativo all'istituzione della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo.

In proposito invita a prestare particolare attenzione al settore del turismo, che richiede specifiche professionalità tanto più che sta diventando un'occasione di viaggi cosiddetti «motivazionali» e consente di presentare l'Italia al mondo. Osserva inoltre che la promozione del turismo, se realizzata in maniera adeguata, contribuisce al rispetto dell'ambiente e a riqualificare il futuro del Paese.

Quanto al merito della disposizione auspica che essa dia speranza alle Regioni dell'obiettivo Convergenza e permetta la diffusione di una mentalità nuova. Nell'esprimere dunque apprezzamento per l'iniziativa, si augura che la Fondazione possa offrire un valido contributo non solo sul piano dell'istruzione.

Il PRESIDENTE chiede l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi circa l'eventuale conclusione dell'esame nella seduta odierna, anziché rinviare il voto alla seduta notturna già convocata oggi alle ore 21. Fa presente altresì che la Commissione è impegnata anche sull'atto del Governo n. 498, che occorre concludere questa settimana, nonché fra gli altri sul disegno di legge n. 3412 relativo ai festival musicali.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara la disponibilità del suo Gruppo a concludere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta in corso.

Si associa il senatore RUSCONI (*PD*).

Poiché nessun altro intende intervenire nel dibattito il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

In sede di replica prende la parola il correlatore RUSCONI (*PD*) il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui sono state recepite le indicazioni già esposte nella relazione introduttiva. Dà conto in particolare dell'osservazione n. 4 relativa all'articolo 64, sottolineando come le risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva debbano essere destinate ad interventi su impianti sportivi medio-piccoli in gestione o fruizione di associazioni sportive dilettantistiche, in linea con quanto previsto nel disegno di legge n. 1813, attualmente all'esame della Commissione.

Descrive altresì i contenuti dell'osservazione n. 5 inerente la Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, sottolineando l'esigenza di comprendere il rapporto tra essa e i percorsi finalizzati alla formazione turistica attivati nell'ambito degli Istituti tecnici superiori.

Replica a sua volta il correlatore presidente POSSA (*PdL*) il quale illustra in particolare l'osservazione n. 1, precisando che dovrebbero essere meglio specificate le modalità di espressione degli indirizzi del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiamati all'articolo 62. Osserva del resto che inizialmente essi dovevano essere ricompresi nel Programma nazionale della ricerca (PNR), di durata triennale, mentre poi si è preferita una cadenza annuale.

Dà conto altresì dell'osservazione n. 2, nella quale si raccomanda, stante la limitatezza dei fondi a disposizione, di concentrare il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) sulla ricerca di base.

Fa notare infine che l'osservazione n. 3 mira a dare un segnale affinché vi sia un intervento più significativo in favore dei giovani ricercatori.

Replica altresì il sottosegretario UGOLINI, la quale chiarisce che la Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui all'articolo 67, ha lo scopo di coordinare il lavoro di tutti gli enti che a vario titolo operano nel campo del turismo in un'ottica di sistema. Assicura perciò che non si tratta di un nuovo ente tale da sovrapporsi con gli istituti tecnici superiori, i quali – ricorda – rientrano nella programmazione delle Regioni ed hanno finalità di diversa natura. Afferma quindi che si tratta di istituti giuridicamente diversi, tra i quali potrebbe comunque sorgere una collaborazione per scopi comuni.

Ad una richiesta di chiarimento ulteriore da parte della senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) sulla validità dei titoli rilasciati, puntualizza che detta Fondazione non è paragonabile a quelle universitarie. Ritiene pertanto che l'osservazione n. 5 sia superflua nella parte in cui paventa il rischio di un nuovo soggetto formativo accanto agli istituti tecnici superiori.

Alla luce delle precisazioni fornite dal sottosegretario Ugolini i correlatori POSSA (PdL) e RUSCONI (PD) riformulano lo schema di parere favorevole con osservazioni, modificando l'osservazione n. 5.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore ASCIUTTI (PdL).

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio schieramento, rilevando tuttavia criticamente la scarsità del tempo a disposizione, tale per cui in seconda lettura non vi è spazio sufficiente per l'approfondimento delle norme di competenza. Ritiene infatti che si verifichi una sorta di «monocameralismo alternato» che consente di modificare i provvedimenti solo in prima lettura.

Quanto allo schema di parere, concorda con la ricostruzione dei due correlatori, registrando un apprezzabile sforzo da parte dell'Esecutivo per promuovere lo sviluppo, la ricerca e i beni culturali. Si augura pertanto che gli incentivi contenuti nel testo possano produrre effettivi risultati e compensino i tagli operati a seguito del decreto-legge n. 95 (A.S. n. 3396).

Tra le misure positive cita ad esempio il credito d'imposta per le imprese cinematografiche, il sostegno alla Pinacoteca di Brera, le azioni inerenti l'Expo 2015, le risorse destinate alla celebrazione del VII Centenario della nascita di Boccaccio nonché i vantaggi per le piccole e medie imprese operanti nello spettacolo. Condivide infine le osservazioni che indirizzano ancor più le azioni per la crescita.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione

approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni dei correlatori, come modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il correlatore MARCUCCI (*PD*), anche a nome del correlatore Asciutti, preannuncia l'intenzione di presentare un ulteriore nuovo testo, riepilogativo delle modifiche all'esame della Commissione, frutto di un accordo politico ampio, nella prospettiva di concludere al più presto l'esame in prima lettura. Ciò nell'auspicio che si compia un *iter* spedito presso l'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la sede informativa all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza: audizione dei presidenti delle Autorità di gestione dei POR FSE e FESR della Regione Sicilia

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 luglio scorso.

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, ha la parola il dottor BONANNO, presidente dell'Autorità di gestione del POR FESR della

regione Sicilia, il quale offre anzitutto un quadro generale del programma. In proposito fa presente con rammarico che esso versa in una situazione di difficoltà sul piano della spesa anche se sono state intraprese azioni correttive. Non corrispondono comunque al vero le notizie distorte emerse nella stampa circa una presunta perdita di fondi.

Riferisce quindi che il Programma ha una dotazione complessiva di 6,5 miliardi di euro, di cui sono stati spesi finora 970 milioni, pari al 15 per cento dell'intera somma. Fa presente in particolare che circa sei mesi fa la spesa effettuata era pari a 776 milioni di euro, corrispondenti al 12,8 per cento del totale, e che in tale conteggio non sono compresi i Grandi Progetti. Comunica inoltre che sono state attivate procedure per circa 4,9 miliardi di euro, ossia il 75 per cento del Programma.

Pone poi in luce i risultati positivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti tali per cui si è arrivati a circa il 45,6 per cento del Programma, con un significativo avanzamento della spesa.

Dà indi conto delle categorie in cui è strutturato il Programma, precisando che circa un quarto è destinato al finanziamento dei Grandi Progetti, inerenti soprattutto il comparto infrastrutturale e dei trasporti. Un ulteriore 20 per cento, prosegue, concerne aiuti alle imprese mentre la restante parte è dedicata a infrastrutture, opere pubbliche, beni e servizi. Si sofferma quindi in dettaglio sui 12 Grandi Progetti che comprendono la realizzazione di tratti ferroviari, di metropolitane, di acquedotti e autostrade, un centro di ricerca in materia di adroterapia nonché il potenziamento della banda ultralarga. Tiene comunque a precisare che, in base alle regole europee, la spesa riferita ad una determinata programmazione deve essere certificata entro i due anni successivi. Dopo aver descritto brevemente anche gli strumenti di ingegneria finanziaria, afferma che la parte più avanzata del Programma fonda le radici nel precedente periodo di programmazione. Comunica inoltre che numerosi bandi sono in fase conclusiva e dunque nel 2013 potrà essere effettuato un ulteriore passo in avanti.

Rileva poi una serie di criticità nell'attuazione del Programma, a partire dall'esistenza di una *governance* multilivello all'interno della quale non sempre è possibile effettuare un coordinamento proficuo. Oltre a ciò, prosegue, è da considerare il Patto di stabilità, che funge da freno per la spesa. Nel dar atto al Governo in carica di aver stanziato risorse per coprire le esigenze del Patto di stabilità, pone in luce un altro elemento importante, costituito dall'*over booking*. Al riguardo fa presente che la spesa effettiva è sempre inferiore a quella programmata a causa dell'evoluzione dei progetti stessi. Per far fronte a tale circostanza è stato creato uno strumento parallelo, il Programma attuativo regionale (PAR) FAS 2013 che doveva consentire un miglioramento della *performance*. Registra tuttavia criticamente che i PAR FAS sono stati approvati solo nel Centro-Nord e dunque non sono stati impiegati dalle Regioni dell'obiettivo Convergenza.

Riferisce poi che la durata eccessiva del cosiddetto «ciclo del Progetto», secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico pari a 10 anni, è incompatibile con i tempi comunitari che impongono – ribadisce

– la spesa entro i due anni dalla programmazione. Rende altresì noto che in molti casi le norme nazionali non corrispondono alle regole europee e dunque a fronte di bandi eseguiti secondo la legislazione nazionale si crea la cosiddetta «spesa irregolare» che non può essere rendicontata. A fronte di tali criticità si è dunque verificata l'interruzione dei pagamenti da parte dell'Unione, che incide negativamente sull'intera operatività del Programma.

Venendo agli ambiti di interesse della Commissione, cita l'asse III inerente le risorse culturali e il turismo e l'asse IV relativo alla ricerca e all'innovazione. Quanto al primo, riferisce che le risorse per i beni culturali sono pari a 375 milioni di euro, articolate in quattro obiettivi operativi, la metà dei quali orientati alla conservazione del patrimonio culturale. In aggiunta a ciò, circa 30 milioni di euro sono dedicati alle imprese culturali, 140 milioni di euro sono destinati alla produzione e alla divulgazione di nuove forme d'arte, mentre 40 milioni di euro sono impiegati per la valorizzazione culturale delle aree marginali. In ordine alla conservazione del patrimonio culturale fa presente che i soggetti attuatori sono le soprintendenze regionali, mentre per l'arte contemporanea l'interlocutore principale è l'ente locale. Comunica peraltro che l'intera dotazione è pressochè programmata, benché anche in questo caso si verificano delle criticità dovute anzitutto alla frammentazione degli interventi. Sottolinea in particolare che detta situazione è motivata dal fatto che le risorse europee sono le uniche utilizzabili per gli investimenti, considerata la limitatezza dei finanziamenti nazionali. Evidenzia comunque che è stata approvata di recente un'azione correttiva.

In relazione all'asse IV, tiene a precisare che le scarse risorse messe a disposizione, pari a 400 milioni di euro, sono giustificate dall'esistenza di un Programma operativo nazionale (PON) con una disponibilità finanziaria di 6,1 miliardi di euro, attualmente in fase di attuazione. La Regione ritiene dunque di poter beneficiare di una parte dei fondi del predetto PON e nel frattempo implementa le attività in materia di ricerca e sviluppo in un'ottica di complementarietà con le iniziative nazionali. L'asse ha due obiettivi specifici: la ricerca e la società dell'informazione.

Con particolare riferimento alla ricerca, precisa che si tratta di 200 milioni di euro su due linee di intervento: ricerca industriale e innovazione tecnologica, da un lato, e reti con le università dall'altro. Nonostante le difficoltà del sistema imprenditoriale siciliano, si tratta peraltro di una parte del Programma che funziona molto bene. Sono state infatti già approvate graduatorie per, rispettivamente, 46 e 32 milioni di euro e sono state già erogate consistenti anticipazioni. Egli riferisce tuttavia di alcune criticità registrate nella fase di avvio, a causa di una norma regionale che impone una direttiva assessorile per qualunque misura che determini aiuti alle imprese. Nel comunicare con rammarico che i tentativi di modificare detta norma non sono finora andati a buon fine, fa notare che ciò ha determinato un considerevole ritardo nell'avvio del Programma.

Per quanto riguarda la società dell'informazione, si tratta di due tipologie di intervento volte al superamento del *digital divide*, rispettivamente,

privato e pubblico. Circa il primo, le misure sono più agevoli e di rapida cantierabilità; il secondo soffre invece di alcune difficoltà, soprattutto a causa della società regionale competente, che è stata posta in liquidazione, sicché è stato necessario decertificare alcune risorse.

Passando ai temi dell'istruzione, egli richiama la collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dà conto dei circa 260 milioni di euro stanziati sul FESR per questo tipo di interventi, di cui in particolare 185 milioni per l'edilizia scolastica (con particolare riguardo all'efficientamento energetico) e 67 milioni per laboratori di eccellenza. Si tratta, conclude, di un'attività piuttosto articolata che incontra qualche difficoltà nella gestione di gare molto piccole da parte dei singoli istituti scolastici.

Il dottor ALBERT, presidente dell'Autorità di gestione del POR FSE della Regione Sicilia, evidenzia in primo luogo che il Fondo di cui è responsabile è di consistenza assai inferiore rispetto al FESR. Anche l'Autorità di gestione da lui diretta è stata peraltro impegnata negli ultimi due anni in una intensa attività di ristrutturazione, atteso che i primi tre anni di programmazione sono risultati piuttosto lenti e hanno registrato, come il FESR, un'eccessiva polverizzazione degli interventi. A febbraio 2011, la spesa certificata ammontava appena a 78 milioni, pari al 3,5 per cento, e gli impegni giuridicamente vincolanti erano inferiori al 20 per cento. Da allora, l'Autorità di gestione ha avviato un'importante ristrutturazione basata su tre grandi linee di azione: il rafforzamento dei percorsi di istruzione e formazione; la riforma della formazione professionale e il Piano di azione e coesione.

Quanto alla prima, egli precisa che riguarda non il primo anno dei percorsi triennali, in quanto compresi nell'obbligo, bensì i successivi. Si tratta di 60 milioni all'anno, che coinvolgono 8-9 mila giovani i quali altrimenti faticerebbero a restare dentro il sistema formativo.

Quanto alla formazione professionale, egli ricorda che essa era prevalentemente finanziata da fondi regionali per circa 270 milioni all'anno e vi trovavano occupazione 9 mila dipendenti a tempo indeterminato (pari a circa la metà degli impiegati nella formazione professionale in tutta Italia).

È stata dunque avviata un'operazione volta ad applicare alla formazione professionale le regole del FSE. La riforma è stata perciò attuata non per via legislativa, bensì amministrativa, imponendo il rispetto di determinate prescrizioni in termini di concorrenza, risultati raggiunti, accreditamento e monitoraggio degli allievi al fine di poter accedere al finanziamento europeo. Ciò ha determinato una certa tensione sociale, a causa del necessario ricorso alla cassa integrazione, ma il cambiamento è certamente significativo. L'obiettivo è di investire 286 milioni all'anno, coinvolgendo 50 mila allievi con interventi di qualità.

Per quanto infine il Piano di azione e coesione proposto dal Governo, egli riferisce che il POR FSE ha aderito su tre linee di attività: istruzione, occupazione e piano giovani.

Sull'istruzione, già dall'anno scorso era stata avviata una collaborazione con il PON Scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta di 100 milioni di euro per migliorare l'apprendimento delle lingue straniere, partecipare a tirocini fuori dalla Regione e incrementare le competenze dei docenti anche attraverso sperimentazioni didattiche.

Per l'occupazione, è previsto un credito d'imposta che quest'anno vale 65 milioni.

Il piano giovani investe infine 452 milioni che escono formalmente dal FSE per entrare nel Fondo di azione e coesione. Il 90 per cento delle risorse è dedicato ad incentivi alle imprese che assumono giovani nonché all'autoimprenditorialità.

L'oratore si sofferma indi sulle azioni di sostegno, volte a garantire la condizionalità *ex ante*. La Regione riuscirà infatti ad ottenere risorse sulla prossima programmazione solo se sarà in grado di dimostrare di possedere adeguati strumenti di monitoraggio, come ad esempio l'anagrafe scolastica.

Egli dà indi conto dello stato di attuazione del Programma, ponendo in luce l'accelerazione recentemente impressa. Sono infatti aperte 48 procedure, gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a circa un miliardo, con un incremento dal 19 al 66 per cento rispetto al febbraio 2011, mentre le spese certificate nel medesimo periodo sono salite dal 3 al 23 per cento.

Passando ai contributi del POR FSE all'istruzione, egli riferisce degli interventi a gestione diretta del Ministero per circa 100 milioni, nonché di alcuni avvisi pubblici con particolare riguardo al successo scolastico degli studenti stranieri (per 6,7 milioni), all'istruzione permanente (per 5 milioni di euro), al successo scolastico formativo (per 23 milioni di euro), alla promozione della legalità e della cittadinanza attiva (per 32 milioni di euro), nonché al sostegno alla disabilità e marginalità sociale (per 36 milioni di euro).

Egli si sofferma altresì sugli interventi per università e ricerca, dando conto del sostegno a *master* per 18 milioni, alla riqualificazione delle risorse umane per 46 milioni e a borse di studio per 13 milioni. Agli *spin off* per la ricerca sono poi destinati 8 milioni con particolare riguardo ai dottorati di dottorati di ricerca applicati in azienda.

Dopo aver accennato alle azioni di valutazione poste in essere per verificare l'impatto di riforme così importanti, egli rinvia conclusivamente alla documentazione consegnata per la disamina delle specifiche misure intraprese.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si congratula con gli auditi per l'impegno profuso. Esprime tuttavia una certa preoccupazione per l'elevato numero di addetti a tempo indeterminato nella formazione professionale. Al

riguardo chiede peranto di conoscere quale titolo di studio posseggano e a quanto ammonti il loro stipendio, anche rispetto ai docenti statali.

Esprime poi sconcerto per la durata decennale del ciclo dei progetti, domandando ragguagli in merito anche a fronte di tempi sicuramente più contenuti in altre aree del Paese.

Il senatore MILONE (*PdL*) si associa alla valutazione positiva del senatore Asciutti. Nell'incitare peraltro i responsabili delle Autorità di gestione a fare ancora meglio in futuro, chiede alcune precisazioni riguardo ai progetti relativi alla Circumetnea di Catania e al Centro di ricerca e cura di adroterapia. Invoca infine un approfondimento sulla direttiva assessorile relativa agli aiuti alle imprese e chiede se e quante ispezioni comunitarie abbia subito la Regione negli ultimi due anni.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) pone l'accento sulla drammaticità della situazione relativa alla formazione professionale in Sicilia. Chiede pertanto cosa intenda fare il governo regionale a fronte dei tanti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.

La senatrice DE FEO (*PdL*) sollecita un approfondimento sulla anagrafe scolastica, chiedendo quali difficoltà possano mai ostare alla sua piena implementazione considerato l'ausilio dell'informatica.

Risponde il dottor BONANNO il quale fa anzitutto presente al senatore Asciutti che la durata decennale dei progetti è un dato a livello nazionale e non specifico della Regione Sicilia. Esso emerge del resto da uno studio curato dal Ministero per lo sviluppo economico e confermato anche a livello europeo.

Al senatore Milone replica che la Circumetnea era una ferrovia a scartamento ridotto che girava appunto intorno all'Etna. Ora la parte urbana di Catania è stata interrata ed è divenuta una sorta di metropolitana. Essa resterà peraltro nella prossima programmazione, in quanto un progetto ne prevede l'estensione fino all'aeroporto. Quanto al Centro di adroterapia, si tratta di un istituto oncologico di ricerca e cura attraverso gli ioni. Egli chiarisce poi che la direttiva assessorile è prevista per ciascun intervento di aiuto alle imprese da una norma regionale. Al riguardo, osserva che tale previsione è ragionevole se l'intervento si colloca al di fuori di un programma; nel caso di misure adottate nell'ambito di una così ampia concertazione come i POR, occorrerebbe invece superarla.

Circa le ispezioni, definite *audit* in sede europea, egli conferma che sono state svolte numerose visite di controllo all'esito delle quali i pagamenti sono stati sospesi perchè sono state rilevate alcune irregolarità. Non si trattava tuttavia di illeciti bensì di modalità attuative non perfettamente coerenti con il sistema comunitario. È perciò in atto una fase interlocutoria con la Commissione europea volta a definire le necessarie azioni correttive.

Per la parte di sua competenza risponde anche il dottor ALBERT, il quale dà conto del processo di *auditing* svolto sul FSE, da poco conclusosi con la ripresa del flusso dei pagamenti.

Quanto al personale a tempo indeterminato impiegato nella formazione professionale, conferma che sia eccessivo. Il titolo di studio non è tuttavia inferiore rispetto ad altre Regioni; anzi, esso è mediamente abbastanza alto. Riferendosi poi agli stipendi, precisa che i finanziamenti europei li garantiscono se è provato lo svolgimento di effettiva attività di formazione. Il problema risiede perciò nella quantità di allievi, su cui si incentra del resto il monitoraggio. Ribadisce pertanto che la riforma del sistema è stata operata per via amministrativa anziché legislativa, anche facendo ricorso alla cassa integrazione, al fine di poter accedere ai fondi comunitari.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli auditi per l'utile contributo offerto, comunica che la documentazione da loro consegnata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna convocata per oggi, martedì 31 luglio alle ore 21, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI CORRELATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle norme di carattere generale che investono le competenze della Commissione, tra cui:

– l'articolo 10, comma 1, che reca misure volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori nelle zone colpite dal sisma del maggio scorso, le quali si estendono anche alla realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica;

– l'articolo 10, comma 15-*bis*, che equipara agli immobili pubblici delle zone colpite dal sisma anche gli edifici ad uso pubblico, fra cui archivi, musei, biblioteche e chiese, prevedendo apposite convenzioni con i soggetti proprietari per accelerare la ricostruzione e tornare quanto prima alla regolare fruibilità degli edifici medesimi;

– l'articolo 12, che impone al Ministero delle infrastrutture di redigere un Piano nazionale per le città, per la cui realizzazione è istituita una Cabina di regia, della quale fanno parte un rappresentante per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e uno per il Ministero per i beni e le attività culturali;

– l'articolo 12-*bis*, che istituisce un Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui fa parte fra gli altri il Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

– l'articolo 13, che reca norme di semplificazione in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia, uniformando la disciplina della «segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)» e quella della «dichiarazione di inizio attività (DIA)». Vengono comunque esclusi, per entrambi i procedimenti, i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici e culturali;

– gli articoli 19, 20, 21 e 22, che incidono sulla innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale, sottoposto fra gli altri alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

valutate con favore le disposizioni inerenti i beni culturali, quali:

– l'articolo 8 che, al comma 1-*bis*, riserva una quota delle risorse destinate all'Expo di Milano 2015 ad interventi conservativi e manutentivi del Duomo;

– l'articolo 8, commi da 3 a 7, che prevede la costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», finalizzata ad una migliore valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e a consentirne la gestione secondo criteri di efficienza economica;

– l'articolo 51, che introduce la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (*tax credit* digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi;

– l'articolo 51-bis, che riconosce la qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività, consentendo così loro di usufruire delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI;

– l'articolo 67, comma 5-ter, che assegna al Comune di Certaldo (FI) un contributo di 100.000 euro per l'anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita;

considerate le norme riguardanti lo sport, ossia:

– l'articolo 64, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti;

– l'articolo 65, secondo cui le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Si uniforma quindi la disciplina delle federazioni e delle discipline sportive paraolimpiche a quella delle federazioni e discipline sportive riconosciute dal CONI;

– l'articolo 67, comma 5-bis, che destina al CONI, per l'esercizio finanziario 2012, una quota di 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, iscritta in bilancio a titolo di residui di stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per la successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale;

quanto alle disposizioni in materia di ricerca, manifestato apprezzamento per la volontà di sostenere la competitività tecnologica dell'apparato produttivo, sottesa alle seguenti norme:

– articolo 23, sul Fondo speciale rotativo ridenominato «Fondo per la crescita sostenibile» per la concessione di finanziamenti agevolati a pro-

grammi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e a connesse attività di ricerca industriale;

– articolo 24, inerente la concessione di un credito di imposta per assunzioni a tempo indeterminato di personale di alta qualificazione, sostenuto da nuove risorse, pari a 25 milioni di euro nel 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, soprattutto a vantaggio delle PMI;

– articolo 30, concernente il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui una parte, pari al 29,8 per cento, è destinata al FAR e gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

– articoli da 60 a 63, riguardanti il FIRST, che consentono tra l'altro interventi di ricerca industriale, estendibili ad attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale, nonché appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all'articolo 62, pur concordando sull'opportunità che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca detti indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento, si ritiene necessario che tale competenza, data la sua importanza, sia meglio specificata nelle modalità di espressione;

2. sempre all'articolo 62, si rileva criticamente la sproporzione tra le molteplicità degli interventi ammissibili e delle spese ammissibili per tali interventi, da un lato, e le risorse attualmente disponibili per il FIRST, dall'altro. Data la limitatezza delle risorse disponibili si reputa quindi opportuno che i fondi vengano destinati prioritariamente alle ricerche di base suscettibili di applicazioni sviluppabili da parte del nostro apparato industriale;

3. in ordine all'articolo 63, si suggerisce di incrementare la quota pari al 10 per cento del FIRST riservata ai giovani ricercatori sotto i 40 anni;

4. relativamente all'articolo 64, si segnala che, nell'elaborazione dei criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, occorrerebbe specificare, in linea con il disegno di legge A.S. n. 1813, che le risorse devono essere destinate ad interventi su impianti sportivi medio-piccoli in gestione o fruizione di associazioni sportive dilettantistiche. In aggiunta a ciò, si rileva l'esigenza di un coordinamento normativo quanto al novero dei soggetti che potranno usufruire del Fondo di garanzia, dato che oltre che società o associazioni sportive potrà accedervi anche ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive;

5. circa l'articolo 67, commi da 1 a 5, si rileva che non è indicato né il soggetto fondatore, né i partecipanti della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo. Si giudica inoltre essenziale com-

prendere il rapporto tra detta Fondazione e i percorsi finalizzati alla formazione turistica attivati nell'ambito degli Istituti tecnici superiori – area delle «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali», dato che la Fondazione sembra essere una nuova tipologia di soggetto formativo titolata ad accedere alle risorse finanziarie per il sistema universitario. Si suggerisce, peraltro, di valutare l'opportunità di chiarire già in questa sede i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e che tipo di titoli la stessa potrà rilasciare, anche in rapporto a quelli rilasciati dai corsi attivati dalle università.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle norme di carattere generale che investono le competenze della Commissione, tra cui:

– l'articolo 10, comma 1, che reca misure volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori nelle zone colpite dal sisma del maggio scorso, le quali si estendono anche alla realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica;

– l'articolo 10, comma 15-*bis*, che equipara agli immobili pubblici delle zone colpite dal sisma anche gli edifici ad uso pubblico, fra cui archivi, musei, biblioteche e chiese, prevedendo apposite convenzioni con i soggetti proprietari per accelerare la ricostruzione e tornare quanto prima alla regolare fruibilità degli edifici medesimi;

– l'articolo 12, che impone al Ministero delle infrastrutture di redigere un Piano nazionale per le città, per la cui realizzazione è istituita una Cabina di regia, della quale fanno parte un rappresentante per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e uno per il Ministero per i beni e le attività culturali;

– l'articolo 12-*bis*, che istituisce un Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui fa parte fra gli altri il Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

– l'articolo 13, che reca norme di semplificazione in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia, uniformando la disciplina della «segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)» e quella della «dichiarazione di inizio attività (DIA)». Vengono comunque esclusi, per entrambi i procedimenti, i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici e culturali;

– gli articoli 19, 20, 21 e 22, che incidono sulla innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale, sottoposto fra gli altri alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

valutate con favore le disposizioni inerenti i beni culturali, quali:

– l'articolo 8 che, al comma 1-*bis*, riserva una quota delle risorse destinate all'Expo di Milano 2015 ad interventi conservativi e manutentivi del Duomo;

– l'articolo 8, commi da 3 a 7, che prevede la costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», finalizzata ad una migliore valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e a consentirne la gestione secondo criteri di efficienza economica;

– l'articolo 51, che introduce la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (*tax credit* digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi;

– l'articolo 51-bis, che riconosce la qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività, consentendo così loro di usufruire delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI;

– l'articolo 67, comma 5-ter, che assegna al Comune di Certaldo (FI) un contributo di 100.000 euro per l'anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita;

considerate le norme riguardanti lo sport, ossia:

– l'articolo 64, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti;

– l'articolo 65, secondo cui le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Si uniforma quindi la disciplina delle federazioni e delle discipline sportive paraolimpiche a quella delle federazioni e discipline sportive riconosciute dal CONI;

– l'articolo 67, comma 5-bis, che destina al CONI, per l'esercizio finanziario 2012, una quota di 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, iscritta in bilancio a titolo di residui di stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per la successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale;

quanto alle disposizioni in materia di ricerca, manifestato apprezzamento per la volontà di sostenere la competitività tecnologica dell'apparato produttivo, sottesa alle seguenti norme:

– articolo 23, sul Fondo speciale rotativo ridenominato «Fondo per la crescita sostenibile» per la concessione di finanziamenti agevolati a pro-

grammi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e a connesse attività di ricerca industriale;

– articolo 24, inerente la concessione di un credito di imposta per assunzioni a tempo indeterminato di personale di alta qualificazione, sostenuto da nuove risorse, pari a 25 milioni di euro nel 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, soprattutto a vantaggio delle PMI;

– articolo 30, concernente il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui una parte, pari al 29,8 per cento, è destinata al FAR e gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

– articoli da 60 a 63, riguardanti il FIRST, che consentono tra l'altro interventi di ricerca industriale, estendibili ad attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale, nonché appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all'articolo 62, pur concordando sull'opportunità che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca detti indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento, si ritiene necessario che tale competenza, data la sua importanza, sia meglio specificata nelle modalità di espressione;

2. sempre all'articolo 62, si rileva criticamente la sproporzione tra la molteplicità degli interventi ammissibili e delle spese ammissibili per tali interventi, da un lato, e le risorse attualmente disponibili per il FIRST, dall'altro. Data la limitatezza delle risorse disponibili si reputa quindi opportuno che i fondi vengano destinati prioritariamente alle ricerche di base suscettibili di applicazioni sviluppabili da parte del nostro apparato industriale;

3. in ordine all'articolo 63, si suggerisce di incrementare la quota pari al 10 per cento del FIRST riservata ai giovani ricercatori sotto i 40 anni;

4. relativamente all'articolo 64, si segnala che, nell'elaborazione dei criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, occorrerebbe specificare, in linea con il disegno di legge A.S. n. 1813, che le risorse devono essere destinate ad interventi su impianti sportivi medio-piccoli in gestione o fruizione di associazioni sportive dilettantistiche. In aggiunta a ciò, si rileva l'esigenza di un coordinamento normativo quanto al novero dei soggetti che potranno usufruire del Fondo di garanzia, dato che oltre che società o associazioni sportive potrà accedervi anche ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive;

5. circa l'articolo 67, commi da 1 a 5, si rileva che non è indicato né il soggetto fondatore, né i partecipanti della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo. Si giudica inoltre essenziale com-

prendere il rapporto tra detta Fondazione e i percorsi finalizzati alla formazione turistica attivati nell'ambito degli Istituti tecnici superiori – area delle «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali». Si suggerisce, peraltro, di valutare l'opportunità di chiarire già in questa sede i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e che tipo di titoli la stessa potrà rilasciare, anche in rapporto a quelli rilasciati dai corsi attivati dalle università.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria

428^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BALDINI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, approvato all'unanimità dalla I Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa e ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato in sede deliberante, che trae origine da un'iniziativa dell'onorevole D'Alema e di altri deputati componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), volta ad apportare alcune correzioni alla disciplina dei servizi di informazione, alla luce dell'esperienza maturata in fase di applicazione della riforma introdotta con la legge n. 127 del 2007. Si evidenzia peraltro che un'identica iniziativa è stata presentata dai senatori membri del COPASIR (Atto Senato 3362): in 1^a Commissione la discussione dei due disegni di legge è stata avviata congiuntamente, insieme a quella di un ulteriore disegno di legge presentato dal senatore Pardi (Atto Senato 2932); è stato poi assunto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3417, già approvato dalla Camera.

Tale provvedimento consta di 13 articoli.

Le modifiche introdotte alla normativa vigente, oltre a rafforzare i poteri di controllo del Comitato parlamentare, mirano ad aumentare la sicurezza informatica nazionale; prevedono l'affidamento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della gestione degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni delle due agenzie preposte alla si-

curezza esterna ed interna (AISE e AISI); dispongono l'accentramento della competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive – che attualmente è attribuita al procuratore generale del distretto interessato – in capo al procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Le disposizioni di rilievo per la 8^a Commissione sono contenute agli articoli 1, 3 e 9.

In particolare, l'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, il compito di impartire al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e ai servizi di informazione direttive volte a rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali ed immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionale. Nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato alla Camera si ricorda che il crescente rilievo della minaccia cibernetica per la sicurezza nazionale è stato evidenziato in relazioni presentate al Parlamento sia dal Governo che dallo stesso Copasir e che sullo stesso argomento sono state approvate dal Senato, nel maggio scorso, due mozioni.

L'articolo 3 affida al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nuovi compiti, tra i quali, in particolare, quello di coordinare, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, le attività di ricerca informativa, volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale.

L'articolo 9 prevede infine che, alla relazione annualmente trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, sia allegato un documento di sicurezza nazionale concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

In conclusione, ricordato che in Commissione Affari Costituzionali è emersa l'intenzione di concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore GALLO (*PdL*) dichiara di condividere la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 8,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**328^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice MONGIELLO (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando preliminarmente che il decreto-legge in questione, all'esame del Senato in seconda lettura, contiene un ampio ventaglio di misure urgenti e strutturali volte a realizzare una parte ulteriore dell'Agenda per la Crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di approvazione.

Tra queste occorre ricordare il decreto-legge n. 201 del 2011, volto al consolidamento dei conti pubblici attraverso misure decisamente impegnative, il decreto-legge n. 1 del 2012, atto ad imprimere una prima importante spinta verso la concorrenza e lo sviluppo della competitività, il decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione, e infine il decreto-legge n. 95 del 2012, di revisione della spesa pubblica, tuttora in corso di esame parlamentare.

Il provvedimento pertanto si inserisce nella strategia generale di controllo delle finanze pubbliche e di rilancio della competitività dell'economia posta dall'attuale esecutivo come finalità fondamentale da perseguire, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che l'Italia ha assunto nei confronti dell'Unione Europea e del resto del mondo.

La finalità del provvedimento in esame – prosegue la relatrice – è da individuare nell'attivazione di molteplici strumenti ritenuti essenziali per

stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda e del dinamismo imprenditoriale: dall'attrazione di capitali privati all'accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell'edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del Fondo per la Crescita sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all'internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, agli interventi per ridurre i tempi della giustizia civile.

Il decreto-legge giunge in Senato in seconda lettura, dopo un approfondito esame presso la Camera che ha portato ad una serie di modifiche volte a migliorare il testo anche in considerazione di ulteriori profili emersi nel dibattito e nella valutazione parlamentare, a conclusione di un articolato confronto con le forze sociali e politiche.

I profili di competenza della Commissione sono richiamati in via diretta da diverse norme presenti nel testo, in alcuni casi introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

L'articolo 34 contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extra-comunitari (per i quali si rende obbligatorio ottenere un'autorizzazione ministeriale).

A tal fine – prosegue il relatrice – si riconosce un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, ai biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria e si limita il riconoscimento del valore doppio ai fini del calcolo dell'obbligo solo ai biocarburanti «di seconda generazione» (da materie cellulosiche e da alghe), prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali e provenienti dalla produzione nazionale e comunitaria.

Viene infine trasferita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero dello sviluppo economico la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti.

Il comma 2 modifica il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina il riconoscimento di una premialità doppia (*double counting*), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti.

A tal fine, si precisa che possono essere utilizzati solo quei «rifiuti e sottoprodotti» che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, e la cui provenienza deve essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti *extra-UE*, particolarmente dalla Cina.

Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale che appare all'avanguardia mondiale, per i biocarburanti derivanti da materiali lignocellulosico, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del *double counting*.

Il comma 3 aggiunge alcuni commi dopo il comma 5 del predetto articolo 33.

In particolare il comma 5-ter elenca i soli sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1° novembre 2012, ai fini del *double counting*, secondo un elenco che può essere modificato, delineandone la tempistica attuativa con un decreto interministeriale.

Il comma 5-sexies attribuisce, a partire dal 1° gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che fino al 31 dicembre 2012 continueranno ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I commi da 4 a 6 introducono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 7 prevede che, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto anche con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere aggiornate ed integrate le specifiche convenzionali dei carburanti e biocarburanti.

L'articolo 43 detta disposizioni riguardanti tutela e potere sanzionatorio in materia di *Made in Italy*.

La relatrice evidenzia preliminarmente che i commi 1 e 1-bis del sopracitato articolo riprendono i contenuti di disposizioni contemplate nel disegno di legge n. 3211, in materia di qualità degli oli di oliva, in corso di esame presso la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. Il comma 1-quater reca profili mutuati in parte del sopracitato disegno di legge n. 3211 e in parte dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nell'articolo 43, la relatrice fa presente che il comma 1, novellando l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, individua l'Autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di fallace indicazione dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Con la nuova disposizione – prosegue la relatrice – le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio sono le destinatarie del rapporto previsto dalla vigente normativa ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative.

Dopo il comma 1 sono stati introdotti altri commi nell'esame alla Camera dei deputati.

Il comma 1-bis è volto ad assicurare una maggior tutela alla categoria degli oli d'oliva extra vergini d'origine italiana, che diventano automaticamente conformi alla categoria dichiarata se rivelano un contenuto in metil

esteri degli acidi grassi etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg; in caso di superamento del valore i controlli diventano automatici.

Il comma 1-*ter* ha lo scopo di rafforzare i controlli sugli oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica, da parte di un apposito comitato d'assaggio, della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata.

Il comma 1-*quater*, che novella l'articolo 4 della legge finanziaria 2004, definisce le condizioni alle quali l'uso di un marchio costituisce falsa indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera, introducendo la definizione di luoghi d'origine per i prodotti alimentari, che sono il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima, ed il luogo della trasformazione sostanziale.

Il comma 1-*quinqies* opera al fine di includere, tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del *Made in Italy*, rappresentando pertanto il collegamento alla previsione di cui al comma 1.

All'articolo 52, che dispone in materia di tracciabilità dei rifiuti, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti due commi.

Il comma 2-*bis* attribuisce la qualifica di sottoprodotto al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria. Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (concertato tra i Ministeri delle politiche agricole e dell'ambiente) per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché delle modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

Il comma 2-*ter* prevede, relativamente alle disposizioni vigenti in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi, l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

L'articolo 58 istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, da affidare ad associazioni caritatevoli, il quale potrà essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godranno di agevolazioni fiscali.

Il comma 2 definisce il contenuto dell'annuale decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di adozione del programma che, entro il 30 giugno, dovrà identificare le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, le modalità di esercizio degli atti di liberalità da parte dei privati e ogni altra modalità necessaria all'attuazione.

Le medesime agevolazioni si applicano, secondo il comma 3, alle derrate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare, in base alle modalità che saranno stabilite da AGEA, che è anche il soggetto responsabile dell'attuazione del programma (comma 4).

Il comma 5 stabilisce che, nel reperimento sul mercato delle derrate identificate dal programma, AGEA debba operare secondo criteri di economicità, e a parità di condizioni, debba accordare la preferenza agli organismi rappresentativi di produttori agricoli (organizzazioni professionali agricole, cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori), o alle imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

L'articolo 59, ai commi 1 e 2, relativamente alla tematica della tutela dei consorzi delle DOP e delle IGP vitivinicole, introduce nuove fattispecie di illecito sanzionate amministrativamente.

Il comma 1 aggiunge il nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 61 del 2010 sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, introducendo un'ammenda, pari al triplo dell'importo accertato, per gli illeciti commessi dai soggetti immessi nel sistema di controllo di una DOP o IGP, che non assolvano agli obblighi specifici di competenza.

Il comma 2 novella il comma 5 del citato articolo 24, estendendo l'applicazione della sanzione ivi prevista, che consiste nella sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta, anche alle ipotesi d'illecito previste con il nuovo comma 3-*bis* e dal comma 4 dello stesso articolo 24.

In tema di sostegno nelle crisi di mercato – prosegue la relatrice – il comma 3 attribuisce ad interventi di sostegno del comparto agricolo, in tali fasi, le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero, quantificate in 19,7 milioni di euro.

Un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Dicastero dell'economia, definirà ai sensi del comma 4 le modalità applicative delle nuove disposizioni, e quantificherà le risorse da destinare ad ogni singola misura, la cui attuazione spetta all'AGEA, in coerenza con la normativa comunitaria.

In tema di controllo e certificazione delle sementi, il comma 6 introduce, a decorrere dal 2012, un vincolo per le regioni relativamente all'utilizzo delle risorse annualmente trasferite loro che, nel limite di 2,5 milioni di euro, debbono essere attribuite agli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali, a titolo di rimborso dei costi dagli stessi sostenuti.

In tema di produzione di energia elettrica, il comma 7 estende la competenza del commissario *ad acta* per le opere irrigue, alle opere per la produzione di energia idroelettrica. A tale commissario, incaricato della gestione delle opere *ex Agensud*, poi trasferite al Dicastero agricolo – che segue pertanto gli impianti irrigui che insistono sugli schemi idrici delle regioni meridionali – viene consentito di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi

con le opere irrigue, e che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati soppressi dall'articolo in commento i commi 8, 9 e 10, i quali, per consentire una migliore pianificazione nazionale, impegnavano le Regioni, a decorrere dal 2013, ad inviare annualmente al Dicastero agricolo una relazione sul rapporto esistente nel proprio territorio tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura.

In tema di impianti di acquacoltura marina, il comma 11 accentra le competenze autorizzatorie del settore, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in base a disciplina estesa al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.

Rientrando tuttavia la materia pesca nella potestà legislativa delle Regioni, il comma 12 reca una clausola di cedevolezza secondo cui la competenza statale in ordine al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa, rispettando le disposizioni comunitarie in materia.

In tema di credito peschereccio, il comma 13 estende l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, per i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie, anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore.

In tema di etichettatura dei prodotti della pesca, i commi da 14 a 19 introducono un regime facoltativo che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione: la dicitura può essere «prodotto italiano», o altra che indichi con precisione la zona di cattura.

Le norme dispongono inoltre che la facoltà può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca (anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che sono in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni sull'origine del prodotto), che le imprese di pesca e di acquacoltura, incluse le cooperative, sono tenute a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, mentre gli ultimi due commi dispongono sanzioni ai soggetti sopraccitati in caso di informazioni non corrette ai consumatori.

L'articolo 59-*bis* è stato introdotto nel corso dell'esame alla Camera allo scopo di addivenire ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (DOP, IGP, STG, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM).

Il Ministero delle politiche agricole – prosegue il relatrice – avrà sei mesi per emanare un regolamento che consenta l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza elettronici realizzati dall'Istituto poligrafico statale, mentre il comma successivo dispone che i costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura in questione.

L'articolo 59-*ter*, anch'esso introdotto alla Camera, è volto a conseguire lo scopo di informatizzare il registro dei pescatori, attualmente te-

nuto in formato cartaceo, nel quale, ai sensi del comma 2, debbono essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale (pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oceanica).

Per il comma 3 della disposizione il nuovo registro elettronico dei pescatori marittimi si pone in rapporto di successione con il vecchio registro, per cui le sole modalità del passaggio sono dettate con decreto del Dicastero agricolo, senza alterare ulteriori vincoli che regolavano la precedente disciplina.

Sempre in tema di pesca, l'articolo 59-*quater* ridefinisce, rispetto alla disciplina vigente, le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prime. Pertanto le attività precedentemente qualificate connesse – di imbarco per la «pesca turismo», e di ospitalità per l'esercizio dell'ittiturismo – vanno ora considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale.

Conseguentemente, sono ridefinite le attività connesse all'attività di pesca professionale, cui vanno applicate le seguenti condizioni: non essere prevalenti, in termini di ore dedicate e reddito ricavato, rispetto alle attività principali; dovere utilizzare prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica. Si tratta della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, delle azioni di promozione e valorizzazione, nonché dell'attuazione di interventi di gestione attiva.

I profili di competenza della Commissione, infine, sono in parte richiamati anche dagli articoli 67-*septies* e 67-*octies*, che prevedono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio scorso.

In particolare, mentre l'articolo 67-*septies* estende il numero dei Comuni destinatari delle misure intraprese dal Governo, elencati al comma 1, l'articolo 67-*octies* attribuisce ad imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2013-2015.

Si ritiene opportuno ricordare tali norme in quanto rilevanti per le numerose aziende agricole che sono state danneggiate in modo molto significativo nei loro beni e nella loro attività, tanto da configurare una situazione assolutamente emergenziale, cui le presenti disposizioni, oltre a quelle già previste dal decreto-legge n. 74 del 2012, cercano di fare fronte.

Si apre il dibattito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che il provvedimento in esame risulta lacunoso e inidoneo a soddisfare le esigenze delle imprese agricole ed ittiche. In particolare, osserva che molte disposizioni contenute nello stesso non presentano profili innovativi rilevanti, e

non sono altresì in grado di perseguire le finalità di sviluppo e di crescita sottese al decreto-legge in questione.

Rileva poi, in senso critico, che il provvedimento in esame non contiene alcuna misura atta a fronteggiare la grave situazione di siccità riscontrabile in numerose aree territoriali dell'Italia settentrionale, ed in particolare dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte.

Per quel che concerne le disposizioni relative alla materia degli oli d'oliva, il Presidente evidenzia che le stesse recepiscono numerosi profili contenuti del disegno di legge n. 3211, attualmente in itinere in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) ringrazia i commissari, ed in particolare il Presidente e il vice presidente Andria, per l'impegno profuso in relazione alla situazione dei dipendenti della società Buonitalia S.p.A., che ha portato – nonostante l'avviso contrario espresso dal Governo – ad individuare una soluzione rispetto al nodo problematico in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA rivolge il proprio ringraziamento al senatore Andria ed al senatore Tedesco per la proficua attività profusa dagli stessi durante l'*iter* in Commissione bilancio del decreto-legge sulla *spending review*.

Esprime inoltre la propria soddisfazione per l'accoglimento in 5^a Commissione della proposta emendativa atta a consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina del direttore dell'AGEA, manifestando tuttavia la propria sorpresa per il mancato accoglimento di un emendamento a sua firma, atto a prospettare un'analogha soluzione.

Il senatore ANDRIA (*PD*) esprime la propria amarezza per la mancata individuazione, durante l'*iter* in sede referente, di adeguate soluzioni rispetto alla situazione dei dipendenti dell'INRAN, assegnati allo svolgimento di funzioni «*ex INCA*», posti in mobilità dal provvedimento sulla *spending review*.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che la seduta di domani, mercoledì 1° agosto, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**320^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giancarlo Giannini, Commissario straordinario dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA): audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Giancarlo Giannini, Commissario straordinario dell'ISVAP, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottore GIANNINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sull'andamento tariffario e sullo stato del settore RC Auto, sul quale fornisce diversi dati. Dà quindi conto dell'attività svolta dall'ISVAP a seguito delle misure adottate con l'approvazione da parte del Parlamento del decreto-legge sulle liberalizzazioni, con particolare riguardo alla cosiddetta «scatola nera». A tale proposito si sofferma, in particolare, sul fatto che l'ISVAP ha avuto modo di verificare come non vi siano stati da parte dei soggetti interessati dei comportamenti collaborativi rispetto all'attuazione di una norma che consentirebbe sensibili risparmi a favore degli assicurati che chiedessero l'installazione sul proprio autoveicolo della scatola nera.

Il presidente CURSI ritiene che la Commissione dovrà affrontare con forza le problematiche evidenziate dal dottor Giannini per assicurare un'adeguata tutela ai consumatori.

Intervengono quindi per porre alcuni quesiti e per chiedere chiarimenti, associandosi tutti a quanto affermato dal presidente Cursi, i senatori BUBBICO (PD) e SANGALLI (PD) e la senatrice BUGNANO (IdV).

Il dottor GIANNINI fornisce ulteriori dati in risposta ai senatori intervenuti e manifesta la propria disponibilità ad integrare la documentazione, da lui depositata agli atti, qualora dovessero emergere ulteriori elementi di particolare rilevanza.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Giancarlo Giannini per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che i documenti consegnati dall'auditore, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, saranno pubblicati sul sito *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 31 luglio 2012

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge nn. 3233 e 2429

Riunione n. 1

Relatore: GIULIANO (PdL)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Esame e rinvio)

Plenaria

342^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI LAVORO GIORNALISTICO

Il presidente GIULIANO comunica che si è appena conclusa la prima riunione del Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di equità retributiva nel settore giornalistico (atti Senato nn. 3233 e 2429), che ha esaminato la complessa situazione nella quale versano gli operatori del settore, peraltro già emersa nel corso di un'indagine

conoscitiva sul tema svoltasi nei mesi scorsi. È stata in particolare sottolineata la necessità di individuare soluzioni tecnico-giuridiche che rendano compatibile le specificità del settore con la normativa generale contenuta nella legge n. 92 in tema di mercato del lavoro, recentemente entrata in vigore, anche nel quadro della legge di finanziamento al settore dell'editoria. Anche in qualità di relatore sui provvedimenti, assicura che è intendimento suo personale e di tutti i rappresentanti dei Gruppi nel Comitato corrispondere col massimo impegno e con tempestiva celerità a tale compito delicato, ferma restando l'esigenza di non creare né zone franche nella lotta al lavoro irregolare, né ingiustificate sacche protette di specialità.

IN SEDE CONSULTIVA

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CASTRO (*PdL*), premesso che nella sua esposizione si soffermerà sulle disposizioni del decreto in conversione riguardanti la flessibilità in entrata, tema sul quale sono state tra l'altro introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati significative modifiche rispetto al testo originario, ritiene che il provvedimento d'urgenza sostanzi un'operazione di monitoraggio *in progress* della legge n. 92 di riforma del mercato del lavoro, recentemente entrata in vigore. In particolare evidenzia i contenuti dell'articolo 46-*bis*, inserito dall'altro ramo del Parlamento, che modifica le norme sui termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. In base alla lettera *a*) del comma 1, la riduzione dei termini trova diretta applicazione per le attività stagionali e può essere prevista anche per ulteriori fattispecie, individuate dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tale proposito segnala che, al fine di superare un mero errore materiale, il richiamo al comma 1, lettera *a*), anziché essere riferito al primo, va invece inteso come riferito al secondo periodo, atteso che solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificata dalla legge n. 92 del 2012, sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto e l'altro. Per analoghe motivazioni, il richiamo all'articolo 5 del decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità e contenuto sempre alla lettera *a*) del medesimo comma 1 dell'articolo 46-*bis*, va inteso come riferito al comma 4-*ter* del medesimo articolo 5. In questo senso, sarebbe auspicabile quanto meno l'emissione di una circolare interpretativa, al fine di non ingenerare possibili torsioni interpretative in sede di applicazione delle disposizioni. Si sofferma quindi sulla disposizione che consente la stipula a tempo indeterminato del contratto di somministrazione tra agenzia e soggetto utilizzatore in tutti i settori produttivi,

qualora esso riguardi lavoratori assunti come apprendisti dall'agenzia stessa. Mette quindi in particolare risalto la modifica riguardante le norme che, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di partita IVA, disciplinano la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contenuta al comma 1, lettera c) del predetto articolo 46-*bis*. Si sofferma infine sulle modifiche riguardanti la disciplina sulla durata dell'indennità di mobilità nella fase transitoria di passaggio al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e miniASpI).

Ha quindi la parola il relatore TREU (PD), che evidenzia in particolare le disposizioni relative all'incremento della quota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata dell'INPS e gli interventi operati dal provvedimento in materia di ricorso alla cassa integrazione. Sottolinea con favore la previsione che i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso agli ammortizzatori sociali siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Segnala quindi la nuova disciplina relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento di azienda, che amplia le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale riguardante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori. Da ultimo, rimarca che l'articolo 24 del provvedimento di urgenza istituisce, in forma di credito d'imposta, un contributo a favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti altamente qualificati. Infine evidenzia le disposizioni in materia di *call center* contenute nell'articolo 24-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, nonché quelle riguardanti progetti di investimento nei settori di *green economy* che contemplino occupazioni aggiuntive a tempo indeterminato di soggetti con età non superiore a 35 anni, contenute nell'articolo 57 del decreto-legge.

Il presidente GIULIANO ringrazia i relatori per l'ampia disamina del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale cede loro dunque nuovamente la parola.

Il relatore TREU (PD) dà conto di una bozza di parere da lui redatta d'intesa con il senatore Castro, di segno favorevole con le osservazioni già evidenziate in sede di illustrazione del provvedimento (pubblicata in allegato al resoconto).

Il presidente GIULIANO si sofferma in particolare sui riferimenti della bozza di parere alle due formulazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 46-*bis* per le quali si precisa l'interpretazione corretta. A suo avviso sarebbe bene esplicitare che il punto intende riferirsi alla necessità di superare un mero errore materiale.

I relatori CASTRO (*PdL*) e TREU (*PD*) concordano, inserendo altresì un nuovo inciso nel quale le Commissioni di merito vengono invitate a suggerire al Governo l'emanazione di un provvedimento interpretativo, al fine di sanare le criticità evidenziate.

Il senatore PASSONI (*PD*) chiede di modificare il secondo passaggio delle premesse della bozza di parere, in modo da evidenziare che anche con riferimento al dettato dell'articolo 46-*bis* la Commissione si limita ad una mera presa d'atto.

I relatori CASTRO (*PdL*) e TREU (*PD*) dichiarano di accogliere tale proposta, modificando conseguentemente la bozza di parere originaria.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara voto contrario, motivato innanzitutto da forti critiche sull'articolo 46-*bis*, che giudica un ulteriore compromesso al ribasso all'interno della maggioranza che regge il Governo, in cui una parte ottiene tutto ciò che vuole e un'altra fa finta di aver ottenuto una grande vittoria. Anche la riforma del lavoro si basava su un finto compromesso: rinuncia alle garanzie sulla flessibilità in entrata, in cambio di una presunta salvaguardia soltanto di alcune garanzie dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. L'articolo 46-*bis* ripropone un compromesso simile, partendo per giunta da una situazione già fortemente pregiudicata. La prima parte dell'articolo infatti, in nome di un presunto ritorno alla ragionevolezza, continua l'opera di smantellamento delle già deboli garanzie previste dalla legge n. 92 del 2012. Il suo giudizio è particolarmente negativo sulla norma sul contrasto al fenomeno delle false partite IVA, che finisce con il rendere inadeguati i requisiti stabiliti dalla legge n. 92.

La legge sul mercato del lavoro andava certamente modificata, ma per renderla davvero un provvedimento volto a garantire i lavoratori, in particolare, giovani e donne, attraverso un giro di vite serio sui contratti precari, facendo dell'apprendistato un vero contratto di inserimento nel mondo del lavoro, rafforzando le blande norme sul contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco, garantendo congedi parentali degni di un paese europeo: tutti obiettivi dei quali non si trova traccia nel decreto in esame.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) reputa che l'assenza dalla seduta del rappresentante del Governo ne dimostri l'insipienza e la superficialità. Ritiene che gli errori materiali presenti nel testo andrebbero corretti dal Parlamento e non affidati all'adozione di circolari interpretative. Rileva che il roboante titolo del provvedimento copre l'inesistenza di interventi destinati alla crescita e trova singolare che la riforma del mercato del lavoro, recentemente approvata, sia già oggetto di continue modifiche e correzioni. Dichiarata pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore MORRA (*PdL*), nel rilevare che il decreto-legge in esame realizza quell'opera continua di monitoraggio della legge di riforma del mercato del lavoro che era già stata annunciata dal Governo, esprime forte apprezzamento con specifico riferimento alle disposizioni sugli ammortizzatori sociali e alla flessibilità in entrata. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Voto a favore dichiara altresì la senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), sottolineando che le modifiche introdotte con il decreto-legge alla legge n. 92 sul mercato del lavoro corrispondono ad altrettanti aspetti migliorativi già evidenziati in Commissione e ampiamente condivisi.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, come modificata nel corso del dibattito (pubblicata in allegato al resoconto).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

La 11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, allo scopo di fornire un sostegno al sistema produttivo del Paese;

valutato il dettato dell'articolo 46-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che contiene modifiche alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro in tema di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partite IVA, termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato, ambito di applicazione dell'istituto accessorio e durata dell'indennità di mobilità nella fase transitoria fino all'entrata a regime dell'ASpI;

preso atto delle forme di credito d'imposta in favore di aziende che assumano a tempo indeterminato lavoratori con profili altamente qualificati, previste all'articolo 24,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 24-*bis*, al comma 1, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità delle misure di limitazione previste dal comma in esame, inerenti i dati personali, la riservatezza e la materia lavoristica, di cui al successivo comma 7. In merito al comma 3, è opportuno chiarire se, ai sensi del precedente comma 1, l'esclusione riguardi solo le aziende che trasferiscano all'estero un *call center* con almeno venti dipendenti.

In merito all'articolo 46-*bis*, al comma 1, lettera *a*), si segnala che il richiamo a: «I termini ridotti di cui al primo periodo» va inteso come riferito invece al secondo periodo, poiché è solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificata dalla legge n. 92 del 2012, che sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto ed un altro.

Sempre alla lettera *a*), si segnala che il richiamo all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità va inteso come riferito al comma 4-*ter* del medesimo articolo 5.

In merito al comma 1, lettera *h*), del medesimo articolo, si invitano le Commissioni di merito a specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l'emanazione del decreto ministeriale.

Con riferimento alla lettera *f*) del medesimo comma 1, in tema di disciplina sulla durata dell'indennità *una tantum* nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di abbreviare detto periodo transitorio, al fine di salvaguardare i giovani titolari di contratto a progetto e, a livello generale, tutti i lavoratori con rapporti di lavoro discontinui.

Quanto alla lettera *i*), si invitano le Commissioni di merito ad individuare le risorse necessarie per dare soluzione alle situazioni di transizione che stanno riguardando migliaia di lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, anche attraverso l'allargamento della platea dei soggetti beneficiari della norma, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 46-*bis*, in tema di disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda, di cui sia accertato lo stato di crisi, si segnala che l'applicazione della disposizione non deve in alcun modo determinare una violazione degli obblighi comunitari in materia di salvaguardia dei lavoratori soggetti a tale trasferimento.

Infine, si coglie l'occasione per suggerire alle Commissioni di merito di valutare l'introduzione di meccanismi di promozione della produttività, anche attraverso forme di rimodulazione degli incentivi fiscali ai meccanismi contrattualmente definiti di *gain-sharing*, nonché il rafforzamento dei relativi benefici, nei casi di accordi sindacali funzionali a riforme organizzative e prestantive in grado di generare miglioramenti specifici e mirati di efficienza e profittabilità.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

La 11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessò che il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, allo scopo di fornire un sostegno al sistema produttivo del Paese;

preso atto del dettato dell'articolo 46-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che contiene modifiche alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro in tema di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partite IVA, termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato, ambito di applicazione dell'istituto accessorio e durata dell'indennità di mobilità nella fase transitoria fino all'entrata a regime dell'ASpI;

esaminate le forme di credito d'imposta in favore di aziende che assumano a tempo indeterminato lavoratori con profili altamente qualificati, previste all'articolo 24,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 24-*bis*, al comma 1, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità delle misure di limitazione previste dal comma in esame, inerenti i dati personali, la riservatezza e la materia lavoristica, di cui al successivo comma 7. In merito al comma 3, è opportuno chiarire se, ai sensi del precedente comma 1, l'esclusione riguardi solo le aziende che trasferiscano all'estero un *call center* con almeno venti dipendenti.

In merito all'articolo 46-*bis*, al comma 1, lettera *a*), si segnala che il richiamo a: «I termini ridotti di cui al primo periodo» va inteso come riferito invece al secondo periodo, poiché è solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificata dalla legge n. 92 del 2012, che sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto ed un altro.

Sempre alla lettera *a*), si segnala che il richiamo all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità va inteso come riferito al comma 4-*ter* del medesimo articolo 5.

Trattandosi pertanto di meri errori formali, si invitano le Commissioni di merito a suggerire al Governo l'emanazione di un provvedimento interpretativo, al fine di sanare le criticità evidenziate.

In merito al comma 1, lettera *h*), del medesimo articolo, si invitano le Commissioni di merito a specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l'emanazione del decreto ministeriale.

Con riferimento alla lettera *f*) del medesimo comma 1, in tema di disciplina sulla durata dell'indennità *una tantum* nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di abbreviare detto periodo transitorio, al fine di salvaguardare i giovani titolari di contratto a progetto e, a livello generale, tutti i lavoratori con rapporti di lavoro discontinui.

Quanto alla lettera *i*), si invitano le Commissioni di merito ad individuare le risorse necessarie per dare soluzione alle situazioni di transizione che stanno riguardando migliaia di lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, anche attraverso l'allargamento della platea dei soggetti beneficiari della norma, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 46-*bis*, in tema di disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda, di cui sia accertato lo stato di crisi, si segnala che l'applicazione della disposizione non deve in alcun modo determinare una violazione degli obblighi comunitari in materia di salvaguardia dei lavoratori soggetti a tale trasferimento.

Infine, si coglie l'occasione per suggerire alle Commissioni di merito di valutare l'introduzione di meccanismi di promozione della produttività, anche attraverso forme di rimodulazione degli incentivi fiscali ai meccanismi contrattualmente definiti di *gain-sharing*, nonché il rafforzamento dei relativi benefici, nei casi di accordi sindacali funzionali a riforme organizzative e prestate in grado di generare miglioramenti specifici e mirati di efficienza e profittabilità.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**354^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

indi del Vice Presidente
GRAMAZIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per i NAS – Comando Carabinieri per la tutela della salute, il Generale di Brigata Cosimo Piccinno, Comandante, accompagnato dal Capitano Francesco Saggio.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-c30, noto anche come Escozul: audizione di rappresentanti delle Forze dell'ordine

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, in apertura di seduta, avverte che l’Agenzia delle Dogane ha trasmesso un contributo scritto sull’argomento trattato dall’indagine conoscitiva, contributo che sarà messo a disposizione dei Senatori e reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Inoltre, la Guardia di finanza, previamente contattata, ha fatto sapere che sono in corso di elaborazione alcuni dati sui quali sarà disponibile a riferire in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE cede quindi la parola al Generale Piccinno che ringrazia per la sua presenza.

Il Generale PICCINNO ripercorre la vicenda del prodotto Vidatox C-30-Escozul che diviene di pubblico dominio dopo una trasmissione televisiva del settembre 2010, che presentava una intervista con esperti che dichiaravano l’assenza di riscontri scientifici sul prodotto ed un’intervista con coloro che traevano presunti benefici dal Vidatox-Escozul. Dà quindi conto delle attività investigative e degli accertamenti che, a partire dal 2011, sono stati condotti dal Gruppo NAS di Milano, in ordine alla presenza di un *social network* e di forum gratuiti, messi a disposizione da vari siti *internet*, dove i soggetti si scambiavano la propria esperienza in ordine al prodotto in questione, reperito a Cuba. La successiva richiesta di oscuramento del sito *internet* individuato non è stata ancora resa operativa.

Si sofferma poi sull’attività investigativa e sugli accertamenti svolti dal NAS e dalla Agenzia delle Dogane nella regione Puglia dopo il ritrovamento in una ispezione di diversi flaconi di Vidatox acquistati in Albania e destinati ad un poliambulatorio di San Marino.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel ringraziare il Generale Piccinno, sottolinea che quanto emerso nell’odierna audizione conferma la necessità di un intervento legislativo che sia in grado di fare luce sul mondo della medicina omeopatica, al fine di fugare qualsiasi pericolo per la tutela della salute dei cittadini. Emergono peraltro sulla vicenda Vidatox-Escozul criticità, in primo luogo, collegate ad una forte connessione tra l’azienda produttrice e distributrice del farmaco che viene a interessarsi anche dell’attività di ricerca, diagnosi, terapia e dispensazione, creando un circuito che va sicuramente indagato per comprendere se davvero è salvaguardata la tutela della salute e se i pazienti possono essere effettivamente sereni nell’impiego di tale prodotto.

In secondo luogo, non si comprendono ancora le ragioni per le quali non è stata attivata una procedura di sperimentazione ufficiale per i prodotti richiamati.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*), nell'unirsi ai ringraziamenti rivolti al Gruppo NAS, chiede i motivi per cui non si è ancora oscurato il sito cui ha fatto cenno il Generale Piccinno, ricordando di aver presentato un atto di sindacato ispettivo in merito ai numerosi cittadini italiani recatisi a Cuba per reperire il prodotto Vidatox-Escozul. Richiama poi l'attenzione della Commissione su un'inchiesta giornalistica apparsa su *Il Giornale*, che evidenziava come la Repubblica di San Marino fosse divenuta punto di snodo per l'acquisizione e la distribuzione del prodotto in argomento.

Ad avviso del senatore BOSONE (*PD*), da quanto riferito dal Generale Piccinno, sembra emergere una vera e propria organizzazione parassitaria, presente in Albania, a cui possono rivolgersi le persone che sono colpite da una valutazione medica infausta. A suo parere, si tratta di un fenomeno che si pone tra la cattiva informazione e la malasania, suscitando pesanti riserve morali perché sembra farsi gioco delle persone che si trovano in una forte condizione di sofferenza. È pertanto necessario chiudere i siti *internet*, sollecitando le autorità competenti ad avviare una sperimentazione breve, chiara e definitiva, allo scopo di superare le esperienze richiamate che sembrano muoversi lungo il confine tra il lecito e l'illecito.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nel concordare sull'esigenza di una sperimentazione obbligatoria, chiede al Generale Piccinno una valutazione circa la possibilità di inserire sul sito *internet* del Ministero della salute un messaggio di avvertimento rivolto ai cittadini in merito al fatto che il prodotto non è stato ancora oggetto di sperimentazione e il suo uso può arrecare pericolo alla salute.

Secondo la senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) è opportuno individuare un percorso istituzionale che permetta ai cittadini di avere informazioni aggiuntive e corrette sull'argomento, sebbene le stesse non possano essere ancora del tutto esaustive in quanto il prodotto oggetto dell'indagine conoscitiva non è stato ancora sottoposto a sperimentazione e a riscontri scientifici. Tenendo conto della esperienza maturata sul campo, chiede al Generale Piccinno quali suggerimenti si sente di prospettare alla Commissione, anche in ordine alla operatività di provvedimenti volti ad oscurare siti sospetti.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) ritiene che i siti *internet* che spingono al consumo di tale prodotto vadano rapidamente oscurati, sebbene sia forte il rischio che ne possano subito sorgere altri. Ritiene inoltre che un messaggio di avvertimento presso il sito del Ministero della salute possa essere senz'altro prezioso. Chiede quindi se vi sono cliniche private in Italia dove si fa uso di tale prodotto.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) ringrazia il Generale Piccinno per i dati forniti che hanno suscitato interesse e quesiti da parte dei senatori e

rammenta la differenza tra l'inchiesta parlamentare e l'indagine conoscitiva; ritiene che quanto sta emergendo susciti profonda preoccupazione, al punto da sollecitare una serie di interventi, anche nel senso indicato dalla senatrice Bassoli. In tale ottica, i relatori potranno eventualmente elaborare un'ipotesi di messaggio di preallerta che potrebbe comparire sul sito del Ministero della salute.

Un ulteriore aspetto che si ricava dalle audizioni è la presenza di un ramo cubano e di un ramo albanese sul quale invita il Generale Piccinno a fornire maggiori delucidazioni. Richiede poi elementi informativi anche sull'attività svolta presso la Repubblica di San Marino e sulla esistenza di protocolli internazionali con l'Albania che potrebbero essere attivati per appurare la consistenza e la qualità dei prodotti lì acquistati.

Il Generale PICCINNO, nel riservarsi di fornire una eventuale memoria scritta in merito ai quesiti posti dai senatori, ricorda che la Repubblica Italiana ha sottoscritto un *memorandum* sia con la Repubblica di San Marino sia con l'Albania, anche se nella vicenda in questione gioca un ruolo cruciale l'attivazione delle rispettive polizie locali. Certamente la sperimentazione ufficiale sul prodotto in argomento potrebbe essere fortemente consigliata, ma si scontra sulla difficoltà di comprendere qual è il prodotto reale.

Ritiene poi condivisibile il suggerimento di inserire un messaggio di allerta sul sito *internet* del Ministero della salute il quale, però, non sembra intercettare il grande pubblico, essendo perlopiù rivolto ad esperti.

Il Capitano SAGGIO ricorda che il decreto legislativo n. 70 del 2003 consente la chiusura dei siti *internet* da parte dell'Autorità giudiziaria penale o amministrativa. In quest'ultimo caso si deve espletare una procedura istruttoria da parte delle autorità amministrative competenti, le quali comunque possono intervenire in via d'urgenza.

Il Generale PICCINNO, nell'osservare che la chiusura dei siti *internet* può costituire una soluzione soltanto parziale poiché in tempi rapidi possono apparire altri siti, sottolinea che attualmente non risulta l'utilizzo del prodotto Vidatox-C30-Escozul presso le cliniche private italiane. Conferma l'esistenza e la differenza tra il ramo cubano – attivo ormai da diversi anni – e quello albanese che sembra maggiormente orientato alla speculazione commerciale.

Il PRESIDENTE comunica quindi che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le analisi e i dati forniti alla Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE (n. COM (2012) 369 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere motivato sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE.

Dalla relazione di accompagnamento si ricava che la Commissione europea, nel motivare tale proposta, ha ritenuto che la direttiva 2001/20/CE – che pure ha introdotto importanti miglioramenti in materia di sicurezza e di validità etica delle sperimentazioni cliniche nell'Unione europea, nonché di affidabilità dei dati ottenuti dalle sperimentazioni cliniche – dovesse essere superata a causa delle critiche provenienti da pazienti, industria del settore e ricerca scientifica, critiche avvalorate dai dati disponibili. Essi infatti attestano che il numero delle domande di autorizzazione alle sperimentazioni cliniche è diminuito del 25 per cento tra il 2007 e il 2011, che i costi di conduzione delle sperimentazioni cliniche sono aumentati e che il tempo medio d'attesa per avviare una sperimentazione clinica è aumentato del 90 per cento, attestandosi a 152 giorni.

Sebbene il calo dell'attività di sperimentazione clinica non possa essere imputato solo ed esclusivamente alla direttiva 2001/20/CE, essa, tuttavia, ha avuto numerose ripercussioni dirette sul costo e sulla fattibilità della conduzione delle sperimentazioni cliniche che, a loro volta, hanno portato a una diminuzione delle attività di sperimentazione clinica nell'Unione europea.

L'ambito di applicazione della proposta di regolamento è essenzialmente identico a quello della direttiva 2001/20/CE: esso è limitato alla ricerca clinica sui medicinali, ma è molto ampio, in quanto esclude solamente gli studi clinici che non comportino un «intervento» (ad esempio indagini tra i medici senza un ulteriore intervento o data *mining*). Le norme che disciplinano gli «studi non interventistici» – vale a dire gli studi sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione avviati, gestiti e finanziati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, su base volontaria o in virtù di obblighi imposti dall'autorità competente in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio – sono contenute nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 219 del 2006.

La proposta introduce una nuova procedura di autorizzazione per le sperimentazioni cliniche, che si basa sui seguenti principi: un fascicolo di autorizzazione armonizzato; un «portale unico» per presentare una domanda di autorizzazione alla conduzione di una sperimentazione clinica, collegato a una banca dati dell'Unione europea; una procedura di valutazione flessibile e rapida, controllata in larga misura dagli Stati membri; un meccanismo chiaro per designare uno «Stato membro relatore»; termini precisi, basati sul principio di approvazione tacita per garantirne il rispetto; una chiara distinzione tra gli aspetti in relazione ai quali gli Stati membri cooperano nell'ambito della valutazione e gli aspetti di carattere intrinsecamente etico o nazionale/locale sui quali la valutazione è effettuata individualmente da ciascuno Stato membro; in alcuni casi ben definiti, l'opzione che consente a uno Stato membro di non aderire (*opt-out*) alle conclusioni di una valutazione di una domanda di autorizzazione alla conduzione di una sperimentazione clinica (*opt-out* parziale); spetta a ciascuno Stato membro definire l'assetto organizzativo e le competenze interne ai fini della valutazione delle autorizzazioni alla sperimentazione clinica, a condizione che siano osservati gli orientamenti internazionali sull'indipendenza dei valutatori.

Un elemento cruciale delle norme per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica è la chiara distinzione tra gli aspetti in relazione ai quali gli Stati membri cooperano nella valutazione della domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica (articolo 6) e quelli su cui ciascuno Stato membro effettua la propria valutazione singolarmente (articolo 7). Questi ultimi comprendono aspetti di carattere intrinsecamente nazionale (ad esempio la responsabilità civile), etico (ad esempio il consenso informato) o locale (ad esempio l'idoneità del centro di sperimentazione clinica). Tuttavia questa distinzione non incide sull'organismo che, in uno Stato membro, procede alla valutazione. La proposta non interferisce con l'organizzazione interna, a opera degli Stati membri, degli organismi incaricati di deliberare se autorizzare una sperimentazione clinica. Spetta agli Stati membri definire la struttura organizzativa nel rispetto della procedura di autorizzazione di cui al presente regolamento. Di conseguenza la proposta di regolamento, diversamente dalla direttiva 2001/20/CE, non stabilisce quale organismo o quali organismi all'interno di uno Stato membro approvi (o no) una sperimentazione clinica.

La proposta di Regolamento pertanto non disciplina né armonizza nel dettaglio il funzionamento dei comitati etici, né impone una cooperazione sistematica a livello operativo tra i comitati etici nell'Unione europea, né limita l'ambito della valutazione dei comitati etici agli aspetti puramente etici. La proposta consente piuttosto agli Stati membri di organizzare, a livello interno, l'attribuzione dei compiti ai vari organismi. Ciò che conta è in effetti che gli Stati membri assicurino una valutazione indipendente e di alta qualità entro i termini stabiliti nella legislazione.

Indipendentemente dalla regolamentazione delle sperimentazioni cliniche, le autorità di regolamentazione possono essere coinvolte nella fase preparatoria di una sperimentazione nel contesto dell'assistenza per

l'elaborazione di protocolli, del piano d'indagine pediatrica, della consulenza scientifica e degli studi sulla sicurezza/efficacia dopo l'autorizzazione.

La proposta di Regolamento, fatta eccezione per la questione della sperimentazione clinica in situazioni di emergenza, non modifica poi nella sostanza le norme relative al consenso informato. Per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza, la direttiva 2001/20/CE non tratta finora il caso specifico in cui, a causa dell'urgenza della situazione, sia impossibile ottenere il consenso libero e informato del soggetto o del rappresentante legale («sperimentazioni cliniche in situazioni d'emergenza»). Per affrontare tale caso, sono state aggiunte disposizioni specifiche sulle sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza, in linea con i documenti di orientamento internazionale esistenti in materia.

Rispetto alla direttiva 2001/20/CE, sono state razionalizzate, semplificate e aggiornate le norme relative alle comunicazioni in materia di sicurezza;

Il Capo VIII della proposta di Regolamento interviene poi sulla conduzione della sperimentazioni, unificando sia le norme contenute nella precedente direttiva 2001/20/CE sia quelle contenute nella direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

I Capi IX e X della proposta di Regolamento unificano le norme sulla fabbricazione, l'importazione e l'etichettatura dei medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, contenute nella direttiva 2001/20/CE e nella direttiva 2005/28/CE.

Il Capo XI regola la cosponsorizzazione, sulla base del fatto – secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento – sempre più frequente le sperimentazioni cliniche sono avviate da reti aperte di scienziati o istituzioni scientifiche all'interno di uno Stato membro o in diversi Stati membri. In alcuni casi, per motivi pratici o di natura giuridica, tali reti faticano a stabilire quale soggetto debba agire in qualità di «*sponsor unico*». Per far fronte a tali difficoltà, garantendo nel contempo che il controllo effettivo di una sperimentazione clinica non sia compromesso, la proposta di regolamento introduce il concetto di «cosponsorizzazione». All'inizio tutti i cosponsor sono responsabili, nella prima accezione del termine, dell'intera sperimentazione clinica. Tuttavia, la proposta di regolamento consente ai cosponsor di «ripartirsi» la responsabilità per le sperimentazioni cliniche. Anche se i cosponsor si ripartiscono dette responsabilità, restano tutti responsabili di indicare uno *sponsor* in grado di adottare le misure richieste da uno Stato membro e di fornire informazioni sulla sperimentazione clinica nel suo complesso.

Per quanto concerne gli aspetti risarcitori, la proposta di Regolamento, nel Capo XII, prende atto del fatto che non sempre le sperimentazioni cliniche presentano un rischio aggiuntivo per i soggetti rispetto al trattamento nella normale pratica clinica. Di conseguenza, in assenza di

rischi aggiuntivi, o se tali rischi sono trascurabili, non è necessario fornire un risarcimento danni specifico (sotto forma di assicurazione o di indennizzo) per la sperimentazione clinica. In questi casi la copertura assicurativa del medico, dell'istituzione o l'assicurazione della responsabilità civile prodotti offrono una copertura sufficiente.

Nei casi in cui una sperimentazione clinica presenta effettivamente un rischio aggiuntivo, la proposta di regolamento impone allo *sponsor* di garantire il risarcimento, mediante copertura assicurativa o attraverso un meccanismo d'indennizzo. Per quanto riguarda quest'ultimo, la proposta di regolamento prevede per gli Stati membri l'obbligo di istituire un meccanismo d'indennizzo nazionale che opera senza scopo di lucro. Tutto ciò aiuterà in particolare gli «*sponsor* non commerciali» a ottenere una copertura per possibili richieste di risarcimento.

Il successivo Capo XIII reca le disposizioni sulle ispezioni, in gran parte ricalcate su quelle della direttiva 2001/20/CE, mentre il Capo XIX disciplina l'abrogazione di quest'ultima direttiva e l'entrata in vigore della proposta di Regolamento.

Si osserva che la proposta di regolamento è, così come la direttiva 2001/20/CE, basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera *c*), del TFUE. La proposta di regolamento si basa sull'articolo 114 del TFUE, in quanto mira ad armonizzare il quadro normativo per le sperimentazioni cliniche. Inoltre, la proposta di regolamento mira a contribuire all'armonizzazione delle norme che disciplinano i prodotti farmaceutici immessi in commercio, inclusa l'autorizzazione all'immissione in commercio. Infine, la proposta di regolamento è volta ad armonizzare le norme per i medicinali utilizzati nel contesto di una sperimentazione clinica, consentendo la loro libera circolazione all'interno dell'Unione.

Inoltre, la proposta di regolamento si basa sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera *c*), del TFUE, in quanto mira a fissare parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali. Conformemente all'articolo 168, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *k*), del TFUE, questa competenza dell'Unione – così come quella prevista dall'articolo 114 del TFUE – è una competenza concorrente esercitata con l'adozione della proposta di regolamento.

D'intesa con l'altro relatore, sottopone al giudizio della Commissione la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni in sede informale per approfondire le diverse e complesse tematiche trattate dal provvedimento illustrato.

Il relatore, senatore COSENTINO (*PD*), nell'associarsi alla richiesta da ultimo avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri, ribadisce l'utilità di un breve, ma significativa ciclo di audizioni informali che potrebbero chiamare in causa, l'AIFA, l'Istituto superiore di sanità, nonché il professor Garattini.

In particolare, occorre ponderare attentamente gli effetti del passaggio dalla direttiva 2001/20/CE al regolamento che si intende emanare,

in quanto se la direttiva richiede poi una legislazione di recepimento che può diversificarsi tra Stato e Stato, il regolamento risulta invece applicabile in maniera uniforme nell'ambito dell'Unione europea. Reputa, pertanto, che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere debba operare un bilanciamento tra l'interesse a superare ostacoli e ritardi burocratici scaturiti dalla normativa vigente e l'interesse ad una valutazione sulla effettiva sicurezza della sperimentazione clinica.

Il presidente GRAMAZIO, in ordine alla proposta di audizione richiesta dai relatori, si riserva di informare prontamente il presidente Tomassini per le conseguenti determinazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria**364^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
D'ALÌ*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), facente funzione di relatore, illustra le parti di competenza della Commissione del disegno di legge in titolo, precisando che il provvedimento giunge all'esame del Senato con numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati. Osserva preliminarmente che il provvedimento in esame, pur recando importanti disposizioni in materia ambientale, non risulta controfirmato dal Ministro dell'ambiente. In particolare, per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 10 reca ulteriori disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Le misure sono specificamente volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. Tali disposizioni integrano quanto già previsto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici. La Camera dei deputati è intervenuta sul decreto-legge n. 74 del 2012, prevedendo che i Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 dovranno stabilire interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili pubblici. Si prevedono a tal fine apposite conven-

zioni con i soggetti proprietari per la celere ricostruzione, onde conseguire la regolare fruibilità degli edifici medesimi. Si concede, inoltre, ai medesimi Presidenti la facoltà di avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di apposite direttive. L'articolo 11 dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo detraibile da 48.000 a 96.000 euro, in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013. Viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione del 55 per cento si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013. È disposta, infine, una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie. L'articolo 12 prevede disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il «Piano nazionale per le città», del quale vengono indicate le modalità operative. Reca, altresì, disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. L'articolo 12-*bis* istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. L'articolo 13, riguardante semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia, dispone, riguardo ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione e al quale l'interessato può rivolgersi e detta disposizioni in merito all'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari. Lo stesso articolo modifica alcune norme del Testo unico dell'edilizia relative alla disciplina dello sportello unico per l'edilizia ed ai procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (DIA), reca misure concernenti i procedimenti amministrativi relativi alla SCIA e prevede che, nei casi ordinari, per iniziare i lavori sarà sufficiente accompagnare i due titoli abilitativi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati, anziché con i pareri tecnici e gli altri atti preliminari. L'articolo 13-*bis* reca alcune modifiche all'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia relativo all'attività edilizia libera. In particolare, si introduce un'ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Si elimina l'obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori prevista per taluni interventi le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. L'articolo 17-*bis* apre il Capo IV-*bis* del decreto-legge, introdotto dalla Camera, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse

emissioni complessive. A tale riguardo, rileva con soddisfazione che la Camera dei deputati ha inserito nel decreto-legge in esame talune disposizioni in materia di incentivazione alla mobilità sostenibile, già approvate, in altra sede, dalla Commissione ambiente del Senato. In particolare, nell'articolo 17-*bisi* sono indicate le finalità del Capo che consistono nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 grammi per chilometro. L'articolo 17-*ter* prevede che – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Entro il medesimo termine le Regioni emanano le disposizioni legislative di competenza. L'articolo 17-*quater* dispone che le reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli a basse emissioni siano rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale. L'articolo 17-*quinquies* stabilisce che, entro il 1° giugno 2014, i Comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. L'articolo 17-*sexies* prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria. L'articolo 17-*septies* prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. L'articolo 17-*octies* prevede un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. L'articolo 17-*novies* prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. L'articolo 17-*decies* prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni. L'articolo 17-*undecies*, che rientra fra le disposizioni che hanno lo scopo di favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive, istituisce un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali. L'articolo

17-terdecies prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In seguito all'emanazione del decreto ministeriale non sarà più necessario ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo. L'articolo 24 istituisce un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili «altamente qualificati». Il comma 13-bis pone, nell'ambito delle relative risorse finanziarie, una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 27, che riguarda il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, enuncia la definizione della «situazione di crisi industriale complessa», caso in cui la procedura che si attiva è il progetto di riconversione e riqualificazione industriale, la cui finalità è di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. L'articolo 34 contiene disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti. Si permette ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Al comma 2 – in tema di premialità doppia, di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti – si chiarisce meglio la definizione di «rifiuti e sottoprodotti» che possono essere utilizzati a tal fine. Al comma 3, si prevede un'entrata in vigore differita al 31 ottobre 2012, si rende esclusivo l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili a partire dal 1° novembre 2012 e si fissa un tetto del 20 per cento alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti. Si attribuiscono poi, a partire dal 1° gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Anche il regime dei controlli è razionalizzato e si prevede il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In capo al Ministero dello sviluppo economico passa la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l'Agenzia delle Dogane. L'articolo 35 reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare e, al comma 2, dispone in ordine all'individuazione delle

soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al Demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze armate. In particolare, tale comma prevede che con decreto interministeriale siano determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabili ai siti appartenenti al Demanio militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. L'articolo 36, che riguarda il settore petrolifero, consente di continuare ad utilizzare i sistemi di sicurezza operativa già in atto senza necessità di procedere alla contestuale bonifica del sito, purché l'autorizzazione al riutilizzo delle aree interessate previamente acquisita attesti che non vengono compromessi eventuali successivi interventi di bonifica che dovessero risultare necessari ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Rispetto al testo iniziale del Governo, però, un emendamento approvato dalla Camera ha nuovamente esteso anche alle attività di reindustrializzazione, non solo dei siti di interesse nazionale, la semplificazione procedimentale in questione, pur precisando che essa vale anche per il caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito. Fatta salva la VIA, la proposta introduce un coordinamento delle «autorizzazioni ambientali» prevedendo tempi ridotti di rilascio. Si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. L'articolo 36-bis reca una serie di disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN). Il comma 1 novella il comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di aggiungere, ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie. Aggiunge, inoltre, un comma 2-bis all'articolo 252 prevedendo che siano in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del Codice, come integrati dal comma 1 del presente articolo. Il comma 3 dispone che, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. L'articolo 38 riguarda la semplificazione delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale. Il comma 1 è volto a procedimenta-

lizzare il caso in cui l'intesa regionale, necessaria per la realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche di competenza concorrente, non intervenga, in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte, dopo una Valutazione di impatto ambientale espressa in senso favorevole. In ragione di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, si rende applicabile anche ad ulteriori casi la procedura di intervento statale di sblocco dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche qualora manchino gli atti di competenza delle amministrazioni regionali. L'articolo 38-*bis* attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, la funzione di individuare annualmente le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità. Per tali impianti sono previste normative meno restrittive in termini di valori limite di emissione. L'articolo 38-*ter* è volto ad inserire gli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici. L'articolo 52, al comma 1, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine di entrata in operatività del SISTRI e gli adempimenti informatico relativi al SISTRI da parte dei soggetti tenuti ad aderirvi. Si prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI. Il comma 2-*bis* è finalizzato ad attribuire la qualifica di sottoprodotto – ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 – al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici. A questo riguardo, rileva incidentalmente che la disposizione di cui al comma 2-*bis* è stata già approvata dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 3162. Il comma 2-*ter* prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi dagli articoli 183, comma 1, lettera *bb*), e 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari. L'articolo 53 reca norme concernenti la disciplina dei servizi pubblici locali attraverso alcune puntuali novelle aventi ad oggetto gli articoli 3-*bis* e 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, allo scopo di chiarirne la portata normativa e l'ambito applicativo alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 1 del 2012. La Camera ha approvato una modifica volta a prevedere che le compensazioni, previste a fronte degli obblighi di servizio pubblico per lo svolgimento del trasporto pubblico locale e

regionale su gomma, tengano conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati. Segnala che, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, emanato a seguito dell'abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011, tanto nel testo originario quanto nel testo successivamente più volte modificato. La Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo 4 citato ripristinasse la normativa abrogata dal referendum. Anche questo tema è stato oggetto di particolare interesse ed approfondimento da parte della Commissione. L'articolo 57 interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi e prevedendo che i finanziamenti siano destinati a progetti che devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a trentacinque anni. Riguardo all'articolo 59, contenente disposizioni per il settore agricolo, si segnala che il comma 7 consente di ricomprendere tra le «opere complementari e/o accessorie» finanziabili con le economie maturate, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche gli interventi di produzione di energia idroelettrica. Con un emendamento soppressivo approvato dalla Camera, sono stati espunti dalla legge di conversione del decreto in commento i commi 8, 9 e 10, che intervenivano sul rapporto tra biomasse ad uso agro-energetico e agricoltura. Il comma 11 accentra le competenze autorizzatorie – nei settori dell'acquacoltura e della pesca ad oltre un chilometro dalla costa – in capo al Ministero politiche agricole alimentari forestali. L'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti. Ricorda che è all'esame del Senato il disegno di legge n. 1193-1361-1437-B, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale». L'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta – in base alla relazione illustrativa – a contribuire al superamento di specifiche criticità dell'impianto formativo di settore. La Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura ha introdotto il Capo X-bis, recante articoli aggiuntivi relativi a misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatesi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati. L'articolo 67-bis disciplina la fase della cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, che viene anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2011. Fino al 15 settembre 2012 continuano ad operare il Commissario delegato, la Struttura di missione per le attività espropriative ed altri organismi costi-

tuiti a supporto del Commissario delegato per la ricostruzione, ai fini del trasferimento, da tale data, delle funzioni alle amministrazioni competenti in via ordinaria: Regione, Province e Comuni del cratere. Fino al 31 dicembre 2012 continua ad operare il personale assunto con contratti a tempo con le ordinanze adottate durante la fase emergenziale. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione e presso il Commissario delegato, nonché presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative è provvisoriamente assegnato agli enti locali, alla Regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Entro il 15 settembre 2012, il Commissario delegato fornisce una relazione al Presidente del Consiglio sullo stato della ricostruzione per poter procedere alla definizione dei rapporti contrattuali ancora pendenti nonché delle modalità per il superamento dell'emergenza e per il completamento di interventi di ricostruzione. Entro il 30 settembre 2012, dovranno essere trasferite a Comuni, Province ed enti attuatori le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Si prevede inoltre che le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. L'articolo 67-ter reca le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che, a decorrere dal 16 settembre 2012, saranno gestiti sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territoriali e lo Stato. Per il controllo degli interventi di ricostruzione vengono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio svolge un ruolo di coordinamento delle amministrazioni centrali nei processi di ricostruzione e, al fine di dare impulso all'attività dei due Uffici speciali. Sono previste misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l'assunzione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è inoltre autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale. I commi 7, 8 e 9 disciplinano le relative procedure concorsuali. L'articolo 67-quater elenca, in attesa dell'emanazione di una organica legge regionale, gli obiettivi e le modalità della ricostruzione. Tra gli obiettivi rilevano: la priorità del rientro della popolazione nelle abitazioni, ove possibile, mediante il recupero con adeguamento sismico degli edifici; la promozione e la riqualificazione dell'abitato; la ripresa socio-economica del territorio. Per l'attuazione degli obiettivi indicati si intervengono singoli o in forma associata, programmi integrati, e la possibilità di individuazione un unico soggetto attuatore nonché delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione lavori, anche attraverso premialità urbanistiche nei confronti dei proprietari privati interessati. Il comma 4 disciplina l'esecuzione degli interventi unitari in

forma associata sugli aggregati di proprietà privata o mista prevedendo la costituzione dei proprietari in consorzi obbligatori. Per favorire la ricostruzione del centro storico de L'Aquila, si prevede un contributo per la riparazione ed il miglioramento sismico anche per le unità immobiliari private diverse dall'abitazione principale, esteso anche agli edifici con un unico proprietario. Il comma 7 disciplina le situazioni soggettive relative alla concessione dei contributi per gli eredi che succedono nella proprietà degli immobili danneggiati. Il comma 8 prevede, per la redazione dei contratti relativi alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, determinati requisiti e formalità. Viene istituita una cosiddetta *white list*, ossia un elenco al quale gli operatori economici interessati alla ricostruzione per garantire trasparenza negli interventi stessi possono iscriversi (comma 9). Il comma 10 dispone che il sisma del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi Comuni. Il comma 11 introduce un regime di incompatibilità tra le cariche elettive e politiche nei Comuni, Province e Regione ove sono ubicate le opere destinate di finanziamenti pubblici con l'esercizio di attività professionali connesse con tali opere. Il comma 13 dispone che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni. L'articolo 67-*quinquies*, in primo luogo, interviene sui piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere prevedendo che debbano essere predisposti dagli stessi comuni, ove non abbiano ancora provveduto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Si conferma l'ambito di applicazione di tutte le misure già adottate a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e delle disposizioni introdotte con gli articoli del provvedimento in esame relativi alla chiusura della gestione dell'emergenza nella regione Abruzzo e alla ricostruzione nei territori interessati che riguarda i Comuni del cratere. L'articolo 67-*sexies* reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 67-*ter*, commi 3, 5, 6 e 7, del testo in esame, per la ricostruzione delle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Vengono altresì finanziati interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria con complessivi 35 milioni di euro. L'articolo 67-*septies* estende l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 10 del decreto-legge in esame, al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché – ove risulti l'esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – di ulteriori Comuni. L'articolo 67-*octies* attribuisce a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione,

il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma. Infine, l'articolo 69, reca il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nonché la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento, ai quali oneri si provvede, tra l'altro mediante riduzione – per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 – del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

365^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

Si procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente. Risulta eletto Vice Presidente il senatore Vallardi.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) formula un breve indirizzo di ringraziamento ai componenti della Commissione per la fiducia accordata e rivolge un commosso ricorso al senatore Cesarino Monti, recentemente scomparso.

IN SEDE CONSULTIVA

(3426) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) esprime un giudizio fortemente critico sulle modalità con cui il Governo gestisce l'*iter* di un provvedimento che reca incisive disposizioni di carattere ordinamentale, senza consentire alle Camere di operare alcun intervento migliorativo. Desti inoltre perplessità l'assenza del Ministro dell'ambiente tra i Ministri che hanno concertato il provvedimento, nonostante siano numerose le disposizioni di competenza del suo Dicastero. Nel merito del provvedimento appaiono poi deludenti le politiche di sviluppo improntate alla cosiddetta *green economy* e discutibili le disposizioni relative al meccanismo di detrazione di imposta per i lavori di ristrutturazione e di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 35, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, giudica pericoloso il fatto che siano previste deroghe ai divieti di prospezione anche per le concessioni non rilasciate, il cui *iter* autorizzativo sia stato soltanto avviato. Esprime pertanto un giudizio negativo sui contenuti complessivi del provvedimento in esame, rispetto al quale il voto favorevole sarà giustificato soltanto dalla apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), dopo aver osservato che non appare né ragionevole, né efficace la scelta di legiferare in tutta fretta per decreto-legge su svariate materie tra loro estremamente eterogenee, fa presente che desta grande perplessità la decisione di prevedere, alla lettera *e-bis*) dell'articolo 13-*bis*, la non necessità del titolo abilitativo per le modifiche interne di carattere edilizio nei fabbricati industriali e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa. Serie perplessità desta anche l'articolo 53, nella parte in cui modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, benché questo sia stato dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi con la sentenza del 19 luglio scorso. Rispetto poi al comma 9 dell'articolo 36, occorrerebbe quanto meno chiarire l'ambito di operatività della disciplina dettata, mentre con riferimento all'articolo 36-*bis* non appare condivisibile la possibilità di frammentare la perimetrazione dei siti di interesse nazionale contemplata al comma 3.

Il senatore DE LUCA (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Della Seta e Mazzuconi ed osserva, con riferimento all'articolo

52, che occorrerebbe limitare l'ampiezza della proroga dell'entrata in operatività del SISTRI, anche in considerazione del fatto che il rapporto annuale di Legambiente ha denunciato che il fatturato delle ecomafie è aumentato del 10-15 per cento. Sottolinea, inoltre, riguardo all'articolo 36-bis, la necessità di utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Unione europea per realizzare la bonifica dei siti inquinati. Ribadisce, infine, l'importanza rivestita dalla normativa recata dal testo unificato in materia di gestione integrata dei rifiuti all'esame della Commissione e tuttora in attesa del parere di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI)*) sottolinea l'indeterminatezza della previsione contenuta nella lettera *e-bis*) dell'articolo 13-bis e ricorda i rilevanti costi sostenuti dagli imprenditori per adeguarsi agli adempimenti connessi al SISTRI. Evidenzia quindi la gravità dei problemi che inevitabilmente scaturiranno dal proditorio inserimento da parte del Governo, con il maxiemendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, di controproducenti e contraddittorie disposizioni riguardanti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Peraltro, occorre constatare con amarezza che lo stesso errore è stato commesso con il comma 4 dell'articolo 37 del provvedimento in esame.

Il senatore FERRANTE (*PD*) esprime forte contrarietà sul modo di legiferare del Governo, che dimostra la mancanza di una prospettiva di sviluppo, evidente peraltro nella incoerenza di fondo tra le disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012. Sollevano forti dubbi infatti le disposizioni relative alle autorizzazioni per le prospezioni petrolifere di cui all'articolo 35, sia con riferimento alla modifica del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia con riferimento alla modifica del comma 5-bis dell'articolo 184 dello stesso decreto legislativo. Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 38-bis, relativo alla individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per fronteggiare situazioni di emergenza energetica e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento, evidenziando i penalizzanti risvolti dell'impiego di centrali alimentate con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) esprime preliminarmente soddisfazione per l'elezione del senatore Vallardi a Vice Presidente. Sottolinea quindi lo svilimento della istituzione parlamentare da parte del Governo, che ha recentemente posto la questione di fiducia su decreti-legge che hanno trattato questioni rilevanti quali il riassetto della protezione civile, la *spending review*, i provvedimenti per il sisma in Emilia-Romagna e le misure urgenti per lo sviluppo.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) si associa alle considerazioni critiche emerse nel corso del dibattito. Nel merito del provvedimento sollecita il Rappresentante del Governo a prevedere un monitoraggio, con cadenza al-

meno trimestrale, sugli adempimenti necessari all'avvio del SISTRI per la scadenza prevista dall'ultima proroga approvata, in considerazione della necessità di assicurare il corretto funzionamento del sistema, con riferimento al quale la Commissione ha avuto modo di cogliere la particolare sensibilità degli operatori tenuti ad aderire.

Si chiude la discussione.

Il sottosegretario FANELLI, in sede di replica, fa presente che l'assenza della firma del Ministro dell'ambiente tra i firmatari del concerto sul decreto-legge in esame è dovuta al minore ruolo che il suo Dicastero ha avuto nella stesura del provvedimento. Alcuni aspetti del provvedimento sono sicuramente migliorabili e tra questi rientra l'articolo 38-*bis* e le disposizioni relative al *capacity payment*. Per quanto riguarda il SISTRI, fa presente che i motivi dell'attuale ritardo sono connessi anche ad una valutazione negativa della DIGIT PA sulla congruità dei costi e delle tecnologie impiegate rispetto alle esigenze del sistema in parola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 496)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio scorso.

Il presidente D'ALÌ avverte che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una nota integrativa illustrativa dell'atto del Governo in titolo.

Il senatore FERRANTE (*PD*) manifesta apprezzamento per il documento inviato, che consente un'analisi più approfondita della valutazione effettuata dal Ministero ai fini della ripartizione dei fondi ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, fa presente che la richiesta inoltrata al Ministero dell'ambiente era finalizzata a comprendere la capacità di autofinanziamento degli enti parco al fine di attivare delle forme premiali nella ripartizione dei fondi. Rispetto a questa esigenza conoscitiva, la nota trasmessa non appare esaustiva.

Il senatore DELLA SETA (PD) ritiene necessario ampliare i criteri sulla base dei quali individuare i fondi erogati ai parchi sempre tenendo ben presente che la funzione fondamentale delle aree protette è rappresentata dalla conservazione della natura e dalla tutela della biodiversità.

Il sottosegretario FANELLI fa presente che la normativa vigente prevede un fondo ripartito tra gli enti parco in base alle spese fisse ed un altro in base alle iniziative da realizzare. Più corretto sarebbe, a suo avviso, eliminare questo doppio canale sostituendolo, mediante un intervento legislativo, con una forma integrata di finanziamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 1° agosto 2012, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 31 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 31 luglio 2012

XI Comitato

Regime degli atti

Riunione n. 29

Orario: dalle ore 20,35 alle ore 21,05

Plenaria

109ª Seduta

*Presidenza del Presidente
PISANU*

Interviene il sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania

La seduta inizia alle ore 21,10

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha predisposto un calendario per la ripresa dei lavori a settembre nella prospettiva di concludere l'inchiesta sulle stragi del 1992-1993.

Il senatore PASTORE comunica che il gruppo PdL ha depositato i quesiti per tali audizioni, ricordando che il proprio gruppo si è opposto ad altre audizioni, prospettate in sede di Ufficio di Presidenza, ed aveva anche proposto di porre quesiti ad altre persone.

Il senatore LAURO sottolinea la necessità di una maggiore partecipazione dei parlamentari alle sedute della Commissione, rilevando che anche oggi non sarà possibile, a causa delle assenze, deliberare sulle numerose proposte di declassificazione di atti e documenti proposte all'unanimità dal Comitato Regime atti.

L'onorevole GARAVINI chiede di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il PRESIDENTE ribadisce che la Commissione procederà con le audizioni già deliberate e concorda con le osservazioni del senatore Lauro.

Audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania, ricordando che l'audizione è stata convocata in vista della missione di una delegazione della Commissione a Berlino dal 23 al 25 settembre 2012.

Il consigliere CAPONCELLO svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli GARAVINI, NAPOLI, PAOLINI, il senatore SALTAMARTINI, l'onorevole TASSONE, i senatori LAURO e LUMIA.

Il consigliere CAPONCELLO replica ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando l'auditore per il contributo dato ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 23.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 31 luglio 2012

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,05.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra Mussolini

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

(Esame e approvazione del documento conclusivo)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, auspica che la Commissione esprima nella seduta odierna un voto unanime sulla proposta di documento in titolo, che riassume l'intenso lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi e le riformulazioni proposte dai vari gruppi politici presenti in Commissione.

Giuliana CARLINO (*IDV*) illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile (*v. allegato*).

Ricorda che il testo rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, gli esiti delle numerose audizioni svolte e le proposte pervenute dai membri della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento in titolo.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA****Indagine conoscitiva****SULLA PROSTITUZIONE MINORILE****DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE***1. Introduzione*

Il 23 ottobre 2008 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato tre indagini conoscitive volte ad approfondire rispettivamente le tematiche della tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, dei minori stranieri non accompagnati e della prostituzione minorile. Quest'ultima indagine, pur affrontando un tema di grande drammaticità e di forte impatto anche emotivo, ha visto lo svolgimento di una mole di audizioni quantitativamente più ridotta rispetto alle prime due, principalmente a causa del fatto che il suo ambito di intervento ha parzialmente coinciso con alcuni aspetti già trattati nelle altre due.

In particolare, le audizioni svolte e la documentazione acquisita sul tema della pedopornografia *on line* e sui rischi connessi alla vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati hanno evidenziato numerosi punti di contatto o vere e proprie aree di sovrapposizione con il fenomeno del traffico di minori a fini di sfruttamento sessuale, che costituisce l'oggetto proprio dell'indagine sulla prostituzione minorile. L'indagine conoscitiva della Commissione sul fenomeno specifico della prostituzione minorile appare quindi più delimitata nell'oggetto rispetto a quanto suggerirebbe la sua area semantica integrale proprio a ragione di questa parziale sovrapposizione con l'ambito delle due indagini sulla tutela dei minori nei *media* e sui minori stranieri non accompagnati.

Gli esiti di quest'indagine, insieme a quelli delle altre due, si pongono al termine di un ampio percorso di lavoro sviluppato su più fronti, che ha portato la Commissione infanzia e adolescenza ad esplorare fenomeni sociali (e relativi ambiti normativi) ampiamente contigui e connessi da un sostrato spesso comune. Fanno parte di questo sostrato comune l'origine dei fenomeni citati all'interno di certe aree di marginalità sociale ed economica, il riferimento ad un retroterra di disagio psicologico e di crisi valoriale nei rapporti fra sessi e generazioni, i problemi emergenti dalla globalizzazione di vari aspetti della vita sociale, dalla comunicazione

alla condizione della mobilità che sposta enormi masse di persone in stato di estrema vulnerabilità dal Sud al Nord del mondo (o dall'Est all'Ovest).

Questa *humus* comune è ciò che assimila le tre indagini della Commissione in un orizzonte unico e tuttavia multiforme, che è poi quello di un nuovo mondo aperto e globale, ormai lontano dalla microdimensione protetta della famiglia e della piccola comunità, all'interno della quale il controllo sociale svolgeva una funzione protettiva ed integrativa nei confronti dei soggetti più deboli. Inoltre, come in ogni epoca della storia umana, ma particolarmente in questo tempo di grandi migrazioni e di repentine trasformazioni economiche e sociali, i minori sono fra i soggetti maggiormente bisognosi di tutela: occorre perciò operare con la massima forza per riaffermare nei loro confronti l'intangibilità del diritto individuale alla vita, alla dignità della persona e del proprio corpo e per evitare che ricadano nella zona grigia dei trafficanti di persone e del crimine transnazionale, in cui si perpetra il loro sfruttamento fisico e morale.

2. Il quadro normativo nazionale e internazionale

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 – disciplina il fenomeno della prostituzione minorile indirettamente all'art. 19¹ e specificamente all'art. 34, che espressamente dispone: «Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico». In tema di tratta di esseri umani (spesso finalizzata allo sfruttamento sessuale), la Convenzione aggiunge all'art. 35: «Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma».

L'Italia ha anche ratificato il Protocollo Opzionale alla Convenzione di New York sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography – OPSC*) con la legge 11 marzo 2002, n. 46, recante «Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei di-

¹ «Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento».

ritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000». Per effetto della ratifica, già dal 2004, il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), organismo di coordinamento dell'attività governativa in materia, è tenuto a trasmettere, ai sensi dell'art. 8 del Protocollo, nel rapporto quinquennale diretto al Comitato delle Nazioni Unite dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Ginevra, anche una specifica relazione sullo stato di attuazione dell'OPSC in Italia².

Restando nel quadro delle norme internazionali, rileva poi la Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), firmata da trentanove sui quarantasette stati membri del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore il 1° luglio 2010 nei paesi che l'hanno ratificata: le norme contenute nella Convenzione sono particolarmente stringenti.

La Convenzione impegna gli Stati membri del Consiglio d'Europa a modificare e armonizzare le norme vigenti nei singoli Stati in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori per evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato da ultimo dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2012 (ed attualmente all'esame del Senato), contiene due rilevanti novità: a) l'introduzione nel codice penale del delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, attraverso l'art. 414-*bis*, che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque «con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni», reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione, tutti delitti per i quali il disegno di legge prevede un inasprimento delle

² Il Comitato ONU nelle Osservazioni Conclusive del 2003 ha rivolto all'Italia specifiche raccomandazioni sia in materia sia di violenza, abuso e incuria (punti 37 e 38) che di sfruttamento sessuale (punti 49 e 50). Nelle Osservazioni del 31 ottobre 2011 il Comitato ha dedicato alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale i paragrafi dal 73 al 75, indirizzando al Governo italiano le seguenti specifiche raccomandazioni: «Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte: (a) armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all'interno del proprio Codice Penale; (b) elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l'accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom; (c) provveda all'identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità di analisi del materiale pedopornografico; (d) garantisca il funzionamento efficace dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il data base volto al monitoraggio di tali reati; (e) riorganizzi l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività ad un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell'abuso di minori».

pene; b) la seconda novità riguarda l'introduzione dell'adescamento di minorenni anche attraverso Internet (cosiddetto *grooming*), punito con la reclusione da uno a tre anni. Pene più severe sono anche previste per chiunque «recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti trae profitto». Per i «clienti» sono previste pene severe, che risultano ulteriormente aggravate se il minore non ha ancora compiuto 16 anni. Viene infine escluso il patteggiamento per tutti i casi di prostituzione minorile.

Infine, è utile menzionare la Convenzione ONU del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1173, la quale non tratta specificamente di prostituzione minorile ma ha un alto valore di principio quando dichiara testualmente che «La prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità».

Con riferimento all'ordinamento comunitario, è opportuno segnalare che il Parlamento europeo ha approvato il 27 ottobre 2011 la proposta di direttiva della Commissione europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. La nuova direttiva renderà più facile contrastare i reati contro i minori agendo su più fronti. In particolare, per migliorare l'azione penale contro gli autori dei reati, sarà possibile avviare procedimenti in tutti gli Stati membri fino al raggiungimento della maggiore età da parte delle vittime.

Nell'ordinamento giuridico italiano se la prostituzione non è penalmente sanzionata, costituisce comunque reato indurre, favorire o sfruttare la prostituzione.

Per quanto riguarda la prostituzione di minori, il principale fondamento normativo è rappresentato dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*), che ha introdotto nel codice penale, tra gli altri, il delitto di prostituzione minorile (art. 600-bis) in base al quale è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15.493 a 154.937 euro chiunque induce alla prostituzione un minorenne ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Per questo delitto il legislatore ha recentemente previsto l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere (a seguito dell'approvazione della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori») ma la Corte costituzionale è intervenuta (sentenza n. 265 del 2010) dichiarando l'illegittimità della disposizione nella parte in cui rende sostanzialmente obbligatoria la scelta della misura, ripristinando così il

marginale di valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare del magistrato.

Tuttavia la norma centrale in materia è rappresentata dal secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale, modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 («Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»), che punisce colui che compie atti sessuali con minori, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, colpendo in modo innovativo l'origine del fenomeno della prostituzione minorile sul versante della domanda³.

La stessa legge n. 38/2006, considerata all'avanguardia per le norme introdotte in materia di lotta alla pedofilia *on line*, ha istituito anche l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che a termini di legge dovrebbe predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Si tratta tuttavia di un organismo solo recentemente è stato istituito e che pertanto non ha ancora acquisito la piena operatività.

Infine, rileva particolarmente in questo contesto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), che introduce una tutela molto avanzata per le vittime di tratta: l'art. 18 infatti garantisce alle vittime di violenza o grave sfruttamento l'inserimento in un programma di assistenza e integrazione sociale e il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ogni qualvolta la persona incorra in un pericolo per il fatto di volersi sottrarre allo sfruttamento subito⁴.

La disposizione in questione consente alla vittima di sottrarsi al circuito dello sfruttamento e riprendere così il proprio percorso migratorio

³ L'articolo 600-*bis* del codice penale è così sostituito:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

⁴ L'art. 18 (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*) del Testo unico sull'immigrazione recita:

«1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 [fra cui la tratta a fini di sfruttamento della prostituzione, n.d.r.], o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale».

grazie alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e di convertirlo successivamente in un ordinario titolo di soggiorno. Si tratta di una norma estremamente opportuna, poiché il rilascio del permesso in questione non è vincolato alla collaborazione con le autorità di polizia da parte della vittima; tuttavia un'interpretazione restrittiva che ne viene data da molte Questure, nonostante l'esistenza di specifiche circolari esplicative del Ministro dell'Interno, richiede che la vittima sporga denuncia contro il suo sfruttatore, limitando così l'uso di questo strumento legislativo che altrimenti risulterebbe molto più efficace.

L'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», al comma 29 disciplina il rimpatrio assistito dei minori che esercitano la prostituzione, prevedendo che le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all' art. 33, comma 2-*bis*, del citato Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero⁵, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York.

A completamento del sistema creato dalla legge del 1998, con l'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone», è stato poi introdotto uno speciale programma di assistenza (definito con regolamento del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia) che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria a favore delle vittime di tratta. Qualora la vittima del reato sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Si tratta anche in questo caso di una norma molto avanzata nella concezione, che tuttavia potrebbe essere migliorata nelle modalità di applicazione, come ha rilevato la Commissione nel corso di alcune audizioni⁶.

La legge italiana disciplina infine il fenomeno del turismo sessuale, che, come è noto, coinvolge i minori stranieri vittime di sfruttamento sessuale nel territorio di un Paese estero. In questo caso le innovative modi-

⁵ L'art. 33, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato per i minori stranieri, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione di New York. In particolare il Comitato stabilisce (lettera *b*) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato stesso con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

⁶ Risulta infatti che un'interpretazione indebita della norma da parte delle autorità di pubblica sicurezza fa sì che l'inserimento nel programma di assistenza venga spesso subordinato alla collaborazione della vittima di sfruttamento all'attività investigativa e di contrasto.

fiche apportate al codice penale e al codice di procedura penale dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 («Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»), introducono l'importantissimo principio di extraterritorialità, in base al quale è punibile anche il reato commesso da un cittadino italiano all'estero, senza obbligo della doppia incriminazione.

Anche in questo caso, a fronte di un sistema di norme concepito in modo efficace, sono state rilevate alcune difficoltà applicative: in mancanza di accordi bilaterali con i Paesi di destinazione del turismo sessuale, infatti, l'applicazione del principio di extraterritorialità e lo svolgimento delle relative attività investigative risultano scarsamente efficaci. Contestualmente, è di tutta evidenza che una seria attività di contrasto a questo gravissimo fenomeno, di cui sono vittima i soggetti più deboli dei Paesi più poveri del mondo, non può avere effetto se non è associata ad una efficace politica di cooperazione allo sviluppo, diretta verso questi stessi Paesi; risulterebbe altresì molto utile la diffusione di ampie campagne informative sul fenomeno attraverso il sistema scolastico⁷.

3. *La natura e le cause del fenomeno*

La prostituzione minorile è un fenomeno estremamente complesso, spesso sommerso e in continua trasformazione: nonostante l'attenzione ad esso dedicata dai *media* e dai *policy makers* si vada progressivamente intensificando, permane una notevole difficoltà di definirne i contorni e le proprietà costitutive – a partire dalle fasce di età colpite – e soprattutto di individuarne idonei strumenti di contrasto⁸.

Per prostituzione minorile si intende la produzione forzata di servizi di natura sessuale da parte di soggetti in età minore, in cambio di una remunerazione. In tali casi uno o più adulti traggono vantaggio economico dall'abuso della propria posizione di dominio e di potere nei confronti di questi soggetti, che inducono alla prostituzione.

Lo sfruttamento sessuale del minore a fini economici e la caratterizzazione dell'attività come lavoro, pur rilevando per la particolare dimensione economica della problematica, non possono mettere in secondo piano il fatto che la prostituzione di bambini ed adolescenti, oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica, e come tale origine di danni fisici e psicologici assai

⁷ Cfr. documentazione depositata agli atti dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC).

⁸ Incidentalmente è anzitutto opportuno distinguere, sotto il profilo terminologico, il concetto di prostituzione minorile, normalmente riferita a minori dai quattordici anni in su, da quello di pedofilia, che invece riguarda generalmente minori sotto i quattordici anni, sebbene il confine tra i due fenomeni sia decisamente labile, quando non inconsistente (spesso i bambini della fascia di età preadolescente sono vittime preferite dai pedofili).

gravi, talune volte irreversibili, è espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale⁹.

La Commissione si è trovata fin dal principio unita nella ferma condanna del fenomeno non attraverso un rifiuto della libertà sessuale degli adulti, che qui non rileva, ma attraverso la constatazione di una profonda ed inaccettabile lesione del diritto del minore ad avere uno sviluppo sessuale basato su caratteristiche proprie del minore stesso, non su quelle dell'adulto. Soprattutto, il carattere di inaccettabilità sociale del fenomeno deriva dal comprovato effetto di devastazione sulla personalità del minore anche a distanza di 10-15 anni dall'evento, cui si aggiunge una marcata caduta di ogni forma di autostima da parte della vittima, che continua a percepire la propria persona come mero oggetto. Una terza conseguenza, spesso segnalata dai centri di accoglienza e dalle comunità alloggio, consiste nel desiderio del minore di annientarsi, di punirsi, di degradare con sé l'altro ripagando con la violenza sul cliente la violenza subita.

Il primo problema che si pone nello studio del fenomeno della prostituzione minorile in Italia, nell'individuazione delle sue cause, delle sue problematiche e dei suoi eventuali rimedi legislativi, consiste nel fatto che, come hanno evidenziato molti dei soggetti auditi dalla Commissione, pur costituendo un fenomeno grave e diffuso, non è sufficientemente studiata e monitorata dalle istituzioni, al punto che i dati a disposizione sul tema risultano piuttosto scarsi e discontinui. In questo senso, la Commissione fa proprie le osservazioni di quei soggetti auditi che nell'assenza di un meccanismo istituzionale di monitoraggio e *reporting* regolare individuano uno dei primi ostacoli all'attuazione di efficaci politiche di contrasto e prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minori.

«Rispetto al passato, tale fenomeno sembra destare maggiore attenzione tra opinione pubblica, *media* e *policy makers*, sebbene l'approccio adottato sia soprattutto di tipo sensazionalistico e scarsamente mirato all'adozione di politiche e pratiche realmente rispondenti ai bisogni dei minori coinvolti. Spesso, infatti, si registra una confusione generalizzata, che non favorisce un corretto approccio alle questioni riguardanti il fenomeno. [...] Le poche conoscenze sulla prostituzione minorile nel nostro Paese derivano generalmente dagli studi effettuati sul tema della tratta e quindi sui percorsi migratori, di controllo e di sfruttamento subiti dalle donne straniere e quindi anche dai minori, con un approccio orientato soltanto alla conoscenza di una parte del più ampio fenomeno della prostituzione minorile»¹⁰.

La difficoltà di una precisa misurazione del dato quantitativo, deriva da due fattori: la forte mobilità della prostituzione minorile e il fatto che

⁹ Audizione del Ministro per le pari opportunità, del 9 ottobre 2008.

¹⁰ Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

nel contesto europeo l'Italia è uno dei maggiori Paesi di transito per gli enormi traffici di persone che sottostanno allo sfruttamento sessuale minorile. Le regioni del nord e del centro sembrano comunque le più colpite da questo fenomeno.

Le informazioni vengono raccolte nel corso delle attività di prevenzione, informazione e supporto svolte dalle unità di strada delle organizzazioni non governative e del privato sociale che vengono in contatto con i minori dediti alla prostituzione nella loro attività di assistenza e dai programmi di protezione rivolti alle vittime di tratta e alle persone che si prostituiscono. Tali attività sono svolte attraverso specifici progetti di prevenzione e sensibilizzazione finanziate dagli enti locali e mediante i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 del Testo unico sull'immigrazione e all'art. 13 della l. 228/2003.

Le audizioni svolte dalla Commissione hanno poi posto in luce quelle che i soggetti auditi hanno indicato come le cause preminenti del fenomeno, sotto il profilo sociale e individuale, ma che potrebbero meglio essere definite come connessioni significative con fenomeni contigui che facilitano l'insorgenza e la diffusione dello sfruttamento sessuale minorile.

La prima di queste connessioni è rappresentata dal fenomeno della violenza sessuale, al cui aumento sembra accompagnarsi un incremento delle vittime della prostituzione (adulta in generale e minorile in particolar modo). Una seconda connessione è costituita dall'assenza di un accompagnamento familiare nell'ambito dei flussi di irregolari di minori non accompagnati. Un terzo fattore è legato alla crescita della pornografia e del turismo sessuale, elemento fortemente connesso alla crescita della prostituzione all'interno dei Paesi da cui proviene la maggior parte dei turisti sessuali. Un quarto elemento scatenante è rappresentato dalle famiglie multiproblematiche e non assistite: dall'alcolismo o dal disagio mentale di un genitore alla tossicodipendenza di un figlio, di un fratello, tutti fattori che facilitano l'insorgere di fenomeni di prostituzione. Un ultimo fattore determinante deriva dalla diffusione di un consumismo spesso compulsivo, che spinge alcuni adolescenti ad utilizzare il proprio corpo come merce di scambio: ciò avviene principalmente nelle grandi città.

4. Tipologie di prostituzione minorile e caratteristiche del fenomeno

La prostituzione minorile riguarda minori maschi e femmine, sia di nazionalità italiana, che straniera¹¹.

¹¹ «In base alle stime effettuate da ricerche recenti, le minorenni straniere rappresentano circa il 7 per cento di coloro che si prostituiscono nelle strade. In alcune aree del Paese quali Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio, questa stima sale sino al 10-12 per cento. Mancano stime riguardanti la prostituzione al chiuso, realtà purtroppo molto diffusa.» (Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009). Le stime in questo caso sono state realizzate dalle unità di strada delle associazioni impegnate nel settore dell'assistenza alle vittime.

Il fenomeno della prostituzione femminile minorile straniera coinvolge prevalentemente ragazze rumene, nigeriane, albanesi e moldave¹²: esso è spesso intrecciato a gravi crimini quali la tratta o la riduzione in schiavitù di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, con l'aggravante – in questi casi – della minore età¹³. Il sistema di reclutamento di assoggettamento e di sfruttamento di molte di queste giovani vittime di tratta risulta essere molto simile a quello utilizzato per le donne adulte dello stesso gruppo nazionale, anche se le modalità adottate differiscono a seconda del gruppo, ovvero di organizzazioni criminali nigeriane o rumene.

Su questo argomento la Commissione ha svolto alcune audizioni dai contenuti a volte drammatici. In particolare, nel corso dell'audizione del Presidente dell'Associazione Giovanni XXIII, svoltasi il 22 febbraio 2011, è stata raccolta la testimonianza diretta di una vittima di tratta e sfruttamento sessuale: la ragazza audita ha delineato un quadro drammatico della condizione di molte sue coetanee che giungono nel nostro Paese con la falsa promessa di un lavoro, scompaiono (spesso irreversibilmente) nel circuito dello sfruttamento sessuale e delle ripetute violenze fisiche e psichiche, ridotte in uno stato di vera e propria schiavitù, che viene gestita a fini economici dalle reti della criminalità organizzata provenienti per lo più dall'Europa orientale.

La prostituzione dei minori maschi appare un fenomeno in consolidamento che presenta caratteristiche *sui generis*: rivolta a clienti italiani uomini, essa è esercitata da adolescenti o neomaggiorenni provenienti soprattutto dall'Europa dell'est, in particolare dalla Romania e dalla Moldova, e in misura inferiore dal Maghreb. Le poche ricerche recenti e l'esperienza sul campo indicano un buon grado di autonomia dei minori che svolgono questa attività, che però li mette fortemente a rischio, giacché non ammettono di esercitare la prostituzione ed ignorano le più elementari misure di tutela della salute, quali, ad esempio, l'uso del profilattico. In Italia poi si rilevano anche casi di sfruttamento in attività illegali forzate, ovvero di minori portati in Italia per essere sfruttati e garantire profitti alle organizzazioni criminali attraverso i furti: se tali minori non si dimostrano suffi-

¹² In base a quanto rilevato dalle unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII, alla data dell'audizione del Presidente svolta in Commissione il 22 febbraio 2011, si stimava la presenza di circa 75.000 ragazze straniere vittime della prostituzione, di cui il 40 per cento nigeriane, il 30 per cento rumene e il restante albanesi, cinesi, moldave, ucraine, russe, polacche, domenicane, brasiliane, bulgare e ungheresi.

¹³ Su scala mondiale il fenomeno della tratta di essere umani è in continua crescita, ed è al secondo posto tra le attività criminali transnazionali, dopo il traffico di armi e di droga. Si segnala in proposito la relazione del Dipartimento di Stato USA *Trafficking in persons 2005*, nella quale si dimostra che circa l'80 per cento delle 800.000 persone vittime ogni anno del traffico di essere umani è costituito da donne e ragazze, considerando in particolare lo sfruttamento sessuale come obiettivo principale della tratta. La relazione dell'OIL per il 2005 afferma che l'80 per cento delle vittime della tratta sono donne e ragazze, stima che una percentuale oscillante tra il 40 e il 50 per cento di tutte le vittime sono minori e che il 98 per cento delle persone vittime del traffico a scopo sessuale sono donne e ragazze.

cientemente abili nello svolgere queste attività illegali, vengono indotti a prostituirsi.

«Nella situazione di grave vulnerabilità in cui si trovano molti di questi minori, la prostituzione diventa uno strumento di sopravvivenza, in cui vengono sfruttati dai propri pari o da adulti. In questa sfera di sfruttamento, che rappresenta una parte del fenomeno, si notano alcune differenziazioni: la riduzione in schiavitù, in cui la persona non ha alcuna possibilità di affrancarsi e non riceve nessuna parte del guadagno derivante dall'attività di prostituzione, e situazioni definibili come di grave sfruttamento, ma meno evidenti, nelle quali le organizzazioni criminali, per sfuggire al rischio che i minori si ribellino e li denunciino, per fidelizzarli concedono loro margini di libertà e parte dei guadagni, facendo sì che essi non si percepiscano come vittime di sfruttamento»¹⁴.

Esiste infine anche una prostituzione esercitata da minori italiani che riguarda essenzialmente due gruppi distinti di soggetti: *a*) minori appartenenti a famiglie disagiate economicamente culturalmente o socialmente, che utilizzano la prostituzione come mezzo di sussistenza per sé e per il proprio nucleo familiare. *b*) ragazzi e ragazze che occasionalmente si prostituiscono per soddisfare bisogni non primari (es. acquisto di beni di consumo o sostanze psicotrope)¹⁵. In questo caso tuttavia il livello di assoggettamento agli adulti sfruttatori è meno marcato o addirittura inesistente, motivo per cui le strategie di contrasto dovranno concentrarsi sul versante della cura del disagio culturale e sociale di cui questa attività è espressione.

Si registra infine una presenza significativa del fenomeno della prostituzione minorile anche all'interno delle comunità rom, maggiormente all'interno dei villaggi attrezzati, dove il tessuto familiare risulta spesso meno coeso, la struttura sociale particolarmente fragile e dove, in mancanza di luoghi educativi e formativi adeguati, la marginalità e l'esclusione sociale favoriscono fenomeni di devianza.

Riguardo invece alle modalità di svolgimento della prostituzione minorile, ancora una volta soccorrono le informazioni fornite dalle organizzazioni non governative e del privato sociale dedite all'assistenza dei minori che si prostituiscono, che parlano di circuiti di sfruttamento largamente ramificati e inestricabili dalla prostituzione degli adulti, sia pure con alcune minime differenze.

Risulta dai dati acquisiti che le minori si prostituiscono anche in luoghi al chiuso, in particolare negli appartamenti e negli alberghi, non tanto nei *night clubs*, dove invece trovano il proprio spazio di lavoro (spesso anche di sfruttamento) le donne adulte. In ogni caso è un dato di fatto che «il 98 per cento della prostituzione su strada è esercitata da donne straniere e clandestine, prive di documenti, gestite e controllate da organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prosti-

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

tuzione, tratta di essere umani e schiavitù. Il 90 per cento della prostituzione al chiuso è esercitata da donne straniere o clandestine, con permesso di soggiorno per ballerine facilmente concesso al fine di accedere a *night* e *privè*. Anch'esse sono destinate allo sfruttamento della prostituzione, spesso con modalità ancora più efferate, come la segregazione, le torture nel caso di ribellione o tradimento; tutte violentate e minacciate, a volte sfregiate e anche uccise»¹⁶.

Il livello di assoggettamento e di sfruttamento nel caso dei minori e delle minori può essere ritenuto più grave e più intenso proprio a causa della giovane età e dello scarso capitale sociale e culturale a disposizione, che può impedire loro di ribellarsi e di riconoscersi come vittime di un grave reato. Sembra oltretutto che negli anni vi sia stata una progressiva diminuzione dell'età media delle persone che si prostituiscono: non è però possibile indicare dati statistici esaustivi, a causa della mancanza di un dispositivo nazionale di monitoraggio, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In assenza di tali dispositivi per il monitoraggio del fenomeno, l'individuazione della fascia di età maggiormente colpita è prevalentemente affidata dall'attività sul campo svolta dalle organizzazioni non governative, impegnate nel settore dell'assistenza alle vittime attraverso le unità di strada, con il loro lavoro di costante contatto con le persone coinvolte nel fenomeno.

Dai dati ricavati in questo modo e presentati nel corso delle audizioni emerge che i più sfruttati nella prostituzione sono i minorenni stranieri, sia maschi sia femmine, e che la fascia di età interessata è quella tra i 15 e i 18 anni, riguardando soprattutto rumeni e rumeni rom – la cui età può essere anche sensibilmente più bassa – e in percentuale minore anche ragazzi provenienti dal Nord Africa, dai Balcani e dall'Albania.

5. La tratta di minori finalizzata allo sfruttamento sessuale

La tratta riguarda bambini e adolescenti di ambo i sessi provenienti da Paesi in gravi difficoltà economiche, sociali e politiche, che si riverberano sulla condizione di questi minori spingendoli nella mani della criminalità organizzata che gestisce il traffico di esseri umani a livello internazionale. Esiste una sorta di specializzazione dei mercati di sfruttamento in base alle provenienze dei minori stranieri, per cui i minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, e dal nord Africa, sono sfruttati nello spaccio di sostanze stupefacenti, e, in alcuni casi anche nei lavori agricoli e/o negli allevamenti intensivi, così come accade anche per gli adolescenti che provengono dall'India e dal Bangladesh. Operare alla radice del fenomeno per stroncarlo all'origine significherebbe agire su uno dei numerosi fattori che favoriscono il traffico di persone a fini di sfruttamento, molti dei quali sono al di fuori non soltanto dei poteri di indirizzo della Commissione, ma

¹⁶ Audizione del Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, del 22 febbraio 2011.

anche dei poteri di azione del Governo italiano e spesso anche degli organismi internazionali attivi nella lotta alla tratta di esseri umani.

Povert , disoccupazione, distribuzione dei redditi fortemente ineguale, inadeguate politiche di impiego, deprivazione culturale, privazione di un ambiente familiare adeguato, fallimentari o assenti politiche migratorie, crisi umanitarie, conflitti regionali, disastri ambientali, discriminazione su base di genere o appartenenza etnica, assenza di sistemi di *welfare* adeguati, crescente domanda di lavoro sottopagato, domanda di servizi sessuali commerciali: sono tutti elementi scatenanti o favorevoli ai traffici di persone a fini di sfruttamento, la maggior parte dei quali risiedono nelle realt  di profondo degrado economico e sociale di Paesi non necessariamente distanti geograficamente dal territorio dell'Unione europea¹⁷.

Gli ambiti in cui i minori vengono sfruttati una volta entrati in Italia sono quelli dell'accattonaggio, dei furti negli appartamenti, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei borseggi, ma soprattutto il circuito della prostituzione. Con specifico riguardo al fenomeno dell'accattonaggio minorile sul territorio italiano, i minori coinvolti dal fenomeno sono principalmente di etnia Rom provenienti dai Paesi dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. In diminuzione rispetto al passato risulta essere il coinvolgimento di minori provenienti dal Marocco, dal Bangladesh e dall'Africa sub-sahariana. Una peculiarit  dell'accattonaggio riguarda le caratteristiche di genere: le femmine sono solitamente pi  numerose dei maschi, perch  la tradizionale divisione dei ruoli nei gruppi Rom prevede che i ragazzi, dopo i 14 anni, si dedichino alla raccolta del rame.   opportuno segnalare che la Commissione europea ha intrapreso uno *Studio sulle tipologie di accattonaggio minorile e relativi interventi e politiche*.

Accanto a tali fenomeni da ultimo citati, il circuito della prostituzione rappresenta il fenomeno maggiormente rilevante nell'ambito dello sfruttamento di minori a fini economici. La tratta di minori a scopo di sfruttamento sessuale pertanto coinvolge soprattutto soggetti arruolati, trasferiti in Italia e controllati da potenti organizzazioni criminali: in tal senso: esso rappresenta una delle sfide umanitarie pi  urgenti a livello mondiale e richiede un impegno coordinato tra Paesi di origine, di transito e di destinazione. Per comprenderne adeguatamente la portata,   necessario mettere il fenomeno in relazione con il pi  ampio scenario migratorio, nel quale si svolge la mobilit  umana *tout court*. In questo senso la mobilit , particolarmente quella espressa dai migranti e dai richiedenti asilo, rappresenta una chiave di lettura essenziale della prostituzione minorile.

Il fenomeno ha una sua specificit  preoccupante, che le audizioni svolte in Commissione dai soggetti che svolgono attivit  di supporto alle vittime di questo drammatico commercio hanno descritto con molta evidenza, soffermandosi sul carattere di particolare «invisibilit » di questo tipo di sfruttamento.

¹⁷ Cfr. documentazione depositata dai rappresentanti del Gruppo CRC, che tratta diffusamente l'argomento.

«Le organizzazioni criminali gestiscono questo redditizio settore di sfruttamento utilizzando modalità organizzative e gestionali finalizzate a massimizzare i profitti e a ridurre al minimo i potenziali rischi. L'alta mobilità, un articolato supporto logistico-organizzativo e un severo controllo sono le tecniche adottate per evitare di essere intercettati dalle forze di polizia. Per sfuggire alle sanzioni penali, gli sfruttatori, oltre a obbligare le minori a dichiarare sempre la maggiore età – l'identificazione dei minori coinvolti nella prostituzione costituisce uno dei problemi principali –, tendono a spostarle ripetutamente sia all'interno della stessa città, che in altre aree geografiche italiane e anche in diversi luoghi all'aperto, come le strade, o al chiuso come gli appartamenti, generando quindi un fenomeno in gran parte sommerso, invisibile»¹⁸.

L'evoluzione della mobilità umana e l'interconnessione esistente fra sfruttamento di questi minori e politiche migratorie è stato efficacemente messo in luce nel corso di alcune audizioni svolte dalla Commissione, in cui è emerso che questi bambini «invisibili», spesso avviati alla prostituzione già nel Paese di origine, diventano sin dall'inizio prede privilegiate dei trafficanti che li trasferiscono in altri Paesi al solo scopo di aumentare i propri guadagni criminali.

«Al contempo, nel Paese di destinazione, il progressivo assottigliarsi delle politiche di *welfare* e di tutela dei migranti, sia adulti che minori, spinge ulteriormente al margine situazioni di fragilità, aumentando la possibilità che stranieri, anche regolari, come cittadini comunitari o richiedenti asilo o rifugiati diventino vittime di tratta e di sfruttamento, avviando un circolo vizioso difficile da affrontare»¹⁹.

Non esistono dati quantitativi e qualitativi sufficienti a delineare adeguate politiche di contrasto e prevenzione del fenomeno, sulla base di un quadro approfondito dei fenomeni di tratta in Italia e della tipologia dei servizi forniti e dei percorsi di assistenza attivati a favore delle vittime; tuttavia la Commissione ha potuto rilevare quanto segue.

Il nostro Paese dispone di una legislazione estremamente avanzata sul punto che tuttavia meriterebbe qualche ulteriore messa a punto. In particolare, a fronte dell'aumento progressivo della copertura geografica dei progetti di protezione sociale previsti dalla legge a favore delle vittime di tratta e del numero degli enti locali e delle ONG interessate, non sono corrispondentemente aumentate le risorse finanziarie a disposizione, né è stata realizzata l'annunciata creazione di un Fondo sulle misure anti-tratta presso la Presidenza del Consiglio²⁰. Anche il Comitato di coordinamento delle azioni di Governo contro la tratta di esseri umani, che dovrebbe fornire da strumento di supporto e da luogo di confronto con il Governo, non risulta funzionante.

¹⁸ Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Si segnala peraltro che le competenze in materia di contrasto di fenomeni di tratta sono state trasferite al Ministro della cooperazione internazionale e dell'integrazione.

6. I minori stranieri non accompagnati

Il fenomeno della tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale appare strettamente connesso, come si è detto, alle problematiche dei flussi migratori che giungono nel nostro Paese provenendo dall'Europa orientale, dall'Asia centrale e dal Nord Africa. Nella massa di questi migranti una posizione di particolare fragilità è occupata dai minori non accompagnati, cioè quei minori che giungono sul nostro territorio privi di riferimenti familiari e spesso già controllati dalle reti criminali che gestiscono la tratta di persone. Secondo i dati del Comitato Minori Stranieri (CMS), i minori non accompagnati presenti in Italia al 31 agosto 2010 erano 4.866.

Con l'insorgere dell'emergenza migratoria connessa alle rivolte politico-sociali nordafricane della cosiddetta «primavera araba», la già difficile situazione dell'accoglienza e della gestione dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia si è ulteriormente aggravata, accendendo i riflettori dell'opinione pubblica sul dramma dello sfruttamento minorile gestito dalle reti della criminalità con base in alcuni Paesi subsahariani. Tra questi spicca il gravissimo fenomeno della prostituzione femminile proveniente dalla Nigeria, che spesso interessa minori di età e che presuppone l'esistenza di ingenti traffici di persone indirizzate allo sfruttamento sessuale sin dalla partenza dal loro Paese di origine.

In particolari contesti geografici, soprattutto nell'Europa orientale, accade poi che i minori che emigrano spesso clandestinamente siano «non accompagnati» (cioè privi di ambiente familiare) già nei Paesi di origine, talvolta a causa della migrazione volontaria o forzata dei loro stessi genitori. Si tratta del vasto fenomeno dei bambini cosiddetti «*left behind*», ovvero lasciati indietro dalla migrazione degli adulti, che si registra in particolare in Paesi colpiti massicciamente dalla migrazione femminile come la Moldova, l'Ucraina, la Romania e la Bulgaria.

«Il fenomeno dei bambini lasciati indietro va connesso non solo alla migrazione, spesso irregolare, dei genitori che non possono perciò procedere al ricongiungimento familiare a causa del loro stato di irregolarità, ma anche all'irrigidimento delle politiche a sostegno del ricongiungimento familiare per gli stranieri irregolari nel Paese di destinazione che, rendendo la riunificazione familiare sempre più onerosa, comporta un aumento della vulnerabilità dei figli lasciati in patria»²¹.

Anche sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, la Commissione ha potuto concludere che la condizione di particolare vulnerabilità di questi minori rispetto alla piaga dello sfruttamento sessuale è da addebitare in gran parte alla loro situazione di clandestinità che li rende del tutto privi

²¹ Spesso accade che questi bambini lasciati indietro perdano la propria identità, non essendo più presente l'adulto che ne ha la tutela, che possa firmare in loro vece la documentazione per il rilascio del certificato di nascita o di identità e per l'iscrizione scolastica (audizione del Capo Missione dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni – OIM, del 5 aprile 2011).

di ogni tutela di fronte a sfruttatori e trafficanti, oltre sostanzialmente invisibili alle stesse forze dell'ordine e ai servizi sociali che dovrebbero prenderli in carico.

Soffermandosi sulle possibili strategie di contrasto allo sfruttamento di questi minori, la Commissione ha inteso ribadire le risultanze dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, come illustrate nel documento recentemente approvato, nel quale si afferma che la priorità assoluta per garantire i diritti fondamentali di questi minori ed assicurare la loro incolumità è costituita dalla loro rapida identificazione, sulla base di procedure certe e uniformi da applicare su tutto il territorio nazionale.

A questo scopo tra le proposte conclusive dell'indagine citata la Commissione ha espressamente indicato l'opportunità di creare una sorta di *task force*, formata da personale specializzato e rappresentanti delle ONG accreditate, in grado di procedere tempestivamente all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati fin dal momento della prima accoglienza, nonché la necessità di dettare una procedura certa e uniforme su tutto il territorio nazionale, attestata dal rilascio di un vero e proprio documento d'identità e registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri, che si avvalga inoltre di tecnologie non invasive, utilizzate da personale specializzato, come il riconoscimento biometrico del minore straniero non accompagnato.

Per i minori stranieri non accompagnati vittima di tratta o di sfruttamento opera il già citato art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché l'art. 13 della l. 223/2008 (*Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale*).

Tuttavia la prima misura non appare sufficiente nel lungo periodo: su questo versante del problema, infatti, tutti i soggetti auditi si sono trovati d'accordo sulla necessità di porre in essere a livello normativo più efficaci percorsi di integrazione ed inclusione lavorativa a lungo termine di questi minori, unici strumenti in grado di incentivarne l'uscita dai circuiti della prostituzione. Ogni restrizione degli accessi a questi percorsi o anche eventuali ipotesi di rimpatrio assistito di tali minori, sia pure disposto nel rispetto del loro superiore interesse e del diritto di ascolto, sono stati respinti dagli operatori del settore come inadatti a stroncare il fenomeno, mentre sarebbe opportuno valorizzare ulteriormente le pratiche di lavoro sociale già applicate in alcune regioni a favore di questi minori.

7. Possibili strumenti di contrasto del fenomeno

Date le caratteristiche complesse del fenomeno, radicate in realtà di grave disagio economico e culturale, quando non sottosviluppo o miseria, le opinioni degli operatori attivi nel settore dell'assistenza alle vittime che la Commissione ha raccolto nel corso dell'indagine segnalano una vasta

panoplia di strumenti di contrasto possibili, nessuno dei quali però appare risolutivo del problema se non affiancato da una efficace attività di prevenzione su tutti i fronti menzionati sinora.

Una menzione particolare va fatta a proposito dell'istituto del rimpatrio assistito, disciplinato dal citato art. 33 del Testo unico sull'immigrazione e (per quanto riguarda i minori cittadini dell'Unione europea che esercitano la prostituzione) dall'art. 1, c. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Su questo punto infatti la Commissione ha registrato le posizioni critiche di molti operatori attivi nel settore dell'assistenza alle vittime di sfruttamento sessuale.

In particolare un'accelerazione e semplificazione delle procedure di rimpatrio assistito dei minori stranieri vittima di sfruttamento sessuale è prevista anche dal disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi IV, di iniziativa del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro della Giustizia (S. 1079) recante «Misure contro la prostituzione», di cui il Senato ha avviato l'esame del novembre 2008, il cui obiettivo specifico è il contrasto del fenomeno della prostituzione di strada e del suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. Il disegno di legge infatti prevede che il minore sia rimpatriato nel proprio Paese d'origine soltanto se tale misura corrisponde alla realizzazione del suo superiore interesse; che il rimpatrio debba essere effettuato in modo assistito e garantendo l'incolumità psicofisica e il benessere del minore; che a tal fine il minore sia ascoltato e la sua opinione tenuta in debito conto, considerati la sua età e il grado di maturità.

Alcuni dei soggetti auditi dalla Commissione hanno evidenziato il fatto che, prima di procedere all'eventuale rimpatrio assistito del minore straniero vittima di tratta e sfruttamento sessuale sarebbe assolutamente necessario effettuare una valutazione dei rischi connessi a tale rimpatrio, inclusa la situazione familiare, sociale ed economica del minore nel Paese di origine: occorre infatti considerare che spesso si parla di minori privi di ambiente familiare, che nel proprio Paese vivevano in orfanotrofio o in strada, o provenienti da famiglie in situazioni di grave disagio, talvolta promotrici del percorso migratorio o persino della vendita del minore, nel caso della tratta²². Rimpatriati in contesti nei quali non vi sono quindi sistemi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza efficaci, senza adeguate forme di protezione e reali opportunità di reintegrazione, vi è un rischio notevole che tali minori intraprendano nuovi viaggi pericolosi verso l'Europa e divengano nuovamente vittime di tratta e di sfruttamento. Ulteriormente preoccupante inoltre sarebbe qualsiasi ipotesi di rimpatrio assistito verso il Paese non di origine ma di provenienza del minore, ipotesi che presuppone l'impossibilità del ricongiungimento familiare e che perciò stesso priverebbe il minore del fondamentale diritto alla protezione, sancito dalla Convenzione di New York.

²² Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

A questo proposito, può essere interessante sapere che «spesso la spinta migratoria del minore è il risultato non tanto di una decisione individuale quanto di un progetto familiare, se non dell'intera comunità di appartenenza. La pressione che la famiglia esercita sulla decisione di emigrare irregolarmente non solo si fonda sulla scommessa rispetto alla più ampia capacità dei giovani di adattarsi al nuovo contesto di destinazione, ma è anche causata dalla progressiva limitatezza del canale migratorio legalmente percorribile dagli adulti. L'attuale irrigidimento delle politiche migratorie per la forza di lavoro adulta comporta perciò un aumento della pressione su minori e adolescenti sia maschi che femmine, affinché possano beneficiare della tutela a loro favore per costruire un futuro migliore per sé e la loro famiglia»²³.

È opportuno ricordare che la Commissione Europea era giunta già in occasione dell'individuazione di raccomandazioni più specifiche sull'implementazione della direttiva 2008/115/CE (la cosiddetta Direttiva rimpatri) ad importanti conclusioni. In particolare, la Commissione riconosce che:

– il rimpatrio è solo una delle possibili soluzioni di lungo termine per un minore straniero non accompagnato, e tale individuazione dovrebbe basarsi su una valutazione del superiore interesse del minore;

– l'assistenza dovrebbe cominciare appena il minore viene intercettato («*at the earliest point of time*»), includendo dunque anche la fase di identificazione del minore in quanto tale.

Pertanto, oltre a migliorare e velocizzare le procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati, in modo di sottrarli al circuito dell'invisibilità che porta illegalità e sfruttamento, è assolutamente necessario esercitare gli strumenti dell'ascolto del minore e della valutazione del rischio di un suo eventuale rimpatrio per individuare con un ragionevole margine di certezza il suo superiore interesse, riducendo al minimo i casi di rimpatrio. Inoltre, è importante diffondere, soprattutto fra le forze dell'ordine, la cultura e l'abitudine a considerare questi minori anzitutto come vittime di tratta e sfruttamento prima che come stranieri irregolari o clandestini.

È indispensabile che tutti i soggetti che hanno la responsabilità di identificare le vittime di tratta agiscano in modo efficace, sulla base di direttive chiare e uniformi sul territorio nazionale, avendo a disposizione strumenti di lavoro congrui rispetto a questo scopo. Non solo dunque sarebbe necessario istituire presso le questure delle unità operative specializzate permanenti, composte da agenti della Polizia, adeguatamente formati nell'ambito del contrasto allo sfruttamento sessuale e minorile, ma è assolutamente fondamentale che le ragazze fermate per i controlli dalle Forze dell'ordine, qualora si dichiarino minorenni – oppure vi sia motivo di ri-

²³ Audizione del Capo Missione dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), del 5 aprile 2011.

tenere che siano minori di 18 anni – siano sottoposte a specifici accertamenti sulla loro età, quali per esempio la radiografia al polso, sebbene occorra tener presente che tale esame ha comunque un margine di errore fino a due anni. Spesso infatti si accertano situazioni di minorenni più volte fermate dalle Forze dell'ordine nell'esercizio della prostituzione, senza che per questo siano attivati i programmi di protezione per loro previsti, in quanto erroneamente ritenute maggiori di età: addirittura talvolta il loro rilascio viene eseguito sulla base di mere dichiarazioni sull'età anagrafica da loro stesse fornite, ovviamente sotto minaccia degli sfruttatori, senza una verifica, nonostante la totale mancanza di documenti attestanti l'età e le manifeste condizioni fisiche²⁴.

Sarebbe opportuno procedere ad una formazione continuativa e specifica per Carabinieri e Polizia, in grado di indurre i diversi soggetti coinvolti a collaborare e condividere con le forze dell'ordine le proprie conoscenze sul fenomeno, rafforzando le procedure di raccordo fra minori sfruttati e organi inquirenti, pur nella reciproca distinzione dei ruoli, per tutelare le vittime di sfruttamento e di tratta e aumentare l'efficacia dell'azione di contrasto. Solo in questo modo infatti le persone individuate come sfruttate o vittime di tratta potranno fornire informazioni utili a contrastare adeguatamente le organizzazioni criminali. Per raggiungere questo scopo è necessario poi lavorare per il miglioramento della rete dell'assistenza sociale deputata alla presa in carico del minore vittima di tratta, nonché in generale per potenziare il sistema di accoglienza e di tutela dei minori vittime di sfruttamento e di tratta.

Data la natura transnazionale delle reti criminali coinvolte nello sfruttamento sessuale dei minori, la Commissione ritiene infine che sia quanto mai necessaria una duplice azione, di prevenzione e di repressione. La prima deve essere volta a rimuovere le cause economiche e sociali del problema attraverso il reperimento di risorse da destinare a progetti di cooperazione o di aiuto dallo sviluppo nei Paesi da cui proviene il flusso di prostituzione minorile; la seconda deve invece orientarsi ad una repressione più efficace di questi stessi reati, rafforzando a questo scopo la cooperazione bilaterale con i Paesi di origine del fenomeno e gli strumenti multilaterali nelle sedi idonee.

Le politiche di cooperazione e di aiuto allo sviluppo, dirette ad alleviare le condizioni di disagio economico e sociale da cui originano gli enormi flussi di migranti che approdano in Europa alla ricerca di un futuro migliore, si trovano attualmente nel nostro Paese su un binario morto, a causa della indisponibilità delle risorse. Sarebbe invece quanto mai necessario avviare progetti di cooperazione volti a rimuovere le cause economiche che in molti Paesi stranieri spingono le minori sulla strada o in mano ai trafficanti di persone, spesso per iniziativa della stessa famiglia.

²⁴ Audizione del Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, del 22 febbraio 2011.

L'azione di contrasto dei traffici legati alla prostituzione (non solo) minorile deve tenere presente, come si è detto, della natura transnazionale del crimine e delle caratteristiche quasi «sommerse» del fenomeno: dal primo profilo consegue la necessità di individuare strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia con i diversi Paesi, sul secondo versante rileva la necessità di concepire azioni repressive molto specifiche, nonché misure di contrasto particolarmente attente alla salvaguardia dell'incolumità delle persone coinvolte, oltre che alla priorità del loro immediato recupero psico-fisico.

Il citato disegno di recante «Misure contro la prostituzione», attualmente fermo all'esame del Senato, conteneva alcune novità interessanti ma anche controverse: il testo in particolare puniva in eguale misura chi si prostituisce per strada e colui che si avvale della prestazione; introduceva il reato di associazione a delinquere finalizzato allo sfruttamento della prostituzione, mirando a colpire gli sfruttatori in tutte le fasi della loro attività; infine considerava rientrante nell'ambito della prostituzione minorile il compimento di atti sessuali con un minore in cambio di qualsiasi utilità, anche economica e anche soltanto promessa. A questo proposito il disegno di legge inaspriva le pene per i clienti di prostitute minorenni e favoriva – come si è detto – le procedure di rimpatrio assistito, nell'interesse dei minori.

La Commissione ha potuto rilevare che l'identificazione degli strumenti più adatti a stroncare il fenomeno è particolarmente ardua, al punto che molte delle soluzioni individuate di volta in volta dalla legge, dall'applicazione che ne viene data da parte delle forze dell'ordine e con i provvedimenti amministrativi adottati dagli enti locali, non di rado incontra significative obiezioni da parte degli operatori del settore e dalle associazioni che prestano assistenza alle vittime della prostituzione non solo minorile.

Dalle audizioni svolte è emerso che un rimedio frequentemente individuato ed apparentemente sensato come il divieto di svolgere la prostituzione per strada, introdotto da alcune amministrazioni comunali, non solo non risolve il problema, ma sembra anzi complicare il fenomeno, poiché lo ricaccia negli spazi invisibili delle case, dei *night club* o di altri luoghi difficilmente controllabili dalle forze dell'ordine, dove le possibilità di riduzione in schiavitù di molte di queste ragazze risultano facilitate, anziché contrastate²⁵.

Un altro elemento che sembra emergere dalle informazioni acquisite nel corso delle indagini è che l'approccio punitivo nei confronti dei clienti, pur essendo da molti esperti indicato come una via obbligata per stroncare la prostituzione minorile sin dalla manifestazione della domanda di mercato, dall'altro si ripercuote spesso negativamente sulle vittime mi-

²⁵ Mancano dati rispetto alla prostituzione dei minori in luoghi chiusi, fenomeno grave e diffuso, che rischia di svilupparsi ulteriormente, rendendo i minori meno raggiungibili non soltanto dagli operatori sociali, ma anche dalle forze dell'ordine.

norenni dello sfruttamento sessuale. Infatti, quando magistratura e polizia si concentrano sulla politica punitiva degli adulti clienti, tale approccio non di rado colpisce anche i minori, spesso erroneamente identificati come maggiorenni, poiché mancano anche in questo campo procedure standardizzate per l'identificazione del minore con la fissazione di un ragionevole margine di errore²⁶.

In ogni efficace strategia di contrasto alla prostituzione minorile è pertanto necessario effettuare un sensibile salto di qualità rispetto al modo in cui si guarda ai minori coinvolti in tali attività, non limitandosi a considerarli dei criminali, bensì chiedendosi anzitutto se siano vittime dei fenomeni di sfruttamento e pertanto identificandoli prioritariamente come soggetti deboli da tutelare in quanto tali.

Infine tutti i soggetti auditi dalla Commissione hanno concordato sulla necessità di potenziare gli strumenti di ascolto, il percorso di accompagnamento attraverso una tempestiva presa in carico da parte dei servizi sociali, la rete di accoglienza complessiva e in generale gli istituti dell'integrazione sociale e lavorativa di questi minori sul territorio italiano, individuando in una politica migratoria meno restrittiva nei confronti degli stranieri irregolari uno dei possibili strumenti di soluzione del problema.

8. Conclusioni e proposte di intervento

La Commissione intende perciò sottolineare anzitutto che una strategia articolata di prevenzione della prostituzione minorile italiana e straniera deve operare attraverso politiche di interventi che tengano in debito conto le situazioni di disagio, di vulnerabilità, di marginalità e di devianza e i complessi fattori di rischio che le determinano.

A tal fine, è necessaria da parte dei Ministeri competenti l'erogazione regolare e continua di moduli formativi al proprio personale, affinché apprendano le necessarie tecniche di identificazione dei minori che si prostituiscono o dei gruppi sociali a rischio. In particolare, si ritiene importante procedere all'adozione di procedure per l'accertamento dell'età che siano sempre rispettose della dignità dei minori e che si basino su metodi di indagine che considerino adeguatamente lo sviluppo fisico e psicologico del minore.

È anche necessario promuovere l'implementazione a livello locale di protocolli di intesa tra forze dell'ordine, magistratura, servizi pubblici e privati, al fine di adottare procedure standardizzate di raccordo operativo per fornire supporto e tutela ai minori e alle minori che si prostituiscono.

In considerazione della scarsa conoscenza del fenomeno, è inoltre essenziale promuovere continue attività di ricerca su di esso e costruire un sistema di monitoraggio e di *reporting* a livello nazionale e istituzionale, al fine di acquisire informazioni costantemente aggiornate, data la conti-

²⁶ Cfr. le audizioni di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009, e del Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, del 22 febbraio 2011.

nua evoluzione di questo fenomeno²⁷. Il monitoraggio, da svolgere in collaborazione con le associazioni attive nell'assistenza alle vittime maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dovrebbe puntare a una misurazione sia quantitativa sia qualitativa, per consentire di migliorare le prassi di intervento e anche le norme e le politiche di settore.

Facendo proprie le osservazioni del Gruppo CRC²⁸, la Commissione raccomanda anche l'elaborazione e l'adozione di un Piano nazionale anti-tratta, di cui l'Italia non è ancora dotata. In particolare, ritiene necessario definire un sistema di *referral* per le vittime di tratta, compresi i minori coinvolti nel fenomeno, che non riguarda soltanto la prostituzione, ma anche altre forme di sfruttamento, quali l'accattonaggio, le attività illegali forzate, come scippi, furti o spaccio di sostanze stupefacenti.

La Commissione ritiene che per stroncare il fenomeno della prostituzione sia necessario interrompere la catena della domanda e dell'offerta, che alimenta direttamente il fenomeno, operando una vera e propria svolta culturale e legislativa da individuare nella lotta alla domanda, facendo tuttavia attenzione che nella criminalizzazione del cliente non risulti in alcun modo coinvolta la figura del minore vittima.

Sul versante delle politiche della prevenzione, da rivolgere soprattutto ai minori italiani e per scoraggiare fin dall'istruzione scolastica la domanda di prostituzione, la Commissione raccomanda altresì l'attuazione di un piano di azione nazionale contro la prostituzione minorile attraverso la prevenzione e la promozione di campagne di sensibilizzazione nazionale, in collaborazione con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'azione dovrà svolgersi soprattutto nelle scuole e nei diversi ambiti in cui si esplica la vita familiare, al fine di:

a. formare e sensibilizzare i minori, renderli consapevoli del fenomeno e fornire loro strumenti di prima difesa;

b. organizzare programmi di informazione nelle scuole, volti a diffondere la conoscenza dei fenomeni di tratta e riduzione in schiavitù delle persone vittime di sfruttamento sessuale, anche attraverso testimonianze dirette, allo scopo di produrre un atteggiamento culturale di distanza dalla prostituzione;

c. pubblicare un manuale da diffondere gratuitamente, che si occupi dei fenomeni della prostituzione e della tratta, dello stupro, della pornografia e di ogni tipo di violenza sessuale, di atteggiamenti verso le giovani donne, dello sfruttamento sessuale su *internet*, delle diverse modalità di adescamento anche via *internet*, in modo da sensibilizzare a questi fenomeni sia le giovani generazioni sia potenziali consumatori adulti della prostituzione e dell'industria pornografica su *internet*.

²⁷ Ad esempio, attraverso la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, o la riattivazione dell'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, istituito dal Ministero dell'Interno nel gennaio 2007.

²⁸ Cfr. audizione del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

Sul versante delle politiche di assistenza alle vittime minori di tratta e sfruttamento sessuale, la Commissione sottolinea la necessità di potenziare l'accesso gratuito a terapie e percorsi di ausilio psicologico per le ragazze soggette a protezione sociale, che consenta loro di rielaborare e superare l'esperienza vissuta.

Sul tema del rimpatrio assistito, di cui all'art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è opinione della Commissione che, nella valutazione dell'adozione di un eventuale provvedimento di rimpatrio potrebbe essere utile affiancare al Comitato minori stranieri (titolare del provvedimento) anche l'intervento di un'autorità giurisdizionale.

La Commissione auspica inoltre l'approvazione definitiva del disegno di legge Atto Senato 1969 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, il cui esame da parte delle Commissioni Giustizia ed Esteri della Camera è stato concluso lo scorso 5 luglio 2012.

Infine, la Commissione chiede che il Parlamento ratifichi al più presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione ONU, che prevede la possibilità per i minori di denunciare al Comitato ONU fenomeni di abuso o violazione di propri diritti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 31 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, Enrico Bondi, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico BONDI, *Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i senatori Luigi COMPAGNA (*PdL*), Paolo FRANCO (*LNP*), Walter VITALI (*PD*), Marco STRADIOTTO (*PD*), Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) e Giuseppe SARO (*PdL*), nonché i deputati Linda LANZILLOTTA (*Misto*) e Marco CAUSI (*PD*).

Enrico BONDI, *Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il dottor Bondi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,35.

